

con il contributo della Regione Umbria

Comune di Monteleone di Spoleto
- 2017 -

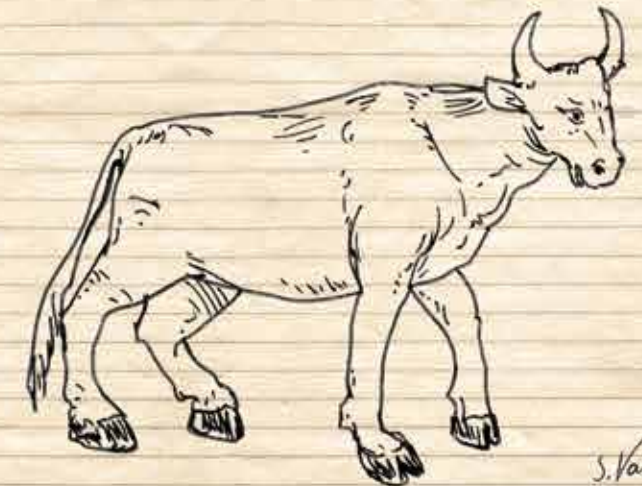
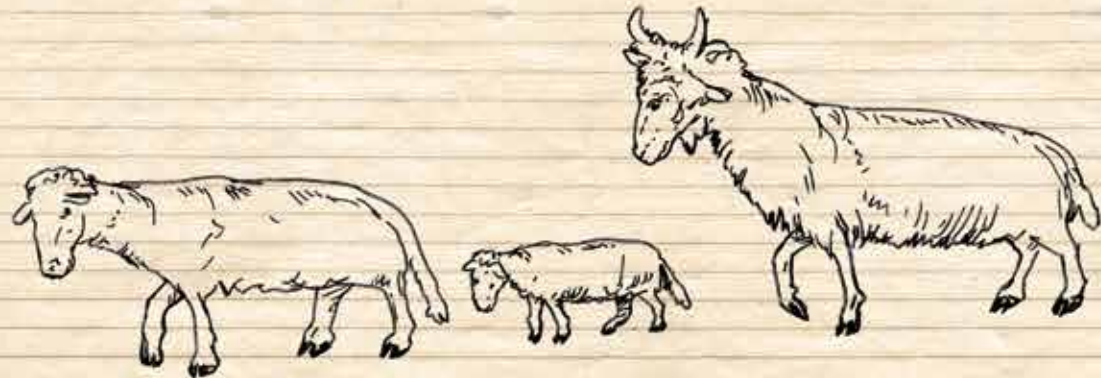
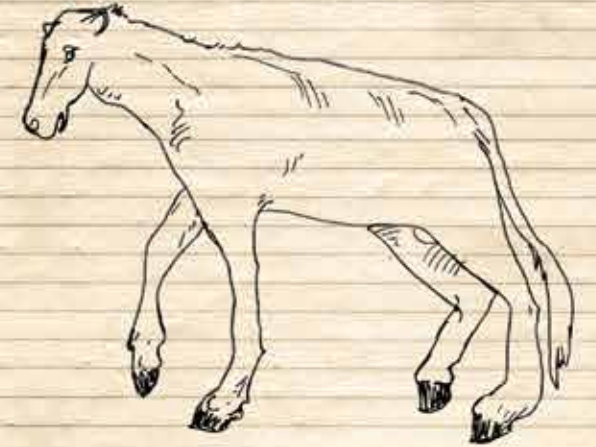
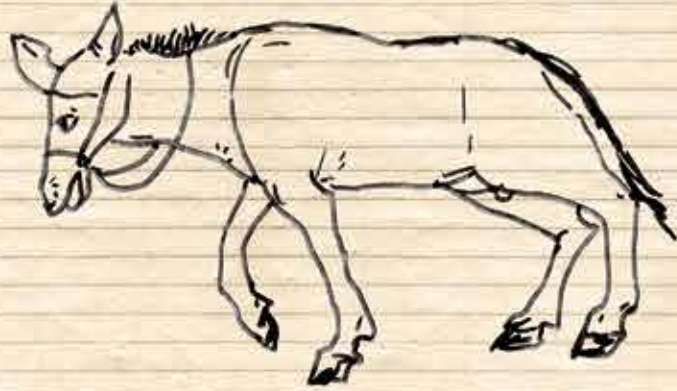
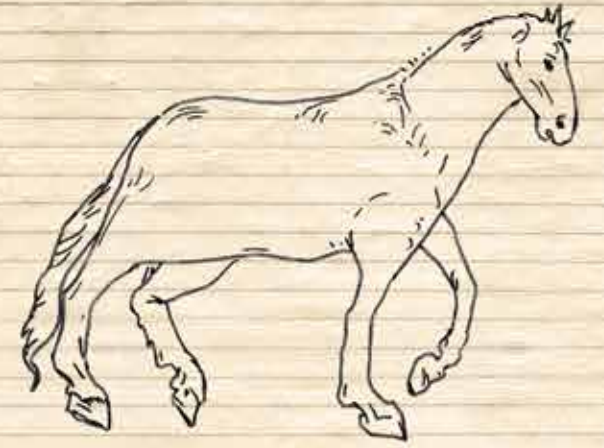
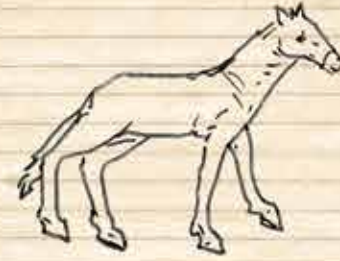
STEFANO VANNOZZI Storia del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto

di Stefano Vannozzi

~~~~~

# STORIA DEL CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO





---

con il patrocinio dell'Assessorato  
alla Cultura della Regione Umbria



**Regione Umbria**

---

di Stefano Vannozzi

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^

# STORIA DEL CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO

Due secoli di vita socio-economica  
in un paese montano della valnerina



---

Comune di Monteleone di Spoleto

- 2017 -

Testo e Foto:

Stefano VANNOZZI

Impaginazione e grafica:

Valentina MARINO

Editore:

Comune di Monteleone di Spoleto (PG)

Patrocínio:

Assessorato alla Cultura della Regione Umbria

Stampa:

Centro Stampa Regione Umbria  
centro direzionale Fontivegge - Perugia

Luogo e Data:

Monteleone di Spoleto, dicembre 2017

Copyright ©:

Stefano VANNOZZI  
Comune di Monteleone di Spoleto (PG)



Copertina:

Archivio di Stato di Roma, Presidenza generale del censo, Catasto gregoriano, mappa 263, Monte Leone, 1818.

---

***I documenti dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio di Stato di Perugia sono riprodotti su concessione MiBACT: ne è vietata ogni ulteriore riproduzione.***

# INDICE



|                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prefazione di Sandro Ciani                                                                                             | p. 5  |
| Premessa                                                                                                               | p. 7  |
| Introduzione                                                                                                           | p. 9  |
| <b>1 Ab origine</b>                                                                                                    | p. 11 |
| Monteleone e gli Organi centrali dello Stato:<br>la Reverenda Camera Apostolica<br>e la Congregazione del Buon Governo | p. 14 |
| 1.1 Comune e Communanza: due istituzioni per un unico<br>territorio                                                    | p. 17 |
| Tutti in catasto                                                                                                       | p. 22 |
| 1.2 Il primo (e mancato) tentativo di riforma                                                                          | p. 25 |
| <b>2 Le otto montagne</b>                                                                                              | p. 29 |
| PICHI GIULIO CESARE ANTONIO<br>(Ancona, 14.09.1763 - Candia di Ancona, 17.01.1816)                                     | p. 33 |
| GIORGI ANDREA (Cascia 29.11.1754 - Roma 14.01.1818)                                                                    | p. 37 |
| <b>3 I Torlonia e i Possidenti: un connubio disastroso</b>                                                             | p. 46 |
| TORLONIA ALESSANDRO<br>(Roma, 01.01.1800 - Roma, 07.02.1886)                                                           | p. 46 |
| <b>4 L'acquedotto del 1842-1847</b>                                                                                    | p. 51 |
| <b>5 La fine di un Regno non cambia nulla</b>                                                                          | p. 54 |
| 5.1 Il primo tentativo di acquisto della montagna di S.<br>Leonardo                                                    | p. 57 |
| 5.2 1874: una richiesta pericolosa                                                                                     | p. 70 |
| 5.3 Il Consorzio si riorganizza secondo le nuove leggi<br>nazionali                                                    | p. 75 |
| La Giunta Provinciale Amministrativa                                                                                   | p. 76 |
| <b>6 Il primo Novecento</b>                                                                                            | p. 77 |
| 6.1 Un taglio con il passato: il primo statuto del 1906                                                                | p. 77 |
| 6.2 1912: il "ricorso Salvatori-Congiunti"                                                                             | p. 80 |
| 6.3 1914: la difesa Bernabei che salvò il Consorzio                                                                    | p. 82 |
| 6.4 Gli anni ruggenti: dagli inizi del secolo al primo<br>dopoguerra                                                   | p. 91 |

|           |                                                                                                                    |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>7</b>  | <b>Il Ventennio, fra vendite acquisti e contrasti</b>                                                              | p. 93  |
| 7.1       | 1923: chi vuole il convento?                                                                                       | p. 94  |
| 7.2       | Una nuova legge sugli “usi civici”                                                                                 | p. 98  |
| 7.3       | 1937: il terzo Statuto                                                                                             | p. 102 |
| 7.4       | Finalmente una casa per la Comunanza                                                                               | p. 108 |
|           | <b>LA GUERRA IN CASA: IL PERIODO DEL<br/>TRAVAGLIO, FRA TEDESCHI E PARTIGIANI</b>                                  | p. 112 |
| <b>8</b>  | <b>Il lungo cammino verso la democrazia</b>                                                                        | p. 117 |
| 8.1       | La breve presidenza Forconi                                                                                        | p. 123 |
| 8.2       | 1947: l’elezione consorziale fra contestazioni e<br>accertamenti                                                   | p. 126 |
| 8.3       | 1948-1949: l’elettrodotto Monteleone-Cimitero-Butino                                                               | p. 134 |
| 8.4       | 1950: dare lavoro alle classi disagiate                                                                            | p. 136 |
| 8.5       | 1951: L’acquisto della montagna di S. Leonardo                                                                     | p. 138 |
| 8.6       | Tentativi per una fusione Consorzio-Comune                                                                         | p. 142 |
| <b>9</b>  | <b>La fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta: fra acquisti,<br/>occupazioni e tentativi di liquidazione</b> | p. 144 |
| 9.1       | 1957: presa di possesso dell’amministratore straordinario                                                          | p. 146 |
| 9.2       | 1957: la relazione Bartolomei                                                                                      | p. 150 |
| 9.3       | Un ricorso al Presidente della Repubblica                                                                          | p. 161 |
| 9.4       | 1963: cambio al vertice della dirigenza                                                                            | p. 164 |
| 9.5       | La contestata “relazione Sonnessa”                                                                                 | p. 165 |
| <b>10</b> | <b>La Regione Umbria ente di controllo</b>                                                                         | p. 174 |
| 10.1      | 1970: un memorandum                                                                                                | p. 174 |
| 10.2      | 1979-1980: ancora sulla vecchia questione delle terre<br>occupate                                                  | p. 177 |
| <b>11</b> | <b>Il XXI secolo apre le porte</b>                                                                                 | p. 180 |
| 11.1      | Una soluzione per la chiesa di S. Caterina d’Alessandria                                                           | p. 180 |
| 11.2      | Gli ultimi decenni                                                                                                 | p. 183 |
|           | <i>Stemmi e Sigilli</i>                                                                                            | p. 187 |
|           | <i>Tavole cronologiche</i>                                                                                         | p. 195 |
|           | <i>Appendice documentaria</i>                                                                                      | p. 209 |
|           | <i>Apparato bibliografico, Referenze archivistiche , Indice dei nomi</i>                                           | p. 285 |



## Prefazione

---

È mio convincimento che la storia non è solo composta da grandi eventi e grandi battaglie, che comunque incidono fortemente sul vissuto dei popoli, ma prevalentemente è costituita dalla quotidianità, cioè dalla vita di tutti i giorni, come per esempio è stato il vissuto dalla comunità di Monteleone di Spoleto nel corso dei secoli.

Una realtà che ha inciso e che ancora incide nella vita quotidiana di Monteleone di Spoleto è il Consorzio dei Possidenti in Monteleone o come risulta dalle intestazioni dei vecchi catasti: Comunanza in Monteleone = Possidenti della comune di Monteleone, che altri non è che un ente gestore di un cospicuo patrimonio di Dominio Collettivo, costituito sia da possedimenti reali che diritti di “uso civico”.

Per la loro natura i patrimoni di demanio collettivo e di uso civico, possiamo affermare senza nessuna censura, che sono la prima forma di associazionismo a difesa e tutela dell’ambiente in quanto lo scopo preminente è stato, ed è, la cura e una manutenzione attenta del territorio, nonché il relativo miglioramento degli stessi per poi tramandarlo alle generazioni future come previsto, tra l’altro, dalle più recenti decisioni della Corte Costituzionale.

I diritti di uso civico essenziali, in quanto indispensabili, sono prevalentemente due: il legnatico e il pascolo. Sono diritti che hanno consentito alle locali popolazioni di poter sopravvivere sia alle avverse condizioni economiche che sociali e di potersi sviluppare dal punto di vista socio-economico, mantenendo integro l’ambiente.

I Demani Collettivi in Umbria sono stati e sono importanti (e mi auguro saranno) perché hanno consentito e consentono ancora agli abitanti e ai visitatori di poter fruire di un patrimonio ambientale e paesaggistico di ineguagliabile bellezza.

Lo dico con orgoglio, che senza la presenza dei Demani Collettivi, l’Umbria non sarebbe tutto ciò, e soprattutto non sarebbe quel cuore verde d’Italia che ci ha resi famosi e noti.

Ritornando sul tema della Storia, la stessa è per definizione, conoscenza dei documenti e leggendo il lavoro svolto da Stefano Vannozzi sul vissuto

S. Ciani



di Monteleone mi sono reso conto che offre al lettore neofita, allo studioso e all'appassionato una massiccia documentazione utile per ricostruire tutto il passato di questa meravigliosa e gloriosa comunità.

È una documentazione straordinaria, che ci consente non solo di conoscere il passato di Monteleone di Spoleto, ma di riflesso ci aiuta a comprendere il trascorso sia del territorio regionale che l'unità d'Italia.

Auguro all'autore che a breve ci fornisca ulteriori pubblicazioni, che consentano alle giovani generazioni di conoscere le proprie origini e le proprie radici.

---

*Viviamo in un'epoca in cui la salvaguardia e la tutela dell'ambiente sono priorità inderogabili per la nostra stessa sopravvivenza. Il mondo scientifico non perde occasione nel segnalare la grave situazione in cui il grado di inquinamento avvolge il pianeta Terra, lo stesso Papa Francesco nei suoi discorsi richiama spesso all'amore e al rispetto del creato e di tutte le sue creature e su questo argomento vi ha persino esteso una enciclica, "Laudato Si" del 24 maggio 2015.*

**Sandro Ciani**

Ex responsabile Usi Civici Regione Umbria

## Premessa

---

La presente pubblicazione è la naturale evoluzione del mio precedente saggio del luglio 2017 (*L'origine e la formazione del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto*), nato come primo contributo introduttivo alla conoscenza della storia e dell'uso del territorio monteleonese fra il XIX e il XX secolo. È il risultato di un attento vaglio di documenti pubblici ed è scaturito nel corso di due anni di piena e continuata attività di ricerca storico-archivistica e bibliografica, effettuata in diversi archivi pubblici e istituzioni culturali del centro Italia, fra il Lazio, l'Umbria e le Marche.

Come ho già sottolineato in precedenza, contestualmente a quanto avviene in altre parti d'Italia, Monteleone di Spoleto presenta una straordinaria particolarità o, se si vuole, "anomalia" data dalla presenza locale di un'associazione di privati cittadini (il Consorzio dei Possidenti) che allo stato dei più recenti dati è detentrica del 40,73% del suolo posto entro i civici confini. Difatti nella zona montuosa dell'estensione di 61,50 km<sup>2</sup>, l'ente comunale dispone di una superficie totale di ettari 17 are 93 acri 68, contro gli ettari 2505 are 03 e acri 28 della Comunanza Agraria. Quest'ultima è una comunità associativa che, nel corso di ormai due secoli, ha cambiato più volte denominazione, da "deputazione dei comunisti" a "consorzio agrario" a "Consorzio dei possidenti di bestiame" e così via, ma ha mantenuto e anzi rafforzato la sua presenza non solo sul territorio, ma anche nella stessa vita economica e civile del paese, di cui è parte integrante indissolubile.

Come in ogni buona indagine, ho tentato di comprendere i meccanismi che hanno prodotto questa speciale condizione, imbattendomi talvolta in vicende non sempre facili da districare ed esporre in modo chiaro e risolutivo, così come del resto non sono ancora terminate o risolte molte delle problematiche tuttora presenti fra il Consorzio e alcuni confinanti o in materia di occupazione abusiva delle sue proprietà.

Mi preme inoltre sottolineare che, lungi da me ogni intento di ergermi a giudice di qualsiasi operato, riporto i fatti secondo una documentazione che è frutto di uomini, credi e fatti storici del momento e, in quanto tale, sottoposta a tutte le influenze del caso, oltre che all'immane

dispersione (voluta o meno) di tanto altro materiale che avrebbe potuto chiarire o correggere alcune esposizioni. Tali episodi, soprattutto quando più personali, non sono dunque considerabili quali verità assoluta, ma il tacerli o censurarli, presentando una storia edulcorata e conformista, ritengo possa nuocere anche all'intelligenza del lettore, al quale chiedo venia per eventuali mie mancanze.

**Stefano Vannozzi**



## Introduzione

---

La formazione dell'odierno Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto ha un percorso molto più complesso di quanto si possa immaginare. La sua storia ed evoluzione ruota principalmente intorno al prezioso possesso di montagne, pascoli e terreni privati ed ex comunali, alla gestione dei proventi derivati dalle lavorazioni di legname, dagli affitti di cave d'estrazione di inerti e, non ultimo, da ripetitori e installazioni di comunicazione radio-televisiva, raccogliendo pertanto intorno a sé la commistione di ruoli e interessi individuali con quelli pubblici, che talvolta hanno interferito fra loro. È una storia parallela, a volte unita, in altre disgiunta o addirittura contrapposta, a quella dell'amministrazione pubblica locale, con cui il Consorzio condivide il viaggio da oltre due secoli. Ricercarne il passato è un atto doveroso verso la collettività e le future generazioni.

La genesi dei primi consorziati monteleonesi, sbocciata agli inizi del XIX secolo, si snoda nel corso dell'intero Ottocento e approda alla fondazione ufficiale dell'attuale ente solo agli inizi del Novecento. Fu, infatti, con l'approvazione del suo primo Regolamento Amministrativo, nella seduta del 14 ottobre 1906, che l'istituzione vide il suo riconoscimento effettivo. Si sentì allora, forse solo per necessità giuridica, il bisogno di ricercare brevi notizie sulle sue origini di un secolo prima, come riportato nel primo articolo normativo, che ascrive la nascita della costituzione del Consorzio nella convenzione che dicesi pattuita con l'Amministrazione del Buon Governo dopo l'incameramento dei beni comunali, avvenuto in ottemperanza alle disposizioni varate dal *Motu Proprio* del pontefice Pio VII il 19 marzo 1801 (ma, come vedremo, la data cruciale può fissarsi più correttamente all'anno 1814). È oltremodo vera, tuttavia, l'esistenza di una concordanza pacifica stesa all'epoca fra le parti a favore della comunità, intesa però quale insieme di cittadini del comune e non di Comunanza.

In passato, nei momenti più importanti per il riconoscimento giuridico delle legittime spettanze delle proprietà, l'attenta lettura dei documenti ufficiali rivela una inadeguata e timida comparsa di rappresentanti comunali e, soprattutto, una disinvolta confusione nella lettura di termini

S. Vannozzi

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

apparentemente simili ma in realtà contrapposti, su cui si scelse di non fare chiarezza, incoraggiando interpretazioni giuridiche che ponessero sullo stesso piano “Comunitario, Commune” - “Comunisti, Communanza”.

Stefano Vannozzi

1 | Ab origine

Con la riforma economica attuata a seguito del *Motu Proprio* di papa Pio VII del 19 marzo 1801, tutti i debiti pregressi delle comunità dello Stato Pontificio furono trasferiti e accollati all'erario pubblico e, per compensazione, i beni comunali o comunitativi vennero ceduti alla Reverenda Camera Apostolica per essere messi in vendita, al pubblico incanto, in una iniziale errata convinzione che il loro valore fosse inferiore all'ammontare dei debiti da estinguere.

L'art. 10 del *Motu Proprio* dettava, nello specifico, i provvedimenti e le modalità stabilite per la liquidazione dei creditori delle Comunità:

Incarichiamo frattanto la Nostra Congregazione del Buon Governo della liquidazione de' debiti della Nostra Camera trasferiti, e delle competenti riduzioni de' medesimi; dopo di che Monsig. Nostro Tesoriere Generale assumerà l'incarico di concordare coi Creditori delle stesse Comunità, secondo le particolari, e diverse circostanze, ed emergenze, il pagamento sia dei capitali, sia de' frutti decorsi dal primo dello scaduto Gennaio 1801, e da decorrere in appresso, con rivalersi dell'enorme peso di sì grave obbligazione sopra i beni spettanti alle Comunità medesime, i quali, com'è a tutti abbastanza noto, sono di gran lunga inferiori all'immensa mole dei debiti, che lo opprimono. Dovranno poi

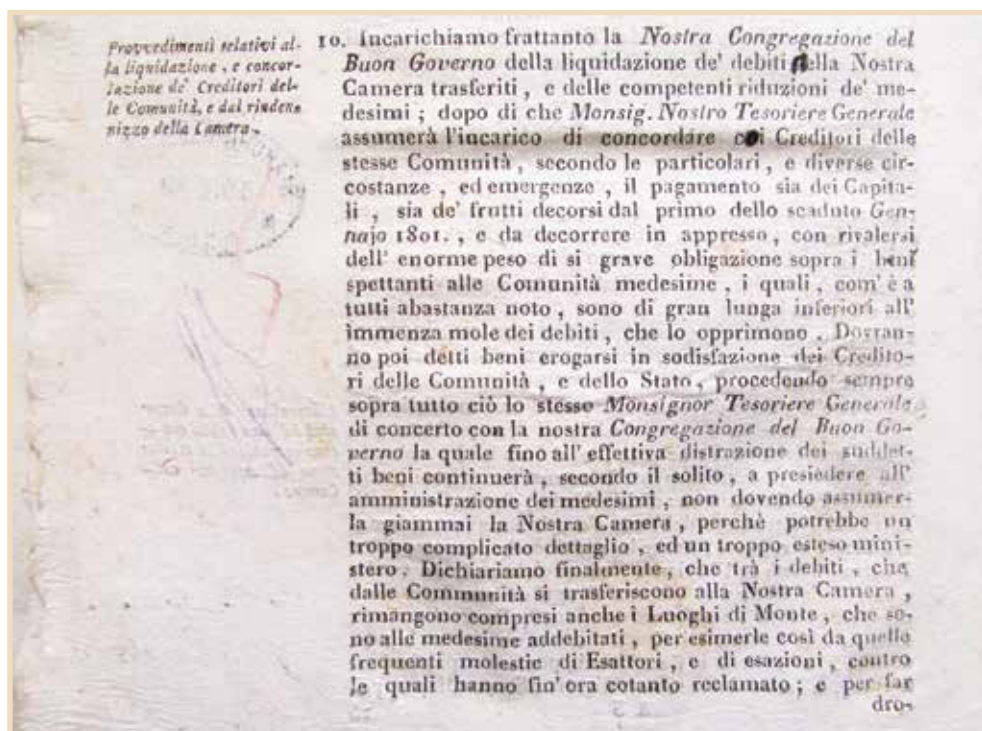


*Motu Proprio di papa Pio VII del 19 marzo 1801, copertina.
ASRm, Bandi, Collezione cronologica (1801), b. 143.*



detti beni erogarsi in soddisfazione dei Creditori delle Comunità, e dello Stato, procedendo sempre sopra tutto ciò lo stesso Monsignor Tesoriere Generale di concerto con la nostra Congregazione del Buon Governo la quale fino all'effettiva distrazione dei suddetti beni continuerà, secondo il solito, a presiedere all'amministrazione dei medesimi, non dovendo assumerla giammai la Nostra Camera, perché potrebbe un troppo complicato dettaglio, ed un troppo esteso ministero, Dichiariamo finalmente, che trà i debiti, che dalle Comunità si trasferiscono alla Nostra Camera, rimangono compresi anche i Luoghi di Monte, che sono alle medesime addebitati, per esimerle così da quelle frequenti molestie di Esattori, e di esazioni, contro le quali hanno fin'ora cotanto reclamato; e per far provare ad esse in tutta la estenzione i pieni effetti delle Nostre Sovrane beneficenze.

L'intento dell'editto del 1801 era di giungere a una semplificazione fiscale, abolendo le numerose tasse d'entrata a favore di due sole imposte,



Motu Proprio di papa Pio VII del 19 marzo 1801, particolare.
 ASRm, Bandi, Collezione cronologica (1801), b. 143.



| Comunità di Monteleone | | N. 68 |
|---|----------------|-------|
| Fruttato annuo de Beni Rustici e Urbani del Contà | | |
| Beni Rustici | Fruttato annuo | |
| Dall'affitto delle due montagne Ruffia e Cor-
ruide a Damiano Bernabei annui nns. | | |
| Salte lucrare a Candela da Charing | 40. | |
| Risposta netta il primo anno | 198. | |
| Per il second. e 3. anno annui | nns. | |
| Dall'affitto delle due montagne Machiad'acem
e Chigellone rinegre di pui. Cesi annui | | |
| | 304. | |
| Dall'affitto delle due montagne l'Alpene e Mo-
tala a Pio Palapi annui | | |
| Salte lucrare in d'affitto c. 2.5 | 460. | |
| Risposta netta da d. Salte il primo anno | 30. | |
| Per il secondo, e terzo anno annui | 430. | |
| Dall'affitto delle due montagne di Terrap e Lago
de Valle a Silvestro Amorici annui | | |
| Salte lucrare in d'affitto c. 2.5 | 448. | |
| Risposta netta il primo anno | 512. | |
| Per il secondo, e terzo anno annui | 396. | |
| Risposta netta il primo anno 1803 | 1315. | |
| Per il secondo, e 3. anno annui | 1437. | |
| Le risposte avute nello scorso triennio pro
Stato di Annui | | |
| Quelle del primo triennio annui | 1040.75 | |
| Quelle del primo triennio annui | 1437. | |
| Le Pte. com. utilizza nel primo intero triennio | 1066.75 | |

“Fruttato annuo de beni rustici e urbani della Comunità di Monte Leone” nel 1803, relazione. ASRm, Buon Governo, Monteleone di Norcia (1823-1838), 230, serie II, b. 2608.



la dativa reale e la dativa personale. L'amministrazione statale del Buon Governo fu incaricata di estinguere la grande mole di debito attraverso l'erogazione ai creditori di beni comunitativi, di concerto con il tesoriere generale e la Congregazione economica. L'operazione si rivelò, invece, di difficile attuazione e fortemente dannosa e lesiva per le comunità locali a causa del deprezzamento che subivano i beni, cosicché, successivamente, si corse ai ripari con un *Motu Proprio* (14 luglio 1803), che modificava e migliorava sensibilmente le precedenti disposizioni.

Una memoria difensiva postuma, scritta del Presidente consorziale monteleonese Augusto Bernabei, inviata al Prefetto dell'Umbria in data 15 febbraio 1914 e avente per oggetto il ricorso allo scioglimento dello stesso ente, accennava alla sua antichità citando una "*Universitas personarum ed insieme bonorum*" fatta risalire "*a prima del 1801*". Il Bernabei traeva notizia da un documento intitolato "*Sommario di Monteleone di Norcia dell'anno 1786*" e relativo all'affitto delle otto montagne possedute in comune tra la "*Comunità di Monteleone ed i particolari possidenti*". Ignorava forse l'autore della difesa che il termine "particolari possidenti" stava allora a indicare genericamente non, come egli voleva alludere, un preciso gruppo di proprietari costituiti in società, bensì tutti coloro che avevano diritti patrimoniali in dette otto montagne e nell'intero territorio di Monteleone, senza distinzione di sorta.

Monteleone e gli Organi centrali dello Stato: la Reverenda Camera Apostolica e la Congregazione del Buon Governo

Le due fondamentali istituzioni statali, con cui, per tutto il corso della prima metà del XX secolo e fino al 1860, interloquisco attivamente sia l'amministrazione civica che la Congregazione dei Possidenti, testimoniata da una copiosa produzione di corrispondenza documentaria¹, sono la Reverenda Camera

¹ Mi riferisco ai diversi fondi conservati, nello specifico, presso l'Archivio di Stato di Roma (da ora in poi ASRm), fra cui quello della Congregazione del Buon Governo, Serie VI 1678-1841, *Affari relativi ai catasti*, *Ristretti generali dei catasti delle singole Comunità* e, in particolare, il *Camerali III, Comuni*, composto da una ricca miscellanea di documenti camerali, divisi nominalmente per singole località e paesi dello Stato Pontificio.



Apostolica (acronimo R.C.A.) e la Sacra Congregazione del Buon Governo.

Alla Reverenda Camera Apostolica era infatti affidata l'amministrazione dei beni dello Stato, si occupava della gestione e risoluzione di tutte le cause inerenti materie economiche, finanziarie e contabili, con ampio spettro d'azione diretta: appalti di beni o rendite camerali, liquidazioni dei debiti del fisco, richieste di licenze di esportazione di cereali e altre vettovaglie, permessi di effettuare scavi, concessioni per aprire miniere o costruire qualsiasi fabbricato su terreni demaniali, ecc. Inoltre, essa aveva competenza su tutte le questioni contenziose in cui fosse presente un interesse dell'erario. L'organigramma della R.C.A. si presentava pertanto composto da un complesso di uffici con un Camerlengo, un Tesoriere generale, un Uditore generale (*Auditor Camerae*), un Commissario generale e altri organi sussidiari, come il Collegio dei Chierici e il Tribunale della Piena Camera.

Un'ulteriore importante riforma delle magistrature camerali si ebbe sotto il pontificato di Gregorio XVI con il regolamento del 29 dicembre 1833, emanato dal Segretario di Stato, il cardinale Tommaso Bernetti (Fermo, 20.12.1779 - Fermo, 21.03.1852). Il regolamento stabiliva in particolare una nuova sistemazione giuridica e organica del Tesorierato della Camera Apostolica, disciplinando più dettagliatamente le attribuzioni della computisteria generale. Il Camerlengato venne a comprendere, nell'ambito della sua amministrazione, quasi tutte le materie sulle quali, dal 1847 in poi, fu competente il Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura; mentre il Tesorierato, che dal 1832 venne unito alle altre due direzioni generali delle Dogane, dazi di consumo e diritti uniti e del Bollo, registro, ipoteche e tasse riunite, confluì poi nel nuovo Ministero delle Finanze.

Non da meno della prima, la Sacra Congregazione del Buon Governo aveva funzioni dirette su tutta l'economia e la finanza delle singole comunità locali, con competenze che spaziavano dalla visione e approvazione dei bilanci comunitari (conservati in copia), al miglioramento dell'agricoltura, fino all'ammini-

strazione tecnica ed economica delle strade, alla formazione dei catasti e alla compilazione dei censimenti della popolazione. L'istituto, soppresso nel febbraio 1798 a seguito della proclamazione della prima Repubblica romana, fu ricostituito a partire dal 1 novembre 1800, ma dal 26 ottobre 1799 le sue funzioni erano ormai passate al tesoriere generale, con la qualifica di *"incaricato dell'azienda economica delle comunità"*. A seguito di nuove riforme gli uffici della Sacra Congregazione assunsero compiti e funzioni ancor più ampi di quelli svolti nei due secoli precedenti, specialmente con la grande operazione della dimissione dei debiti delle comunità, che tocca sensibilmente anche la comunità monteleonese. Nuovamente sciolta durante l'occupazione francese degli anni 1809-1814 e poi subito ricostituita, ebbe ancora pochi anni di vita. Con l'editto gregoriano di riforma amministrativa del 5 luglio 1831 il Buon Governo venne radicalmente trasformato in una nuova magistratura a carattere quasi esclusivamente giudiziaria, perdendo la maggior parte delle sue originarie mansioni e prerogative. Cessò definitivamente di esistere il 1 gennaio 1848, in seguito al *motu proprio* del 29 dicembre 1847, che istituiva la figura dei Ministeri. Dopo la Restaurazione le sue competenze sugli affari delle comunità passarono definitivamente al nuovissimo Ministero dell'Interno.

Bibliografia essenziale:

FELICI G., *La Reverenda Camera Apostolica: Studio storico-giuridico*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1940; VENTRONE A., *L'amministrazione dello Stato Pontificio dal 1814 al 1870*, Edizioni Universitarie, Roma, 1942; RAMACCIOTTI G., *Gli archivi della reverenda Camera Apostolica: con inventario analitico-descrittivo dei registri camerali conservati nell'Archivio di Stato di Roma nel fondo camerale primo*, a cura della Reverenda Camera Apostolica, Palombi, Roma, 1961; *Istituzioni finanziarie, contabili e di controllo dello Stato Pontificio dalle origini al 1870*, Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, I.P.Z.S., Roma, 1961; LODOLINI E. (a cura di), *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847)*, inventario, vol. XX-XXI, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1956; RAMACCIOTTI G., *Gli Archivi della Reverenda Camera Apostolica con inventario analiti-*



co-descrittivo dei registri camerali conservati nell'Archivio di Stato di Roma nel fondo Camerale I, Roma, Palombi, 1961; CARACCILO A., CARVALE M. (a cura di), *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in «Storia d'Italia», a cura di Giuseppe Galasso, vol. XIV, UTET, Torino, 1978; CARACCILO A., *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», a. XVIII, n. 52, Il Mulino, Bologna, aprile 1983, pp. 279-283; PASTURA RUGGIERO M. G., *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Archivio di Stato in Roma, Roma, 1984; CHERUBINI P., PASTURA RUGGIERO M. G., *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Archivio di Stato di Roma, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Studi e strumenti, Roma, 1987; CHERUBINI P. (a cura di), *Mandati della reverenda Camera Apostolica (1418-1802)*, Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato, 55, Archivio di Stato di Roma, I.P.Z.S., Roma, 1988; SANTONCINI G., *Il Buon Governo: organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato Pontificio, secc. XVI-XVIII*, Università di Macerata pubblicazioni della Facoltà di Scienze Politiche, 12, A. Giuffrè Editore, Milano, 2002; TABACCHI S., *Buon Governo, Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2004, fasc. 1, pp. 43-65; TABACCHI S.; *Il Buon Governo: le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Viella, Roma, 2007; BRUNELLI G., *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa Dispense didattiche per il modulo di Istituzioni politiche (a.a. 2007-2008)*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Lettere e Filosofia; LEFEVRE R., PASTURA M. G., GRAZIANI E. (a cura di), *L'archivio della Computistica Generale della Camera Apostolica dal sec. XV al sec. XIX, inventari*, pubblicazioni degli Archivi di Stato, strumenti, 201, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archivi, Roma, 2016.

1.1 | Comune e Communanza: due istituzioni per un unico territorio

Nel 1814 i “possidenti communisti”, poiché “non era possibile fare una segregazione, ne formarono in Condominio”, appoggiandosi alla istituzione municipale (della quale, in verità, i più importanti membri erano parte effettiva e integrante) per svolgere tutti i disbrighi e le questioni di rappresentanza con i vari apparati governativi e statali. A capo della istituenda Communanza, venne designato nel medesimo anno Francesco Poli, il quale resse il ruolo di primo Presidente, affiancato da un ristretto gruppo di consiglieri denominati Reggenti, composto da Domenico Niccoli, Giusep-



pe di Sante Cicchetti e Francesco Niccoli².

Come risulta nel verbale consigliare del 15 ottobre 1814, i “*Comunisti*” accordarono ai rappresentanti del Comune di Monteleone di istruire e tenere “*a nome loro*” una distinta amministrazione dei beni in proprietà, con l’obbligo di un “libretto” separato, tanto “*d’esito che d’introito*”, per mantenere divise le spese e le entrate del nuovo ente collettivo (sebbene privato) da quelle pubbliche, corrispondendo in cambio buona parte dei propri proventi a beneficio del paese e ottenendo al contempo la diminuzione delle imposte e tasse a loro ascritte, secondo un costume già praticato in passato³. Diretta conseguenza di tale intesa è che il fondo documentario-archivistico più antico dell’ente, risalente all’epoca preunitaria, sia parte integrante e indivisibile dell’Archivio storico comunale di Monteleone di Spoleto, che tutt’oggi lo custodisce.

La dirigenza locale si rendeva sempre più disponibile in azioni che oggi possono sembrare, a primo avviso, una libera opera di beneficenza verso i bisogni del paese, ma che era in realtà frutto di un preciso accordo, tacitamente approvato dall’origine della Congregazione, come traspare normalmente dalla produzione della cancelleria municipale e da altri innumerevoli documenti e atti ufficiali del Comune. In una lettera dell’8 ottobre 1828, a firma del Priore Antonio Angelini e degli aggiunti Giuseppe Cesi e Macario Rainaldi, si scrive chiaramente che il Comune è reintegrato dalle somme anticipate fin dall’anno 1827 per la provvista e per le spese sostenute per il casermaggio e in particolare per l’acquisto di cinque nuovi letti per la Caserma dei Carabinieri Pontifici e che, per quanto riguardava la spesa, “*si sarebbe supplito per il mancante dalli stessi Possidenti, come si era sempre praticato, e si pratica per le altre cose*”. E ancora, in una missiva datata 22 dicembre 1828, i medesimi insistevano con il “*ripetere che i signori Possidenti da lungo tempo per togliere i riparti, che si propongono*

2 L’atto da cui traggio l’importante notizia, che può essere assunta come data ufficiale di nascita dell’apparato organizzativo dell’ente e della sua rappresentanza, è del 10 settembre 1814. Si conserva in ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1808-1822), 230, serie II, b. 2607. Giuseppe Cicchetti sarà al contempo Gonfaloniere e poi Priore comunale, nonché Presidente della Comunanza per gli anni 1816-1820, 1834-1836; così anche Francesco Niccoli per gli anni 1823-1828.

3 Già dal XVIII secolo l’affitto delle erbe delle montagne veniva riscosso dal Comune sia per la parte di propria spettanza che per quella dei particolari (o singoli privati), i quali in tal modo e in comune accordo lasciavano collettivamente questo provento a favore della stessa comunità, che se ne serviva per le spese comunitative.



in tabella per qualunque titolo, e liberano così l'intera Popolazione e specialmente la Classe Indigente in questi Pesi, hanno sempre supplito con le loro proprie particolari entrate".

Questa commistione fra pubblico e privato, interessi del Comune e interessi dei Possidenti, è testimoniata per tutto il corso del secolo anche dalla contabilità dell'associazione formale dei Possidenti (ancora non costituitasi in effettiva associazione di categoria), che fu appunto raccolta insieme a quella comunale per gli anni compresi tra il 1814 e il 1836 e di cui si occupava l'esattore comunale.

Questa "distinta simbiosi" permetteva di correggere gli errori creati nel passato e mantenere un equilibrio di reciproco scambio fra le parti, superando alla drammatica situazione economica del Comune, che emerge chiaramente da un rapporto ufficiale del 1825, dove, oltre a ripercorrere le vicende storiche arrecanti la perdita del territorio civico, si attestava ormai l'inesistenza, o quasi, dei "beni comunitativi di Monteleone" o comunali:

Nell'Anno 1807 per publico Istromento rogato dal Not. Sig. Domenico Statera di Spoleto sotto il dì 30 maggio seguì la totale separazione, e divisione de beni Rustici spettanti a questa Comune da quelli, che promiscuamente si godevano riguardo al solo Pascolo dei rispettivi Proprietari di essi; e tal separazione, e divisione, dopo lungo esame, e diverbio, dopo l'uno esame per l'una, e



l'altra parte; e dietro l'approvazione della Sagra Congregazione del Buon Governo fù stipolata per parte della Reverenda Camera dai signori Francesco, e Giovanni Lentulo Arroni Nobili Spoletini Amministratori Camerali; e per parte dei Proprietari dai Signori Ilario Pompeo Menetoni, e Domenico Reali eletti e deputati dal Pubblico a tal preciso fine, ed oggetto.

Nel medesimo sudetto anno 1807 in forza di due Istromenti rogati ambedue in Roma dal Notar Signor Nicola Nardi Cancelliere della Reverenda Camerale Apostolica l'uno in data dei 14 9bre, e l'altro dei 5 xbre furono fatte dalla Reverenda Camera, ossia dalla Sagra Congregazione Economica, e per esso dalli Illustrissimo, e Reverendissimo Paolo Vergani Segretario della lodata Sagra Congregazione venduti ed alienati i beni Comunitativi a favore del Sig. Conte Giulio Pichi per tutta quella quantità pascolativa, che nell'accennato Istromento di divisione era stata alla Comune attribuita; successivamente dal Signore Pichi fù negli stessi termini, e coll'istesse condizioni, ed obbligazioni da Lui assunte, e stipolate, riveduta detta porzione de beni Comunitativi al Signore Andrea Giorgi defonto, per cui ne sono odierni possessori i figli di lui.

Rapporto poi ai pochi, e piccoli corpi di terreno coltivabile di libera, e separata pertinenza, e proprietà di questa Comune furono dalla Sagra Congregazione economica, e per essa dal prelodato Illustrissimo, e Reverendissimo Mons. Paolo Vergani segretario della medesima, venduti, ed alienati a favore del Signor Biagio Belli di questa medesima Terra sotto il dì 30 maggio 1807 per rogiti del soprannominato Notaro, e Cancelliere signor Nicola Nardi presentati nel numero di otto corpi coi suoi vocaboli confini.

Onde è, che al presente attesa la predetta vendita non ha questa Comune possidenza alcuna de beni Rustici; che è quanto possiamo riferire in discarico della presente modula trattante dei beni rustici.

*Dato Monte Leone li 28 maggio 1821
Simeone Galassi V(ice) Gov(ernator)e
Ilario Pompeo Menetoni Gonfaloniere
Francesco Rossi Segrit(ario).*

La succitata relazione si concludeva con la dichiarazione che: “Questa Co-

***“Possesso della metà delle otto Montagne in pria spettanti alla Comunità di Monte Leone, ed ora devolute alla R(everen)da Ca(me)ra Apostolica a favore dell’III(ustrissi)mo Signor Conte Giulio Pichi”, 04.02.1808.
ASRm, Buon Governo, Monteleone – stato dei beni (1821), serie VII b, b. 417.***



munità di Monte Leone non ha giammai a suo favore avuti censi negli andati più felici tempi; molto meno ora, che trovasi nella totale decadenza, e miseria, per cui la povera Popolazione è necessitata a contribuire del proprio a tutte le imposte”.

Al contrario delle casse comunali, i Possidenti ampliano il loro potere di acquisto sul territorio con l'aumento di incentivi e rimesse sull'affitto delle erbe negli anni 1822-1824, attirando addirittura l'interesse della Magistratura pontificia.



Monte Leone, Mappa 263, 1818.
ASRm, Presidenza generale del censo, Catasto gregoriano.

Tutti in catasto

Fra il 1816 e il 1824 si attuarono in tutto lo Stato Pontificio una serie di importanti opere di rilevazione necessarie per la costituzione di un nuovo e più moderno catasto rustico e urba-





no di tipo geometrico-particellare, poi detto *Catasto romano*, *Pio-Gregoriano* o più semplicemente *Gregoriano*⁴, dietro il quale venne realizzata una complessa organizzazione, necessaria per le operazioni di misura e la formazione degli atti catastali (mappa, mappetta, brogliardo, libri di voltura). Alla compilazione e verifica di quello di Monteleone parteciparono come assistenti “Berardino Giovanetti indicatore Comunale”, “Giuseppe Maria Cicchetti Assistente Communale”, “Filippo Fiorentini As(siste)nte”⁵.

Ulteriori aggiornamenti del catasto si ebbero ancora dal 1825 al 1835 per necessarie operazioni di rettifica, dovute a segnalazioni di errori, occupazioni arbitrarie di terreni, reclami di cittadini o a sollecitazioni della stessa *Presidenza Generale del Censo*, in concomitanza dell’esecuzione delle stime per i fondi rustici e all’applicazione delle apposite tariffe, mentre nel 1833 fu attivata la formazione dei catastini. A questo periodo il brogliardo monteleonese venne corretto e alcune proprietà comunali passarono ai Possidenti. Nel 1843 venne stesa una dettagliata lista⁶, un “elenco rettificato”, che in base al nuovo catasto conteneva notizie su tutti i 242 Possidenti di Monteleone, una vera e propria anagrafe fiscale del paese dove i singoli

4 Deve il suo nome al pontefice Gregorio XVI, al secolo Bartolomeo Alberto Cappellari (Belluno, 18.09.1765 - Roma, 01.06.1846), sebbene iniziato dal predecessore Pio VIII. Per una introduzione generica sulla cartografia storica pre-catasto si veda anche: LO SARDO E., *La cartografia dello Stato pontificio in epoca napoleonica*, in «Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie)». Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984), École Française de Rome, Rome, 1987. pp. 121-131; Coletti C., Galassi C., *Umbria napoleonica: Storia, arte e cultura nel Dipartimento del Trasimeno (1809-1814)*, Aguaplano, Passignano sul Trasimeno, 2012.

5 ASRm, “Brogliardo di Tavolo relativo alla Mappa di Monte Leone, Campagna 1818”; una copia delle mappe d’epoca, opera di Giuseppe Marconi intitolata “*Stato ecclesiastico, Provincia dell’Umbria Delegazione di Spoleto, Governo di Cascia, Comune di Monteleone copia della Mappa originale di MONTELEONE*”, si conserva nell’Archivio di Stato di Perugia, U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale), Catasto gregoriano.

6 ASMLSp, preunitario, carteggio amministrativo seconda restaurazione (1843), b. 105, fasc. 3. Il documento è riproposto integralmente in appendice.

individui erano indicati e qualificati per nome, cognome, età, domicilio, professione, inclinazioni morali, religiose e politiche, nonché estimo catastale del fondo posseduto.

I disegni a inchiostro, talvolta acquerellati, presentano caratteri omogenei per qualità di segno, in quanto eseguiti dallo stesso geometra. Nell'ambito urbano la presenza di corti, giardini e caseggiati era distinta con diverse colorazioni: in bianco i primi, con un tratteggio più fitto per i secondi e l'uso di un rosato per i fabbricati. All'interno di ogni isola raffigurata nella mappa catastale, la particella veniva indicata con un numero, mentre i fabbricati ecclesiastici, i conventi e le chiese con una lettera dell'alfabeto. Entrambi erano poi riportati e descritti sul brogliardo di riferimento, che si compone di una serie di pagine suddivisa in undici colonne recanti il numero della particella catastale (sia esso terreno o fabbricato), l'ubicazione del fondo, il vocabolo o toponimo della contrada, la sua natura e tipo di uso, le generalità del proprietario, la superficie del fondo espressa in quadrati o rubbia, censuarie, tavole e centesimi. Una copia era poi conservata per qualsiasi confronto o lite a Roma, presso la *Presidenza del Censo*, mentre un'altra restava a disposizione della cancelleria municipale locale, da cui potevano al caso estrarsi all'occorrenza ulteriori copie e trascrizioni.

Bibliografia essenziale:

Per un maggiore approfondimento si consiglia: CORTESE E., *Età medievale e moderna*, in «Enciclopedia del diritto», Catasto (voce), volume VI, Giuffrè, Varese, 1960, pp. 486-494; TALAMANCA M., *Diritti antichi*, in «Enciclopedia del diritto», Catasto (voce), volume VI, Giuffrè, Varese, 1960, pp. 479-485; ZANGHERI R., *Catasti e storia della proprietà immobiliare*, Torino, Einaudi, Torino, 1980; SPAGNUOLO VITA V., *I catasti generali dello Stato pontificio: La Cancelleria del Censo di Roma poi Agenzia delle imposte (1824-1890)*, *Inventario*, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1995; GREMOLI S., PROCACCIA C., *Il catasto urbano Pio-Gregoriano: note per una banca dati*, in «I territori di Roma: storie, popolazioni, geografie», Università di Roma La Sapienza, Roma, 2002, pp.137-185; AA.VV., *Territori e frontiere della rappresentazione / Territories and frontiers of representation*, Gangemi Editore International, settembre 2017.



1.2 | Il primo (e mancato) tentativo di riforma

Nel 1824 la Delegazione Apostolica di Spoleto è chiamata a interessarsi di un caso sollevato da una petizione popolare inviata nel febbraio dello stesso anno. Nella lettera, scritta dal padre guardiano del convento di S. Francesco, frate Giuseppe Forconi, avvallata invero da un gruppo esiguo e fra i più poveri Possidenti di Monteleone, si sosteneva l'esistenza di alcune ingiuste modalità nella divisione dei terreni fra grandi e piccoli lottisti, chiedendo alle autorità governative di intervenire per una più equa ripartizione:

Li 14 febrajo 1824

*Nella Comune di Monte Leone, Delegazione di Spoleto esiste Em(inen)za R(everendissi)ma il diritto promiscuo di pascere, suole questo destinarsi all'affida di chiunque desidera nel tempo estivo a introdurvi il bestiame mediante il pagamento di una determinata corrisposta per cadaun capo. Il ritratto viene impiegato nelle spese com(unitati)ve, e nei pub(blici) bisogni.
In forza di una Legge Statuaria fù nella sua origine concessa ad*





ogni proprietario la facoltà di recingere una estensione di terreno corrispondente ad una quarta parte di un Rubbio; questa disposizione di Legge poteva forse avere nella sua istituzione i caratteri di giustizia, poiché la proprietà territoriale era divisa con equa proporzione fra gli originarj. Se questa circostanza esisteva allora è scomparsa poi con la decorrenza del tempo: alcune delle famiglie emigrarono, e per questa emigrazione, e per altri particolari motivi le possidenze delle medesime sono passate in aumento in altro. Né avviene da ciò che la detta Legge marca uno ingiusto principio da chè la restrizione di una coppa di terreno per una speciale, e più ferace agricoltura è eguale tanto pel Proprietario che possiede due Rubbia, quanto per quello che ne possiede le dieci, le venti e le cinquanta, e così progressivamente. La somma rettitudine dell'Em(inen)za V(ost)ra I(Illustrissi)ma comprendano di leggere la irregolarità di questa disposizione, che manca di ogni corrispettività; ed è causa che si trascuri la coltivazione, e l'agricoltura contro l'incriticabile diritto di Proprietà, che da a ciascuno la facoltà di disporre come più piace; e contro le Savie Leggi istituite dalla S(anta). Memoria (di) Pio 7: sull'agricoltura.

Supplicano pertanto L'E(ccellenza) V(ostra) R(everendissima) a voler prescrivere la riforma della sud(dett)a Legge sui principj e sui, giusti, e proporzionati; e per conseguenza che ferma per modo di massima la facoltà a ciascheduno Proprietario di restringere una Coppa di terreno quando la possidenza sia maggiore di due Rubbia; quella estensione detratta, possa indi essere in grado di recingere la decima parte in ragione della Possidenza. In questa guisa la Legge diverrà giusta poiché la restrizione seguirà in ragione della rispettiva possidenza. L'agricoltura migliorerà, le proprietà saranno meno lese, e la Comune non perderà le sue risorse rimanendo sempre altre nove parti per l'affida.

Io Fra Giuseppe Forconi Guard(ian)o de minori C(onventua)li
 Giovanni Poli Possidente
 Pietro Belli Possidente
 Giuseppe di Sante Cicchetti Possidente
 Croce + di Rosato Salamandra Possidente
 Giuseppe Moretti Possidente



Croce + di Giuseppe Gervasoni Possidente
Croce + di Salvatore Chimenti Possidente illetterato
Croce + di Girolamo Angelini Possidente illetterato
Croce + di Gregorio Dolci Possidente illetterato
Erasma Dolci Possidente
Croce + di Carlo Dolgi Possidente Illetterato
Jovanne G(i)ovannetti Possidente
Felice Cicchetti Possidente.

A sua volta sollecitata, la Sacra Congregazione del Buon Governo con sua lettera del 24 febbraio 1824 si rivolgeva direttamente al Gonfaloniere di Monteleone, in quanto rappresentante della municipalità e della Comunità dei Possidenti locali, per avere notizie più specifiche intorno all'avanzamento di questa richiesta di restringimento della decima parte della proprietà. La risposta che ne seguì con altra missiva del 9 settembre non poteva che avere un esito più che interessato e, pertanto, negativo. Il Niccoli insieme a due consiglieri scrive:

Il silenzio fin qui da Noi praticato sulla Supplica umiliata alla Sacra Congregazione del Buon Governo da alcuni pochi particolari Possidenti in questo luogo, non ci si deve attribuire a spirito di ripugnanza, e di inobbedienza; ma più tosto si deve considerare per un'atto di attenzione, e di doveroso rispetto alla Sovranità: Giacchè questa non debba essere infastidita in cose, che per se stessa non hanno sussistenza, e che sono riconosciute fantastiche, ed ideali, quali appunto ci facciamo no preggio di far conoscere nell'istanza dei sopradetti particolari Possidenti.

Il Ruolo generale dei Possidenti di questo luogo ascende al numero di sopra quattrocento; ed i Ricorrenti sottoscritti appena giungono al numero di quattordici; e di questi oltre esservi un figlio di famiglia convivente col padre, alcuni più idioti, che non compresero la forza della rappresentanza si sono ric(r)eduti, e disdetti.

Sono sempre state, come ancora vi sono delle particolari residenze di grandi estensione, né niuno mai de Proprietari si è gravato della disposizione delle savie, e probbe Leggi Statutarie, come fanno arbitrariamente i ricorrenti moderni possessori.

Non è a niuno proibito di coltivare i propri terreni in qualunque tempo, e se la coltivazione vuol farsi anche fuori di vicende, re-



sta a tutti permesso, purché ricinghino intorno la straordinaria semenza de soli Grani, ad esclusione delle semenze delle Biade, e Marzatelli, le quali possono in ogni tempo seminarsi senza obbligo di recinto.

Raccolto il frutto delle semenze è in obbligo ciascuno di aprire il recinto per lasciare libero il Pascolo Comune da cui questa popolazione ritrae un non piccolo sollievo nei propri bisogni.

Questo Pascolo resta egualmente comune a tutte sorte di bestiame tanto dei Possidenti Locali, quanto degli esteri, che vi affidano, e perciò viene un tal pascolo intitolato sotto nome di Comunale.

Di più per i Bovi aratori addetti alla coltivazione vi sono pascoli privativi, e separatamente goduti dai locali della Terra e dagli altri delle tre ville (di) Trivio, Ruscio e Butino, a quali è distintamente assegnato una ben lunga estensione di Pascolo.

Da tutto ciò potranno l'Em(inen)ze V(ost)re R(everendissi)me ravvisare, e conoscere, che la istanza fatta avanti l'Em(inen)ze V(ost)re R(everendissi)me da pochi malaccorti Possidenti, non tendono altro, che a fomentare, a secondare un vergognoso egoismo, ed a distruggere, ed annientare quel poco utile, che a tutti, e specialmente alla Classe Indigente, proviene dalle vendite del pascolo Comunale, il quale, se si ammettesse la richiesta rest(r)izzazione della decima parte a ciascuno, resterebbe infruttuoso, ed estinto, come dall'esposto a tutti ben noto apparisce. Finalmente ne perverrebbe una totale devastazione delle Macchie per la necessaria occorrente provvista del legname onde poter comporre i recinti della insulsa richiesta ristrizione di possidenza, poiché si oppone alle provide vigenti Leggi, che ciò saggiamente proibiscono.

In ultimo si prega la bontà dell'Em(inen)ze V(ost)re R(everendissi)me in vista degli addotti motivi, che sono a tutti palesi, ed evidenti a volersi degnare di rigettare la presente istanza come contraria alle Leggi Statutarie, come pregiudiziale ai pubblici interessi, e come non mai praticata in questo luogo, perché riconosciuta totalmente dannosa. Passo al Bacio della Sagra Porpora. Um(ilissi)mo D(evotissi)mo, ed Obl(igatissim)o Se(rvitor)e Dell'Em(inenz)e V(ost)re R(everendissi)me



Monte Leone 7 7(m)bre 1824
Francesco Niccoli Gonfaloniere
Luigi Bernabei Anziano
Antonio Angelini Anziano.

La consulta, riunita in Spoleto e composta da Mons. Luigi Amat dei Marchesi di S. Filippo Sotto Delegato Apostolico delle Provincie riunite di Spoleto e Rieti e dai consultori signori Giovanni Leoncilli, Gaetano Taddei Montini e il conte Stefano Fabrizi, riconobbe in modo univoco *“che il sistema di recingere tassativamente per tutti i Proprietari una medesima identica quantità, si oppone alla giustizia, ed all’esercizio di del Sacro diritto di proprietà; che ciaschedun de’ Possidenti è in diritto di recingere ciò che coltiva per la fortissima ragione, che lo è in quello di difendere i propri prodotti”*⁷. Ma la visione della Delegazione di Spoleto non ebbe peso preponderante nella decisione finale, come invece fu la risposta della massima rappresentanza di Monteleone. Pertanto, non si diede luogo a procedere da parte delle istituzioni governative, convinte che le ragioni sollevate a opera di *“alcuni idioti”* e *“pochi malaccorti possidenti”* (come si scrisse) avrebbero condotto prima o poi alla tanto temuta distruzione e scioglimento della stessa congregazione. Un motivetto che si ripeterà diverse volte nell’arco del secolo e in quello seguente.

2 | Le otto montagne

Nel 1801 la Reverenda Camera Apostolica avocò a sé anche il dominio dei beni della *“Comunità di Monteleone”* comprese le otto montagne, come se fossero state tutte *communitative*, senza tener conto delle numerose possessioni private che vi si trovavano immischiate e forse indotta in errore dall’affitto per modo *unius* che comprendeva tutte le terre *communitative* e private. Immediate furono le proteste dei cittadini o *“possidenti di Monteleone”*, i quali reclamavano la proprietà su molti terreni da sempre e fino ad allora indivisi *“fra li beni ex communitativi immischiati e confusi tra i beni appartenenti ai particolari, i quali venivano soggetti dall’Affittuario al pascolo promiscuamente ed indistintamente cogli altri, che già erano*

⁷ ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1823-1838), 230, serie II, b. 2608; Delegazione Apostolica di Spoleto, processo verbale del 29 novembre 1824, n. 766 *“Relazione sulla Istanza dei Possidenti di Monte Leone diretta ad ottenere la facoltà di coltivare, e recingere i propri fondi con geometrica proporzione”*.



**Pianta panoramica del territorio di Monteleone di Spoleto di G. B. Turcotti,
architetto di S. R. M. Sarda. ASRm, Buon Governo, Monteleone di Norcia
(1786-1793), 230, serie II, b. 2604.**

della Comunità come sopra, pretendendosi anzi che questi Beni particolari fossero in maggior copia degli altri ex Comunitativi, come frutto dei loro proprj beni". Su numerosi appezzamenti i montelesonesi esercitavano il diritto agli usi civici per una superficie complessiva di 3169 modiolì, mentre al Comune, secondo i dati catastali, spettavano 2524 modiolì.

La Congregazione del Buon Governo riconobbe legittime le richieste dei proprietari e, non potendo dividere i beni comuni, dopo lunga discussione stabilì che metà dei proventi ricavati dall'affitto andasse ai possessori dei fondi e l'altra metà alla medesima Congregazione, subentrata nella gestione all'amministrazione comunale. Inoltre, con lettera del 12 febbraio 1803, indirizzava gli amministratori camerali dei beni in oggetto, ovvero i fratelli Giovanni e Francesco Arroni di Spoleto, "che senza strepito e figura di giudizio procurassero comporre tutte le differenze colli suddetti Comuni di Monte Leone", nominando una persona di loro fiducia per discutere le questioni con due "Deputati" appositamente eletti dalla comunità.

Nel frattempo la Congregazione del Buon Governo, con strumento del 1 aprile 1806, provvedeva a dare in affitto ai fratelli Giovanni e Giuseppe



Galassi di Cascia “i pascoli delle otto montagne nel modo e forma, che per lo passato si sono dalla Comunità goduti” riconoscendo e mantenendo quindi i diritti civici, rimarcati anche nel secondo capitolo del contratto medesimo, nel quale si disponeva: “che durante il novennio dell’affitto non debba farsi dai signori affittuari alcuna innovazione in pregiudizio dei diritti del popolo e del bestiame dei cittadini, ma debbino i medesimi godere, conforme promettono e si obbligano, dei pascoli estivi come si sono sempre goduti e si godevano dagli affittuari anteriori all’epoca del 1796”. Difficilmente si può trovare, per il periodo dell’incameramento, un contratto che, con maggior precisione di questo, riconosca l’esercizio passato e attuale degli usi civici, garantendolo anche per l’avvenire. In esso, infatti, non si riproduceva la solita formula camerale con cui: “si riserva il *jus pascendi*, il *jus lignandi* e qualunque altro legittimo diritto e servitù che potesse competere a qualsivoglia persona e corpo”, ma si affermavano esplicitamente i diritti del popolo e del bestiame appartenete ai cittadini, obbligando l’affittuario a non arrecare alcuna innovazione in pregiudizio dei medesimi; e, siccome tali diritti avevano la più ampia varietà e, a eccezione del pascolo estivo, abbracciavano tutte le utilità e i prodotti che potevano dare le otto montagne, così il rogito si affrettava a stabilire e dichiarare che l’affittuario poteva godere dei soli pascoli estivi. Per maggiore chiarezza, si riportavano i modi con cui tali pascoli estivi si godevano ed erano stati goduti dagli affittuari anteriori all’epoca del 1796, secondo i *Capitoli delle Montagne*, che durante tale epoca regolavano, appunto, gli affitti per *modum unius*. Si venne così il 30 maggio 1807, dopo lunghe trattative, alla stesura di una serie di patti fra le parti. Fu stipulato un primo strumento di concordia tra i fratelli Arroni, amministratori dei beni ex comunitativi, e i cittadini e i Possidenti di Monteleone, seguito dal concordato vero e proprio, stilato, alla presenza delle autorità municipali, nella sala del palazzo comunale il 20 giugno dello stesso anno. Nel documento vennero stabiliti alcuni punti importanti:

Primo, che la Comunità di Monte Leone debba percepire annualmente la metà della risposta, che sarebbesi ritratta dall’affitto dei pascoli delle Montagne. Secondo, che la detta Comunità debba contribuire per metà alle spese de Trocchi, ed altro, che occorresse in detti affitti. Terzo, che i Signori Amministratori debbano fare l’ordine fisico sopra gli affittuari, che per li temi riterranno le dette Montagne, di pagare la metà delle risposte



Allegazione forense, copia a stampa dell'atto di convenzione del 9 settembre 1815 per la divisione delle otto montagne, 1831, particolare.

ASRm, Buon Governo, Monteleone di Norcia (1823-1838), 230, serie II, b. 2608.

alla Comunità sudetta. Quarto, che la detta Comunità debba tenere a suo conto le Case esistenti nei beni ex Comunitativi, e per queste pagare scudi dieci annui sul valore catastale di scudi tredicimilatrecentoventicinque, baiocchi cinquantotto prezzo attribuito ai beni ex Comunitativi, e ciò fin dal 1801. Sesto, che l'accensione delle candele per li affitti di dette Montagne debba farsi in Monte Leone e l'istrumenti d'affitto debbano stipolarsi in Spoleto, ed in questa circostanza rilasciarsi l'ordine convenuto al Capitolo Terzo. Settimo, che nella stipolazione degli istrumenti debba apporsi l'obbligo all'affittuario del pagamento de soliti canoni di cera, e del dazio del macinato, quali sabbiano andare a favore della Comunità, che all'incontro sia obbligata somministrare al Monastero di S. Catarina il solito canone di una libbra di cera per la cessione di un prato nella Montagna di Rescia. Ottavo, che l'uso delle case, ed abitazioni urbane addette al comodo ed uso pubblico come di Forno, Macelli, Monti, Salara, Scuola, ed altro resti libero alla Comunità senza pagamento di alcuna pigio-



ne. Nono, che quanto si è convenuto debba aver esecuzione in seguito dell'approvazione della Sagra Congregazione del Buon Governo; e come meglio risulta dal foglio di concordia.

In tal modo, tra le due parti si era venuto a costituire un condominio, in quanto il pascolo estivo delle otto montagne era rimasto indiviso. Risolta così amichevolmente la questione, la Sacra Congregazione procedette subito alla vendita all'asta della quota di cui poteva disporre, ovvero la metà dei territori, che si voleva appartenente un tempo alla Comunità intesa come "Comune". L'asta pubblica, che si tenne alla presenza del segretario della Sacra Congregazione Economica Mons. Paolo Vergari il 30 agosto 1807 con rito dell'accensione di candela vergine, fu vinta dal sig. Giuseppe Piergentili, che entrò in pieno possesso dei terreni con atto notarile del 14 novembre 1807 e con successiva dichiarazione del 24 novembre. Questi riconobbe di aver proceduto nella compera come "prestanome" (*pro persona nominanda*), ovvero per conto e diretto ordine del Conte avvocato Giulio Cesare Pichi di Ancona.

PICHI GIULIO CESARE ANTONIO
(Ancona, 14.09.1763 - Candia di Ancona, 17.01.1816)

Figlio del Conte Giovanni Maria e di Amelia Jakson, venne battezzato due giorni dopo la nascita nella chiesa collegiata di S. Maria in Piazza in Ancona⁸. Discendente di un'antica famiglia del patriziato anconetano originaria di Borgo San Sepolcro (AR), i cui membri ricoprirono diverse e importanti cariche

⁸ Il documento, rintracciato personalmente dall'amico e attento studioso Prof. Giuseppe Santoni (come i seguenti atti), si conserva in Archivio Diocesano di Ancona, *Parrocchia di Santa Maria della Piazza*, Registri dei Battesimi, vol. F, dal 1748 al 1767, p. 50v; così anche l'atto di morte: Archivio Diocesano Ancona, *Parrocchia di Castro* (oggi Candia, frazione di Ancona), chiesa di S. Giuseppe e S. Maria delle Grazie, Registri dei morti, vol. V, dall'anno 1799 sino all'anno 1818, p. 139r. Il dott. Carlo Giacomini, vice direttore dell'Archivio di Stato di Ancona (che qui ringrazio insieme al ricercatore Manlio Baleani), segnala inoltre la presenza di altra documentazione su membri della famiglia Pichi, Camillo e Giuseppe, in Archivio Comunale di Ancona (da ora in poi ACAN), Antico regime, Sez. III, Lascito Fardini – Libri mastri. Una copia della fede parrocchiale di nascita è in ACAN – Antico regime, Sez. I, Attestati di nobiltà, n. 15, anni 1704-1786, fasc. Pichi).

cittadine, il fratello Pietro sposò la marchesa Donna Paola Locatelli di Cesena, cugina di papa Pio VI. Brillante avvocato, laureato nell'Almo Collegio Montalto di Bologna, poi organizzatore della municipalità di Ancona all'arrivo dei francesi, con il ritorno del governo pontificio si trasferì a Roma per esercitare la professione forense e, ancor più, l'attività commerciale. Nella capitale conobbe la giovanissima Maria Assunta Conti (15.08.1781 - 1836), figlia unica di Valentino Conti, di Terni ma avvocato curiale in Roma, e di Silvia Cerroti. I due si sposarono poco tempo dopo nella Chiesa parrocchiale di S. Maria in via Lata il 30 giugno 1800 e si stabilirono nel palazzo Boncompagni-Piombino (già Spada-Veralli), in piazza Colonna n. 213. Il matrimonio divenne presto infelice: prima per la morte di una figlia e poi per la perdita di vari incarichi a seguito del cambiamento politico e di governo. La situazione, acuitizzata anche da una relazione extraconiugale del Pichi, finì per creare una situazione insostenibile. I due si separarono consensualmente il 20 novembre del 1813, con "istrumento di concordia" stipulato in Roma dal notaio Camillo Serpetti. Uscito di senno per tristi vicende finanziarie (per una donna secondo la versione della moglie), dopo aver dissipato in un solo anno un patrimonio di quasi trentamila scudi, *"dopo avergli mangiato tutto, lo riportarono accompagnato da un servitore, in casa paterna quasi nudo; e così imbecille campò poco più di un anno e morì nel casino di Candia nel 1816 all'17 gennaio e fu sepolto alla parrocchia suddetta con un decente funerale"*. Della tomba non resta oggi alcuna traccia, né memoria, così come per qualsiasi suo ritratto o effigie. Uno stemma di Pio XI sul frontale della chiesa di S. Giuseppe a Candia di Ancona, è secondo Giuseppe Santoni il probabile indizio che la chiesa, con annessa canonica, ha subito un rifacimento radicale in seguito al terremoto del 30 ottobre 1930 (epicentro Senigallia, 8/9° MCS), che avrebbe portato alla scomparsa e totale cancellazione di precedenti segnapoli di sepolture. La giovane vedova, "Mariuccia" è passata notoriamente alla storia per aver sposato, pochi mesi dopo il divorzio con il Pichi, Giuseppe Gioachino Belli, più giovane di 13 anni, computista, scrittore, poeta ma senza un lavoro fisso, che fu



lei a procurargli. Si sposarono il 12 settembre 1816, contro il parere dei suoi genitori, quasi in segreto, di sera, in presenza di soli due testimoni, come era prassi per le donne già maritate.

Bibliografia essenziale:

GAMURRINI E., *Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre (...)*, Famiglia de' Pichi, vol. I, Guccio Navesi, Firenze, 1671, pp. 274-293; SARACINI G., *Notizie storiche della città di Ancona*, Nicola Angelo Tinassi, Roma, 1675, ristampa fotomeccanica, Forni editore, Bologna, 1968, pp. 521-522; LIBURDI E., *Il Belli e le Marche: l'infelice matrimonio dell'anconitano conte Giulio Cesare Pichi*, estratto da "Atti e Memorie" della Deputazione di storia patria per le Marche, serie VIII, vol. II, Tipografia S.I.T.A., Ancona, 1960, pp. 81-96; ANGE-LINI W., *La municipalità di Ancona e il suo tentativo d'annessione alla Cisalpina*, pubblicazioni dell'Università di Urbino, Serie di lettere e filosofia, XVI, Argalia, Urbino, 1963, p. 77; AA.VV., *Studi belliani: nel centenario di Giuseppe Gioacchino Belli*, Atti del primo Convegno di studi belliani Sala Borromini 16,17 e 18 dicembre 1963, Istituto di Studi Romani, C. Colombo, Roma, 1965, pp. 77, 105, 880; IANNI G., *Belli e la sua epoca*, vol. I, Industrie Grafiche Cino Del Duca, Milano, 1967, pp.123, 229, 385; GRILLANDI M., *Belli*, Rizzoli Editore, Milano, 1979, pp. 73; VIGNALI M. (a cura di), G. G. Belli. *Lettere inedite a Mariuccia*, Aracne Editrice, Roma, 2003, pp. 69-70, 120-129; FRESU R. (cura di), "Caro Peppe mio... tua Cicia": *l'epistolario di Maria Conti Belli al marito e al figlio*, edizione critica, Aracne Editrice, Roma, 2006, pp. 16-17, 26; BALEANI M., POLI D. (a cura di), *Per i 150 anni dalla morte di Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863): Convegno di studio: Le Marche, terra di elezione di Giuseppe Gioachino Belli (...)*, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, a. XX, n. 165, Ancona, febbraio 2015, pp. 133, 137, 141, 150.

Il Pichi entrò in possesso dei beni attraverso l'esborso di 10.100 scudi e 81 bajocchi, con la procura di Antonio Rotondi fu Domenico e la stesura di due rogiti, il primo in data 27 novembre 1807 e il successivo, con l'interessamento di Giovanni Benedetto Rossi, il 5 dicembre del medesimo anno. In questi due atti e in quello che il Pichi stipulò in un nuovo strumento in data 4 febbraio 1808, si trovano espresse le medesime condizioni e riserve che si trovavano ascritte nell'affitto delle otto montagne fatto ai fratelli Galassi del 1806 in favore dei monteleonesi e di tutti i loro diritti civili.



Secondo un estimo catastale riportato in copia in un atto del notaio Francesco Rossi del 14 novembre 1807, le proprietà contese comprendevano i seguenti rilievi:

Montagna di Terrargo confina a tramontana con Usigni, rubbia 260, stara 6, pugilli 6 oppure modioli milleequaranta, 1000 pecore e 20 cavalle; Montagna di Capo La Valle, modioli 225, stara 1, pugilli 2, 500 pecore e 10-12 cavalle; Montagna di Motola, modioli 900, stara 4, pugilli 2, 1000 pecore, 25 cavalle; Montagna di Aspera, modioli 480, stara 2, pugilli 2, 500 pecore, 20 cavalle; Montagna di Macchia d'acera, modioli 960, stara 4, pugilli 4, 100 capre, 25 cavalle; Montagna di Carpelone, modioli 713, stara 2, pugilli 5, 750 fra pecore e capre e 15 cavalle; Montagna di Rescia, modioli 480, pascolo di 600 bestie minute e 20 cavalli; Montagna di Cornuvole, modioli 481, pugilli 2, sufficiente per 500 pecore, 15 cavalle.

Biagio Belli del fu Domenico, di Ruscio acquistò invece i residui territori di Carpelone, Montino (Val Canina e Prato maggiore), Polisciano, Solagne di Campofoglio, La Forca verso il Salto e Le Traverse di Cornuvile.

Poiché i pontefici potevano intervenire a discrezione su questioni minute, scavalcando sia la Congregazione sia la Prefettura interessate, sia lo stesso cardinale Sovrintendente, il Pichi vi si rivolse con una supplica⁹ diretta a ottenere indietro del denaro poiché, per errori di calcolo dello stesso ente governativo, aveva pagato il dazio sull'intero estimo delle montagne di scudi 12.779, che era invece da pagarsi per metà dai Possidenti locali. Ma, per quanto risulta dagli atti, non ottenne nulla. Aggravato da questi e altri investimenti fallimentari, nonché da gravi problemi familiari, il Conte, con atto del notaio Francesco Rossi del 29 gennaio 1810, vendette il suo diritto e *“l'intera possessione, ossia la metà una volta della Comune di Monte Leone di Norcia”*, ad Andrea Giorgi, importante mercante di campagna e proprietario di numeroso bestiame nell'agro romano. Questi, non appena venne a scadere l'affitto generale delle otto montagne, si rifiutò di rinnovarlo adducendo a motivo che egli, possedendo molto bestiame, aveva bi-

⁹ ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1823-1838), 230, serie II, b. 2608; Petizione indirizzata *“Alla Santità di Nostro Signore Pio Papa VII per Giulio Pichi”* s.d. Nel documento il Conte attesta di aver investito sui crediti comunitativi trovati invenduti sul mercato a seguito del consiglio della cugina vedova Guarenghi.



sogno dei pascoli piuttosto che del prezzo del loro affitto. Per quieto vivere i Possidenti acconsentirono alla proposta del Giorgi di dividere i pascolo estivi sulle predette otto montagne ma soltanto *“per il corrente anno 1815, ossia quattro montagne per ciascuna parte, senza pregiudizio delle ragioni spettanti o che potessero spettare in tempo avvenire ai possidenti in virtù dell’istrumento di transazione del 1807”*.

GIORGI ANDREA (Cascia 29.11.1754 - Roma 14.01.1818)

Figlio di Francesco di Onelli, frazione di Cascia, e di Giuseppina Pacini (sorella di Giovanni, noto compositore). Ricco appaltatore e mercante di campagna, a servizio presso la curia romana per oltre 25 anni, dove ebbe modo d’incontrare e frequentare persone facoltose e i maggiori imprenditori della capitale. Durante la breve ed effimera Repubblica Romana del 1798-1799, ricoprì il ruolo di Segretario della Prefettura dell’Annona, per la qual causa, al momento della restaurazione del governo pontificio, fu accusato di giacobinismo e processato. Dopo un breve esilio a Parigi, tornò a Roma, dove ampliò i suoi traffici commerciali e lo spaccio di carbone in via del Babuino. Nel 1803 prese in affitto ben 11 tenute per l’estensione di rubbia 6.074 (ha 11.227 circa), mentre nella sola campagna romana fu conduttore di sei vaste tenute e altre due di sua diretta proprietà, per un valore patrimoniale che superava i 495.000 scudi. Il 10 dicembre 1810 ottenne anche la concessione governativa per la licenza di scavi sul sito dell’antica città di Veio a Isola Farnese, per la quale istituì un’apposita società formata con Filippo Giuseppe Galli, Antonio Cola e Raffaele Chiari. Dai fruttuosi scavi allestì una ricca collezione di antichità, passata poi in eredità ai figli Gaetano, Pietro e Carlo e ceduta da questi, nel 1824, alla Reverenda Camera Apostolica per il museo lateranense. Oggi è parte integrante delle collezioni dei Musei Vaticani.

Oltre alla tenuta di Martellone, posta sulla via Tiburtina a Roma, acquistata il 19 agosto 1815 (per atto del notaio Gallezani), ampliò le sue industrie nella romana Torre in Pietra e a Bacca, verso Bracciano, dove impiantò due sue razze di cavalli. Morì nel 1818, dopo una vita molto intensa e lucrosa, all’età



Monumento funebre con epigrafe e ritratto a cammeo di Andrea Giorgi (1818), cappella della Madonna del Divino aiuto, chiesa di Gesù e Maria al Corso, Roma.



di 63 anni. La moglie Maddalena Ferrini e i figli, secondo le sue volontà, gli approntano una tomba ancora oggi esistente all'interno della chiesa romana di Gesù e Maria al Corso, nella cappella della Madonna del Divino aiuto, dove su una parete laterale spicca ancora oggi una stele marmorea con un'epigrafe funebre e un ritratto a cammeo di gusto classico, recante la seguente iscrizione:

D.O.M. /ANDREAE GIORGI / REI AGRARIAE PERITISSIMO / IN NEGOTIIS GERENDIS HONESTISSIMO / ATQUE EXPEDITISSIMO / FAMILIAE SUAE PRINCIPI / VIXIT AN LXII MENS I DIES XV / OBIIT POSTRIDIE IDUS JANVAR. / AN. DOM. MDCCCXVIII / MAGDALENA FERRINI VXOR / CAJETANVS PETRUS CAROLVS FILII / CONJUGI CARISS. ET PARENTI AMATISS. / CUM LACRYMIS / M. PP.

A Dio Ottimo Massimo / Andrea Giorgi / di agraria peritissimo / in operazioni di negozi commerciali onestissimo / e preparatissimo / capo della sua famiglia / visse anni 62, un mese e quindici giorni / morì il giorno seguente le idi di gennaio / nell'anno del Signore 1818 / la moglie, Maddalena Ferrini / e i figli Gaetano, Pietro e Carlo / coniuge carissima e parenti amatissimi / con lacrime / a memoria posero.

Bibliografia essenziale:

Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana, tomo III, Luigi Perego Salvioni, Roma, 1798, p. 400; *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, tomo V, Luigi Perego Salvioni, Roma, 1799, pp. 108-109, 185; FORCELLA V., *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri*, volume IX, Tipografia Ludovico Cecchini, p. 108 n. 219, Roma, 1877; MORINI A., *Figure ignorate del risorgimento italiano: il poeta Pietro Prospero*, in «Archivio storico del Risorgimento Umbro (1796-1870)», a. V, fasc. 2, Unione Tipografica Cooperativa, Perugia, aprile-giugno 1909, p. 159, nota 1; PISCITELLI E., *Una famiglia di mercanti di campagna: i Merolli: cenni genealogici*, in «Archivio della Società romana di storia patria», vol. 81, Roma, 1958, pp. 143, 152, 161; DE FELICE R., *La vendita dei beni nazionali nella repubblica romana del 1798-99*, *Storia ed Economia*, 8, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1960, pp. 64,

92-93, 98, 133; DE FELICE R., *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX*, Storia ed Economia, 13, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1965, p. 196; COLAPIETRA R., *La politica economica della Restaurazione Romana*, volume III, Banco di Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1966, pp. LXXVII-LXXVIII, 339, 341, 344, 349, 351, 353; MAZZONIS F., *L'Umbria prima dell'Unità*, in «Prospettive di Storia Umbra nell'età del Risorgimento. Atti dell'VIII convegno di studi umbri, Gubbio – Perugia 31 maggio – 4 giugno 1970», Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia, Centro di Studi Umbri, Perugia, 1973, p. 125; CANOVA A., *Epistolario (1816-1817)*, volume II, Honour H., Mariuz P. (a cura di), Salerno Editrice, Roma, 2003, p. 863; CARRACCILO A., *L'ambiente come storia: Sondaggi e proposte di storiografia dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 54; LILLI M.S., *Aspetti dell'arte neoclassica: sculture nelle chiese romane, 1780-1845*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma, 1991 p. 182.

Così si stipulò l'istrumento 8 maggio 1815, con cui vennero assegnate quattro montagne ai Possidenti per il godimento del pascolo estivo, con la condizione che i pascoli estivi sulle terre dei privati esistenti nelle quattro montagne del Giorgi dovessero rimanere a profitto del medesimo. In altre parole, il pascolo estivo delle quattro montagne attribuitegli doveva spettare interamente a lui, qualunque fosse la natura delle terre esistenti in esse, private o ex communitative. In seguito a tale divisione provvisoria furono assegnate al Giorgi le quattro montagne di Aspra, Motula, Rescia e Cornuvola; rimanendo al ceto dei Possidenti le altre quattro montagne di: Acera, Carpelone, Capolavalle e Terrargo. Con rescritto del 12 agosto 1815, che fu richiesto dal Giorgi, si ordinò, che la divisione venisse fatta in modo definitivo e che, all'uopo, si nominassero dalle parti due periti agrimenso-ri. Questi invero procedettero alla suddivisione, la quale, secondo gli ordini ricevuti e come risulta anche dalle loro dichiarazioni, venne seguita a forma dell'istrumento di vendita fatta dalla Sacra Congregazione nell'anno 1807, che aveva avuto però per oggetto il solo pascolo estivo. Così, dopo tanti secoli, veniva a sciogliersi quel condominio di pascolo estivo sulle otto montagne, il quale era stato conservato anche dopo l'incameramento di esse, e che sino al giorno della divisione suddetta aveva determinato e perpetuato il sistema dell'affitto per *modum unius*. Tale divisione del pascolo indiviso non portò, né poteva portare, alcuna innovazione né pregiudizio agli usi civici. Essa era un atto intervenuto fra due privati, il



Giorgi e il ceto dei Possidenti, relativo a un loro diritto privato: il diritto di pascolo estivo sulle otto montagne, diritto che, in forza della transazione del 30 maggio 1807, era stato diviso fra le parti allora stipulanti in porzioni eguali. La transazione non pregiudicava i diritti dei cittadini, i quali anzi erano riconosciuti espressamente riservati nei contratti di locazione e di vendita anteriori e posteriori alla medesima. In altre parole, la divisione era intervenuta fra due privati a riguardo di un loro diritto particolare (pascolo estivo) di cui solo essi potevano disporre e convenire. I diritti civili appartenevano a terzi e, perciò, le due parti contraenti non potevano in alcun modo disporre e tanto meno pregiudicarli. Le otto montagne erano state sino allora godute indivise da due condomini del pascolo estivo col peso degli usi civici, che restavano vincoli perpetui. Proprio l'anno in cui avvenne la divisione, il ceto dei Possidenti dava in affitto allo stesso Giorgi le quattro montagne che gli erano state assegnate, ma il primo capitolo disponeva, quasi con le stesse parole del primo contratto di affitto delle otto montagne stipulato con i Galassi, che: *“durante il presente affitto non debba dall'affittuario farsi alcuna innovazione in pregiudizio dei diritti del popolo, che possono al medesimo competere a seconda delle leggi municipali, conforme promette e si obbliga”*. E ancora, all'articolo 6 del contratto, si scriveva: *“resti onninamente proibito ai signori Giorgi e suoi successori il tagliare alberi di sorta alcuna in dette quattro montagne in pregiudizio e danno del diritto, che ha la popolazione di legnare nelle medesime, sotto le medesime pene”*. La divisione definitiva venne tuttavia impugnata da alcuni Possidenti, in aggiunta all'insorgere di altre controversie. Alcuni



Allegato forense nella causa dei fratelli Gaetano e Carlo Giorgi contro Pompeo Menetoni e Pietro Belli, rappresentanti dei Possidenti, 1831, copertina. ASRm, Buon Governo, Monteleone di Norcia (1823-1838), 230, serie II, b. 2608.

anni dopo la scomparsa di Andrea Giorgi, nel 1818, due dei suoi tre figli, Gaetano e Pietro, furono chiamati in causa in un'azione legale intentatagli da un gruppo di cittadini. I due si difesero scrivendo: *“Qualora i Possidenti di Monte Leone abbiano buona volontà l'affare può ridursi felicemente a fine con qualche amichevole congresso e perché sembra di veder chiaro che i Possidenti suddetti non ad altro fine cerchino di coltivare e alimentare questa lite se non per godersi frattanto la metà dei pascoli ceduta senza essere obbligati ad alcun pagamento (...)”*.

Nel 1819 le otto montagne vennero finalmente divise fra Gaetano Giorgi e la Comunità di Monteleone, ma le liti e le battaglie legali presso i tribunali romani continuarono attraverso le azioni promosse nell'Urbe dai rispettivi avvocati e procuratori. Per dare un'idea della situazione basti pensare che solo per la causa Giorgi-Possidenti si tennero dibattiti nelle aule il 3, 10, 13 e 24 agosto; e ancora il 3, 17 e 24 settembre del 1819; il 19, 21, 24 novembre; il 12 dicembre del 1820; il 12 e 30 gennaio e il 6 febbraio del 1821, senza per questo venire a una risoluzione fra le parti. A ragione di tali rivendicazioni, nel 1837 i fratelli Gaetano e Carlo Giorgi chiesero e ottennero dal computista generale della Sacra Congregazione del Buon Governo, Andrea Carletti, un certificato di verifica sulle entrate dei pascoli comunali delle montagne di Monteleone negli anni 1784-1795, dove non si faceva alcuna menzione ufficiale di altri proprietari privati o di affittuari al di fuori del Comune, che ne risultava unico intestatario:

Computistica Generale

Della Sagra Congregazione del Buon Governo

Si certifica, che rifrontati li Registri delle Tabelle Comunalì approvate da detta Sagra Congregazione, risulta, che in quella della Comunità di Monte Leone di Norcia (che) potuto rinvenire più prossime ed anteriori alla Incamerazione, Amministrazione, e Vendita de' Beni ex Comunitativi, fralle prime, e principali partite di Entrata Camerale, e Comunitative de' seguenti num.º 9 anni furono riportata le infrascritte somme con le due appresso intestazioni, cioè nell'anno

1784 All'Entrata Camerale = dalla Dativa, o sia

Pasci pascolo de' Bestiami ----- 455.04.2½

All'Entrata Comunitativa = Dalla Montagna 676.49.2½ 1131.54 -

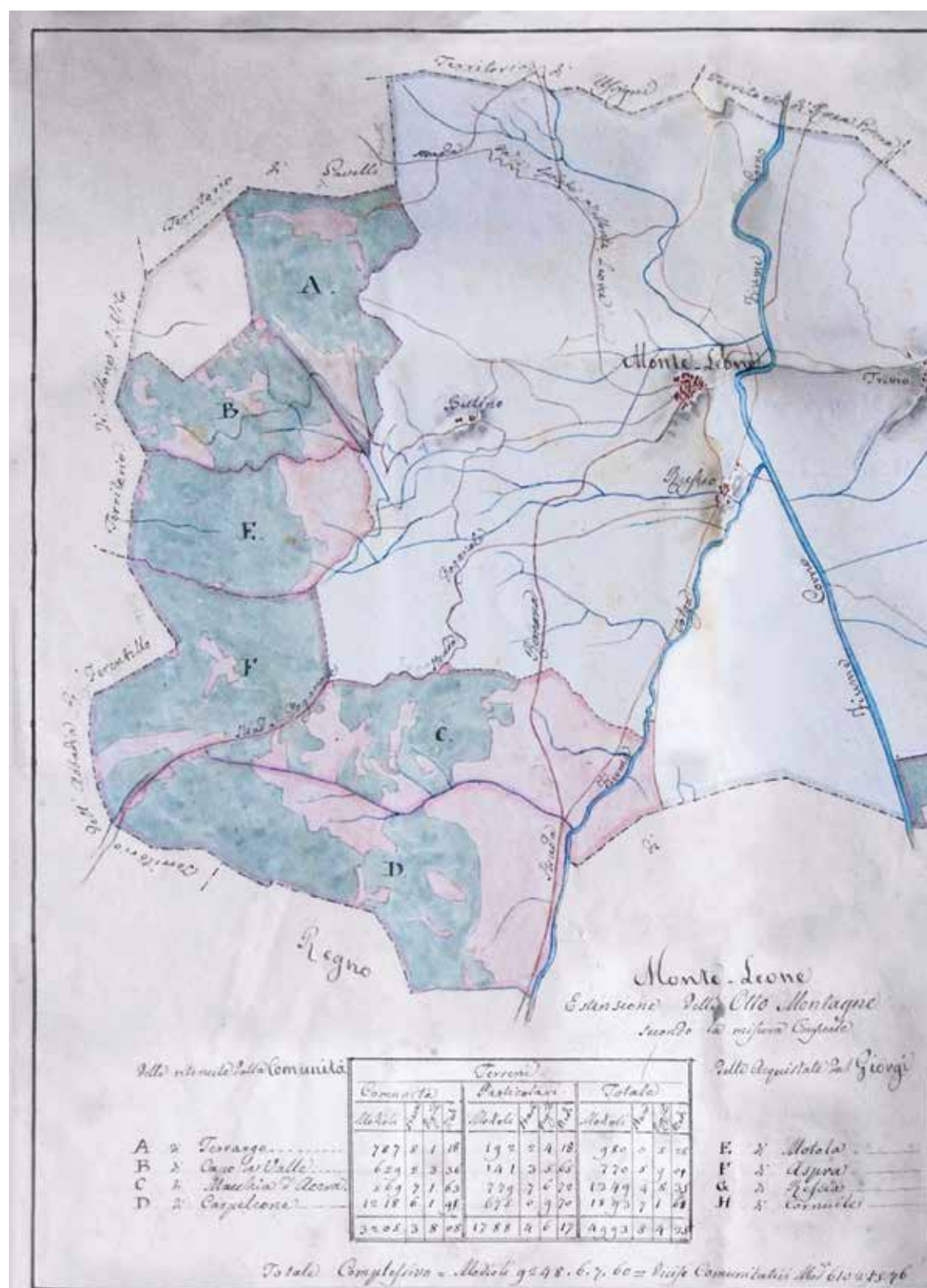


| | | | |
|-------------|--|-----------|------------|
| <u>1785</u> | Entrata Cam(e)rale come <u>sopra</u> ----- | 485.43.4 | |
| | Entrata Com(unitati)va come <u>sopra</u> ----- | 663.88.2 | 1149.32.1 |
| <u>1786</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 401.20 | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 719.86.2½ | 1121.06.2½ |
| <u>1788</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 444.46.3 | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 608.012 | 1052.48 |
| <u>1790</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 566.47.2 | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 595.84.2 | 1162.31.4 |
| <u>1791</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 452.06 | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 682 -- | 1134.06 |
| <u>1793</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 485.44.1 | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 712.15 | 1197.59.1 |
| <u>1794</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 514.64 | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 701 -- | 1215.64 |
| <u>1795</u> | Entrata Cam(era)le u(t) s(upra) ----- | 798.07.2½ | |
| | Entrata Com(unitati)va u(t) s(upra) ----- | 712.95 -- | 1311.02.2½ |
| | // Somma | | 10475.04.1 |

Che li suddescritti Introiti furono di anno in anno erogati in soddisfazione de' Pesi Camerali, e Communitativi, cioè per Tassa, Riporti, Salariati ed altre Spese ordinarie e straordinarie, come dalle uscite rispettive della suddetta Tabella che si conservano in quest'ufficio non trovandosi in essa descritta, né assegnata somma alcuna a favore di altri Condomini per il Pascolo di quella Montagna. Ed il presente certificato si rilascia con la solita condizione, e legge di non servirsene contro l'anzid(ett)a Comunità di Monte Leone né contro la sullodata Sagra Cong(regazio)ne, perché così e non altrimenti. In fede Roma dalla computisteria suddetta. Questo dì 25 Novembre 1837.

Il Capo d'Ufficio

Il 26 febbraio 1840 con rogito del notaio Capitolino Antonio Angelini venne stipulato tra Gaetano Giorgi e "uno del ceto dei possidenti munito di mandato dei possidenti riuniti in congregazione (dal 19 gennaio)" un atto di pacificazione e concordia, essendo finalmente venuta a mancare la causa del contenzioso, in seguito all'attuazione del nuovo catasto.





Pianta topografica del 1837 allegata alle
"Osservazioni sulle relazioni e pareri delli
periti nella causa tra fratelli Giorgi e
possidenti comunisti di Monteleone".
ASRm, Monte Leone, Estensione delle Otto
Montagne, collezione manoscritti, ms. 409,
fasc. 6.
Foto di Stefano Panella.



Come nel passato, il 7 agosto 1844 nella sala comunale si teneva l'accensione di candela per il rinnovo dell'affitto triennale del pascolo estivo delle montagne di Macchia d'Acera, Carpelone, Terrargo e Capo la Valle¹⁰. La notifica portava la firma dei Deputati Erasmo Dolci e Rosato Salamandra.

3 | I Torlonia e i Possidenti: un connubio disastroso

Le proprietà dei fratelli Giorgi, costituite dalle quattro montagne di Motula, Aspra, Rescia e Cornuvole dell'estensione territoriale di ha 1.067, furono acquistate per la somma di L. 55.000 dal Principe Torlonia con atto di vendita del 25 ottobre 1843. I confini della nuova proprietà vennero prontamente delimitati da termini in pietra con l'incisione a lettere capitali del monogramma o iniziali di Alessandro Torlonia, sormontata da una corona di Principe. Inevitabilmente, con il passaggio della proprietà ai Torlonia passarono a questi anche le grane giudiziarie e le questioni ancora insolute con la Comunità. Le occasioni non mancarono per riaccendere il fuoco fra le parti, come quando nel 1850 a "coste di Calabria", nella Montagna di Motula, per un taglio abusivo di alberi "e specialmente faggi" segnalato da Venanzio Galloni, vergaro del Torlonia, furono indagati, processati e successivamente condannati a Roma nel 1855 dal Tribunale della Sacra Consulta due individui, tal Matteo Battisti e il Presidente della commissione municipale Erasmo Dolci, che aveva concesso un permesso basato unicamente su una pretesa consuetudine, invalsa da lungo tempo fra le autorità civiche, di poter disporre a piacimento sul taglio e raccolta di legna in una proprietà a tutti gli effetti privata.

TORLONIA ALESSANDRO (Roma, 01.01.1800 - Roma, 07.02.1886)

Il principe Alessandro Raffaele Torlonia, banchiere, bonificatore del Fucino e committente d'arte, era uno dei tre figli maschi di Giovanni Raimondo, capostipite della famiglia, e di Anna Maria Schultheiss, già vedova di Agostino Chiaveri, proveniente da una famiglia impegnata in attività bancarie e lei stessa amministratrice di un prospero e noto negozio di stoffe e co-

¹⁰ ASMLSp, preunitario, carteggio amministrativo seconda restaurazione (1844), b. 106, fasc. 2.



Il principe ALESSANDRO TORLONIA, morto a Roma il 7 febbraio.

(Vedi la biografia nel num. 8, a pag. 119).

Il principe Alessandro Torlonia, ritratto a stampa, L'illustrazione Popolare, settimanale, vol XXIII, n. 12 del 7 marzo 1886, Fratelli Treves editori, Milano, 1886, p. 149.

loniali aperto dal defunto consorte. Il nonno Marino, figlio di Antoine Turlonias, nato fra i monti dell'Alvernia a Le Puy, villaggio del Puy-de-Dôme De Puis, giunse giovanissimo a Roma in cerca di fortuna intorno al 1750 come merciaio e, successivamente, come cameriere del cardinale Acquaviva, che morendo gli avrebbe lasciato una discreta rendita. Sposato con la romana Maria Angela Lanci, il cognome fu presto italianizzato in "Turloni", poi "Turlonia". I primi capitali investiti da Marino in un Banco di cambio nel 1782, rilevato alla morte di questi dal figlio, furono presto incrementati e impiegati in diversi rami commerciali. Infatti, grazie a Giovanni (nato a Roma nel 1754) e alla sua innata capacità di inserirsi nei movimenti profondi della società per cogliere al volo ogni ulteriore occasione di arricchimento, l'impresa di famiglia si ingrandì a livelli fino ad allora mai raggiunti.

Il 16 luglio 1840 Alessandro sposò in Roma Teresa Colonna (1823-1875), figlia di Aspreno (1787-1847) dei principi di Paliano e di Maria Giovanna Cattaneo della Volta (1790-1876). Dal matrimonio nacquero due figlie: Anna Maria (1855-1901) e Giovanna Giacinta Carolina (1856-1875). Non meno del padre, Alessandro, come maggiore banchiere privato della capitale, studiò i meccanismi finanziari dello Stato, vi entrò all'interno e sfruttò la difficile congiuntura politico-economico-finanziaria che tra il 1831 e il 1846 costrinse il governo papale a ricorrere più volte al prestito bancario. In compenso, oltre alla fruttuosa restituzione delle somme prestate, il governo pontificio gli offrì anche onorificenze che si sommarono ai titoli nobiliari già acquisiti di Marchese di Romavecchia, Duca di Ceri e Principe di Civitella Cesi. Alessandro Torlonia è maggiormente noto e conosciuto per aver fatto bonificare in Abruzzo, tra il 1853 e il 1876, attraverso un'apposita società da lui creata, il lago del Fucino, a ragione del quale fu insignito da Vittorio Emanuele II con il titolo di principe del Fucino, guadagnando come da contratto tutto il territorio sottratto alle acque per un totale di 14.005,94 ettari di fertilissima terra. Nello stesso anno, a seguito della scomparsa della consorte Teresa (17 marzo 1875), seguita dalla secondogenita Giovanna (22 novembre 1875), ri-



nunciò a tutti i suoi titoli in favore della figlia maggiore Anna Maria, andata sposa nel 1872 a Giulio Borghese, che come da patti matrimoniali assunse il cognome Torlonia per dare continuità al casato.

I Torlonia furono sempre considerati degli arricchiti, dediti al lusso sfrenato, e il cognome divenne sinonimo di “proprietari terrieri onnipotenti sopra ogni misura”, concetto che lo scrittore Ignazio Silone seppe efficacemente condensare in poche parole messe in bocca a uno dei suoi personaggi, il contadino Michele Zappa, dove c'è tutta la percezione di un amaro stato sociale delle genti più umili: “In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi, nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può dire che è finito¹¹”.

Bibliografia essenziale:

SODERINI E., *Il principe D. Alessandro Torlonia*, tipografia A. Befani, Roma, 1886; AMEYDEN D., *La storia delle famiglie romane di Teodoro Amayden con note ed aggiunte del comm. Augusto Bertini*, Roma, 1910; GABRIELLI A., *Regesti dell'archivio Torlonia*, in Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Ceccarrius, Archivi Privati 1-2; SPRETI V. (e collaboratori), *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, vol. VI, Edizioni dell'Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1932, p. 654; DEMARCO D., *Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Einaudi, Torino, 1949, pp. 29-30; SILVAGNI D., *La Corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX*, vol. I, A. Berisio, Napoli, 1968, p. 88; PESCI U., *I primi anni di Roma capitale*, Officina Edizioni, Roma, 1971, p. 151; GIRALDI A. M., *L'archivio dell'amministrazione Torlonia: inventario*, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 52, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Roma, 1984; STENDHAL, *Passeggiate romane*, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 331; FELISINI D., “*Quel capitalista per ricchezza principalissimo*”. *Alessandro Torlonia principe, banchiere, imprenditore nell'Ottocento romano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004; FELISINI D., *Alessandro Torlonia: The Pope's Banker*, Palgrave Macmillan, 2016.

¹¹ SILONE I., *Fontamara*, Oscar Mondadori, Milano, 1980, pp. 47-48.



Buste e Lettere intestate dell'amministrazione Torlonia, ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1908-1929, b. 3.



4 | L'acquedotto del 1842-1847

Nel 1842 il Consorzio si impegnò nella costruzione di un acquedotto con un'opera di grande ingegneria, la più moderna per l'epoca e a grande impatto sociale. Per il paese, fino ad allora sprovvisto di acqua corrente, si progettò una tubazione in lega metallica composta in piombo e stagno, incamiciata in un condotto in muratura che partendo dalle sorgenti di Butino giungesse fino alla Porta di Terni¹².

Per l'impresa ci si avvalse della competenza di vari professionisti del settore e il 28 novembre dello stesso anno si venne alla stipula di un contratto di appalto con lo stagnaro Mauro Roversi per la realizzazione delle tubature, stabilendo anche le modalità per le operazioni di saldatura delle "giunture e annodatura". A Stefano Rotondi, già procuratore degli affari del Consorzio in Roma, fu invece dato il pieno mandato per la provvigione, l'acquisto e l'invio delle materie prime necessarie ai mastri costruttori per la realizzazione delle tubazioni in metallo. In una nota del gennaio 1845 il Rotondi assicurava al priore di aver spedito per mezzo di un carrettiere un barile di stagno "marca S.R." del peso di circa 600 libbre e 68 pani di piombo marca Figueroa del peso di 12302 libbre, con consegna dei metalli e cambio a persona di fiducia inviata "a prendere, e caricare per condurre a schiena in Monte Leone". In altra lettera, spedita dalla capitale il 14 gennaio del 1845 e indirizzata al Sig. Pietro Cicchetti "Priore de' Possidenti della comunità di Monteleone"¹³, emerge tutta la perizia posta nell'impresa e i disagi del lungo viaggio sulla via Flaminia da Porta del Popolo via Terni, alla "memoria" di papa Urbano VIII¹⁴, fino al Salto del Cieco:

Ill(ustrissi)mo Signore

¹² *Porta di Terni* è il nome più antico dell'odierna *Porta Spoletina*. La stessa denominazione era ancora in uso nel 1836 assieme a *Porta del borgo*, oggi *Porta di S. Giacomo*, dove dipartiva l'antica *Strada Spoletina*, ora primo tratto di via dei Fossi.

¹³ Si tratta forse della più antica ed esplicita attestazione della massima carica consorziale equivalente a quella successiva di Presidente.

¹⁴ Il monumento epigrafico è voluto dal pontefice presso il mulino di Strettura (frazione di Spoleto), per ricordare la costruzione della nuova strada Montefranco - Scheggino - Monteleone - Cascia - Norcia, da lui fatta realizzare nel 1634, demolito e purtroppo non più ricostruito a seguito di un incidente stradale. Cfr. FABBI A., *Pagine di Storia di Monteleone di Spoleto*, Associazione Turistica Pro Loco, Arti grafiche S. Marcello, Roma, 1992, pp. 36-39. La lettera si conserva in ASMLSp, preunitario, carteggio amministrativo seconda restaurazione (1845), b. 107, fasc. 1.



Lunedì perduto avrà V. S. ricevuto la lettera della spedizione del piombo, e stagno da me fattagli dal carrettiere Sabatino Argenti il giorno 11 corrente, e che al giungere di questa forse avrà mandato a caricarlo alla memoria di Papa Urbano per condurlo al suo destino. Se non lo avesse fatto ancora, le raccomando di farlo più presto possibile, perché sempre e meglio, che il genere sia al suo scopo giunto. Non mancherà di raccomandare alla persona, che spedisce alla memoria per caricare il piombo, e stagno detto, di non dimenticare sì il mio certificato, che la bolletta di dogana: come ancora di farne partecipe il ministro della dogana del Saldo del Cieco. In ogni caso è meglio sempre d'abbondare, non nocendo mai la cautela. Nella suddetta lettera a tergo avrà veduto il regolare rendiconto d'introito, ed esito. In questo vi è un errore di baj(occhi) 60 a mio danno ove dice pagato per sensaria, e facchinaggio in luogo di (scudi) 2.95 notai 2.35. Dunque l'esito supera di (scudi) 106.74 in luogo di (scudi) 106.14 cioè i sud(dett) i baj(occhi) 60 di più non notati. Per il resto mi riporto alla mia ultima sopradetta e con attenzione di risposta passo con tutta la stima a segnarmi infallibilmente di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissima).

Roma 14 del 1845

U(milissi)mo D(evotissi)mo Obli(gatissi)mo Se(rvitore vostr)o =
Stefano Rotondi.

Fra le spese fatte e rendicontate dal Rotondi nel 1846¹⁵ per l'affare dell'acquedotto figuravano quelle dovute all'affitto "per la carrozza per 3 ore per andare in giro per fare contratto del piombo e stagno, ed indi per il primo terminato alla dogana di ripa Grande", così come la nota di spesa occorsa per l'acquisto di un barile di stagno in verghe del peso di 600 libbre a tal "Moise Levi", nonché ulteriori esborsi per le opere di facchinaggio e carico dei metalli sul carro e per le consegne di viaggio al carrettiere per un esborso totale di scudi 401,41. Non tutte le operazioni andarono però

¹⁵ ASMLSp, preunitario, carteggio amministrativo seconda restaurazione (1846), b. 108, fasc. 1, lettera del 4 agosto 1846 indirizzata a "Giuseppe Moretti Priore della Comunità de' Possidenti" con allegato "Specchio = d'Introito, ed Esito fatto da Stefano Rotondi per la Com(uni)tà de' Possidenti di Monteleone" con spesa di scudi 401,41 per il trasporto di 8779 libbre di metallo e pagamento della "bolletta alla dogana di Terra, e per la vidimazione alla Porta del Popolo".



Prefilatelia con segni di tassazione inviata a Giuseppe Moretti "Priore della Comunità de' Possidenti di Monte Leone". ASMLSp, preunitario, carteggio amministrativo seconda restaurazione (1846), b. 108, fasc. 1.

a buon fine e alcune risentirono di intoppi, come nel caso nell'acquisto da un certo Luigi Russo di ben 46 pani di piombo marca Barron, che non risultarono di buona qualità durante la messa in opera nel cantiere di Monteleone. A stento il Rotondi, con l'aiuto del sensale Belli, poté rescinderne il contratto e acquistare altro piombo, questa volta di "prima fusione" e marca Barriconuevo, che venne preventivamente saggiato, riuscendo ottimo e adatto allo scopo. Strinse pertanto un nuovo contratto con il commerciante Tommaso Sellini al prezzo di scudi 33,50 al migliaio, comprando 53 pani e un barile che fece subito spedire "col mezzo del carrettiere Giovanni Zannoni di Terni a tutto suo rischio e pericolo" fino all'incrocio di Strettura. Nel settembre del medesimo anno, il Roversi scrisse al Priore e ai componenti del Consorzio lamentando i grossi ritardi nella fabbrica del condotto, che gli avevano apportato non lieve danno finanziario, dicendosi già pronto per la messa in opera dei tubi ma bloccato in questa operazione dalla mancanza di ulteriori mezzi e dai muratori, mossi a rilento. Ad



ogni modo, salvo piccoli e ulteriori lavori apportati alla fonte terminale già nella prima metà del 1847, l'acquedotto poteva dirsi terminato, ma restavano ancora insolute alcune questioni per il prezzo di pagamento stipulato in origine fra le parti con l'artigiano saldatore¹⁶.

Gli ultimi anni del governo pontificio a Monteleone non furono segnati da grandi eventi, anzi l'attaccamento delle massime autorità locali e la reverenza vera o presunta "al bacio della sacra porpora" è ostentato in ogni occasione ufficiale. Il Delegato apostolico di Spoleto, Mons. Tancredi Bella, con atto del 13 aprile 1856, confermava la nomina proposta già da una pubblica adunanza del 25 marzo precedente di deputati sindacatori (ovvero massimi rappresentanti dell'associazione) di Giuseppe Moretti, Biagio Chimenti e Tommaso Sereni.

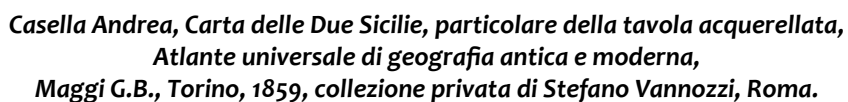
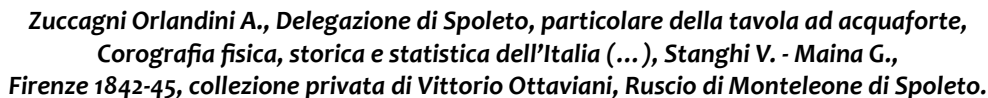
L'amministrazione dei due enti è retta da figure che ricoprono incarichi nell'una e nell'altra, come nel caso del notaio Giuseppe del fu Luigi Bernabei, segretario nel 1858¹⁷ sia del Comune che del Consorzio. Girolamo Iachetti del fu Luigi, commerciante, ottiene l'esercizio di esattore consorziale per il biennio 1858-1859, al posto dell'esattore uscente, Cristoforo Angelini, con patto di retribuzione *"del premio di scudo uno per ogni scudi cento, che farà d'incasso"*.

5 | La fine di un Regno non cambia nulla

Vittorio Emanuele II, allarmato dalla popolarità del pro Dittatore Garibaldi in Napoli e dal rischio che questi dichiarasse autonomamente la Repubblica, nei primi del settembre 1860 ordinava l'invasione dello Stato Pontificio con una veloce azione a tenaglia, ottenuta con l'impiego di due corpi d'armata: uno interno guidato dal Generale Enrico Morozzo Della Rocca (Torino, 20.06.1807 - Luserna San Giovanni, 12.08.1897), il quale entrò dalla Toscana per Perugia, Spoleto, Terni, dove giungeva il 17 occupando i principali centri dell'Umbria e della Sabina nel giro di una decina di giorni; e un secondo corpo guidato dal Generale Manfredo Fanti (Carpi, 23.02.1806 - Firenze, 5.04.1865), che attaccava le Marche. La strada era stata semplificata da personaggi come Pompeo Di Campello (Spoleto, 15.02.1803 - ivi,

¹⁶ Lagnanze dello stagnaro al Governo di Cascia nel marzo 1858 perché la somma fissata di 30 scudi per compenso di gratificazione ai lavori della condotta non corrispondono *"alle brighe, dispiaceri, e fatiche"*.

¹⁷ In quest'anno trovo menzionato per la prima volta la carica di Presidente al posto di quella consueta di Priore: *"Giuseppe Pasquali Presidente del Consorzio in Monteleone"*.





24.06.1884) rientrato appositamente a Spoleto in veste di regio commissario di Vittorio Emanuele II, con l'incarico di preparare l'annessione del territorio al Piemonte.

Nella nostra piccola realtà montana il trapasso di potere dall'autorità pontificia a quella sabauda non avvenne, o meglio, fu solo un atto formale, che riecheggia appieno nella risposta data dal giovane Tancredi allo zio Don Fabrizio Corbera in una famosa opera letteraria: *“Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?”*¹⁸.

Monteleone viene “liberato” il 2 ottobre del 1860¹⁹, i Piemontesi entrarono in paese senza colpo ferire, senza nemico, né preda. Pochi giorni dopo fu sciolto il corpo municipale, il priore Giuseppe Moretti, venne destituito dalla carica pontificia e prontamente nominato Presidente della provvisoria Commissione municipale di Monteleone. Con lettera del 30 novembre 1860, Carlo Galli, Regio Vice commissario del Circondario di Norcia, inviava al Presidente della Commissione municipale di Monteleone il *“brevetto di nomina emesso dal Regio Commissariato generale”* da consegnare al primo sindaco di Monteleone di Cascia dopo l'annessione delle province pontificie al Regno di Sardegna, ovvero a se stesso.

Dopo l'Unità la “congregazione dei possidenti”, pur priva di uno specifico

¹⁸ Tomasi di Lampedusa G., *Il gattopardo*, I Narratori, Feltrinelli, XI edizione, Milano, febbraio 1997, p. 42.

¹⁹ Sull'origine della lapide della Porta dell'Orologio cfr. VANNOZZI S., *Monteleone di Spoleto 2 ottobre 1860: Il Prof. Angelo Tortoreto il “dimenticato” autore della lapide Commemorativa di Monteleone di Spoleto*, in «Leonessa e il suo Santo», a. XLVII, n. 276, maggio-giugno 2011, pp. 10-14. In generale sull'argomento: FANTI M., *Relazione sulla campagna di guerra nell'Umbria e nelle Marche, settembre 1860*, Tipografia Scolastica di S. Franco, Torino, 1861; ABBONDANZA R., *Gli archivi dei governi provvisori dell'Umbria (1859-1861)*, in «Gli archivi dei governi provvisori e straordinari 1859-1861», III, Roma, 1962, pp. 329-415; BARTOCCINI F., *La lotta politica in Umbria dopo l'Unità*, «Atti dell'VIII Convegno di studi umbri» (Gubbio, 31 maggio-4 giugno 1970), Perugia, 1971; FURIOZZI G.B., *Opposizioni e resistenze alla istituzione della Provincia dell'Umbria (1860-1865)*, in «Atti del decimo convegno di studi umbri» (Gubbio 23-26 maggio 1976), Gubbio, 1976; FURIOZZI G.B., *La provincia dell'Umbria dal 1871 al 1880*, provincia di Perugia, Perugia, 1990; FURIOZZI G.B., *L'Umbria del Risorgimento: Tra storia e storiografia*, Era Nuova, Ellera Umbra, 2002; COLTRINARI M., *L'investimento e la presa di Ancona: la conclusione della campagna di annessione delle Marche 20 settembre - 8 ottobre 1860*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2010; COLTRINARI M., *L'ultima difesa pontificia di ancona 7-29 settembre 1860*, tomo II, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012.



regolamento interno e di uno statuto vero e proprio, iniziò ad assumere una sua precisa connotazione e fisionomia, reggendosi in forma autonoma con una propria amministrazione e un bilancio separato, parallelo all'ente comunitario. La carica del Presidente era sempre (come nell'epoca preunitaria) accomunata a quella comunale del Sindaco²⁰ e, con le stesse modalità dell'amministrazione pubblica, anche gli atti amministrativi e le deliberazioni iniziarono a essere raccolte e trascritte consequenzialmente su apposita carta legale bollata da centesimi 50 di Lira.

Nell'anno 1863 il bilancio dell'ente provvedeva direttamente per la cavalcatura del medico condottato, alla paga del postiere o postino, al mantenimento delle fonti, ad un compenso alla magistratura comunale e pagava il censo dei particolari per £. 3352,72.

Da una deliberazione del marzo 1867 apprendiamo la consistenza degli elementi del Consiglio in quell'anno, così formata: Giuseppe Moretti facente funzioni di Sindaco e di Presidente, dottor Nicola Salamandra, Giovanni Bernabei, Biagio Belli, Giuseppe Pasquali, Antonio Jachetti, Girolamo Jachetti, Francesco Risoldi, Antonio Venanzi, Francesco Angelini fu Antonio, Luigi Angelini, Vincenzo Tartarini, Luigi Dolci, Pietro Peroni fu Nunziangelo, Raffaele Cicchetti, Bartolomeo Angelini, Benedetto Dolci, Giovanni Tabussi, Girolamo Moretti, Carlo Gervasoni, Domenico Angelini fu Antonio, Sante Peroni, Paolo Cicchetti, Pietro Cicchetti fu Vincenzo, Domenico Cicchetti, Giacomo Lotti, Carlo Congiunti, Domenico Primavera.

Nell'anno 1873 il Consorzio cedeva di fatto al Comune il diritto di riscuotere il corrispettivo di pascolo, mentre seguiva a pagare con i proventi dei suoi beni l'imposta e sovraimposta gravante l'estimo di detti diritti, indirizzando così gran parte delle sue risorse in soccorso e aiuto del bilancio comunale.

5.1 | Il primo tentativo di acquisto della montagna di S. Leonardo

Nel corso del XIX secolo la montagna di San Leonardo fu per la sua posizione al centro dell'attenzione dell'ente e dei consorziati, che più volte

²⁰ Il Sindaco era di nomina regia, ma con successiva legge del 29 luglio 1896 n. 346, si estese a tutti i Consigli comunali delle città con oltre 10.000 abitanti la possibilità di nominarlo nel proprio seno, a scrutinio segreto. In paesi come Monteleone, contraddistinti da forti rivalità, le cariche cittadine furono spesso oggetto di breve durata e sostituite con incarichi commissariali decisi dalla Prefettura su informazioni assunte dalla locale stazione dei RR.CC.



avevano dimostrato interesse per questo bene, gravato anch'esso dagli usi civici. Salvatasi dall'incameramento e dalle vicende che avevano interessato gli altri rilievi montuosi per essere da secoli un beneficio ecclesiastico, era poi passata di proprietà alla Congregazione di Carità di Spoleto, che alla fine del 1873 decise di metterla in vendita all'asta. Il giorno 8 febbraio 1874 si tenne pertanto una pubblica assemblea dei consorziati per deliberare sull'acquisto della montagna²¹. Prima però di iniziare le trattative, la dirigenza desiderava assicurazioni sul valore effettivo e sull'utilità che da tale acquisto sarebbero derivati al Consorzio stesso. All'unanimità si decise di procedere favorevolmente alla compera, ma valutando attentamente lo stato di convenienza in rapporto al prezzo richiesto e incaricando pertanto alcuni deputati di preparare un progetto da presentarsi alla proprietà del fondo.

*Monteleone di Spoleto otto febraro 18settantaquattro
In seguito di seconda convocazione, poiché non in numero legale
la prima adunanza, riunitasi nella solita sala la Congregazione dei
Possidenti di Monte Leone nei signori:*

*Francesco Salamandra Presidente, Giuseppe Moretti Segretario,
Girolamo Moretti, Antonio Venanzi, Vincenzo Bernabei, Biagio
Belli, Francesco Risoldi, Ranaldi Pasquale, Nicola Peroni fu Giuseppe,
Sante Peroni fu Carlo, Perelli Giuseppe, Poli Angelo, Cicchetti Raffaele,
Giuseppe Vannozzi fu Dom(enic)o Ant(onio), Filippo Congiunti,
Nunziangelo Dolci, Giovanni Moretti, Niccola Reali, Domenico Ranaldi,
Lorenzo Vannozzi, Michele Peroni, Andrea Giovannetti, Francesco Dolci
fu Gabriele. Presiede l'adunanza il Sig. Francesco Salamandra, il quale,
osservando che sebbene i Sig. Possidenti intervenuti non formino la
maggioranza degli interessati, pure per essere la Seconda convocazione,
si è in grado di discutere, e deliberare, dichiara aperta la seduta:*

[omissis]

3^a Proposta

Il Sig. Presidente comunica che all'asta per la vendita della Montagna San Leonardo della Congregazione di Carità di Spoleto non si presentò offerente, e che perciò rimase deserta. Abboccatosi

²¹ ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1867-1886, b. 2, delibera del consiglio del 08.02.1874.



egli col Sig. Presidente della medesima, restò seco lui d'intesa che quando piacesse alla Società de' Possidenti di Monteleone farne l'acquisto, venisse presentato un progetto, sulle basi del quale potrebbe entrarsi in trattativa, e perché potesse in qualche modo il progetto stesso avere fondamento, si richiese ed ottenne copia della perizia, di cui si fa lettura. Convenendo dunque al Consorzio di effettuare la compra, sarà duopo ch'eleggasi una Commissione, la quale si occupi della redazione del progetto, che si richiede: è perciò che resta invitata la generale congregazione a deliberare pria se crede conveniente fare l'acquisto di essa Montagna a favore della Società de' Possidenti, e quindi nominare quattro individui di sua fiducia, che si occupino della redazione del progetto stesso.

Risoluzione

Ad unanimità i Sig. congregati deliberano di procedere all'acquisto della Montagna San Leonardo quando vi sia la convenienza nel prezzo, che avrà ad esser pagata. Autorizzano ad estendere il progetto da presentarsi alla stessa Congregazione di carità, oltre ai Signori deputati della possidenza pro tempore, e Sig. Presidente, i Signori Antonio Rotondi, Biagio Belli, Giuseppe Congiunti, ed Andrea Giovannetti.

[omissis]

Il Sig. Presidente, visto ultimata la discussione, e deliberazione delle proposte, di che nell'invito, dichiara sciolta la seduta.

F. Salamandra – Bernabei Segr(etario).

In una successiva adunanza del 22 febbraio²² dello stesso anno, i deputati incaricati presentarono una relazione sul valore della montagna, affermando che nel determinarlo bisognava tener conto che dall'8 maggio al 29 settembre soltanto la montagna alimentava il bestiame; oltre le quali epoche, la contraria stagione (invernale), le consuetudini e i diritti municipali toglievano alla Congregazione di Carità le facoltà del possesso. Passando ad esaminare il valore delle piante dei faggi, la cui foglia costituiva alimento eccellente per il bestiame grosso, si rilevava inoltre che “tale

²² ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1867-1886, b. 2, delibera del consiglio del 22.02.1874. Nella medesima busta si conserva anche la successiva deliberazione del 15.08.1874.



operazione condurrebbe ad un esito molto infelice, dapoiché posto di fronte a tale analisi, il diritto che ha il popolo Monteleonese di legnare e pascere, nella montagna di S. Leonardo, ognuno con tre bestie da soma e tre aratorie, defalco giustissimo e necessario, ridurrebbe quasi ai minimi termini il fruttato, che si ricercerebbe”. Ed ancora che “l’intero soprassuolo d’identica specie del sunnominato, esistente da secoli nelle montagne tutte di Monteleone, appunto per tali servitù predominanti non dettero giammai frutto di sorta ai proprietari in carbone e legna”. Il Consorzio dei Possidenti avrebbe desiderato acquistare dalla Congregazione di Carità di Spoleto la montagna di S. Leonardo, ma da tale esame risultava provato che al proprietario apparteneva soltanto il pascolo estivo (8 maggio - 2 settembre); che anche durante la stagione estiva potevano immettersi al pascolo tre bestie da soma e tre aratorie per famiglia; che la legna ed il carbone appartenevano completamente ed esclusivamente al popolo di Monteleone.

Monteleone di Spoleto 22 febraro 1874

Previo invito fatto giungere a domicilio nella solita sala consorziale di Monte Leone sudetti riunivansi: Sig. Francesco Salamandra presidente della Congregazione o Società dei Possidenti, Girolamo Moretti deputato, Pietro fu Vincenzo Cicchetti deputato, Antonio Rotondi mandatario della Congregazione, Giuseppe Congiunti idem, Biagio Belli idem, Andrea Giovanetti idem.

Mancarono i Signori Giuseppe Moretti indisposto e Giacomo Giovannetti assente; ambedue deputati.

Il Sig. Presidente, vista l’adunanza in numero legale, dichiara aperta la seduta. Espone quindi che la generale Congregazione dei Possidenti nella sua adunanza dell’otto corrente avendolo in concorso dei Signori qui presenti autorizzato a formulare un progetto equo, e razionale, da presentarsi alla Congregazione di Carità di Spoleto, la quale sembra disposta ad entrare in trattativa con questa Comunanza de’ Possidenti per la vendita della Montagna di San Leonardo, si occupò Egli ad esaminare in pria lo scandaglio analitico, ed estimo fatto di già elevare sulla medesima dalla stessa Congregazione di Carità, e quindi a riconoscere quale potesse esserne il reale valore, per sedurne il progetto, che desideravasi: a seguito delle più ovvie ricerche, e considerazioni, ecco quanto a Lui riesce sottoporre alle riflessioni delle S.S.V.V. (ndr, Signorie Vostre) qui radunate perché nella loro avvedutez-



za, e precedenza, aggiungano, riformino, modifichino, cancellino come meglio credono ragionevole ed opportuno.

Sezione Prima

Montagna di S. Leonardo

Molteplici e varie si accamparono sempre nell'Arena agricola, le opinioni degli Autori, per la stima dei pascoli. Il frutto del Bestiame, la rivendita dell'erbe, l'affitto dei Pascoli, e la fida del Bestiame stesso furono gli elementi che servirono di base ai medesimi secondo i vari metodi esercitati. Qualunque metodo però professato, ebbe sempre di mira la qualità dei pascoli, se permanenti cioè o temporari; e nel nostro caso, dei secondi è duopo tener parola, dappochè dall'otto Maggio ai ventinove Settembre soltanto la Montagna alimenta il Bestiame; oltre quali epoche la contraria stagione, le consuetudini, ed i diritti Municipali tolgono alla Congregazione di Carità la facoltà del possesso. Qualunque Perito pertanto per tale ed unica ristrettissima epoca dovrebbe redigere la sua Stima Analitica Sintetica; calcolando però il frutto ritraibile del bestiame lanuto non solo in questi, ma nei luoghi ancora ove viene quello trasportato dopo il 19 Settembre, per clima più adatti e trattabili: mentre per il tempo che in Montagna dimora, un'esito continuo all'amministrazione del Proprietario presente. E sebbene sembri cosa facilissima stabilire la quantità del Bestiame che può essere alimentato dal pascolo, assegnare il frutto al Bestiame, detrarre le spese costituite dal fruttato del capitale impiegato nella compra, dare una quota per la successione e per la mortalità, un'altra per malattia, per guardia ecc.; ed avere un residuo dal quale poi dover togliere tutte le spese per il terreno pascolivo, ai dazi inerenti, contuttociò nel caso nostro sembra un'operazione non poco complicata, per l'incertezza dell'ipotesi, da non potere garantire per esatto il risultato. Di fronte però a tali riflessioni non si esclude per intero la base di stima ritenuta dal Sig. Perito della Congregazione di Carità, perchè allinea con lode dai migliori Autori di Agricoltura e da tutti dell'arte per lo più abbracciata. Però guardando il risultato delle sue analisi che costituisce il reddito annuale netto di una Pecora a £. 3.66, credesi caduto perfettamente in equivoco; dappochè ammesso un conto alterato di una Pecora in media £. 25, dando



tal capitale un fruttato libero di £. 3.66, si reinvestirebbe al saggio del 14.65 per ogni cento, ciò che obbligherebbe tutti coloro che hanno numerario a impiegarlo nel Bestiame lanuto, e così vi sarebbero più bestie che individui dotati di ragione. E con tutta fermezza possiamo francamente assicurare, ancora per esperienze e pratica, non essere maggiore i fruttato annuo delle bestie lanute maremmane, libero da qualunque spesa di £ (?). In mezzo a tali verità e difficoltà, che peraltro dagli operatori dell'arte con buon esito e differente risultato si scioglierebbero, codesto municipio crederebbe additare una via che più direttamente e con maggior sicurezza di chi vende e compra, il vero valore venale della Montagna raggiunge. E per quanto l'autorità del Gioja si mostri contraria a redigere la stima dei pascoli sempre permanenti, sull'affitto dei medesimi, perché non sufficiente e sicura, pur tutta volta nella nostra circostanza di pascolo non effettivamente permanente, si crede giustissima una tale base. Difatti l'esame portato da più di un Secolo sui vari affitti della Montagna di S. Leonardo, nei quali venivan purtroppo compresi i due





prati migliori esistenti sotto tale vocabolo, i quali nel presente si veggono uniti alla Sezione Seconda; affitti ritenuti dai Principi Chigi, e Corsini, quindi dal Barone Grazioli, dettero quelli in varie epoche una vendita annua per la Montagna e due Prati annessi d quanto appresso:

| | |
|--|----------|
| Prima epoca ----- | £. 450 |
| Seconda epoca ----- | // 650 |
| Terza epoca, che raggiunge l'apice ----- | // 1090 |
| Totale ----- | £. 2,190 |

Le quali divise in tre, raggiungevano la cifra media annua di Lire 730, da cui defalcate le £. 150.46 di dazi erariali, provinciali e comunali restavano £. 379.60, e al 7 p(er) % £. 11.592. Tale specchio analitico conduce ancora alla verità, di fronte alle Montagne del Torlonia, acquistate dal Sig. Giorgi, site nel Territorio Monteleonese, si per la quantità nella superficie, che nella qualità, e posizione, e prezzo di acquisto. Il Principe Torlonia difatti prendeva quattro Montagne, una volta della Comunità di Monteleone, denominate Motola, Aspra, Rescia, Cornuvole, di Superficie Ettari 1067:00 per £. 55.000 = Il fruttato annuo presenta, portato al maximum per gara di asta, e di £. 4500 dalle quali tolte £. 817.85 di Dazi, restano £. 3.682.17, che al s p(er) % danno Lire 73.643; ossia Lire 69.019 per ogni Ettaro di terreno; tale valore esattissimo di un'Ettaro, applicato alla Superficie della Montagna di S. Leonardo in Ettari 93.227, raggiungerebbe un capitale di Lire 6.434.43, molto inferiore di quello desunto sopra col medio affitto ammontante a £. 11,592. Le altre quattro Montagne site in egual modo nello stesso Territorio Monteleonese, di proprietà del Consorzio dei Possidenti, e con identiche condizioni di sviluppo delle piante erbacee, di orientazione, costituzione minerale, non che altitudine e latitudine rispetto alla zona equatoriale, superficie ad estimo censuario delle altre sud descritte, raggiunsero sempre in media una cifra che, libera dai dazi, formava un capitale di un'Ettaro corrispondente alle £. 69, £. 70 come sopra. Il Sig. Conte Travaglini di Spoleto cedeva non ben guari ai Signori fratelli Tittoni di Roma, la sua Montagna, posta in Civita di Cascia, dappresso Perizia elevata da rinomato Geometra Romano sulla base media di affitto; ed il Municipio di Norcia nelle vendite diverse di pascoli comunali



non avrebbe ritenuta la medesima base, se un vero corrispettivo di valore non avesse in essa ritrovato. Si conclude pertanto che elevati furono gli elementi di stima tracciati dal Perito, e da non potersi attendere dal Consorzio dei Possidenti. Ora al valore dei Faggi, non sarebbe necessario aggiungere parola, valore, sulla stima del soprassuolo della Montagna portato a £. 3.120. Essendo nostro scopo peraltro di convincere e persuadere con i fatti, è per questo che ben volentieri ancor su questo per poco ci fermiamo. Provato abbastanza esser migliore la stima dei nostri pascoli temporarj basata sulla media degli affitti diversi, raggiunti nelle varie epoche, ciascuno chiaramente scorge esser compreso, nel Capitale elevato, annua la stima del soprassuolo, mentre è verissimo che un fondo in tanto vale in quanto è capace di dare una vendita che può essere trasformata da un'animale che meglio corrisponde alla speculazione del capitalista. Ora l'affitto della Montagna di S. Leonardo non solo riguarda il pascolo semplice delle piante erbacee: ma puranco la foglia dei Faggi, ivi esistenti, che a bestie cavalline, e muline eccellente alimento producono. Da ciò comprendesi che l'affittuario paga quel tanto al Proprietario per servirsi del Suolo comprensivamente al soprassuolo. Volendo con tutto ciò conoscere il valore delle piante di Faggi che rinvengonsi nella Montagna su espressa, sarebbe necessario non empiricamente, ma con sicura analisi ricavare il fruttato di essa, e meglio osservare quante Bestie potrebbero alimentare in quei dati mesi; e da esso reddito, tutte le spese di rinnovamento, perpetuità ed altro, farne risultare uno che corrispondesse al reale valore delle Pianta medesime. Tale operazione condurrebbe ad un'esito molto infelice, dappoichè poste di fronte a tale analisi il diritto che ha il popolo monteleonese di legnare e pascere nella Montagna di S. Leonardo, ognuno con tre bestie da soma, e tre aratorie, tale defalco giustissimo e necessario, ridurrebbe quasi ai minimi termini il fruttato che si ricercerebbe. Inoltre, l'intero soprassuolo d'identica specie del sunnominato, esiste da secoli nelle montagne tutte di Monte Leone, appunto per tali servitù predominanti non dettero giammai frutto di sorta ai Proprietarj in Carbone e legna; e verificatosi la circostanza di qualche annua carboniera, l'elevata cifra di £. 1.50 per ognuna di esse, il proprie-



tario si ebbe. È per vero che la lontananza delle Montagne dai centri, le scabrose ed ardue vie che si percorrono tolsero sempre la speranza di maggior profitto; ma per quanto tali centri si ravvicinino con strade carrabili, sarà sempre certo che le vette dei nostri monti rimarranno nello stato primitivo di natura, il soprassuolo esistente offrirà il vantaggio di veri paragrindini, e la mano dell'uomo rispetterà i luoghi, ove il Rospo elabora il suo veleno. Sono queste verità irrefragabili, conosciute da chi dimora tra le selve selvaggie di Dante; ell'è indubitato che il Perito operatore fu tradito in buonissima fede, nelle notizie che attinse in oggetto. A prova maggiore si fa conoscere che il Consorzio dei Possidenti più di una volta si pose in contratto con la Ferriera di Terni per il taglio dei Faggi, dedicati a carbone, cedendoli ancora per Lira una a pianta: le difficoltà suaccennate ed altre, tolsero sempre la via di un qualunque, benché lieve vantaggio; e così ebbero vita tali Piante, ed in simil guisa si estinguono. Il Monte di S. Vito, nella valle di Narco per sole £. 300, cedette un monte intero popolato di decine di migliaia di vetusti Faggi; Montagna di ottima qualità per il suolo e soprassuolo, con facoltà di tagliare per anni dodici liberamente, e la ferriera di terni, lasciò tale vantaggiuosissimo contratto, di fronte alle forti spese di trasporto ed altro. Si conclude pertanto che il valore di £. 3.120, attribuito al soprassuolo deve essere compreso in quella detta Montagna, e non ammissibile sotto qualunque punto di vista commerciale ed agricola.

Sezione Seconda

Stima dei fondi Prativi

Siccome i due fondi prativi di qualche rilievo sono stati compresi sempre nell'affitto della Montagna, posto quello per base di stima verrebbe annullato quasi in totalità tale Sezione per il prezzo molto lieve che risulterebbe dagli altri. Con tutto ciò è grato ancora in oggetto dire qualche cosa a Lode del vero. È un fatto constatato da tutti i vecchi del Paese che i due prati compresi nella Montagna furono sempre subaffittati ai singoli particolari del luogo in media £. 125 = Gli altri quattro, perché di poca utilità si comprendevano, e quasi venivano ceduti nell'affitto dei terreni. Da notizie antichissime apparisce che gli affittuari dei Beni



tutti di S. Leonardo, invitavano i cittadini a falciare tali Prati per un minutissimo compenso, ed è necessario riconoscere per effetto di esperienza, che sebbene ricoperti di concime questi ed altri fondi prativi siti nelle diverse Montagne del territorio, stante i svariati abbassamenti di temperatura, subiscono tali variazioni nella riproduzione, da rendere ogni tanto deluse le speranze del Proprietario. Tralasciando tale lunga, ma per sicura descrizione, e senza far motto della alterata qualità di fieno attribuita dal Perito ai Prati di S. Leonardo, piace solo di avvertire che giammai fin dalla creazione del mondo, nel Paese di Monteleone si ebbe il prezzo attribuito di fatto ad ogni cento chilogrammi di fieno di montagna. S'interrogchino in oggetto i più provetti e pratici agricoltori del luogo, si esaminino i registri comunali, si faccia appello alla esperienza del pubblico, ad'uso del vero risponderà con chiarezza alle ricerche che £. 5 = lorde per ogni cento chilogrammi, si ottengono; le quali £. 5 = leggiamo pur troppo diminuirsi quasi per la metà per le spese necessarie e dazi. Tale equa cifra applicata alla giusta quantità del fieno ritraibile dai Prati di S. Leonardo, darà quel capitale degno del valore dei fondi in discorso. Propone pertanto all'approvazione dei Sig. Congregati il seguente ordine del giorno: Il Presidente del Consorzio dei Possidenti, insieme alla Commissione, prescelta dal voto unanime dei Possidenti stessi, nella seduta degli otto febbraio corrente, in vista delle ragioni di sopra espresse, provenienti da vere cognizioni locali, offra £. 15000 = per l'acquisto della Montagna di S. Leonardo e Prati annessi, ossia di quanto alla Congregazione di Carità di Spoleto rimane in questo territorio di provenienza del così detto Beneficio di S. Leonardo, compreso nella prima e seconda sezione del Sig. Perito Rossi, pagabili in tre rate, con frutti del 5 p(er) % a scaletta, che in tre annuali.

I Signori Congregati

Scorgendo le osservazioni esposte dal Sig. Presidente basate alla nuda verità dei fatti, e con sentenza all'equità e giustizia l'offerta di £. 15000 in prezzo Montagna S. Leonardo Dichiarano uniformarsi pienamente, sorgendo unanimi in segno di approvazione, ed aggiungendo che, quando piaccia alla Congregazione di Carità di Spoleto assumere quelle migliori informazioni, che reputerà



opportune sulla lealtà delle osservazioni, e sulla ragionevolezza del progetto, il riterranno per cosa gratissima, nella persuasiva che avrà meglio a convincersi che da essi non si tenti trarla in inganno, ma che si opera in piena buona fede, e con la fiducia di concludere definitivamente il contratto di acquisto.

Il presente verbale, precedente lettura, viene confermato dai Signori Componenti l'Adunanza, e da essi sottoscritto.

F. Salamandra – Bernabei Segr(etario).

La Commissione e il Consiglio, a voto unanime, stabilirono una somma d'acquisto per lire quindicimila da pagarsi in tre rate, ma restavano diversi dubbi aperti sulla questione. In seguito a un ulteriore dibattimento del 15 agosto, si deliberò di tentare ad ogni modo l'acquisto, non superando una somma massimale di lire ventimila. I negoziati non andarono però a buon fine e pertanto la montagna di S. Leonardo continuò a rimanere in proprietà della Congregazione di Carità di Spoleto per tutta la fine del secolo e per buona metà di quello seguente²³. Ecco in sintesi l'atto con l'ulteriore tentativo di acquisto:

MonteLeone di Spoleto 15 agosto 1874

A seguito di un secondo avviso, poiché non verificatosi la prima adunanza in numero legale, anzi niuno essendo comparso, nella solita sala si riunisce la Congregazione dei Possidenti di Monteleone, composta dai seguenti individui:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Francesco Salamandra
Presidente | 14. Sante Peroni
fu Carlo |
| 2. Giuseppe Moretti
fu Girolamo | 15. Andrea Giovannetti
fu Paolo |
| 3. Luigi Giovannetti
fu Leonardo | 16. Pietro Angelini
fu Francesco |
| 4. Antonio Vannozzi
fu Domenico | 17. Agostino Peroni
fu Giuseppe |
| 5. Paolo Salamandra
fu Rosato | 18. Michele Peroni
fu Carlo |
| 6. Aquilino Giovannetti
fu Gio(vanni) Pietro | 19. Domenico Vannozzi
fu Giuseppe |

²³ La montagna di San Leonardo verrà acquistata nell'aprile del 1951.



- | | |
|---|---|
| 7. Pasquale Angelini
fu Marco Ant(onio) | 20. Luigi Vannozzi
fu Bartolomeo |
| 8. Domenico Ranaldi
fu Francesco | 21. Pasquale Ranaldi
fu Francesco |
| 9. Cruciano Bernabei
fu Giovanni | 22. Paolo Cicchetti
fu Luigi |
| 10. Francesco Risoldi
fu Antonio | 23. Pietro Cicchetti
fu Vincenzo |
| 11. Gregorio Dolci
di Pietro | 24. Giuseppe Galassi
Bernabei fu Daniele |
| 12. Lorenzo Vannozzi
fu Gio(vanni) Ant(onio) | 25. Giuseppe Bernabei
fu Luigi |
| 13. Raffaele Cicchetti
fu Giuseppe | |

Il Sig. Francesco Salamandra presiede l'Adunanza. Mancano vari Possidenti, ma poiché la seconda convocazione, in cui può discutersi, ed deliberarsi, qualunque il numero degl'interessati, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta.

[omissis]

2ª Proposta

La pratica per l'acquisto della Montagna di San Leonardo, ed anco quelle per servire ad un nuovo affitto della medesima riuscirono infruttuose, mentre, sebbene invitato questo Presidente Consorziale da quello della Congregazione di Carità di Spoleto a recarsi colà per istringere, o l'uno, o l'altro dei due contratti; sebbene fosse sollecito il Presidente Consorziale a condursi, pure nulla potè portare ad effetto, mentre il prezzo della vendita non si volle abbassare di fatto sotto delle £. 25600, e la cauzione fu ricevuta a trattativa privata, adducendosi che la Congregazione di Carità possedeva già un'offerta superiore al corrispettivo annuo pagato per anni sette da questo Consorzio, e che perciò quegli amministratori erano in dovere di aprire lo incanto, come infatti eseguirono, avvenendo dopo dimani diecisette corrente l'accensione di candela. Si di tutto genuino ragguaglio alle SS.VV. qui radunate, onde possano prendere quelle migliori deliberazioni, che reputeranno approvare.

Risoluzione

Sull'avviso del Possidente Sig. Raffaele Cicchetti la Generale Con-



gregazione all'unanimità delibera, tutti i Sig. Possidenti sorgendo:

1° D'incaricare il Sig. Presidente Consorziale ad offrire per conto della Comunanza dei Possidenti, e nell'interesse della medesima all'affitto della Montagna di San Leonardo, quando gli atti d'incanto per l'appalto di quella di Terrargo, e Capolavalle spettanti al Consorzio andassero domani deserte. 2° Di tentare, ed effettuare la libera compra quando riuscisse ad acquistarlo per una somma non superiore alle lire ventimila pagabili in rate annuali in quantità non maggiore di lire cinquemila annue, e bene intesi durante la dilazione retribuendo i frutti legali.



Monte Aspra, uno dei termini di confine con il monogramma coronato del Principe Alessandro Torlonia (01.01.1800 - 07.02.1886). Foto di P. Anavio Pendenza, 1995.

5.2 | 1874: una richiesta pericolosa

Nel 1874, fece tremare la richiesta (da taluni ritenuta irresponsabile e pericolosa) che i fratelli Antonio e Giuseppe Congiunti²⁴ rivolsero al Presidente-Sindaco Salamandra, ovvero di essere distaccati dalla comunione di pascolo con gli altri lottisti. Molto probabilmente dietro queste azioni di rivalsa si nascondevano dissidi avvenuti per motivi elettivi legati a mancate alternanza ai massimi vertici dei poteri locali. La questione sembrò comunque travalicare le mura del paese e, pertanto, se ne dibatté ampiamente per trovare una soluzione pacifica prima di passare ad eventuali vie legali, tentando di convincere e far desistere i due germani dalla posizione presa, che se posta in essere poteva avere un effetto fortemente lesivo verso la stessa unità consorziale, istillando la possibilità di azioni simili e imitative da parte dei proprietari confinanti, come i Torlonia e la Congregazione di Carità di Spoleto. Il socio Bernabei, riunito in assemblea, sfoggiò tutte le sue doti oratorie e la preparazione storico-amministrativa in difesa dei diritti e contro tali azioni, potenzialmente lesive, dell'istituzione da lui così vivacemente rappresentata²⁵:

A mezzo dell'usciera della R. Pretura di Cascia i Signori Antonio, e Giuseppe fratelli Congiunti in base all'art. 682 del Codice Civile denunciavano all'Amministrazione Consorziale, e per essa al Presidente Sindaco Comune essere loro volontà di recedere dalla comunione del pascolo, e ...ndare tutti i loro beni da cosiffatta comunione, e servitù reciprocamente esercitata tra i proprietari di questo Territorio, con protesta ch'essi non trarranno ad esercizio la facoltà, che poteva loro competere sulla altra proprietà in corrispettivo della Libertà, No della libertà nei propri fondi, che intendono di conseguire. Il Presidente del Consorzio ha creduto nell'interesse generale del medesimo che ne prenda conoscenza per quelle migliori deliberazioni, che credesse adottare

Risoluzioni

Il Possidente Giuseppe Bernabei, ottenuta la parola, così si espri-

²⁴ Che qualcosa non andasse si evince dalle brevi cariche tenute dai due: Antonio fu Sindaco del Comune e Presidente del Consorzio solo per l'anno 1871; Giuseppe mantenne le cariche per il biennio 1876-1877, dimettendosi dalla carica l'anno seguente.

²⁵ ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1867-1886, b. 2, delibera del consiglio del 15.08.1874.



me:

L'Art.° 682 del Codice Civile, che i Signori Fratelli Congiunti implorano a sostegno della data denuncia di recedere dalla Comunione di pascolo, non riguarda al certo quel diritto attivo, che l'Ente morale Comunanza de' Possidenti gode sui fondi rustici del Territorio, e molto meno potrà distruggere una immemorabile servitù imposta sulla intera sua superficie, che rimonta senza dubbio all'epoca, in cui i nostri Progenitori apresero queste Montagne, e vi presero dimora, costruendovi Villaggi, e Castella. Quantunque perduta nell'oblio dei secoli ogni memoria, è provabilissimo che fin da quando costituivasi in queste Contrade la Società umana il diritto attivo di pascolo dalla periferia del Territorio si lasciasse a profitto della popolazione, e costituitosi quindi il Comune, si abbandonasse a favore del medesimo, stando il fatto che il Municipio molti secoli prima dell'incameramento dei beni comunali, avvenuto nel 1801, affittavano la parte montuosa a Proprietari di Masserie, e permetteva al Popolo di Monteleone di usare dell'altra a profitto del Bestiame locale mediante un corrispettivo, da che ciascuno traeva in ragione del numero degli Animali, che vi alimentava. Né il Popolo di Monteleone era del tutto escluso dal fruire della porzione affittata, poichè in determinati tempi con una certa quantità di Bestiame poteva accedere nella parte montuosa del Territorio, e farlo pascolare promiscuamente a quello del Conduttore delle montagne. Proseguì nel godimento di un tal diritto anco dopo l'incameramento, e vendita dei beni ex comunitativi, dopo la divisione delle Montagne fra l'acquirente dei medesimi, e questa Comunanza, ed è tuttora nel pieno pienissimo possesso del medesimo. Non è dunque una reciprocità di popolo fissata con vicendevole consenso dei proprietari dei fondi quella, che vigge nel nostro Territorio, ma invece un diritto attivo, che vi esercitava il Comune, a cui si è ora sostituita, Dio sa come, la Comunanza dei Possidenti, diritto, che fece esercitare da ciascun Proprietario di Bestiame, ancorchè proletario, e non possessore di fondi rustici, mediante un corrispettivo, è una servitù insomma a danno dei terreni del Territorio a Chiunque essi appartengano, servitù di già calcolata nelle varie contrattazioni commerciali in ribasso dal valore di acquisto. Ma sia pure



che uno, già proprietario, ed anco tutti siano in diritto, ed anco riescano a recedere dalla pretesa Comunione di pascolo, e che realmente si effettui l'affrancamento dei loro fondi dalla medesima, quale ne sarà allora la conseguenza? Frazionate come sono le possidenze di ciascuna Famiglia, di quale profitto riuscir potranno l'erbe spontanee, che nascono nei fondi nell'anno, e nei mesi, nei quali sono fuori di coltura, se per condurre il Bestiame nel proprio terreno è Ognuno costretto farlo transitare in quello del vicino, il quale a suo bell'aggio vorrà impedirglielo? Converterà dunque, o abbandonare a profitto del suolo quell'erbe, o stabilire una nuova comunanza di pascolo, ed imporre tante servitù di passaggio, alle quali Niuno saprà certamente adattarsi. Rifugge il pensiero dal supporre che il recedente dalla comunione di pascolo, Chiunque sia possa essere, sia in isperanza di conservare l'altrui a profitto del Bestiame, che di esso ritiene il Colono, il quale nel disdire, tanto più che sull'esempio di uno non mancheranno gli altri Possidenti di avanzare identiche domande. Il Sig. Torlonia acquirente dei beni ex Comunitativi vorrà tornare allora al possesso di tutti gli appezzamenti che alla Comunità appartenevano nelle otto Montagne, e la Comunanza dei Possidenti resterà spogliata delle quattro, che ha godute fin qui, e che rendevano un'annua non disprezzabile somma. Rimarrà è vero. Sollevata dal credito del dazio, che attualmente paga per il diritto di pascolo in £. 3490.17, il quale avrà allora in proporzione di superficie ad essere distribuite sopra i Recedenti dalla Comunione di pascolo; mancherà però del tutto di mezzi per far fronte ai varii impegni, fra i quali non è di si tenue qu(an)tità quello di mantenimento del fonte in Monteleone, e di quelle del Territorio. La Congregazione di Carità di Spoleto seguirà l'esempio del Signor Torlonia per la Montagna di san Leonardo, e rimarranno così in un istante annientati tutti i diritti, che per volgere di secoli, e secoli, vi ha costantemente goduti il Popolo di Monteleone. Ma buon per tutti, e molto più per gli stessi Denuncianti il Recesso dalla Comunione, quali possiedono molti Casegiati Coloniali nel Territorio, e sono provisti ad esuberanza di mezzi per fornirli di Bestiame di ogni specie, a così ampiamente godere del frutto di siffatta industria, buon per tutti dissi che nel caso nostro lo svincolo di pascolo non



dipende dalla volontà, e dall'arbitrio di Compartecipante, poiché non stabilisce la reciprocità da una convenzione, ma subordina l'uso alla servitù strettamente inerente al fondo; buon per tutti che, comunque la cosa, la provvida legge evita, nel mentre coll'art. 682 permette il recesso dalla comunione di pascolo, col successivo 683 preferiva da questo (son parole testuali) che questo non può essere domandato dai Comproprietari di caso, che, dividendosi, cesserebbero di servire all'uso, cui sono destinate. E che ciò avverrebbe nel caso in controversia non avvi chi nol veda, né vi sarà chi osi negarlo, poiché reale, realissimo che tante piccole proprietà appartenenti a svariati, e diversi possessori immischiate, e confuse fra loro a Niuno permetteranno il godere delle proprie erbe spontanee isolatamente. Dissi buon per tutti, poiché tolta, ed almeno di gran lunga diminuita a questi abitanti la industria del Bestiame, che contribuiva col suo letame l'Agricoltura, e che fu, ed è il solo fonte di ricchezza locale, mancheranno senza dubbio dal ... far fronte alle gravi spese di contribuzione daziarie, come riparare ai bisogni della vita, che non sono pochi, non poterlo attenderci dalla nostra terra, segnatamente se manchino d'ingrasso, che poco grano, scarse granaglie, non molto foraggio, ma erbe ad uso di pascolo, che rimarrebbe per le sue espresse ragioni di tenui... utile. Per li quali, e più altri motivi a tutti ben noti darci di avviso sottoposto alla deliberazione della generale Adunanza il seguente

Ordine del giorno

La generale Congregazione dei Possidenti di Monteleone, Osservando che la promiscuità di pascolo in vigore in questo Territorio, non ha origine da una comunione di beni fissata con reciproco consenso, ma è invece l'effetto di una servitù attiva imposta da tutti i fondi della Comunale periferia dal di forse, in cui vennero abitate queste contrade; difettando che, comunque, il recedere dalla medesima, oltre che per l'immischiamento, e confusione di appezzamenti di più Proprietari fra loro sarebbe un fonte di litigi, e controversie, de... rebbe gli abitanti costretti in questo caso a ridurre in scarsissime proporzioni il Bestiame, che è l'unica industria locale, e che col poco concime tanto coaudivava il buon esito dell'agricoltura. Scorgendo che gli stessi Proprietari rece-



denti non potrebbero quindi parzialmente profittare del pascolo nei loro fondi senza imporre servitù di transito su quelli, che rimanessero in comunione, e su quelli di colui, che ne seguisse l'esempio, a che stiano sarebbe il supporre nei rimasti in comunione il permetterle, e negli svincolati la prestazione di consenso di assoggettare a nuova servitù i stessi fondi, pè quali vollero l'emancipazione; considerando che in questo caso senza risentirne utile corrispondente si aggraverebbero dessi del dazio per diritto di pascolare, che ora paga la Comunanza de' Possidenti, e se ne aggraverebbero notatamente, anche a regione di superficie.

Alla maggioranza delibera:

Di autorizzare il Sig. Presidente, e deputati Consorziali ad abboccarsi coi Signori Congiunti allo scopo di persuaderli a desistere dagli effetti della detta denuncia facendo rimarcare che senza uno scopo di particolare interesse, anzi con loro detrimento, verrebbero intanto a gettare il pomo della discordia tra i compaesani; e, quando riesca estraneo un tale Amichevole tentativo, a sostenere innanzi ai Tribunali le ragioni, che militano perché nello intero territorio versi fermo il diritto attivo di pascolo, che una volta godeva il Comune, ed ora la Comunanza dei Possidenti, che gli si è sostituita. Il quale ordine del giorno posto a partito vien dall'Adunanza approvato alla Unanimità, tutti i sig. Possidenti sorgendolo, come ha certificato il Signor Presidente alla presenza di tutti.

La situazione dovette, qualche tempo dopo, comunque rientrare con una momentanea pacificazione fra le parti, poiché in una successiva congregazione del 10 gennaio 1875 i Congiunti sono nuovamente presenti e in pieno diritto di parola e voto. Nella medesima occasione nella quale trapela qualche pur velato screzio²⁶ fra gli stessi Possidenti, si approvò alla quasi unanimità il bilancio dell'amministrazione per il 1875 e la mozione "che si facciano pratiche presso il Municipio per esonerare il Consorzio dalla spesa per il mantenimento Fonte, a servizio non solo dei Possidenti, ma dello intero Comune, e perciò esser giusto che si mantenga a spese di tutti, e non del

²⁶ ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1867-1886, b. 2, delibera del consiglio del 10.01.1875: "(...) dall'avviso del Possidente Antonio Congiunti, dopo una qualche disputazione, durante la quale si assentarono dalla sala i Sig. Antonio, e Domenico Rotondi, e Pio Bella".



solo Consorzio, e fare in modo che un tale titolo abbia ad essere eliminato dal Bilancio 1876”²⁷. Nel marzo del 1878 l’ente proponeva all’amministrazione comunale la vendita dell’acquedotto per il quale chiedeva “il prezzo di Lire seimila, pagabili in sei rate annuali: prezzo che rappresenta appena il valore intrinseco del piombo e dello stagno, mentre per la spesa per l’intera costruzione, superò le £.60.000 come risulta dai relativi rendiconti”.

5.3 | Il Consorzio si riorganizza secondo le nuove leggi nazionali

Nell’ultimo trentennio del secolo la Congregazione andò adeguandosi sempre più alle normative nazionali dettate dall’autorità governativa, che la voleva sottoposta alla tutela comunale, recependo e attuando quanto disposto prima dalla Legge del 24 giugno 1888 n. 5489, inerente l’“Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-province pontificie”, e dalla successiva Legge del 4 agosto 1894 n. 397, sull’“Ordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex Stato pontificio”²⁸. In particolare i primi articoli stabilivano per la prima volta le norme e modalità di formazione e conduzione delle associazioni agrarie:

Art. 1 Nelle Province degli ex Stati pontifici e dell’Emilia, le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche. Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della Legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente Legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche. Art. 2 Le associazioni, di cui all’art. 1, dovranno entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge, riunirsi in

²⁷ Ci si riferisce alla spesa per la manutenzione dell’acquedotto, costruito dal Consorzio a uso di tutta la comunità e per il quale nell’anno seguente si propose l’acquisto al Comune.

²⁸ Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 209, a. XXXV, Roma, mercoledì 5 settembre 1894; il regolamento venne poi successivamente abrogato dall’art. 63 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.



assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un Regolamento dal quale risultino: a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni; b) la natura ed estensione dei fondi medesimi; c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione; d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per il riparto degli utili; e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti; f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente. Il Regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della Legge comunale e provinciale. Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente Legge. Art. 3 Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza regolarmente costituita, spetterà al Sindaco del Comune riunire gli utenti. Egualmente entro il termine di un mese, il sindaco provvederà alla convocazione delle associazioni che non avessero approvato il Regolamento entro l'anno stabilito dall'art. 2. In difetto provvederà d'ufficio il prefetto della Provincia, a norma dell'art. 126 della Legge comunale e provinciale. Art. 4 I regolamenti definitivamente stabiliti verranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del comizio agrario del circondario e della deputazione provinciale. La Giunta, non senza averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessario nell'interesse della Comunione e dell'agricoltura. È ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura e commercio contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta Provinciale Amministrativa

Ogni singola azione dell'associazione dei Possidenti a seguito della comunanza e degli usi civici era regolata previa richiesta alle superiori autorità governative sin dall'epoca preunitaria.



Dopo importanti riforme dell'amministrazione pubblica, le funzioni di supervisione degli enti locali furono concentrate nelle competenze proprie di una Giunta Provinciale Amministrativa (da ora in poi G.P.A.), istituita con legge 30 dicembre 1888 n. 5865, creata come organo collegiale dell'amministrazione periferica dello Stato alle dipendenze del Ministero dell'interno, che esercitava in ciascuna provincia le funzioni di controllo estese alle deliberazioni delle Province, dei Comuni e dei Consorzi comunali e provinciali. Era composta da un giudice amministrativo di primo grado, con competenza provinciale e ampio spettro di azione, che andava dai ricorsi per incompetenza a casi di violazione di legge contro gli atti e i provvedimenti dell'autorità amministrativa. Originariamente si costituiva innanzitutto del Prefetto, che la presiedeva, due Consiglieri di prefettura proposti annualmente dal Ministro dell'Interno e quattro membri effettivi (e due suppletivi), nominati dal Consiglio provinciale. Con la legge 1 maggio 1890 n. 6837, alla Giunta Provinciale Amministrativa, che oltre al ruolo di tutore degli enti locali svolgeva anche quello giurisdizionale, venne imposto un cambiamento portando la composizione della Commissione a cinque membri, ovvero il Prefetto, due membri elettivi più anziani e due Consiglieri di prefettura.

6 | Il Primo Novecento

All'aprirsi del nuovo secolo si prospettavano numerosi e importanti cambiamenti per il Consorzio di Monteleone, a iniziare dalla sua definizione amministrativa.

6.1 | Un taglio con il passato: il primo statuto del 1906

Dopo decenni di consuetudini, venne finalmente elaborata una forma statutaria che definiva in modo ufficiale, attraverso un decalogo normativo, tutte le modalità di funzioni e finalità dell'ente, mettendo inoltre fine alla carica automatica dei Presidenti-Sindaci e aprendo la strada alle prime elezioni all'interno dell'associazione. Le elezioni, comunque, è bene specificare che venivano fatte solo in seno al Consiglio, permettendo l'eleggibilità a Presidente di una sola e ristretta parte di Possidenti, che do-



**Panorama di Monteleone dalla passeggiata della Croce,
edizione di Guglielmo Iachetti, 1904, Alterocca – Terni 5008,
collezione privata di Roberto Vannozzi, Monteleone di Spoleto.**

vevano avere necessariamente due precisi requisiti: quello di essere alfabetizzati e soprattutto di appartenere alla categoria proprietaria di fondi rustici con estimo catastale superiore a scudi cinquanta. Il primo statuto o regolamento amministrativo (che riportiamo integralmente in appendice) apriva con un articolo riguardante l'origine e la costituzione del Consorzio: "Art.º 1.º - Il Consorzio o Comunanza dei Possidenti di Monteleone di Spoleto trae la sua origine da una convenzione stabilita fra i Possidenti del Comune di Monteleone di Spoleto, ivi domiciliati e residenti e l'Amministrazione del Buon Governo, dopo l'incameramento dei beni comunali avvenuto in forza del Muto (sic!) Proprio di Pio Settimo nel 1801".

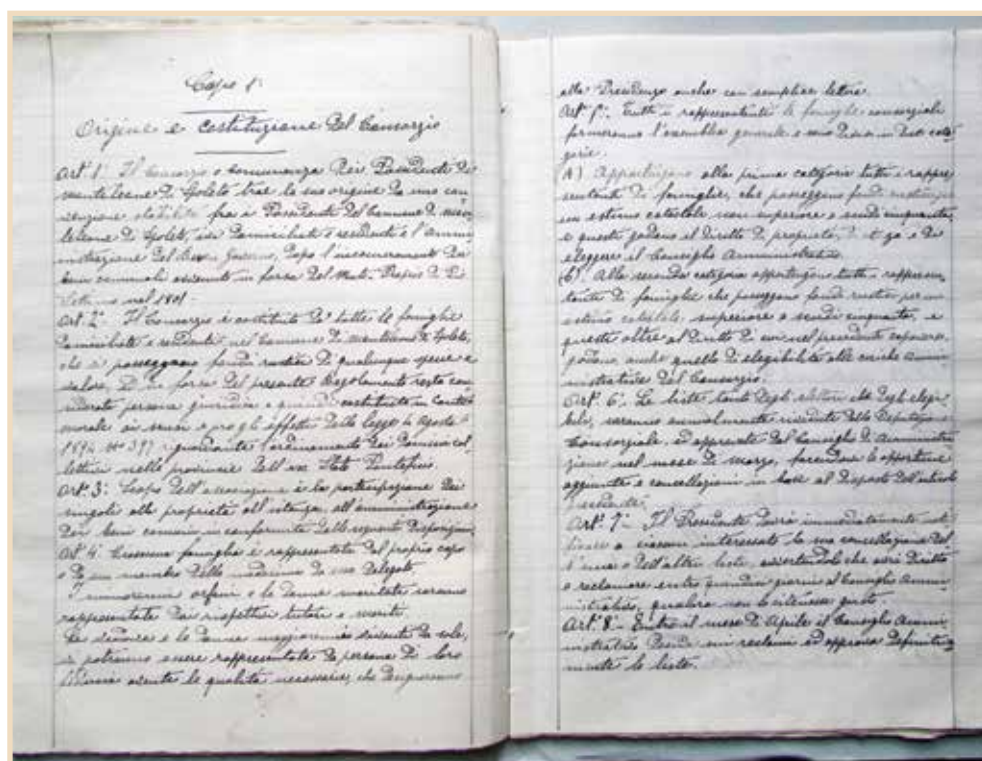
Il regolamento proseguiva con lo stabilire che il Consorzio dei Possidenti godeva della condizione di Ente morale (ente giuridico), per effetto della citata legge del 4 agosto 1894 n. 397, e che era "Costituito da tutte le famiglie domiciliate e residenti nel Comune di Monteleone di Spoleto, che ivi posseggano fondi rustici di qualunque specie e valore" (art. 2); si prefiggeva lo scopo di provvedere all'amministrazione e godimento dei beni comuni e consorziali, regolando per questi ultimi i diritti di "pascere, seminare, legna-



re e fare carboniere e fornaci di calce” (art. 68-79).

Il patrimonio dell’ente comprendeva: “beni rustici consistenti in quattro montagne denominate Macchia d’Acero, Carpelone, Terrargo e Capolavalle” e “altri apprezzamenti di terreni seminativi e pascolivi, posti tutti nel territorio di Monteleone, dell’estimo catastale di scudi Duemila ottocento tredici”, oltre a “due fabbricati posti entro Monteleone, dei quali uno adibito a residenza municipale, e l’altro facente parte dell’ex Monastero di Santa Caterina, del complessivo valore di lire Millecinquecento” e, infine, il “diritto attivo di pascolo per tavole 46660, per un estimo catastale di scudi tredicimilacinquecento settantotto” (art. 60).

L’amministrazione del Consorzio venne affidata al Consiglio Amministrativo, regolato da alcuni articoli, fra cui ne appariva uno in particolare che rappresentava una vera cesura con il passato (art. 24), stabilendo che “non può essere eletto a membro del Consiglio Amministrativo chi riveste la



Statuto o Regolamento Amministrativo, “Cap(itolo) 1° - Origine e costituzione del Consorzio”, 14.10.1906.

ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1908-1929, b.3.



carica di Sindaco o di Assessore titolare del Comune di Monteleone”. Poco più avanti si fissavano le nuove norme, con le quali erano eletti il Presidente (art. 50-52) e la Deputazione Consorziale stessa (art. 45-49). Altre figure essenziali venivano indicate nel: Segretario (art. 53-54), *“incaricato e responsabile della custodia dell’archivio, della corrispondenza e del timbro”*; Tesoriere (art. 55-57), con il compito del *“servizio di cassa e di riscossione”*; Grasciere (art. 59), che *“avrà l’incarico del maneggio del grano del Monte Frumentario, eseguendo imprestanze e riscossioni (...) Il medesimo è anche incaricato della riscossione degli affitti dei terreni consorziali, e delle corrisposte delle cese”*. L’archivio venne tenuto distinto ma comunque sempre in locali di proprietà comunale, poiché la comunanza non aveva ancora una propria e autonoma sede; anche le sue riunioni si tenevano infatti nei locali affittati dagli stessi consorziati al Comune per uso di sede della casa comunale.

La formazione del primo statuto del 1906 fu un passo essenziale, che divenne la base per la formulazione delle successive evoluzioni della normativa dell’ente²⁹. Fu approvato e reso esecutivo dalla G.P.A. a seguito della seduta dell’8 marzo 1907.

6.2 | 1912: il “ricorso Salvatori-Congiunti”

Nel maggio del 1913 un secondo e nuovo ricorso posto in forma di *memorandum*³⁰ diretto al comm. Avv. Paolo Taddei, Prefetto di Perugia, scosse la società monteleonese e i già non facili equilibri sociali, riaprendo vecchi dissapori e questioni mai del tutto sopite. Le ragioni addotte nella petizione contro l’ente consorziale partirono da un ristretto gruppo di cittadini che, attraverso la raccolta di un centinaio di firme fra la popolazione, iniziata l’anno precedente, e la costituzione di un apposito comitato di cui si fecero portavoce Carlo Congiunti³¹ e Federico Salvatori, aveva il preciso obiettivo di ottenere *“un pubblico referendum per deliberare lo scioglimento o meno di questo Consorzio dei Possidenti e la aggregazione della sua proprietà al Comune”*, tentativo davvero non unico e più volte ripetu-

²⁹ In particolare per lo statuto del 1927 e in quello successivo del 1937.

³⁰ Tutta la documentazione relativa si conserva in ASPG, Prefettura, amministrativo, b. 194, fasc. 16, Consorzio dei Possidenti 1914, Carlo Congiunti contro il Consorzio (1910-1916).

³¹ Già Sindaco e Presidente consorziale negli anni 1864-1867, 1910-1913 e ancora dopo come Commissario prefettizio nel 1937.



Delibera dell' "Università Agraria di Monteleone di Spoleto", 1911.

ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1908-1929, b.3.

to nel corso della sua storia. Il "comitato" premette perché la Prefettura prendesse in carico le loro mozioni e perché, come scrisse il suo Presidente Salvatori, *"faccia ragione a' nostri postulati, i quali hanno unicamente in mira il benessere collettivo e la riparazione di dissesti finanziari, in cui si dibatte quest'Amministrazione Comunale"*. Si apriva così una concitata fase d'indagine e produzione di documenti, in risposta alle richieste fatte dal Prefetto per avere maggiori delucidazioni e chiarimenti sulla natura dell'ente, con simultanea richiesta dell'invio per accertamenti di una persona fidata, in grado di relazionare in modo equo e disinteressato sui fatti. La scelta cadde su Luigi Mascalchi, Ragioniere di Prefettura, già incaricato proprio in quel frangente per una missione a Monteleone di carattere amministrativo. L'ispettore si diede veramente da fare e, in poco tempo, fu in grado di fornire una qualche risposta ai quesiti aperti. Da Spoleto, in data 30 agosto 1913, Mascalchi inviò una dettagliata relazione, che venne allegata agli atti della pratica aperta. Intanto, anche i consorziati si mossero e con l'assemblea consiliare, nella seduta dell'otto dicembre 1913, alla presenza del Presidente Bernabei Augusto, Iachetti Vincenzo consigliere,



Salamandra Giacomo, Cervosi Giuseppe, Angelini Bernardo, Giovannetti Gaetano, Cicchetti Albano e Gervasoni Nicola, dopo lettura del ricorso prodotto per ottenere un pubblico referendum per approvare o meno la soppressione e lo scioglimento del Consorzio con l'aggregazione delle sue rendite e proprietà al Comune, deliberarono: *“di protestare, come protesta, contro l'avanzato ricorso. Di dare incarico e piena facoltà al Presidente Consorziale di fare in ordine al medesimo ricorso tutte quelle deduzioni che crederà opportune e necessarie per confutare quanto viene in esso erroneamente asserito. Di autorizzare lo stesso Presidente a difendere ogni ragione e diritto del Consorzio contro qualsiasi ingerenza da parte di chicchessia”*³².

Il 27 marzo del 1914 il Sottoprefetto di Spoleto si affrettò a rispondere a una precedente nota della Prefettura perugina del 21 gennaio, inviando la relazione del ragioniere preposto intorno a ricerche fatte sulla natura giuridica dell'ente e alle deduzioni dell'amministrazione, accludendo anche una copia autenticata dell'ormai famoso “istrumento di concordia” del 30 maggio 1807, quale attestazione dell'origine dell'ente collettivo.

6.3 | 1914: la difesa Bernabei che salvò il Consorzio

Anche il contro memoriale approntato dal Presidente Bernabei per il Prefetto era già pronto dal febbraio dello stesso anno. Era un corposo dattiloscritto di otto pagine, fitto e steso con uno stile storico-giuridico assai lezioso, che rinviava punto per punto al mittente ogni accusa e addebito, definendo l'autore del ricorso, senza mezzi termini, come *“facile critico”* con la mania di un *“gretto e presuntuoso revisionismo amministrativo”*. Il Bernabei non mancò mai di sostenere la tesi dell'indiscussa autonomia del Consorzio dal Comune sin dalle origini, motivando che la carica di Presidente del Consorzio assunta dai Sindaci fino al 1906 era stata in essere *“quasi per un rispetto all'autorità locale”* e nulla più. Insomma, l'interesse generale era di *“far rilevare le molte altre inesattezze, leggerezze e menzogne, con cui è stata artisticamente infiorata la più ricordata memoria; ma la serietà di quest'Ufficio non consente che si dia valore a simili piccinerie, che esistono solo nella mente esaltata dell'estensore del ricorso”*. Il dibattito continuava sulla legalità di appartenenza o meno al Consorzio degli individui ivi domiciliati, ma che non avevano terreni, e sulla natura origina-

³² Deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Consorzio dei Possidenti dell'08.12.1913.



ria dell'istituzione e delle sue finalità essenzialmente private. "Se l'autore della memoria diretta alla SS. V(ostra) Ill(ustrissi)ma, anziché fare della pura fantasia sulla funzione del Consorzio dei Possidenti, avesse un po' studiato la genesi di esso, attraverso la vita più volte secolare di Monteleone, se ne avesse ricostruito la figura storica e giuridica, si sarebbe accorto che la sua erezione ad Ente Morale, avvenuta nel 1906, non fu "un errore", ma un'applicazione della Legge 4 agosto 1894, riordinatrice appunto dei domini collettivi". L'assunto del Bernabei convinse il Prefetto che, dopo aver sentito le parti, decise di non doversi procedere oltre e di chiudere la questione. Con lettera del 16 aprile 1914 diretta al Sottoprefetto di Spoleto scrisse affinché questi comunicasse "al Sig. Congiunti, a mezzo del Sindaco di Monteleone, che allo stato degli atti e dei chiarimenti al riguardo, risulta che il suo ricorso è infondato e non sono quindi legittimi i provvedimenti invocati circa lo scioglimento della Comunanza Agraria".

CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO
DEDUZIONI

Ad un ricorso avanzato al R° Prefetto
per ottenere un referendum per lo scioglimento del Consorzio
Ill.mo Signor R° PREFETTO dell'Umbria PERUGIA

OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del Consorzio.

DEDUZIONI

Monteleone di Spoleto 15-2-1914.

In ordine alla memoria in data 10 Maggio 1912 indirizzata alla S.V. Illma dal Sig: Carlo Congiunti ed antri individui di qui allo scopo di ottenere un pubblico referendum per deliberare lo scioglimento o meno di questo Consorzio dei Possidenti e la aggregazione della sua proprietà al Comune, si fanno da questo Ufficio le seguenti deduzioni:

Perché la S.V. Illma possa avere facile e precisa contezza della natura giuridica dell'Ente morale esistente in questo Comune e denominato Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, e per rispondere alla memoria di cui sopra, firmata da parecchi individui del luogo (parte dei quali nullatenenti ed estranei all'Ente, e moltissimi ignari del contenuto della memoria stessa), è necessario un breve sguardo retrospettivo ai precedenti storici che diedero origine a questa Universitas personarum ed insieme



bonorum, che acquistava la veste giuridica in virtù della Legge 4 Agosto 1894 N°397.

Prima del 1801, (come ne fa fede un documento dal titolo Sommario di Monteleone di Norcia, nel quale a pagine 6 è detto in margine: “L’affitto dei beni che una volta si possedevano in comune tra la Comunità di Monteleone e i particolari Possidenti” e che risale al 1786); le otto montagne site nel territorio di questo Comune e denominate Terrargo, Capo la Valle, Modula, Cornuvole, Carpelone, Macchia d’Acera, Aspra e Rescia, erano possedute e collettivamente godute dalla Comunità di Monteleone (l’Ente pubblico di allora e corrispondente al Municipio di oggi), e da una collettività di particolari Possidenti, denominata anch’essa Comunità, formata da tutti coloro che avevano svariati diritti patrimoniali in dette Montagne e nell’intero territorio di Monteleone. Su questi beni, d’indiscussa natura patrimoniale, esercitavano, come tuttora esercitano, i naturali di Monteleone gli usi civici del pascolo e del legnatico –

È da notare fin da ora che la collettività dei particolari Possidenti fu sempre in ottime relazioni colla Comunità di Monteleone, a causa soprattutto di questi rapporti di condominio che le stringeva, tanto che i Possidenti permettevano a quella di affittare interamente le erbe delle otto Montagne, i cui proventi però servivano a far fronte al pagamento di tutte le tasse, tanto camerali, che comunali, cui erano essi obbligati. E questa unione erano i particolari Possidenti necessitati a farla per la ragione, che, se il pascolo delle erbe prodotto dai loro beni si fosse voluto vendere separatamente da quello della Comunità, non ne avrebbero ritratto nessun utile, come nessun utile ne avrebbe ritratto la Comunità stessa, per essere i beni dell’una e degli altri frammischiati e divisi in tanti piccoli appezzamenti da non potersi affittare separatamente per il pascolo. –

Nel 1801 la Camera Apostolica avocò a sé il dominio dei beni della Comunità di Monteleone e tra essi le otto montagne mentovate. Protestarono allora i Possidenti di Monteleone, reclamando la proprietà dei molti terreni immischiati e confusi tra i beni ex-comunitativi. La Congregazione del Buon Governo riconobbe



legittime le domande dei Possidenti di Monteleone, ma non potendosi addivenire ad una divisione dei beni comuni, stabilì che una metà dei proventi ricavati dall'affitto del pascolo delle otto Montagne fosse toccato ai Possidenti, l'altra metà al Buon Governo stesso, che era subentrato alla Comunità di Monteleone. Del che si stipulava strumento di concordia addì 30 Maggio 1907, tra i Fratelli Arroni, Amministratori dei beni ex-comunitativi e i Possidenti di Monteleone, rappresentati dal Procuratore comune Signor Andrea Baratti eletto dal Consiglio Comunale di Monteleone, composto dei Possidenti stessi, i quali agivano appunto nel loro interesse e in quello del Comune, che aveva una specie di tutela economica e giuridica sul Consorzio dei Possidenti stesso. Per non generare equivoci è bene notare che il Notaio stipulatore dello strumento di concordia è incorso in un errore materiale, scrivendo al paragrafo 1° "Comunità di Monteleone" invece di Comunità dei Possidenti di Monteleone. Una tale espressione però, fatta incautamente dal Notaio stipulante, non poteva, né può punto pregiudicare ai diritti dei particolari Possidenti, trat-





tandosi di un punto d'interesse, in cui nessuna parte avevasi il Comune, come resta chiaramente dichiarato nella prima narrativa dello stesso strumento con queste parole: "E queste controversie avessero origine dal rimanente fra i beni ex-Comunitativi immischiati e confusi dei beni appartenenti ai particolari Possidenti, i quali venivano assoggettati dall'affittuario del pascolo promiscuamente ed indistintamente cogli altri, che già erano della Comunità, come sopra, pretendendosi anzi che questi beni particolari fossero in maggior copia degli altri ex-Comunitativi e che perciò la maggior parte della risposta annuale, che si ritrae dallo affitto di questi pascoli, dovesse spettare alli particolari, come frutto dei loro beni".

Posti quindi all'incanto della Camera Apostolica i beni ex Comunitativi, furono essi acquistati dal Conte Pichi di Ancona, che poi li alienò al Sig: Andrea Giorgi. Da questi passarono al Principe Torlonia, che attualmente li gode. Durante questo periodo di tempo i Possidenti di monte Leone continuarono ad affittare le erbe delle otto Montagne in comune, prima col Conte Pichi, e poi col Giorgi, ripartendosi i proventi in parti eguali –

Se non che nel 1815 il Giorgi, per facilitarne il pascolo ad una sua Masseria di pecore, convenne coi Possidenti di Monte Leone di addivenire alla divisione del condominio delle otto Montagne all'oggetto del pascolo delle erbe. A mezzo di Periti fu stabilito che il Sig: Giorgi godesse liberamente ed esclusivamente tutto il prodotto delle erbe nella intera periferia delle quattro Montagne denominate Rescia, Cornuvola, Aspra e Modula, mediante cessione da parte dei singoli Possidenti al Giorgi delle erbe dei terreni, che essi possedevano in dette quattro Montagne, e i possidenti di Monte Leone godessero tutti il prodotto delle erbe nella periferia delle altre quattro Montagne denominate Terrargo, Capo la Valle, Macchia d'Acero e Carpelone, mediante cessione da parte del Giorgi ai particolari Possidenti delle erbe dei terreni, che egli possedeva nelle ultime quattro Montagne. –

Tale era la posizione giuridica di questa Collettività di persone e di beni, chiamata pure, come si è detto, Comunità dei Possidenti di Monte Leone, quando, per il sopraggiungere della legge 4 Agosto 1894, riguardante l'ordinamento dei domini collettivi nelle



Province degli ex-Statì Pontifici, acquistava la personalità giuridica del diritto privato, e veniva eretta ad Ente Morale col nome “Consorzio dei Possidenti”.

Non dunque, Ill.mo Signor Prefetto, da un preteso fantastico pericolo, come accenna la ricordata memoria, ebbe origine questo Istituto; esso invece fu la logica, naturale conseguenza dell’incameramento dei beni patrimoniali della Comunità di Monteleone, operato dalla Camera Apostolica nel 1801. Infatti se in grazia del Motu Proprio del Pontefice Pio VII, la Camera Apostolica poteva evocare a sé i beni patrimoniali della Comunità di Monteleone, affine di alienarli per estinguere i debiti, da cui quella era oberrata, non poteva davvero essa, a meno di compiere un atto di spogliazione illegittimo ed ingiusto, fare altrettanto coi beni dei particolari Possidenti di Monteleone, frammisti, come si è visto sopra, a quelli della Comunità stessa. Pertanto essi furono, come di diritto, salvati dall’incameramento, rispettato dalla Congregazione del Buon Governo prima, dai Signori Pichi, Giorgi, Torlonia poi, i quali a quella erano subentrati per successive alienazioni – Non mette conto davvero confutare l’erronea asserzione dello autore della ricordata memoria, il quale con semplicismo altrettanto presuntuoso, quanto leggiero, afferma nientemeno che i beni dei Possidenti di Monteleone furono demanializzati. In virtù di atto sovrano, domandiamo noi, quando la stessa Camera Apostolica non fece altro che avocare a sé i beni patrimoniali della Comunità di Monteleone e, senza mutarne affatto la natura, alienarli ai privati?

Questo Istituto del Consorzio dei Possidenti è un puro Istituto di diritto privato, un semplice condominio, che potrebbe essere disciplinato interamente dalle norme del Codice Civile, riguardanti la comunione, anche se non avesse acquistata la veste di Ente Morale, di persona giuridica, in virtù della Legge 4 Agosto 1894. Se l’autore della memoria diretta alla S.V. Illma, anziché fare pura fantasia sulla funzione del Consorzio dei Possidenti, avesse un po’ studiato la genesi di esso, attraverso la vita più volte secolare di Monteleone, se ne avesse ricostruito la figura storica e giuridica, si sarebbe accorto che la sua erezione ad Ente Morale, avvenuta nel 1906, non fu “un errore”, ma un’applicazione della



Legge 4 Agosto 1894, riordinatrice appunto dei domini collettivi nelle Province degli Ex-Stati Pontifici. Né il facile critico mostra di avere inteso meglio lo spirito e la finalità della ricordata Legge. Il legislatore italiano, che con varie disposizioni, ha abolito la servitù di pascolo, di semina, di legnare nell'ex Province Ponteficie, (si ricordi in proposito la Legge 24 Giugno 1888) appunto in omaggio al diritto di proprietà privata, che volle più che fosse possibile libero da ogni peso; il legislatore italiano che ha tentato perfino l'abolizione degli usi civici, sebbene questi con meravigliosa vitalità abbiano, ad essa resistito, dinanzi ai domini collettivi delle provincie degli Ex-Stati Pontefici, si è arrestato e li ha dovuti rispettare, appunto perché sapeva di non potere sopprimere istituti che, come quello del Consorzio dei Possidenti di Monteleone, hanno origini e finalità essenzialmente private. – Gli è, Ill.mo Sig: Prefetto, che la mania di un gretto e presuntuoso revisionismo da parte di chi ha scritta la più volte ricordata memoria, ha questi spinto a confondere colle meschine gare di un modesto Comune d'Italia, la vita e l'attività di un Ente che, come quello del Consorzio dei Possidenti di Monteleone, è assolutamente separato e indipendente dal Comune, come lo fu sempre attraverso la sua vita più volte secolare.

Infatti, quando la Comunità di Monteleone, quasi in ricordo della concessione che i particolari Possidenti le avevano fatta, prima che i suoi beni fossero passati alla Camera Apostolica, volle continuare ad ingerirsi dell'Amministrazione delle rendite dei Possidenti, trovò la energica reazione di questi. I Possidenti, come si legge nel verbale Consigliare del 15 Ottobre 1814, pur concedendo a malincuore alla Comunità di Monteleone l'Amministrazione “a nome loro” dei beni di proprietà loro, affermarono risolutamente che su tali beni “non vi abbia ad acquistarci alcun jus questa Comunità, sebbene con che regolati ed amministrati fossero dal Magistrato e Consiglio”, al quale imponevano perfino l'obbligo di tenere un libretto separato tanto di esito che d'introito “perché non si avessero le rendite dei Possidenti a confondere con quelle spettanti alla Comunità”. Più tardi però vincendo le stesse resistenze dell'Autorità Governativa, che li voleva sottoposti alla tutela della Comunità di Monteleone, i Possidenti si emancipa-



rono completamente da tale soggezione, e formarono un Ente autonomo con una propria amministrazione, un proprio bilancio, un proprio Presidente che, quasi per un rispetto all'autorità locale, scelsero nella persona del Sindaco. –

Questo stato di cose durò fino al 1906; in seguito, in forza della Legge 4 Agosto 1894, la quale a questo nuovo ordinamento dava la definitiva sanzione, anche il Presidente veniva liberamente eletto dal Consiglio del Consorzio –

Concludendo: le due istituzioni; il Comune di natura essenzialmente pubblica, appartenente al territorio del diritto pubblico, e il Consorzio, di natura essenzialmente privata, appartenente al territorio del diritto privato e costituito dalla riunione di più condomini, al solo scopo di partecipare, come si esprime l'Articolo 3 del suo Statuto “agli utili della proprietà e dell'utenza” di beni e diritti comuni, debbono restare assolutamente autonomi e indipendenti. –

La loro unione, se anche si volesse tentare in un momento in cui si smarrisse il senso vigile della realtà, costituirebbe un vero avvertimento dei principi e dell'ordinamento del diritto pubblico e del diritto privato.

Dopo quanto si è esposto, parlare di referendum da indirsi tra tutti i componenti il Consorzio, come propone la surriferita memoria, significa fare appello ad un Istituto di recente creazione legislativa, il quale se eccezionalmente bene può funzionare nel campo del diritto pubblico, non può davvero essere trasportato in quello del diritto privato. Per lo scioglimento del Consorzio non basterebbe più la volontà della maggioranza dei consociati; occorrerebbe invece la volontà singolarmente manifestata da ciascun partecipante alla Comunità nei modi e nel tempo stabiliti dall'Art° 682 del Codice Civile, e sulla quale dovrebbe decidere, in caso di controversia, il Tribunale Civile. Senza ricordare poi che lo scioglimento del consorzio sarebbe impossibile ai sensi dell'Art° 683 del Codice Civile, essendo appunto assolutamente impossibile il godimento singolare e separato di terreni confusi e frammisti e la maggior parte dei quali di superficie insignificante, goduti sempre, da secoli e secoli collettivamente, e ai quali non è applicabile altro regime quello del compascuo.



Carta intestata del Consorzio con lo stemma comunale, 1915.
ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1908-1929, b.3.

Si dovrebbero ora far rilevare le molte altre inesattezze, leggerezze e menzogne, con cui è stata artisticamente infiorata la più volte ricordata memoria; ma la serietà di quest'Ufficio non consente che si dia valore a simili piccinerie, che esistono solo nella mente esaltata dell'estensore del ricorso. –

Giova far conoscere solamente che non è vero, come erroneamente si asserisce, che facciano parte del Consorzio tutti gli individui domiciliati in questo Comune, perché l'Art° 2 del Regolamento Amministrativo Consorziale dice chiaramente:

“La Comunanza dei Possidenti è costituita da tutte le famiglie domiciliate e residenti nel Comune di Monteleone, che vi posseggono fondi rustici di qualunque specie e valore”.

Che parimenti è priva di fondamento di verità l'asserzione che la proprietà del Consorzio trovisi inscritta nei quadri catastali alla Comunità di Monteleone, mentre tanto nel vecchio che nel nuovo catasto è la medesima intestata alla Comunanza in Monteleone.



ne dei Possidenti del Comune.

*Tanto doveva il sottoscritto esporre a difesa dei diritti di questo Consorzio e per incarico ricevuto dal Consiglio Amministrativo del Consorzio stesso, lasciando al saggio criterio della S.V. Illma di dare alla indirizzata memoria quell'apprezzamento che merita, ad evitare questioni legali fra il Comune ed il Consorzio –
Con rispettosa osservanza*

IL PRESIDENTE CONSORZIALE

Bernabei Augusto.

6.4 | Gli anni ruggenti: dagli inizi del secolo al primo dopoguerra

Per tutto il corso della prima metà del secolo, dopo un breve intervallo di Presidenti eletti internamente al Consiglio, l'ente rientrò nell'orbita della sfera comunale con Commissari, Podestà e delegati di nomina prefettizia aventi carica bipolare. La vita quotidiana del borgo fu costellata, in questi decenni, da importanti contributi economici offerti dalla Comunità Agraria, che spesso sovveniva anche alle povere risorse delle casse dell'amministrazione cittadina e ne svolgeva le veci sotto forma di opere assistenziali, sussidi scolastici, costruzione di opere di pubblica utilità, soccorso alla parrocchia locale, alla caserma dei RR. Carabinieri e in ogni altra importante attività socio-ricreativa.

Nell'aprile del 1908 la Commissione, presieduta dal Presidente Bernabei e dai Consiglieri Salamandra Giacomo, Iachetti Vincenzo, Giovannetti Gaetano, Angelini Pietro, Cervosi Giuseppe, Reali Pietro e Moretti Francesco (segretario Lorenzo Chimenti), intervenne sulla proposta di un "Regolamento per l'esercizio del monte Frumentario". Il 24 giugno faceva seguito una delibera che approvava la nomina di una commissione provvisoria per la gestione del medesimo monte. Due anni dopo, l'ente tornava ad occuparsi della sua gestione e di alcune questioni inerenti il diritto attivo di pascolo. Nella seduta straordinaria del 14 gennaio 1910 autorizzava, con pieni poteri, il Presidente a "stare in giudizio contro il Comune di Leonessa" per il preteso diritto di pascere e legnare nelle proprietà consorziali. Nel contempo perfezionava acquisti di piccole porzioni di terreno, compensando le spese con la dismissione graduale e la vendita di piccoli lotti, caseggiati e terreni ancora in suo possesso, situati in prossimità del centro abitato.



Così ad esempio l'*Università Agraria di Monteleone*³³, con atto deliberativo del 15 maggio 1912, procedeva alla vendita di suolo per la costruzione di una casa, accettando la domanda fatta da Felice Durastanti *“colla quale chiede in vendita la quantità di area di territorio consorziale necessaria per ampliare un suo fabbricato uso bottega da fabbro-ferraro fuori la Porta del Borgo Vecchio”*, dietro pagamento di una lira al metro quadrato, da versare in tre rate semestrali *“con condizione che la facciata del medesimo, che prospetta la via carrabile, sia allineata con quella già esistente e che la costruzione sia fatta da regolare disegno”*.

Ancora nel 1913 il Consorzio seguiva nella vendita di alcune proprietà marginali presenti nell'abitato per poter provvedere al restauro di altri suoi immobili e, nella fattispecie, del complesso conventuale di S. Caterina, acquistato nel 1900 ma rimasto inabitato fin dal 1880. Nel giugno del medesimo anno provvedeva pertanto a indire un'assemblea per la vendita, già autorizzata dal Consiglio con precedenti deliberazioni del 29 maggio e 22 ottobre 1911 e per la quale era anche stata ottenuta l'autorizzazione del G.P.A., di due casette poste rispettivamente l'una a confine di un fabbricato a uso fienile, appartenuta tempo prima a Giuseppe Giovannetti e distinta nella Mappa di Monteleone con il numero di particella 232/r, l'altra posta invece in prossimità della Porta delle Monache e distinta nella medesima mappa con il n. 239. Dopo essere rimaste a lungo invendute, su proposta del deputato Salamandra il Consiglio accettava l'offerta sul primo immobile avanzata da Venanzi Giosuè per il prezzo di £. 209,80 e quella di Vannozzi Vincenzo di £.300 per il secondo fabbricato. Nella vendita si tenne inoltre conto dello stato di deperimento in cui erano ridotte le strutture, che non davano reddito, ma anzi gravavano sull'ente per spese di manutenzione e pagamento di tasse. In considerazione di quanto detto, il Consiglio deliberava unanime di autorizzare il Presidente Consorziale a vendere a trattativa privata le due casette che erano rimaste invendute nell'ultima asta, nonché *“di depositare nella cassa postale di risparmio le somme che si riceveranno dalla vendita, onde avere un fondo sufficiente per le riparazioni da farsi nel fabbricato dell'ex monastero di Santa Caterina di*

³³ Per tutto il periodo compreso fra l'inizio del secolo XX e l'avvento del Fascismo, l'ente utilizzò anche il titolo di Università Agraria. Gli stessi stampati impiegati per i verbali delle adunanze ne riportavano la medesima titolazione, con uno stemma composto da uno scudo sannitico nel cui campo era un emblema formato dalle figure di un aratro, una zappa e una pala.



proprietà del Consorzio, come fu deliberato dal Consiglio nella seduta del 22 ottobre 1911”.

Accogliendo la domanda del consigliere Angelini, alla fine dell'anno, con delibera dell'otto dicembre, il Consiglio provvedeva per l'anno scolastico 1913-1914 al contributo di un sussidio di £. 75 alla maestra della scuola di Rescia, frazione allora abitata da oltre 100 individui, in considerazione anche del fatto che non molto prima i Possidenti avevano similmente contribuito al mantenimento del maestro della scuola di Trivio, prima che fosse passata a scuola di Stato, e ciò *“al nobile scopo di cooperare per quanto è possibile alla diffusione dell'istruzione fra gli abitanti delle frazioni rurali sparse nel territorio di Monteleone”*.

Con lo scoppio del primo conflitto mondiale anche l'associazione dei Possidenti si sentì in dovere di provvedere ai bisogni non solo dei soldati al fronte, ma anche delle famiglie bisognose e dei singoli civili. Nel 1917, a seguito della disfatta di Caporetto, si prodigò con aiuti e donò un *“sussidio a pro dei profughi del Friuli”*.

7 | Il Ventennio, fra vendite acquisti e contrasti

L'avvento del Fascismo³⁴ riavvicinò i legami fra il Comune e la Comunanza agraria.

L'Università Agraria si fece portavoce del sentimento collettivo di voler ricordare i caduti con l'erezione di un apposito monumento, per il quale deliberava di offrire 2000 lire onde *“abbia il Consorzio a concorrere nella*

³⁴ Per una prima introduzione: AA.VV., *Le amministrazioni fasciste nei LXXXXVI comuni dell'Umbria*, Donnini, Perugia, 1925, pp. 285-291; AA.VV., *L'assalto: settimanale di battaglia dei Fasci umbro-sabini*, dall'anno 1, n. 1 (30 agosto 1921) all'anno 22, n. 77 (22 luglio 1943). La periodicità è varia; sospeso dall'anno 8, n. 36 (febbraio 1928) all'anno 12, n. 44 (ottobre 1932), Perugia, s. n., 1921-1943; MONTICONE A. (a cura di), *Cattolici e fascisti in Umbria (1922-1945)*, atti del Convegno tenuto a Foligno nel 1975, Il mulino, 1978; ALUNNI PIERUCCI F., 1921-1922: *violenze e crimini fascisti in Umbria: diario di un antifascista*, Tipografia Caldari, Umbertide, (1974?); ALUNNI PIERUCCI F., *Il socialismo in Umbria: dalle origini all'avvento del fascismo*, 2. ed. riveduta e ampliata, S. I., s. n., 1985; RASPADORI P., *L'uso della violenza da parte del movimento fascista nella provincia di Perugia, 1921-1926*, tesi di laurea (relatore Renato Covino), Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno accademico 1994-1995; VARASANO L., *“La prima regione fascista d'Italia”, l'Umbria e il fascismo (1919-1944)*, Università di Bologna, Dottorato di ricerca in storia politica dell'età contemporanea, 2007; VARASANO L., *L'Umbria in camicia nera (1922-1943)*, prefazione di Alessandro Campi e Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2011.

spesa per un ricordo degno della memoria dei cari e valorosi concittadini che caddero nel campo dell'onore per il bene della patria".

Nel novembre del 1923 condonò invece al Comune la restituzione di 5000 lire.

7.1 | 1923: chi vuole il convento?



Il complesso monastico di S. Caterina d'Alessandria, particolare, 1818.

ASRm, Presidenza generale del censo, Catasto gregoriano, Monte Leone, mappa 263.

Dopo l'acquisto del complesso di S. Caterina e in particolare del convento vero e proprio, annesso alla struttura della chiesa, i Possidenti si erano ritrovati con una struttura immensa e fatiscente, da cui non erano riusciti a trarre alcun profitto; anzi, l'edificio gravava sulle uscite e diventava sempre più una minaccia imminente sui passanti. Pertanto, già nell'estate del 1922 sotto la presidenza di Giuseppe Rotondi, si diede inizio alle pratiche per tentare la vendita del caseggiato, in alternativa alla quale si pensò di trarne almeno il maggior materiale possibile da riutilizzare o addirittura da vendere, per compensare parte delle spese già affrontate. Riunitisi in



assemblea di Consiglio³⁵, i rappresentanti dei Possidenti decisero di nominare un apposito perito agronomo per la redazione di una perizia stragiudiziale. L'incarico fu affidato al geometra Francesco Iachetti, che assolse pienamente al suo compito con un'importante e dettagliata relazione³⁶:

*Illustrissimo Sig. Presidente del Consorzio dei Possidenti in
Monteleone di Spoleto.*

Come da incarico della S.V. Ill.^{ma}, vengo ad esporre la Relazione di Stima dell'ex Monastero di Santa Caterina, sito in Monteleone di Spoleto e di proprietà di Cotesto On.^{le} Consorzio.

Il giorno 12 corrente mese mi recai sulla località, e constatai che detto monastero conformasi come appresso:

1° Fabbricato con spazi annessi (passato al rustico), distinto in mappa Monteleone con n° 1463; della superficie di decare 1,06 e dell'estimo di scudi 5,44.

2° Orto, distinto in detta mappa col n° 239; della superficie di decare 1,15 e dell'estimo di scudi 5,90. È attualmente tenuto in affitto dal Sig. Perleonardi Angelo.

3° Altro orto, distinto in detta mappa col n° 478, della superficie di decare 0,17 e dell'estimo di scudi 0,87.

4° Piccolo appezzamento detto Torrione, distinto in della mappa col n° 460, della superficie di decare 0,11 e privo di estimo perché esente da imposte.

I confinanti sono: Bernabei Augusto – Strada di Ruscio – Chiesa di Santa Caterina – Via Lunga, salvi ecc.

Il fabbricato – in seguito al completo stato di abbandono in cui fu lasciato per parecchi anni – trovasi in pessime condizioni: parti di esso, già rovinata, vennero demolite e di recente alcune stanze sono crollate. Ciò che rimane, è un fabbricato composto di un piano-terra e due altri piani. Ha tre ingressi: uno dal lato di levante e due dal lato di ponente.

Al piano-terra vi è un primo vano, con ingresso dalla pubblica via

³⁵ ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1908-1929, b. 3, delibera del consiglio del 25.06.1922. Nella medesima si stabiliva inoltre la precisa volontà di "impiegare il ricavo della vendita nel mantenimento del fabbricato della Chiesa annessa al Monastero, la quale trovasi in condizioni di grande degrado".

³⁶ È forse l'unica e più completa descrizione che ci rimane dei caseggiati costituenti il convento vero e proprio.



(ingresso di levante), che costituiva la foresteria. La foresteria – mediante porta interna – comunica con uno spazio o corte, dal quale si ha accesso al forno, ad una cantina e due vani ad uso magazzino e granaio. Al pianterreno esistono pure due cisterne con due piccoli locali adibiti a lavatoio, ed ora ostruiti per la caduta di muri sovrastanti. Detti vani sono in volta reale.

Al primo piano vi sono cinque vani come appresso:

Stanza sita dietro l'abside della chiesa, con altra attigua: entrambe hanno soffitto in volta reale e pavimento ammattonato.

Cucina pure in volta reale e pavimento lastricato.

Due stanze con soffitti a solaio e pavimenti ammattonati.

Il secondo piano – al quale si può accedere anche dai due ingressi di ponente – si compone di otto vani:

Due stanze ed una cucina, adiacenti alla tromba del campanile.

Altra cucina con un vano ad essa annesso.

Tre camere.

Detti vani, hanno quasi tutti soffitti a solaio e pavimenti ammattonati.

Infine – oltre ai vani componenti i suddetti tre piani – vi esistono altre quattro piccole camere, stioate e con pavimenti ammattonati, sovrastante alla cucina contigua alla tromba del campanile. Come già ho riferito in principio, lo stato del fabbricato è pessimo. I tetti sono in vari punti privi di tegoli, e le travature, completamente deteriorate, vengono sorrette da sostegni o puntelli. Di conseguenza – per l'azione dell'acqua e dell'umidità – anche i soppalchi sono quasi tutti caduti – gli intonachi distaccati – i pavimenti rovinati. I muri perimetrali ed interni, presentano strapiombi e fenditure, ed un più parti minacciano di crollare. Tranne le porte d'ingresso al monastero, tutte le altre, come anche tutte le finestre, sono prive d'imposte; altri danni quindi vengono arrecati dai venti e dalle piogge.

Per tali ragioni, il metodo di stima che ho creduto opportuno adottare per la valutazione del fabbricato, è quello di Sito eamenti; non solo perché trattasi di fabbricato crollante, ma anche per il fatto che esso, trovandosi ubicato nel paese, in località non centrale, scoscesa ed affatto frequentata, non avrebbe che una ricerca quasi nulla. I materiali utilizzabili da potersi ritrarre, con-



sistono unicamente nel legname e nei tegoli del tetto, come al seguente Conteggio di Stima.

Degli apprezzamenti e spazi annessi al monastero e citati in principio, solo l'orto distinto col n° 239 è stato oggetto di stima: gli altri non hanno nessun valore, perché sono in parte ingombri da macerie o sono destinati a riceverle nel caso di nuove demolizioni o crolli. Tale orto – per essere stato allontanato e perché privo di acqua, può considerarsi un seminativo. Vi sono due mandorli, due noci ed un melo mezzani – alcuni viscidati pinoli. È tutto recintato da muri vivi.

Conteggio di Stima

| | | | |
|---|---|------|---|
| Tegoli ritraibili dal fabbricato, al netto di demolizione, n° 4000, a £. 0.50 | £ | 2000 | = |
| Legname ritraibile, al netto di demolizione | “ | 500 | = |
| Valore dell'orto distinto col n° 233 | “ | 600 | = |
| il cui importo ammonta a (dicasi lire Tremila e cento) | £ | 3100 | |

Tanto dovevo io sottoscritto come da incarico ricevuto.
Monteleone di Spoleto – li 29 Gennaio 1923

In fede

Francesco Iachetti – Geometra.

Nell'ottobre del 1923, con verbale di atto consiliare³⁷ riguardante urgenti provvedimenti da prendere intorno al fabbricato conventuale di S. Caterina, per il quale si era avuto il diniego al permesso di vendita, l'assemblea, composta da Pasquali Giuseppe Deputato, Perleonardi Sante, Salamandra Giacomo, Ranaldi Luigi, Cicchetti Antonio, Perleonardi Giuseppe, Giovannetti Gaetano, Giovannetti Giocondo, disponeva in modo unanime di doversi procedere affinché “prima che sopraggiunga l'inverno e prima che l'eventuale sopracarico della neve compia la totale distruzione del fabbricato rimasto, venga salvato quel materiale che è ancora usabile specialmente i coppi e il legname; e quel materiale o il prezzo d'esso serva per le riparazioni urgenti da farsi alla Chiesa del Monastero stesso, affinché quel gioiello

³⁷ ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1908-1929, b. 3, delibera del consiglio del 07.10.1923.



architettonico non deperisca pur esso come va deperendo normalmente il Convento annesso”. Due anni dopo provvedeva a cedere al Comune, dopo autorizzazione rilasciata dalla G.P.A. di Perugia, la striscia di terra esterna al borgo, denominata “Fossi”.

7.2 | Una nuova legge sugli “usi civici”

Come è noto gli usi civici³⁸ sono diritti perpetui, derivati da antiche consuetudini e permissioni dell'autorità locale o sovrana sui beni demaniali, comunali o privati, spettanti a tutti i cittadini membri di una collettività per soddisfare i fabbisogni essenziali alla sopravvivenza, specie nei paesi montani o di scarso indotto economico. Tra essi sono i diritti di: pascere, ghiandare, legnare, spigolare, cacciare, passare, abbeverare e così via. Ma già nella seconda metà del XIX secolo, a fronte del crescente individualismo per salvare i diritti collettivi, furono necessarie alcune leggi che ne definissero gli ambiti e le tutele. Con Legge n. 1766 del 16.06.1927³⁹ e relativo regolamento di applicazione (R.D. 26 febbraio 1928), il legislatore intendeva chiarire e sanare tutte le questioni che riguardavano il riordinamento degli usi civici, istituendo la figura del Commissariato agli usi civici, o meglio Commissario per la liquidazione degli usi civici, una speciale figura di magistrato avente il preciso compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici, onde *“Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge”*.

Un importante punto riguardava il fatto assoluto di divieto ai Comuni e alle Associazioni o Comunanze Agrarie di alienare o mutare di destinazione i terreni, specie quelli utilizzabili come bosco o come pascolo perma-

³⁸ Spesso considerati d'intralcio alla libera espressione della proprietà in materia di disponibilità dei beni immobili, gli usi civici sono tutelati, talvolta limitati e, quando possibile anche liquidati, attraverso l'applicazione di una serie di normative legislative, come quella della Legge 10 giugno 1930, n. 1070; Legge 8 agosto 1985, n. 431; e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

³⁹ Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 228, a. LXVIII, Roma, lunedì 3 ottobre 1927.



nente, fatto salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento fosse stato autorizzato dal Ministero per l'Economia Nazionale (eredità poi raccolta dal Ministero dell'agricoltura e oggi dalle Regioni), senza porre alcun limite a tale potere autorizzativo.

Entrato in carica nel 1926, su espressa richiesta del Prefetto Giuseppe Mormino, il prof. Ippolito Vecchiarelli⁴⁰ si diede da fare sia nell'amministrazione del Comune che in quella dell'ente agrario, per il quale, con ricorso del 12 febbraio 1926, chiedeva al Commissario per la liquidazione degli usi civici che si provvedesse all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti della popolazione e del Consorzio sulle montagne, site in territorio del Comune di Monteleone di Spoleto, di proprietà dei fratelli Annamaria, Giulia ed Alessandro Torlonia⁴¹, nonché della Congregazione di Carità di Spoleto.

La paventata proposta di annessione di Poggiodomo e Monteleone alla confinante provincia di Terni fu rifiutata in modo categorico, esponendo le ragioni in favore della permanenza con la provincia di Perugia⁴².

Lo stesso Presidente, aiutato da assistenti e Possidenti locali, elaborava poi un nuovo e più efficace Regolamento⁴³ di 90 articoli, che l'anno successivo, in data 7 aprile 1927, veniva ratificato e approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in sostituzione del primo Statuto del 1906; a giugno, in occasione di alcune ristrutturazioni, la comunità dei Possidenti elargiva un importante "sussidio per i lavori di restauro nella Chiesa di S. Giovanni" e nel novembre dello stesso anno destinò un contributo di

⁴⁰ Autore di diversi testi giuridico-agronomici, fra cui ricordiamo: *Riordinamento dei diritti di uso civico in montagna (Cattedra di alpicoltura e di economia montana di Norcia, (Sezione della cattedra ambulante di agricoltura per l'Umbria centrale di Spoleto)*, A. Millefiori, Norcia, 1926; *Nuovi orientamenti per vincere la battaglia del grano in montagna (Cattedra provinciale di agricoltura, Perugia)*, Tipografia perugina, Perugia, 1930.

⁴¹ Figli del Principe Carlo Torlonia (Roma, 10.10.1874 - Roma, 19.12.1947), che li aveva avuti dal secondo matrimonio con Paolina Pignoloni; nipoti, quindi, di Giulio Borghese e Anna Maria Torlonia, figlia di quell'Alessandro Torlonia senior, primo acquirente e proprietario delle montagne di Aspra, Motola, Rescia e Cornuvole.

⁴² ASPg, Prefettura, I, b. 92, fasc. 8b, lettera esposto del 30.12.1926.

⁴³ Copia a stampa si conserva sia presso il fondo Prefettura dell'Archivio di Stato di Perugia che nell'Archivio della Regione Umbria in Perugia: "Consorzio dei Possidenti del Comune di Monteleone di Spoleto, Statuto Regolamento compilato dal commissario prefettizio Prof. I. Vecchiarelli, Tipografia Millefiori, Norcia".



mille lire alla Banda Musicale del paese⁴⁴, ricostituita nel novembre 1926 perché potesse: *“acquistare i strumenti musicali e contribuire allo stipendio da darsi al Maestro di Banda obbligandosi di fare dei pubblici servizi in quelle occasioni festive che si crederà opportuno stabilire considerato che la Banda Musicale è l'unico sollievo degli animi che possa aversi in questi luoghi alpestri, quasi segregati dal consorzio umano: ed è quella che riunisce la gioventù nelle lunghe e fredde serate d'inverno, togliendola dai ritrovi pericolosi”*.

Il Consorzio dei Possidenti traeva i suoi proventi dalle diversificate attività praticate sulle dette montagne, che andavano dagli affitti dei pascoli ai tagli regolari dei boschi, alla vendita dei medesimi, alla confezione del carbone, alla produzione di calce attraverso apposite e regolate calcare; erano escluse le montagne di Aspra, Modula, Rescia e Cornuvole, di proprietà del principe Torlonia, ma comunque gravate da consuetudini, codificate nei secoli, di uso e diritto della popolazione e dei Possidenti, così come avveniva sulla montagna denominata “S. Leonardo”, posta anch'essa nel territorio di Monteleone di Spoleto e di proprietà della Congregazione di Carità di Spoleto.

Si provvedeva, inoltre, al pagamento di diverse note di spesa effettuate per restauri a fonti campestri, alla messa in opera dell'orologio della torre (poiché la somma preventivata nel 1927 di L. 10.000 risultò poi insufficiente) e si pagarono i lavori fatti dal “muratore Allegretti Attilio di £. 40 e quella di Innocenzi Paolo manovale di £. 32 per restauri alla Chiesa di S. Caterina di proprietà del Consorzio”⁴⁵.

Nel 1929 le riunioni e le assemblee dei consorziati furono spostate dal vecchio comune nei nuovi locali del municipio, appena trasferito nell'antico palazzo Rotondi. Nell'ottobre offrì una somma in denaro per la festa della consegna della bandiera ai RR. Carabinieri e, ancora, un altro aiuto economico per il “ricevimento del nuovo Vescovo della Diocesi”, Mons. Settimio Peroni, e il premio di lire 300 a Mosè Peroni, regolatore del pubblico orologio dal settembre del 1927.

Sono solo alcuni minimi esempi di come l'istituzione si fosse ben radicata nella vita quotidiana e sociale della cittadina. Risulta emblematico (e in tal senso illuminante) quanto espresso nella delibera consiliare del Consorzio

⁴⁴ ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1908-1929, b. 3, delibera del consiglio n. 24 del 30.11.1927. La successiva delibera n. 21 del 15.11.1928 deliberava un altro contributo alla Banda Musicale di L. 500.

⁴⁵ Ivi, delibera del consiglio n. 20 del 15.12.1928.

PROVINCIA
Spagna

CIRCONDARIO
Spoleto

MANDAMENTO
Spagna

UNIVERSITÀ AGRARIA
di *Monteleone d'Spoleto*

Verbale di Atto Consiliare

Num. _____

Data *9 gennaio 1929*

OGGETTO
Credito verso il Comune di Monteleone d'Spoleto

Sessione _____ Seduta in *seconda* Convocazione

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

L'anno millenovecento *scabito*
addì *novi* del mese di *Dicembre* alle ore *14*
in *Monteleone* e nella consuetudine sala delle adunanze consiliari.
Convocatosi il Consiglio nei modi e termini prescritti dal Regolamento Universitario, si è il medesimo ivi congregato.
Fatto l'appello nominale, risultarono:

| INTERVENUTI | NON INTERVENUTI |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. <i>Giulio Cesare Tanti Pres.</i> | 1. <i>Rossini Luigi</i> |
| 2. <i>Francesco Giuseppe Dep.</i> | 2. <i>Alfano Pietro</i> |
| 3. <i>Salomone Francesco</i> | 3. <i>Trulli Giovanni</i> |
| 4. <i>Antonio Giuseppe</i> | 4. <i>Angelini Cicciano</i> |
| 5. <i>Samuele Mario</i> | 5. <i>Giulio Cesare Tanti</i> |
| 6. <i>Giovanni Antonio</i> | 6. <i>Giulio Cesare Tanti</i> |
| 7. <i>Giovanni Antonio</i> | 7. _____ |
| 8. <i>Giulio Cesare Tanti</i> | 8. _____ |
| 9. <i>Giovanni Antonio</i> | 9. _____ |
| 10. _____ | 10. _____ |
| 11. _____ | 11. _____ |
| 12. _____ | 12. _____ |
| 13. _____ | 13. _____ |
| 14. _____ | 14. _____ |
| 15. _____ | 15. _____ |

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, giusta le norme regolamentari per essere valida la *seconda* convocazione, il signor *Giulio Cesare Tanti* ha assunto la presidenza ed ha aperta la seduta.

Il Presidente comunica *esce all'ordine del giorno*

Ord. 3511, N. 13 M
Foligno, 11. 1929. F. C. 101111 103 23

Condono di un credito del Comune verso il Consorzio, 1929.

ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1908-1929, b.3.



dei Possidenti del 19 ottobre 1929 n. 14, avente per oggetto un “Contributo al Comune di Monteleone di Spoleto”:

“Il Commissario Prefettizio avendo potuto constatare che il Comune di Monteleone di Spoleto privo affatto di beni patrimoniali, trovasi in ristrettezze finanziarie tali da essere costretto ad aggravare le già forti pressioni fiscali; Considerato che i beni immobili del Consorzio rappresentati da quattro montagne che si affittano ai pascoli estivi e che prima del 1801 – unitamente all’altre quattro che sono ora di proprietà del Principe D. Carlo Torlonia appartenevano al Comune di Monteleone come al Comune apparteneva tutta l’altra proprietà territoriale attualmente goduta dal Consorzio, ora che il Comune stesso si trova a disagio è più che doveroso che quello venga in aiuto di questo.

Delibera

di devolvere alla amministrazione comunale di Monteleone di Spoleto gli utili che risulteranno dalla gestione finanziaria dell’anno in corso 1929, che potranno aggirarsi sulla somma di L. 20.000 e ciò allo scopo di contribuire al risanamento delle finanze Comunali, evitando nuovi aggravii fiscali che sarebbero di pregiudizio all’economia domestica e di nocumento agli interessi collettivi”.

Sotto la reggenza di un altro amministratore, tal De Angelis Giuseppe, a seguito del ricorso intentato 5 anni prima dal Vecchiarelli, il commissario per gli usi civici con sua sentenza dei giorni 21-30 maggio 1931 dichiarava che: le montagne ex-comunitative di proprietà Torlonia erano soggette a favore della popolazione e del Consorzio dei Possidenti di Monteleone a specifici usi civici essenziali di pascolo, di sfalcio, di legnatico e sugli alberi; si liquidavano pertanto gli stessi riferiti diritti, assegnando in proprietà al Consorzio medesimo una quota delle montagne possedute dai Torlonia, corrispondente ai due quinti del loro valore, nonché una quota della montagna S. Leonardo, di proprietà della Congregazione di Carità di Spoleto, corrispondente ad un sesto del suo valore.

7.3 | 1937: il terzo Statuto

La “Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto”, questo il nome ormai consolidato ed ufficiale dalla metà degli anni ‘30 del sodalizio monteleo-



nese agli inizi del 1937, si dotò di un nuovo Statuto, che sostituiva quello precedente del 1927. Infatti, con apposito atto podestarile del 20 marzo 1937 si deliberava in merito, in attesa della ricezione del nullaosta dalla Prefettura di Perugia.

Verbale di atto del Podestà, Atto n. 5, 20/3/1937/ XV°

Oggetto: Statuto Regolamento della Comunanza Agraria-Consortio dei Possidenti.

COMUNE DI Monteleone di Spoleto

PROVINCIA DI Perugia

DELIBERAZIONE DEL PODESTÀ

Regnando S. M. VITTORIO EMANUELE TERZO per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia, Imperatore di Etiopia

L'anno millenovecentotrentasette - XV° E.F., addì venti del mese di marzo in Monteleone di Spoleto e nella Sala del Municipio.

Il Sig. Dolci Gregorio Commissario Prefettizio del Consorzio dei Possidenti del Comune di Monteleone di Spoleto, come da R. Decreto ===== assistito dal Segretario Comunale infrascritto, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL PODESTÀ

Ritenuta la necessità di aggiornare lo Statuto Regolamento della Comunanza Agraria-Consortio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto;

Visto lo statuto regolamento tipo per le Comunanze agrarie della Provincia di Perugia, pubblicato il Bollettino della R. Prefettura con circolare 27547 div. 3° del 31/12/1935/XIV° e ad esso pienamente uniformandosi;

DELIBERA

di approvare l'unito Statuto-Regolamento per la Comunanza Agraria-Consortio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto in numero di 40 (quaranta) articoli.

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmati {

IL PODESTÀ IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DOLCI GREGORI

IL SEGRETARIO Marcellini



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Monteleone di Spoleto, addì 21/3/1937/XV° - E.F.

Visto: IL PODESTÀ

Il Commissario Pref.º

Dolci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marcellini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sopra trascritta deliberazione Commissariale N.5 è stata in copia pubblicata all'Albo Pretorio il dì dal 21 MARZO al 6 Aprile 1937/XV° giusta il disposto dell'Art. 128 della Legge Comunale e Provinciale e contro il deliberato stesso non si è prodotto alcun reclamo.

Monteleone di Spoleto, addì 10 aprile 1937/XV° - E.F.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marcellini.

Nella seduta del 23 aprile 1937 il prefetto Michele Adinolfi⁴⁶ approvava il nuovo regolamento⁴⁷ e invitava l'ente, retto dal Podestà Dolci, a provvedere alla compilazione dell'inventario dei suoi beni entro il termine del 31 dicembre. In tal modo, anche la Comunanza di Monteleone si adeguava alle disposizioni della Regia Prefettura, che aveva incaricato la Presidenza della Sezione Agricola Forestale di preparare e compilare uno Statuto-Regolamento tipo per tutte le Comunanze e Università Agrarie della Provincia. In base a questo provvedimento, le precedenti regolamentazioni e normative di carattere statutario degli usi collettivi su proprietà di Comunanze potevano considerarsi aboliti. Le nuove norme affidavano la gestione della Comunanza Agraria a un Presidente, che poteva anche essere scelto fra gli utenti, ma sempre confermato su valutazione e parere del Prefetto, assistito da una consulta composta da quattro membri. Nella realtà la nomina era sempre diretta dall'alto e ricoperta dalla doppia cari-

⁴⁶ Gr. Uff. Dott. Michele Adinolfi, Regio Prefetto di Perugia dal 01.08.1936 al 20.08.1939.

⁴⁷ Verbale di atto del Commissario Prefettizio n. 5 del 20.03.1937; lettera di approvazione del Prefetto alla G.P.A. del 29.04.1937; lettera del vice presidente del Consiglio e ufficio provinciale dell'Economia Corporativa di Perugia del 09.10.34. Si conservano con altra documentazione attinente in ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Statuto", b. 80.



Angelo Perleonardi (05.11.1897 – 08.08.1959) con Antonio Ciampini, accanto alla sua Lancia Lambda serie IX “guida interna” targa 6696PG, all’ingresso dello stallone-garage oggi sede consorziale. Sulla cappotta i figli Mario, Maria e Francesco Perleonardi, 1937 c.a., collezione privata di Angelo Perleonardi jr.

ca (commissariale e podestarile). Il Consorzio cambiava non solo il nome ma anche il proprio emblema, con un nuovo stemma costituito da uno scudo sannitico coronato, avente il capo superiore con un fascio littorio frondato e, nella parte inferiore, un campo con fascina di grano mietuto, una falce, un bue e un cavallo rampante⁴⁸.

Nello stesso anno 1937, dopo le dimissioni del Podestà, si alternavano in poco tempo il comm. Carlo Congiunti e poi il sig. Massi Luigi, che rimase nella carica di Commissario prefettizio fino al 1939, sostituito per un breve intermezzo nel 1940 da due elementi esterni alla comunità locale, Pierlorenzi Filippo e dal successivo commissario Forte Paolo.

La nomina di Bella Natale, pur nei limiti del tempo di guerra, apportò un

48 La carta intestata con questo stemma e la dicitura “Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto” verrà utilizzata fino alla fine delle scorte, avvenuta solo dopo il 1949. Il timbro, con stemma simile e fascio littorio, sarà utilizzato in modo alterno nei documenti ufficiali ancora fino ai primi anni ‘60.

nuovo periodo di stabilità nella Comunanza, con diverse novità che miglioravano effettivamente non solo l'amministrazione ma anche il patrimonio immobiliare e le entrate finanziarie dell'ente. Fra le vertenze imprescindibili, per il quale era giunto il momento di un confronto deciso, vi era quella con i lottisti di Leonessa e delle ville convicine, che frequentemente invadevano i terreni e i pascoli comuni.

Si abbisognava poi di nuovi e più pratici macchinari per i lavori agricoli, che migliorassero tempi e resa, accrescendo i benefici.

Mancava inoltre una sede stabile per impiantarvi gli uffici e la presidenza, ma a questo primo problema si sopperì con il temporaneo affitto, nel novembre del 1940, di un vano presso il Comune, stipulando un accordo per un canone annuo anticipato di 200 lire e pagando pochi mesi dopo 230 lire al muratore Attilio Allegretti per lavori murari effettuati per *"aggiustare due uffici della comunanza siti nel palazzo Comunale"*.

Nel maggio del 1941 il commissario Bella richiese un rimborso per vari viaggi intrapresi in auto da Monteleone a Serravalle e in treno da Serravalle a Norcia e ritorno, in seguito all'invito del Regio Pretore per essere ascoltato in una causa per pascolo abusivo, oltre ad altre varie diarie e spese fatte per viaggi a Spoleto, un altro a Leonessa per parlare agli interessati di una vertenza e al segretario comunale e *"per andare a Perugia per ottenere una riduzione della percentuale da versare per miglioramenti boschivi relativamente al bosco "Casalino"= ottenuto un vantaggio di L. 2575"*.

Ma c'era anche chi, dissentendo in generale su questa e altre attività svolte dal Consorzio negli ultimi anni, scriveva al Prefetto⁴⁹, chiedendogli di effettuare accertamenti:

Monteleone di Spoleto 21 luglio 1941 – XX

A sua Ecc.za il Signor Prefetto

Perugia

Il sottoscritto quale proprietario ed utente espone a V.E. quanto segue: Non ricordo bene l'epoca precisa quando, il Consorzio

⁴⁹ Gli Archivi delle Prefetture, in modo particolare, erano pieni di esposti, denunce, controesposti e segnalazioni di ogni tipo, spesso basati su parziali verità o fatti distorti o del tutto inventati, sui quali abbisognava comunque sempre indagare prima di chiudere la pratica. Da Monteleone, del resto, partiva di tutto e su tutto, come nel caso di un operaio mal retribuito che nel maggio 1941 scriveva lamentandosi *"... che a noi operai non ci vedono per niente, piuttosto cercano di affamarci tanto come amministrazione del Consorzio e come quella Comunale..."*.



“Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto” taglio boschi Macchia d’acera e Motola, carta intestata, 1938. ASPg, Prefettura, I, Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto (1935-1942), b. 263, fasc. 8.

dei Possidenti (o Comunanza agraria) di questo Comune, affittò per un triennio le montagne d sua proprietà per il pascolo estivo per il prezzo complessivo di altre centoventimila lire (120.000). Di tutta questa somma, la popolazione di questo Comune non ha visto altro che l’orologio da torre il quale, (a quanto si diceva) costò circa quindicimila lire e dell’altro denaro non si seppe più la fine. Circa dieci anni or sono, il sottoscritto fece un’esposto al signor Prefetto di allora, chiedendo i conti di quegli anni onde sapere se come era stata spesa la rimanente somma: e quantunque il Signor Prefetto ordinasse subito il resoconto all’amministrazione, questa non se né dette nessuna premura ed ancora lo deve mandare.

Con l’anno 1940 come in tutti gli altri Comuni (che l’ho hanno

fatto) anche questo Consorzio fece l'asta per il nuovo affitto triennale, e data la concorrenza che ci sarebbe stata si poteva arrivare oltre le 25000 lire annue invece non si sa per quale ragione il Commissario del Consorzio dopo il primo esperimento d'asta al quale lui stesso fece mettere il ventesimo sulla montagna di Macchiad'acera e Carpelone, non indisse più l'asta definitiva, dimodoché il Consorzio ha perduto circa 18.000 lire all'anno le quali secondo la logica dovrebbero stare a carico del Signor Commissario.

Quando negli anni remoti si affittavano le montagne per l'alpeggio, l'asta si faceva ogni tre anni e il deliberatorio aveva i diritti e gli oneri per i tre anni secondo le modalità imposte dal regolamento del Consorzio e ci si faceva il regolare contratto registrato all'ufficio del registro mandamentale le cui spese erano a carico dell'affittuario.

Da vari anni invece Torlonia ha sempre combinato il pascolo anno per anno senza alcun contratto legale defraudando così l'erario dello stato, senza gli oneri che avrebbe dovuto sopportare se l'affitto era triennale, pagando sempre un prezzo molto inferiore al valore reale e per di più quest'anno in corso per volere del Commissario del Consorzio risparmia oltre quindicimila lire. Il sottoscritto nella certezza che V. E. voglia prendere in considerazione il presente esposto affinché il Consorzio non abbia a perdere la predetta somma, con il massimo rispetto.

Salamandra Giacomo.

7.4 | Finalmente una casa per la Comunanza

Nel novembre del 1941 il Consorzio riuscì nella permuta di un proprio immobile con un altro del Comune: il baluardo posto fuori porta spoletina, già detto "stallone" o garage, "fabbricato attualmente affittato a Perleopardi Angelo distinto col mappale 339 = reddito catastale £.80, confinante con strada pubblica, stimato dal Geom. Pesaresi per £. 6952"⁵⁰, che diventerà poi la prima vera sede stabile del Consorzio. Il mese seguente, con delibera n. 67 del 2 dicembre 1941, il Commissario prefettizio Innocenzi Ful-

⁵⁰ ASMLSp, Registro delle Delibere dal 1 ottobre 1939 al 25 ottobre 1941, Estratto di deliberazione N. 48 del 18.10.1941 XIX circa la permuta di fabbricati.



vio deliberava la vendita a Natale Bella dell'area di passaggio dell'antico ingresso di Monteleone, posto fra la nuova sede e le vecchie mura, dove nascerà la fabbrica del miele⁵¹:

Il Commissario Prefettizio

Vista la propria deliberazione N.48 del 187 ottobre u.s. in corso di provvedimento tutorio, con la quale fra l'altro veniva stabilito di cedere a trattativa privata a Bella Natale di questo Comune lo spazio adiacente al fabbricato Comunale Mappa Monteleone N. 339 al prezzo di £.800, secondo la stima del geom. Pesaresi Gino, con l'obbligo da parte dell'acquirente di costruire entro 2 anni dal termine della guerra e con facoltà di usufruire gratuitamente dell'appoggio del muro del fabbricato stesso; Vista la nota N. 32890 Div. III del 21 Novembre u.s. della R. Prefettura con la quale viene rimessa una nuova offerta del Bella migliorata di £. 410 (...)
Delibera

Per ragioni di opportunità e di estetica, cedere a trattativa privata a Bella Natale Agricoltore di questo Comune, lo spazio Comunale al fabbricato Comunale (...) per la offerta di £. 1210 (milleduecentodieci).

Nel febbraio del 1942 la Comunanza concedette il permesso temporaneo al Comune di Monteleone di affittare la ex casa comunale, già di sua proprietà, alla Società Mineraria Umbra Miniera Lignitifera di Ruscio, che ne aveva fatto richiesta per impellenti necessità⁵²:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che con delibera N.48 del 10/10/1941 XIX° approvata dalla G.P.A. nella tornata del 30/10/41 con N. 30323 deliberava effettuare la permuta del fabbricato del Comune distinto con mappale N.339 –Reddito catastale di L.80 col fabbricato di questa Comunanza Agraria (ex palazzo Municipale) distinto con mappale N.37, casa di piani tre e vani 14 del reddito di L.240= che il contratto di permuta, che è demandato al notaio, non è

⁵¹ VANNOZZI S., Natale Bella (1886-1988) agricoltore e apicoltore per passione, in «La Barrozza» notiziario quadrimestrale della Associazione Pro Ruscio, a. XXIII, n. 3, Natale 2014; ASMLSp, Registro delle Delibere dal 21 ottobre 1941 al 12 nov. 1945, n. 67 del 02.12.1941.

⁵² ASPg, Prefettura, I, comunanza agraria di Monteleone di Spoleto (1935-1942), b. 263, fasc. 8.



stato ancora erogato; Attesochè lo scopo per cui è stata deliberata la permuta non è possibile realizzarlo nel momento storico che attraversiamo; Vista la lettera della Società Mineraria Umbra Miniera Lignitifera di Ruscio, trasmessa in data 16 c.m. alla Comunità Agraria e per conoscenza al Comune, con la quale richiede l'uso dei locali dell'ex palazzo Comunale per ospitare un centinaio di operai forestieri. Ritenuta la necessità e l'urgenza di aderire alla richiesta della prefata Società Mineraria Umbra. Vista la lettera in data 18/2/42 N.I di protocollo del Presidente di questa Comunità Agraria, con la quale questi autorizza il deliberante a disporre fin da ora, nonostante sia ancora da erogarsi l'atto di permuta, del fabbricato dell'ex Palazzo Comunale, come meglio crede opportuno nell'interesse di questa amministrazione. Viste le disposizioni legislative.

DELIBERA

Chiedere l'autorizzazione per cedere in affitto alla Società Mineraria Umbra Miniere Lignifere di Ruscio l'ex Palazzo Comunale-per conto e nell'interesse di questa Amministrazione alle seguenti condizioni:

- 1) L'affitto avrà la durata di un anno a datare dal 1 marzo 1942 con tacita rinnovazione di anno in anno per tutta la durata della guerra, previo avviso a mezzo lettera raccomandata, data tre mesi prima della scadenza.
- 2) Il corrispettivo annuo di affitto è di L. 700 da pagarsi anticipatamente il 1° marzo di ogni anno presso l'esattore comunale.
- 3) I lavori di adattamento del locale per uso di cucina, la costruzione di una batteria di cessi e lavandini, nonché la riparazione degli infissi e quanto altro occorra sono a totale carico della Società Mineraria Umbra=Miniera Lignitifera di Ruscio.
- 4) Sono pure a totale carico della stessa tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione del contratto di affitto.
- 5) La società Mineraria Umbra-Miniere Lignitifera di Ruscio dovrà riconsegnare i locali, di che trattasi, in buone condizioni di abitabilità e come dalla stessa sistemati.

Il Commissario Bella, con deliberazione n. 2 del 24 aprile, procedeva all'acquisto di una innovativa coppia di macchine agricole per la trebbiatura.

Considerato che questo Ente per il corrente anno verrà ad avere



un incasso che supererà le L. 100.000; Sentito il parere di questa popolazione che da gran tempo desidera l'acquisto da parte di questa Comunanza di una coppia di macchine per la trebbiatura del grano; Riconosciuta la assoluta necessità delle medesime, perché questi coloni e conduttori diretti devono servirsi di macchine di fuori Comune e ciò va a ritardare di molto la trebbiatura locale; Riconosciuto altresì che l'acquisto delle dette macchine verrebbe a costituire oltre ad un grande utile a questa popolazione anche cespiti di guadagno a questo Ente;

DELIBERA

Stanziare per l'acquisto di una coppia di macchine da trebbiare il grano la somma di L. 80.000 (ottantamila) prelevando i fondi dagli incassi che si andranno ad effettuare durante l'annata (...).



Il bastione rinascimentale già "Stallone" e "casa paglia", ora sede consorziale, cartolina illustrata fine anni '50, "Ed. D. Vannozi Fotorotostampa Angeli & C. Terni", collezione privata di Stefano Vannozi, Roma.

LA GUERRA IN CASA: IL PERIODO DEL TRAVAGLIO, FRA TEDESCHI E PARTIGIANI

Nell'agosto del 1943 il garage autorimessa di Porta Spoletina fu distrutto da un incendio e per sovvenire alle spese di ricostruzione i dirigenti dell'ente decisero di riutilizzare i coppi appositamente prelevati dal caseggiato conventuale di S. Caterina; in tal modo *“si riparò a un danno creandone un altro ben maggiore a scapito di uno dei più magnifici e maestosi complessi storico-religiosi di Monteleone”*⁵³.

Dopo l'8 Settembre 1943, per oltre sei mesi, l'altopiano fra Leonessa e Monteleone divenne parte di un'intensa zona di attività di bande partigiane, cui fecero spesso seguito operazioni di rastrellamento⁵⁴ da parte delle forze germaniche e italiane della Repubblica sociale italiana. Sante Giovannetti ricorda la formazione del primo gruppo diretto dal tenente Parigino Marchi, già comandante del presidio militare presso la miniera di Ruscio, con base a Colle del Capitano: *“Il 14 settembre 1943 alle ore 14,30 ci incontrammo in località “Madonna della Cerqua”. Eravamo circa trenta uomini; proseguimmo verso la Fonte dell'Asola, dove trovammo un altro gruppo di circa quindici elementi e insieme raggiungemmo la Miniera di lignite [...]. Sapevamo che tutto il materiale bellico e il vettovagliamento del presidio militare era nascosto nelle gallerie della miniera”*.

⁵³ Testimonianza di Alberto VannoZZi in VANNOZZI A., *Monteleone di Spoleto: Vicissitudini del complesso di S. Caterina*, in «Leonessa e il suo Santo», a. XLVII, n. 275, marzo-aprile 2011, pp. 22-23.

⁵⁴ Come abbiamo già avuto modo di far osservare, malgrado un'ampia e recente bibliografia, molti episodi sono tutt'oggi avvolti da reticenza o raccontati in modo spesso contraddittorio, con modalità che attendono ancora un'attenta verifica e ricostruzione storica. Si veda anche: PERONI F., *Renato Bonanno: un figlio di Monteleone ... il sangue dei vinti...*, in «La Barrozza», notiziario quadrimestrale dell'Associazione Pro Ruscio, a. XXI, n. 2, Estate 2012, pp. 4-6; VANNOZZI S., *Monteleone e i conti con la storia*, in «La Barrozza», notiziario quadrimestrale dell'Associazione Pro Ruscio, a. XXII, n. 3, Natale 2013, pp. 4-5; PERONI F., *Storia di un eccidio dimenticato*, in «La Barrozza», notiziario quadrimestrale dell'Associazione Pro Ruscio, a. XXII, n. 3, Natale 2013, pp. 6-7.



Alla metà di ottobre del 1943 avvenne la prima azione armata, contro una camionetta tedesca in transito sulla strada Cascia-Monteleone. Di risposta, il 31 di ottobre i tedeschi effettuarono una perlustrazione sul territorio e, in località Campo Francese, colpirono a morte il giovane Nicola Risoldi, mentre stava rincasando a Butino passando attraverso i campi⁵⁵. Nelle stesse ore *“un partigiano di nome Besana (il genovese), per correre ad avvertire il comando al Colle Capitano precipitò da un muro (e) poche ore dopo morì”* (Giovannetti 1975; cfr. anche Vannozzi G. 1944).

Di fronte a questi terribili accadimenti, alcuni esponenti del gruppo, fra cui giovanissimi ufficiali di carriera, decisero di abbandonare la lotta armata e lasciare la formazione; ciononostante il comandante dei partigiani di Monteleone, Guglielmo Vannozzi⁵⁶, chiamato con il nome di battaglia “Anselmo” e poi “Lupo”, riuscì a consolidare questo primo sparuto gruppo di combattenti che, col tempo, divenne il battaglione “Cimarelli” della brigata “Antonio Gramsci”.

Nel corso dell’inverno la banda di Monteleone assumeva il controllo del paese, togliendo il Podestà e ponendo al suo posto *“un nostro sindaco nella persona di Sereni Giuseppe [che] coadiuvato dal figlio Delfino e da altri patrioti [...], aveva riorganizzato il comune su basi democratiche, assicurando cioè il regolare vettovagliamento della popolazione e la sicurezza dei nostri reparti”*; perciò, durante la terribile repressione di inizio

55 L’episodio è descritto in VANNOZZI A., *Da porta a porta: Io e Monteleone*, Brufa editore, Roma, 2008, p. 23: *“da lontano sentì gridare in una lingua a lui sconosciuta. Invece di buttarsi a terra, pensò fosse meglio ripararsi dietro ad un cipresso. Purtroppo un colpo di mitra oltrepassò il tronco dell’albero colpendo Nicola che stramazza a terra morto”*; cfr. Risoldi Nicola (11.06.1929 - 31.10.1943), di Ascenzio e Peroni Teodora, ASP, Prefettura di Perugia, Gabinetto riservato, b. 42, f. 3.

56 Guglielmo Vannozzi (Monteleone di Spoleto, 14.01.1918 - Roma, 16.06.1999), figlio di Benedetto e Antonia Cittadoni, comandante partigiano. Dopo una breve esperienza militare nel regio esercito in azioni antipartigiane sul fronte Jugoslavo, su richiesta di parenti rientrò in Italia e venne impiegato nella miniera di lignite di Ruscio, dove a contatto con operai e internati maturò un radicale cambiamento.

aprile, “denunziato da un fascista, venne colpito e sepolto ancor vivo” (Vannozzi G. 1944).

Il 30 gennaio 1944, i partigiani di Monteleone parteciparono con altre formazioni all’assalto dell’ammasso di Terzone, dove c’era anche Sante Giovannetti (Vannozzi G. 1944), che fu ugualmente presente nell’attacco alla caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Vindoli e alle azioni del 25-26 febbraio 1944, durante le quali, in località Fuscello, venne fermata la corriera di linea della ditta *Saura*, su cui viaggiava il Commissario prefettizio di Leonessa, Fernando Pietramico, il quale venne ucciso dopo un aspro interrogatorio. Ne conseguiva la dura e sanguinosa reazione tedesca dei mesi successivi.

La mattina del 16 marzo 1944 i partigiani entrarono a Leonessa e la occuparono. Il podestà Ugo Tavani, uomo di grande onestà ed equilibrio, succeduto al Pietramico, si rese disponibile e accomodante alle loro richieste. Il Comandante Zagaglioni Vero parlò alla popolazione, spiegando gli scopi della lotta armata e invitando alla collaborazione; trovò tuttavia poco consenso e molta paura. Lo stesso giorno si costituì il vasto “Territorio Libero”, una repubblica partigiana che, posto a cavallo tra il Lazio e l’Umbria, comprendeva i Comuni di Cascia, Norcia, Leonessa, Monteleone di Spoleto, Poggio Bustone e Rivodutri, esteso su una superficie montuosa di circa 1.000 Km². Il Comando della brigata, guidato dallo jugoslavo Svetozar Laković detto “Toso”, venne posto nell’albergo Italia di Cascia, commissario politico era Alfredo Filipponi detto “Pasquale”. Il 18 marzo i partigiani si ritirano da Leonessa, ritornando a Cascia. Il 21 marzo 1944 il gruppo di Monteleone di Spoleto colpì un’auto militare tedesca, uccidendo, sembra, due dei tre passeggeri e ricavando un discreto bottino, soprattutto in denaro. Un tedesco, scampato all’agguato, riuscì a fuggire in direzione di Ruscio, dove ad ogni modo trovò assistenza e rifocillamento dalla popolazione. Lo stesso giorno a Biselli la banda fece prigionieri sette fra soldati e ufficiali tedeschi, trasportandoli nei giorni seguenti da un casolare all’altro, passando da Casale Maccario a Colle del Capitano, per non essere scoperti. Uno di questi, ferito, venne condotto per le cure nel caffè di Duilio



Vannozzi, dove fu medicato e fasciato fra la derisione e gli insulti di alcuni presenti. Infine, incalzati dall'avvicinarsi dei tedeschi, si decise di liberare i prigionieri sequestrati la settimana precedente, scambiandoli a Cascia con due partigiani detenuti a Perugia.

La mattina del 31 marzo circa, duecento uomini mossero da Rieti in direzione di Leonessa, prendendo poi la strada che conduceva in Umbria, nel territorio di Monteleone di Spoleto. Fu l'inizio della "Grande Operazione contro le bande partigiane" (*Grossunternehmen gegen die Banden*), denominata "Uovo di Pasqua" (*Unternehmen Osterei*), a cui parteciparono reparti della Wehrmacht, alcuni reparti corazzati della 3a e 90a Divisione, appartenenti alla 14a Armata, quali il 69° Reggimento Corazzato, al comando del Colonnello Ludwig Schanze, Comandante dell'Operazione, il 103° e 190° Reparto Esplorante Corazzato (appartenenti, rispettivamente alla 3a ed alla 90a Divisione Panzer - Corazzata), il 2° Battaglione del 3° Reggimento Brandenburg, 1 Battaglione del 20° Reggimento di Polizia SS, Unità di Allarme del Quartier Generale della 14° Armata e Unità di Allarme della Piazza di Rieti (compresa la Luftwaffe). Furono supportati da reparti della 116a Legione della Guardia Nazionale Repubblicana, di stanza a Rieti, inquadrati in una Compagnia della Flak (la contraerea tedesca), e dal Battaglione Ordine Pubblico di Rieti.

I primi a morire, vittime innocenti, furono due agricoltori, Antonio Peroni⁵⁷ di a. 25 e Attilio Poli di a. 29, uccisi nei pressi di Butino. Monteleone venne occupata per diversi giorni e il 4 aprile, dopo un rastrellamento di civili, 42 uomini furono raccolti e caricati per essere trasferiti prima a Rieti e poi al campo di lavoro di Cinecittà. In una riunione in casa Zelli-Rotondi, nella quale erano presenti il Podestà Luigi Massi, la spia tedesca Rosina Cesaretti e qualche ufficiale tedesco (come riportato dalla testimonianza del parroco di Monteleone, don Enrico Ricci, che ne avrebbe udito le voci dalla strada), si decisero le sorti di

⁵⁷ A lato della strada che porta a S. Maria delle Grazie, nel luogo dell'uccisione, vi è una croce metallica con la seguente iscrizione: Peroni Antonio / di anni 25 / qui cadde vittima / della rappresaglia nazista / 31.3.44.

Leonessa, che portarono al rastrellamento e alla strage di civili del 7 aprile.

Al ventenne Bernardini era stato concesso di rimanere a Monteleone perché orfano di guerra (aveva perduto i genitori a Roma durante il bombardamento di San Lorenzo), concessione che paradossalmente gli costò la vita. Il giorno 5 aprile, infatti, fu riconosciuto dal tedesco che era stato curato e poi rilasciato a Cascia, che lo indicò come uno dei beffeggiatori presenti nel Caffè Vannozzi. Venne pertanto accusato di connivenza e fucilato, a ridosso del pendio a sud-ovest dell'abitato appena fuori Porta Spoletina, insieme a Carlo Ciampini di a. 67 e Giuseppe Sereni di a. 44, quest'ultimo uno dei più noti e impegnati antifascisti del paese. Ai tre venne ordinato di scavarsi la fossa; poi gli fu sparato alla tempia.

Duilio Vannozzi fu invece sequestrato per alcuni giorni, rinchiuso in una stanza nell'intento di farlo parlare, poiché tedeschi e fascisti erano convinti che sapesse nomi e luoghi di raduno delle bande armate locali. Negando ogni rapporto, il Vannozzi si giustificò presentando l'episodio avvenuto nella propria attività come conseguenza dell'essersi ritrovato fra due fuochi incrociati e costretto dalla situazione a eseguire le richieste dei partigiani. Venne infine rilasciato.

Ancora pochi mesi e, il 15 giugno 1944, l'entrata delle truppe alleate nel paese pose fine alla guerra. Ne iniziava tuttavia subito un'altra, non meno drammatica, più lunga, nascosta e sottile, fatta di rancori e ritorsioni fra chi era stato nell'una e chi nell'altra parte, chi era nel mezzo e chi era rimasto a guardare.

Bibliografia specifica:

Per una ricerca bibliografica su Monteleone di Spoleto nel periodo della resistenza segnalò: BOVINI S. (a cura di), *L'Umbria nella Resistenza*, Antologia di documenti, vol. I - II, Editori Riuniti, Roma, 1972; VANNOZZI GUGLIELMO, *Relazione del comandante il battaglione "Cimarelli" della brigata "A. Gramsci"*, 1944, in: Bovini 1972, vol. I, pp. 276-282; ZELLI G., *Sulle montagne di Leonessa*, in: Bovini 1972, vol. I, pp. 295-319; FILIPPONI A., ZENONI B., *La Resistenza incisa nelle pietre. Documentazione del contributo di sangue per la libertà della Patria nel triangolo Umbro-Laziale-Marchigiano ove operò la Brigata Ga-*



ribaldina "Antonio Gramsci", ANPI Terni, Terni 1977, p. 63; GUBITOSI G., *Il diario di Alfredo Filipponi comandante partigiano*, ISUC Perugia, Editoriale Umbra, Foligno, 1991, pp. 379, 386; BRUNELLI L., CANALI G. (a cura di), *L'Umbria dalla guerra alla Resistenza*, atti del convegno "dal conflitto alla libertà" (Perugia, 30 novembre - 1 dicembre 1995), ISUC Perugia, Editoriale Umbra, Foligno, 1998, pp. 156-157, 164n, 168, 174n, 212, 241-242, 302; SANTI U., *La Resistenza a Spoleto e in Valnerina 1943-1944*, Cronologia dizionario personaggi luoghi, Tipolitografia Nuova Eliografica, Spoleto, giugno 2004, pp. 229-230, 263-267, 284; CLIMINTI E., *Il gruppo di combattimento "Schanze" nella grande impresa contro le bande (Grossunternehmen gegen die Banden) marzo-aprile 1944 Appennino Umbro e Alto Lazio*, edizioni Settimo Sigillo, settembre 2006; BITTI A., *La guerra ai civili in Umbria (1943-1944)*. Per un Atlante delle stragi nazifasciste, ISUC Perugia Editoriale Umbra, Foligno, 2007, pp. 87, 174; MARCELLINI M., *I giustizieri: 1944, la Brigata "Gramsci" tra Umbria e Lazio*, Mursia, 2009; CIPOLLONI A., *La guerra in Sabina dall'8 settembre 1943 al 12 giugno 1944*, Arti Grafiche Celori, Terni, aprile 2011; ROSSI T., *Tracce di memoria. Guida ai luoghi della Resistenza e degli eccidi nazifascisti in Umbria*, ISUC Perugia, Editoriale Umbra, Foligno, 2013, pp. 619-621, 760-761; NARDELLI D. R., *Il campo di prigionia PG n.117: Un caso di sfruttamento del lavoro obbligatorio in tempo di guerra (1942-1943)*, I Quaderni di Ruscio, IX, Edizioni "La Barrozza", Pro Ruscio, Centro Stampa della regione Umbria, Perugia, luglio 2013; MARTOCCHIA A. (a cura di), *Il Territorio Libero di Norcia e Cascia a 70 anni dalla proclamazione*, Atti della Tavola Rotonda tenuta a Norcia nel 1975, Odradek Edizioni, Roma, 2014; GIOVANNETTI S., "Merenna", 1975, *Eventi e fatti avvenuti dopo l'8 settembre a Monteleone di Spoleto*, in: Martocchia 2014; MARTOCCHIA A., *Il più giovane dei partigiani. Per i novant'anni di Santino Giovannetti "Merenna"*, in «La Barrozza», notiziario quadrimestrale dell'associazione Pro Ruscio, a. XXV, n. 2, Natale 2016, p. 8; CHIARETTI G. (don), *Tragico 7 aprile 1944 a Leonessa: Antologia resistenziale leonessana nel 72° anniversario di quelle stragi*, Ermes, Ariccia (RM), luglio 2016.

8 | Il lungo cammino verso la democrazia

Per comprendere meglio la difficile situazione che la guerra aveva provocato in ogni campo è utile osservare come a Monteleone, nel solo corso dell'anno 1944 alla massima carica cittadina si erano alternate ben sei persone: Massi Luigi, poi il Commissario prefettizio Albanese Adelchi, Sereni



Giuseppe († 06.04.1944), primo Sindaco a potersi fregiare di tale carica dopo 17 anni nel breve intervallo della repubblica partigiana, ancora Massi con il ritorno dei fascisti, Vannozzi Duilio⁵⁸ Sindaco di transizione sotto il governo alleato, Tartarini Vincenzo Presidente e infine Salamandra Umberto. A Vannozzi prima e a Salamandra poi, il difficile compito di ricostruire e riaggregare, se possibile, anche gli animi. Ci si lasciava dietro un anno terribile, fatto di sofferenze e perdite umane.

La relazione⁵⁹ che il Sindaco Salamandra Umberto inviò al Prefetto di Perugia apriva su un mondo di devastazione, non solo materiale, che lacerava la società locale, cambiando equilibri e lasciando segni per tutto il secondo dopoguerra:

Comune di Monteleone di Spoleto

Prot. 1365

Lì 28 ottobre 1944

Oggetto: Relazione.

A S.E. il Prefetto di Perugia

Appena nominato Sindaco di questo Comune (8-10-1944) dall'Ilmo Sig. Governatore di Spoleto, è stata mia cura esaminare da vicino il funzionamento di tutti i servizi comunali e le reali condizioni finanziarie del Comune stesso, che mi permettono di far presente all'Eccellenza Vostra.

È facile immaginare in quali condizioni disastrose ho trovato gli ambienti e i mobili dell'edificio Comunale, dato che sono stati la dimora, per molto tempo, delle forze armate germaniche che, come loro costume, non hanno risparmiato di saccheggiare, rubare, distruggere, anche con il fuoco, materiali inerenti agli uffici in parola. Tra l'altro hanno asportato due tele di un certo

⁵⁸ Vannozzi Duilio (Monteleone di Spoleto, 29.03.1889 - ivi, 20.12.1970), commerciante, figlio di Antonio e Anna Teresa Magrelli. Per le sue posizioni equilibrate e non tendenti a estremismi di parte, venne proposto Sindaco di Monteleone di Spoleto dalla Commissione Alleata, con incarico che tenne egregiamente dalla fine di giugno all'08.10.1944, provvedendo alle principali necessità del paese, dai viveri alla riattivazione della rete elettrica, alla richiesta di ricostruzione del ponte delle ferriere, distrutto dalle truppe germaniche durante la ritirata.

⁵⁹ ASPg, Prefettura, II, Monteleone di Spoleto, Patrimonio Comunale (1944-1945), b. 439a, fasc. 1.



valore artistico, perché dipinte da un allievo del Maratta.

Ho trovato porte sfondate, serrature divelte e rimaste senza chiavi, vetri infranti, mobili rovinati, registri stracciati o bruciati, l'archivio di deposito devastato ecc.

Ho subito provveduto alle più urgenti riparazioni, come per esempio all'imbiancatura e sistemazione delle aule scolastiche, che si trovano nell'edificio Comunale. Ho quindi provveduto al riordinamento di tutti gli uffici con un certo criterio d'ordine in modo che ogni ufficio risultasse indipendente dall'altro e che il pubblico venisse meglio ripartito negli uffici stessi.

L'ufficio del servizio razionamento consumi sin dal marzo ha funzionato con un solo impiegato mentre prima ve ne erano adibiti tre. Anche in detto ufficio vennero distrutte molte pratiche da parte dei militari tedeschi per cui è stato necessario chiamare due amanuensi per il riordinamento di tutte le pratiche e per il funzionamento regolare del servizio annonario.

Premesso che per l'occupazione tedesca e per la malattia dell'applicato di Segreteria e Stato Civile Mommi Giulio sin dal febbraio c.a. (è morto il 18 agosto) il Comune è andato sempre avanti con il solo Segretario Comunale Sig. Salemi Guido, ora trasferito a Collazzone, debbo constatare che pur lodando il lavoro non indifferente di detto Segretario, che tra l'altro fu imprigionato per circa un mese dalle forze armate tedesche, i servizi degli uffici Comunali ne hanno enormemente risentito, tanto che ho creduto opportuno e urgente, per il regolare funzionamento di questo Comune nominare un'impiegato capace e già pratico d'ufficio per sostituire l'ex applicato deceduto. Tale nomina è stata necessaria dovendosi rifare alcuni registri bruciati, mettere in ordine l'archivio di deposito devastato dai tedeschi riordinare il registro di popolazione, rivedere infine molte pratiche urgenti in ogni ufficio.

La situazione finanziaria del Comune è pessima. L'esercizio 1943 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di L. 195925.60 senza contare i debiti fuori bilancio che da un'accertamento per ora sommario si calcolano a circa 450 mila, che aggravano la situazione finanziaria del Comune. La causa di ciò è da ricercarsi sui minori gettiti delle tasse in confronto alle spese che a causa della



guerra sono aumentate e, per il 1943, della mancata riscossione del contributo della Comunità Agraria. Ho disposto pertanto che vengano precisati tutti i debiti del Comune in modo che questi e non le altre somme dovute dallo Stato per minore gettito della sovrimposta, dell'amento dell'aggiunte di famiglia e dei due aumenti del 30% e del 40% vengano allocati nelle previsioni di spese dei bilanci trimestrali, come da disposizioni superiori. Aggiungo che ho dato ordini al nuovo Segretario Sig. Nardi Arcangelo di ammanire le pratiche per ottenere la rinnovazione dei titoli di pertinenza del Comune e dell'Ente Comunale Assistenza, titoli al portatore, bruciati dai partigiani.

È necessario pertanto rifare od acquistare alcuni mobili per gli uffici, bruciati dalle forze armate tedesche, nonché è urgente l'acquisto di una macchina da scrivere, prelevata dalla banda Toso che ha molto operato in questo Comune.

Con l'occasione mi permetto far presente che questo Comune si trova senza mezzi di trasporto e che è urgente provvedere a riguardo. Prego l'E.V. voler disporre affinché anche questo paese, tanto dilaniato dall'occupazione tedesca e repubblicana possa ottenere un automezzo, per provvedere ai servizi comunali, e al trasporto di persona malate e sfollate.

Voglia l'Eccellenza Vostra gradire i miei più sentiti ossequi e i ringraziamenti anticipati per tutto ciò che Monteleone potrà ottenere, dietro le disposizioni e le elargizioni di Vostra Eccellenza.

Con osservanza

IL SINDACO

Salamandra Umberto

Alla fine dell'anno, nel breve intermezzo del commissario Tartarini, l'amministrazione comunale si fece portavoce di un riconoscimento per le famiglie dei caduti nelle rappresaglie tedesche, deliberando⁶⁰ di versargli un piccolo contributo:

⁶⁰ ASPg, Prefettura, II, Monteleone di Spoleto, affari vari (1943-1945), b. 439b, fasc. 4204-4211. Estratto del registro delle deliberazioni n.5 del 09.12.1944, "Sussidio di L. 1000 alle famiglie che hanno avuto congiunti uccisi dai tedeschi".



Comune di Monteleone di Spoleto

Ente Comunale di Assistenza

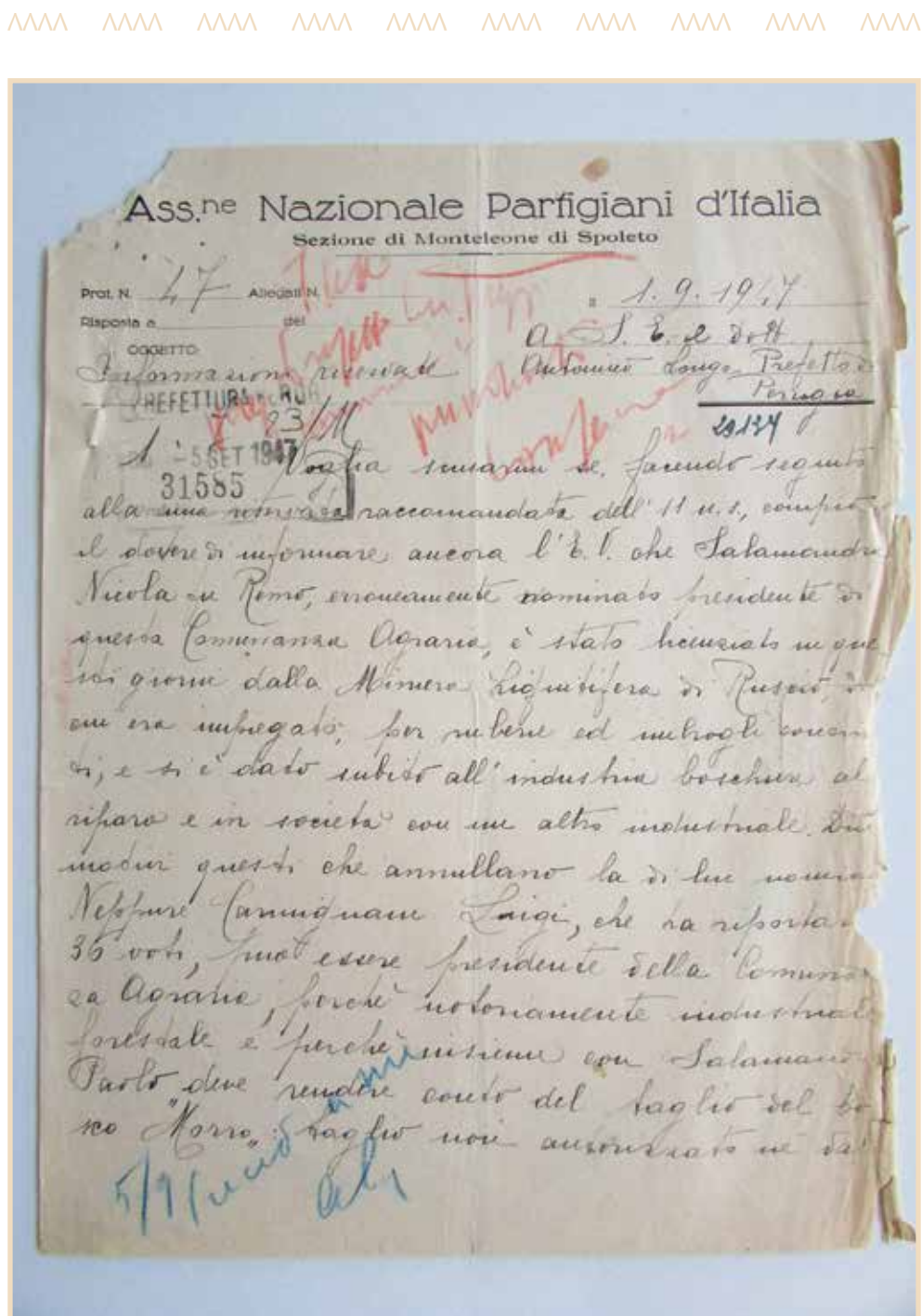
Oggetto: Sussidio di L. 10000 alle famiglie che hanno avuto congiunti uccisi dai tedeschi

L'anno millenovecentoquarantaquattro, questo giorno nove del mese di dicembre nel Palazzo Comunale di Monteleone di Spoleto il Podestà Sig. Tartarini Vincenzo assistito dal Segretario Comunale Sig. Nardi Arcangelo Viste le vigenti disposizioni della Legge Comunale e Provinciale e del relativo Regolamento; Considerato i tristi fatti avvenuti in questo Comune durante il rastrellamento effettuato dalle truppe tedesche nei giorni 31 ottobre e 1° Novembre 1943 e 31 marzo - 7 aprile 1944, nonché altri incidenti avvenuti per scoppio di bombe abbandonate durante la ritirata del mese di giugno u.s. Considerato che i civili uccisi dai tedeschi in quei tristi giorni sono stati in numero di sette; Riconosciuta misera la situazione economica dei congiunti degli stessi: **DELIBERA** di corrispondere una volta tanto ai congiunti dei civili uccisi dai tedeschi un sussidio di L. 1000 (mille) come appresso specificato:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Peroni Augusto per il figlio | L. 1000 – |
| Palmieri Luigia per il marito | “ 1000 – |
| Poli Maria per il marito | “ 1000 – |
| Venanzi Rita per il marito | “ 1000 – |
| Bernardini Antonia per il fratello | “ 1000 – |
| Gasperoni Francesco per il figlio | “ 1000 – |
| Risoldi Ascenzio per il figlio | “ 1000 – |

(...) la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa a questo Albo Pretorio Comunale nel giorno festivo 10 dic. 1944 (...) Monteleone di Spoleto, il 11 dic. 1944.

Gli anni 1945 e 1946 furono cruciali non solo per il passaggio e la riforma democratica dello Stato, ma anche per la comunità e le istituzioni locali, che videro la rinascita dei vecchi e nuovi partiti. Non mancò il caso di alcune persone legate al passato regime (come in tanti altri casi), in cerca di un ruolo di potere anche minore nelle nuove istituzioni. Un esempio è quello del “rappresentante del partito liberale che, al contempo, era iscritto anche al partito monarchico e legato al rappresentante democristiano, mentre su



Lettera di Teodorico Forconi presidente della sezione locale A.N.P.I. al Prefetto,
01.09.1947. ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto,
"Rinnovo Consiglio di Amministrazione", b. 80, fasc. 2.



di lui gravavano sospetti di collaborazionismo con i fascisti repubblicani”⁶¹. Tali casi generavano, inutile dirlo, un continuo malcontento e sdegno fra la popolazione. Per questi e altri contrasti interni la costituzione del locale Comitato di Liberazione Nazionale⁶² (C.L.N.) di Monteleone non poté che avvenire molto tardivamente, il 31 maggio del 1945. Era composta da vari rappresentanti dei diversi partiti politici, dal Presidente eletto, il medico Antonino Gattuso e dal Segretario Umberto Angelini.

8.1 | La breve presidenza Forconi

Nel marzo del 1946 la reggenza di Commissario del Consorzio dei Possidenti venne affidata dal Prefetto di Perugia, Luigi Peano, al Cav. Teodorico Forconi⁶³, insegnante e antifascista da poco rientrato nel paese natio, dove resse anche la carica municipale. Il Forconi era stato a lungo estromesso per ragioni politiche dalla vita cittadina e aveva trascorso gli ultimi anni a Città di Castello (PG).

Con il cambiamento politico degli ultimi tempi lo Statuto del 1937 non era più adatto alla nuova epoca e, pertanto, si ricorse all’uso di uno statuto-tipo diffuso dalla Prefettura.

Nel luglio del 1947, al termine del suo mandato e in attesa delle prime libe-

⁶¹ COVINO R., *L’Umbria verso la ricostruzione: atti del convegno “Dal conflitto alla libertà”* (Perugia, 28-29 marzo 1996), ISVC, Umbra Editoriale, 1999, p.14; Cfr. ASPg, Prefettura, Gabinetto Riservato, b. 46, f. 1, sottofascicolo M.

⁶² Sulla problematica costituzione del CLN a Monteleone: COVINO R., *L’Umbria verso la ricostruzione: atti del convegno “Dal conflitto alla libertà”* (Perugia, 28-29 marzo 1996), ISVC, Umbra Editoriale, 1999, p.14; RASPADORI P., *L’autorità debole: il Comitato di Liberazione nazionale di Spoleto attraverso i verbali delle sue riunioni: 1944-1946*, Giada, Narni, 2003, p.64 e nota; ROSSI T., *Il difficile cammino verso la democrazia: Perugia, 1944-1948*, Comune di Perugia – ISUC, Editoriale Umbra, Foligno, 2005, pp. 127-128, nota 76; ASSp, CLN, b. 4, fasc. 5F “Comitato di Liberazione Nazionale e comunali. Verbali sedute CLN”, b. 4, fasc. 5f e sottofasc. 5F/g “CLN Frazioni del Comune”.

⁶³ Forconi Teodorico (nato a Monteleone di Spoleto l’11.03.1882), insegnante e direttore didattico, esponente socialista, residente a Città di Castello (PG) insieme al figlio Cola (poi direttore circolo didattico Amelia negli anni 1959-1961). Furono entrambi esponenti del locale Comitato Clandestino di Soccorso fra l’aprile e il maggio 1944. ASIsuc, Anpi Terni, Resistenza/Liberazione, Riconoscimento qualifiche (1946-1948), b. 2; ASPg, Prefettura di Perugia, Gabinetto riservato, b. 145, f. 6, sottofascicolo C. La lettera indirizzata al ragioniere Sugliat si conserva, insieme alle successive indagini espletate contro l’elezione del nuovo Presidente Salamandra, in: ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, “Rinnovo dei consigli di amministrazione”, b. 80/1, fasc. 2.



re elezioni che si andavano approntando per il mese successivo, il Forconi rispose alle richieste della ragioneria della Prefettura. In merito alle spese e al suo operato scrisse una lettera, elencando le principali operazioni effettuate nell'arco di 16 mesi di commissariamento:

COMUNANZA AGRARIA

Di Monteleone di Spoleto

Copia della lettera inviata dal sig. Forconi Teodorico al Cav. Natale Sugliat.

Monteleone di Spoleto, 16/7/47

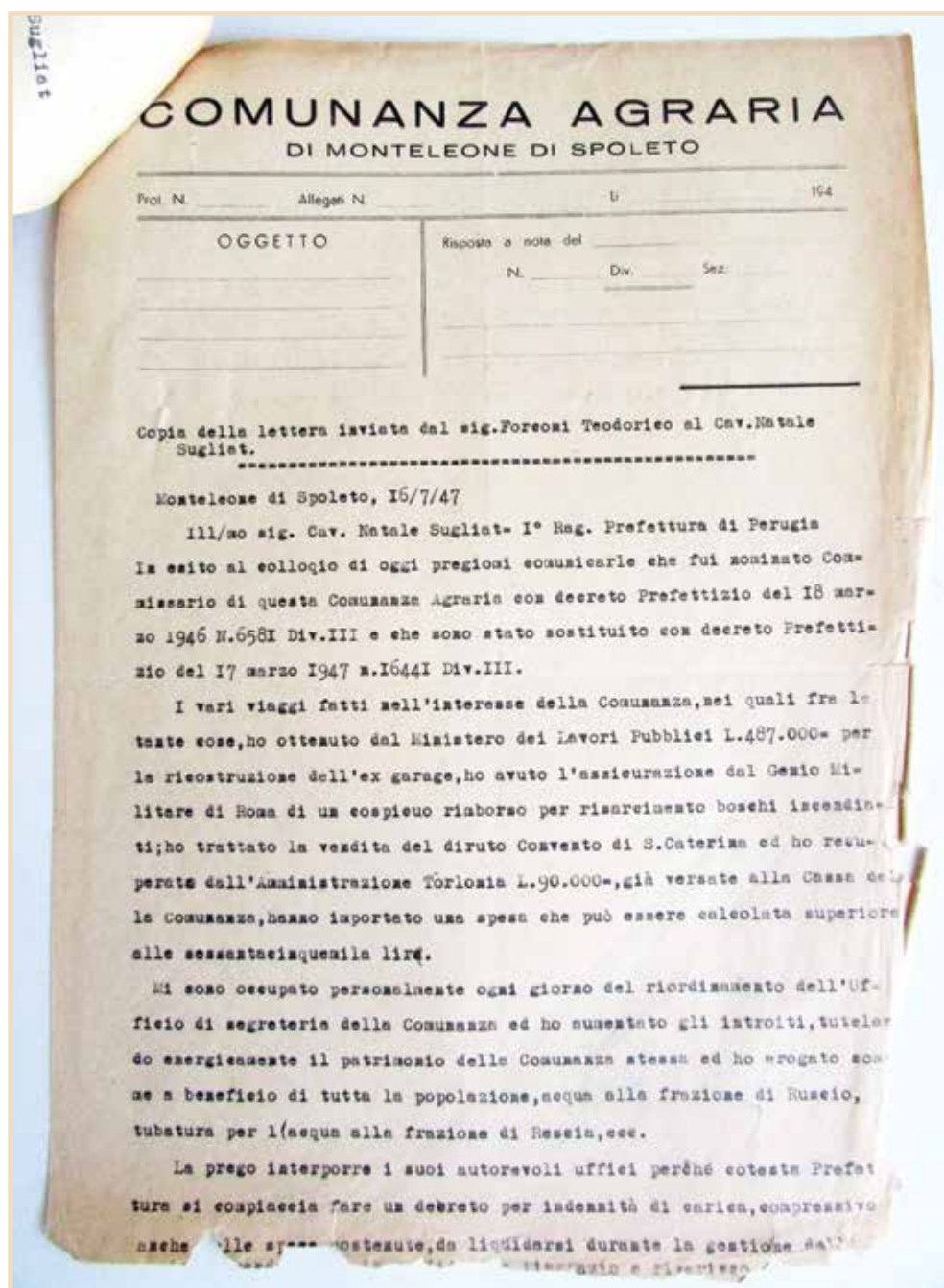
Ill/mo sig. Cav. Natale Sugliat I° Rag. Prefettura di Perugia

In esito al colloquio di oggi pregiomi comunicarle che fui nominato Commissario di questa Comunanza Agraria con decreto Prefettizio del 18 marzo 1946 N.6581 Div. III e che sono stato nominato con decreto Prefettizio del 17 marzo 1947 n. 16441 Div. III. I vari viaggi fatti nell'interesse della Comunanza, nei quali fra le tante cose, ho ottenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici L. 487.000 per la ricostruzione dell'ex garage, ho avuto l'assicurazione del Genio Militare di Roma di un cospicuo rimborso per risarcimento boschi incendiati; ho trattato la vendita del diruto Convento di S. Caterina⁶⁴ ed ho recuperate dall'Amministrazione Torlonia L. 90.000, già versate alla Cassa della Comunanza, hanno importato una spesa che può essere calcolata superiore alle sessantacinque lire.

Mi sono occupato personalmente ogni giorno del riordinamento dell'Ufficio di segreteria della Comunanza ed ho aumentato gli introiti, tutelando energicamente il patrimonio della Comunanza stessa ed ho erogato somme a beneficio di tutta la popolazione, acqua alla frazione di Ruscio, tubatura per l'acqua alla frazione di Rescia, ecc.

La prego interporre i suoi autorevoli uffici perché cotesta Prefettura si compiaccia fare un decreto per indennità di carica, comprensivo anche delle spese sostenute, da liquidarsi durante la gestione delle [...] ringrazio e riverisco [...].

64 A tal riguardo bisogna specificare che molto probabilmente tale “vendita” non andò in realtà oltre le intenzioni, tanto che, a metà degli anni '50, il terreno venne accatastato come fondo agricolo “seminativo”. Se ne riproporrà più volte la vendita.



Copia del testo della lettera inviata dal presidente uscente Teodorico Forconi al ragioniere di prefettura, 16.07.1947. ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Consigli di Amministrazione", b. 80, fasc. 1.

8.2 | 1947: l'elezione consorziale fra contestazioni e accertamenti

Il Prefetto Longo⁶⁵ confermò la costituzione e l'insediamento del nuovo Consiglio, basato sul sistema elettorale democratico, che chiamava finalmente a concorrere al voto elettorale tutti i Possidenti:

N. 28917 Div. III

29-8-47

Oggetto: *Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto. Rinnovo Consiglio di Amministrazione.*

Al Presidente della Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto

Si prende atto della avvenuta costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione di codesta Comunanza Agraria, i cui componenti sono stati liberamente eletti dall'Assemblea generale degli utenti in data 10-8-(1)946, ai sensi degli atti 12 e 13 del nuovo Statuto Regolamento tipo per le Comunanze Agrarie della Provincia.

Il Consiglio predetto, che dura in carica 4 anni, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto s'intende così formato: Salamandra Nicola fu Remo: presidente; Vannozzi Sante fu Giuseppe, Dolci Gregorio fu Domenico, Giovannetti Antonio fu Giuseppe, Carmignani Luigi fu Antonio consiglieri.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto.

Il Cav. Forconi⁶⁶ in qualità di Presidente della locale sezione dell'A.N.P.I., assolutamente contrario all'elezione del Salamandra alla presidenza della Comunanza, con il quale non correavano di certo buoni rapporti a causa di screzi avuti nel recente passato, scrisse un'accurata lettera di protesta al Prefetto:

*Ass(ociazione)ne Nazionali Partigiani d'Italia
Sezione di Monteleone di Spoleto*

Prot. N. 47

⁶⁵ Comm. Dott. Antonino Longo, Prefetto di Perugia dal 20.05.1947 al 10.10.1951.

⁶⁶ ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Rinnovo dei consigli di amministrazione", b. 80/1, fasc. 2.



Lì 1.9.1947

A S.E. Dott. Antonino Longo Prefetto di Perugia

Oggetto: Informazioni riservate

Voglia scusarmi se, facendo seguito alla mia riservata raccomandata dell'11 u.s., compio il dovere di informare ancora l'E.V. che Salamandra Nicola fu Remo, erroneamente nominato presidente di questa Comunanza Agraria, è stato licenziato in questi giorni dalla Miniera Lignitifera di Ruscio, cui era impiegato, per ruberie ed imbrogli continuati, e si è dato subito all'industria boschiera al riparo e in società con un altro industriale. Due motivi questi che annullano la di lui nomina. Neppure Carmignani Luigi, che ha riportato 36 voti, può essere presidente della Comunanza Agraria, perché notoriamente industriale forestale e perché insieme con Salamandra Paolo deve rendere conto del taglio del bosco "Morro": taglio non autorizzato né dalla Prefettura né dalla Forestale.

Stando così le cose, preghiamo vivamente l'E.V. a volere annullare tutto, decidendo una nuova votazione ora che tutti gli utenti possono prendervi parte. Ciò riporterà la pacificazione negli animi.

Con ringraziamenti ed ossequi devoti.

Il Presidente

Teodorico Forconi.

Il Prefetto incaricò subito i carabinieri della locale stazione per le procedure di rito, affinché istituissero un'indagine per raccogliere notizie su entrambe le figure (accusato e accusatore). Il rapporto firmato dal comandante Lanciotti fu pronto in pochi giorni:

Il comandante Lanciotti Legione Terr. dei Carab. del Lazio
Stazione di Monteleone di Sp.

Monteleone di Sp. Lì 11/8/1947

La Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto

N. 190/12-1 di prot.

Spoleto, li 7 settembre 1947

Risp. al f.n. 29134 div. 3^a del 18 agosto u.s. –

Prot. N. 34/70 div. III

Oggetto: Componenti amministrative Comunità Agraria – Esito Informazioni.

Da accurate informazioni assunte sul conto delle persone sotto-notate, che il 10 volgente, sono state elette per l'Amministrazione di Codesta Comunità Agraria, è risultato quanto appresso:

1- Presidente – SALMANDRA Nicola fu Remo e della Palombi Monica, nato a Monteleone di Spoleto il 10 Luglio 1914, ivi domiciliato, impiegato presso la miniera lignitifera di Ruscio, è di buona condotta morale e civile, mentre in linea giudiziaria, presso questa stazione pendono a suo carico i seguenti precedenti penali:

- Con rapporto n°30 del 3/10/1945, denunciato alla procura della Repubblica di Spoleto, per aver costretto giovani a presentarsi alle armi;

- Con rapporto informativo n°44 del 23/11/1945, diretto alla sezione Carabinieri di Norcia, da elementi partigiani del luogo, venne accusato per intelligenza col nemico.

Le denunce su esposte, in data 23 aprile 1947, dalla Corte di Appello di Perugia, sezione Istruttoria, sono state definite (NON DOVERSI PROCEDERE PER AMNISTIA).

Secondo voci più o meno circolanti, esso Salamandra, era un fervente fascista. Ha ricoperto la carica di segretario politico del fascio di Monteleone, dando prova di eccessivo ed inopportuno zelo. Dalla carica di cui sopra non ritrasse illeciti profitti o arricchimenti. Non eseguì illeciti commerci od arbitrari acquisti. Ha ricoperto la carica di collettore esattoriale di questo comune, ove nel 1945, venne sostituito perché sospettato di poca onestà nell'Amministrazione.

Sebbene non vi siano prove concrete, vuoi che durante le soste di truppe nazi-fasciste in questo territorio, abbia collaborato col tedesco invasore, denunciando partigiani e loro fautori. È iscritto al partito Liberale Italiano e riveste la carica di segretario della locale sezione.

2 – Consigliere DOLCI Gregorio fu Domenico e fu Marini Maria nato a Monteleone di Spoleto il 3 ottobre 1888, ivi residente, frazione Trivio, possidente;

3 – Consigliere VANNOZZI Sante fu Giuseppe e fu Alesse Maria



Lucia, nato a Monteleone di Spoleto l'11/11/1887, ivi dimorante, bracciante;

4 – Consigliere GIOVANNETTI Antonio fu Giuseppe e fu Cicchetti Marianna, nato a Monteleone di Spoleto il 6/1/1883, ivi residente, bracciante;

5 – Consigliere CARMIGNANI Luigi fu Antonio e della Vannozi Nazzarena, nato a Monteleone di Spoleto il 12 agosto 1905, ivi domiciliato, esercente l'industria boschiva.

Le persone distinte coi numeri 2, 3, 4, e 5, sono di buona condotta morale civile e politica e presso gli atti di questa stazione, non pendono a loro carico precedenti o pendenze penali e politiche. Erano iscritte al disciolto p.n.f. ma senza ricoprirvi cariche. Non collaborarono col tedesco invasore né svolsero propaganda fascista.

Il brigadiere comandante la stazione
Benedetto Lanciotti.

Anche la compagnia territoriale di Spoleto s'interessò del caso e lo stesso giorno predispose un'attenta informativa sui componenti neoeletti del Consiglio direttivo del Consorzio, inviata all'attenzione della Prefettura:

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DEL LAZIO
COMPAGNIA DI SPOLETO

N. 190/12-1 di prot.

Spoleto, li 7 settembre 1947

Risp. al f.n. 29134 div. 3^a del 18 agosto u.s. –

Oggetto: Comunanza agraria in Monteleone di Spoleto – Nomina del Presidente.

Alla prefettura di Perugia

Si restituisce l'esposto a firma di Forconi Federico, contro Salamandra Nicola, significando che da accertamenti praticati è risultato:

a) gli elettori per le elezioni svoltesi il 10 agosto u.s. nella comunanza agraria di Monteleone di Spoleto erano effettivamente 269, dei quali però soltanto 110 votarono. La elevata percentuale degli astenuti deve al fatto che molti degli elettori erano occupati nei lavori di trebbiatura, altri non hanno inteso dare im-



portanza alle elezioni, altri infine hanno subito l'influenza del Forconi, il quale, non essendo stato incluso nella lista dei votanti perché non domiciliato in quel comune, si è valso dell'ascendente che ha su parte di quella popolazione, e specialmente su quella della frazione Rescia, inducendo parecchi ad astenersi dal votare.

Il Salamandra Nicola è stato eletto Presidente della Comunanza con voti 41 su 110 votanti. –

b) Il Salamandra Nicola fu Remo e di Palombi Monica, nato a Monteleone di Spoleto il 10 luglio 1914, ivi residente, commerciante in legname, con rapporto n. 30 in data 3/10/1945 della stazione di Monteleone di Spoleto fu denunciato al Procuratore della Repubblica di Spoleto, per aver, costretto, durante l'occupazione tedesca, giovani aventi obblighi militari a presentarsi alle armi e, nel novembre dello stesso anno, da elementi partigiani di quel comune fu anche accusato di intelligenza con il nemico. Entrambe tali denunce però sono state definite, in data 23 aprile 1947, dall'Autorità Giudiziaria con dichiarazioni, non doversi procedere per amnistia. –

Nel 1946 il Forconi Teodorico sporgeva querela contro il Direttore di un giornale di Rieti, per alcune frasi ritenute diffamatorie all'indirizzo del Forconi stesso, apparse sul quotidiano stesso. Risultò, poi, che l'articolo era stato presentato al giornale dal Salamandra. –

Questi ha riscoperto in carica di esattore comunale di Monteleone di Spoleto, ma nel 1943 ne fu allontanato perché sospettato di atti disonesti verso l'amministrazione. –

Lo stesso Salamandra, secondo quanto risolta dagli atti, deve ancora e da lungo tempo lire 5.000,00 a quella comunanza della quale gli è stato più volte sollecitato il versamento. –

c) il bosco sito nella località "MORRO" di Monteleone, secondo quanto risulta, fu in primo tempo acquistato da tal Carmignani Luigi di quel comune, il quale poi lo rivendette al salamandra Paolo, fratello del Salamandra Nicola, per lire 27.000 circa, per il taglio del quale non furono svolte le dovute pratiche, né presso codesta Prefettura, né presso la Forestale. Discesi, che codesta Prefettura medesima, venuta a conoscenza di ciò, abbia chiesto



in proposito chiarimenti al presidente della comunanza, il quale avrebbe chiarito essersi trattato di ripulitura di bosco e non di taglio vero e proprio. Si ritiene da molti che tale versione sia attendibile data la esiguità del prezzo di cessione. –

d) Non si è potuto accertare se il Salamandra Paolo ed il fratello Nicola abbiano venduto grano al mercato nero; il primo è fattore dei fratello Peroni di Ruscio. –

e) Nessun elemento di prova è stato possibile raccogliere circa la sorte toccata alle 80.000,00 lire di pertinenza della Comunanza Agraria, in quanto i partigiani ai quali sarebbero state consegnate, erano slavi ed ora non si trovano più nel territorio di Monteleone di Spoleto. La consegna della somma stessa, l'avrebbe effettuata l'allora presidente della comunanza – Bella Natale. Non manca chi afferma che i partigiani abbiano agito in tale senso previo accordo col Salamandra Nicola, allora collettore esattoriale, e Salemi Guido in quell'epoca Segretario Comunale. –

f) Risulta che nel 1945 il Salamandra Nicola fu sostituito nella carica di esattore comunale in seguito ad una sommossa che si disse da lui provocata, per avere egli, quale esattore comunale, ordinato il sequestro della trebbiatrice di proprietà della comunanza allora morosa pel pagamento di tasse. –

g) Impiegato alla miniera lignitifera di Ruscio, il salamandra, ne è stato licenziato da alcuni giorni, nonostante egli tenda a far credere di aver volontariamente rinunciato all'impiego. Il suo allontanamento è avvenuto contemporaneamente a quello del contabile Rogo Alfio, entrambi elementi che avevano sempre goduto la fiducia e la stima del proprietario della miniera, Sig. Sgarroni. La contemporaneità e la immediatezza dei due licenziamenti, nonché certe indiscrezioni trapelate, fanno ritenere che tanto il Salamandra che il Rogo siano stati allontanati dall'impiego per malversazioni commesse sia ai danni degli operai, sia in pregiudizio della Ditta proprietaria. Mancano però elementi sicuri per poter procedere penalmente. –

h) Presso l'ufficio anagrafico di Monteleone di Spoleto risultano due distinte situazioni di famiglia, in una delle quali sono compresi Salamandra Nicola, la moglie, la madre e due figli, mentre nell'altra figurano Salamandra Paolo, la moglie, tre figli ed uno



zio a nome Salamandra Giacomo. Lo sdoppiamento della famiglia avvenne il 19/2/1943 mentre in effetti tutti i suddetti componenti hanno sempre vissuto e vivono tuttora nella medesima casa e sotto il medesimo tetto. Appare perciò intuitivo che scopo dello sdoppiamento figurativo sia stato quello di percepire assegni familiari. –

Il Salamandra Nicola fu fervente fascista e ricoprì la carica di segretario politico del fascio di quel comune dando, sovente, evidenti segni di molto zelo e di attaccamento al partito. Dalla carica non ritrasse, però, illeciti profitti o arricchimenti, ne eseguì illeciti commerci od arbitrari acquisti. Non aderì al fascio repubblicano. –

È di cultura generale limitata, ma si atteggia a saccente. –

È zoppo, di carattere impulsivo e prepotente, nonché sleale, ma non ha audacia, capace di fomentare critiche e maldicenze e di ingenerare discordie. Fino a pochi anni or sono era apprendista falegname. –

FORCONI Teodorico fu Nicola e fu Belli Maria Felicita, nato a Monteleone di Spoleto l'11 marzo 1882, insegnante elementare residente a Monteleone di Spoleto, con domicilio però a Città di Castello, da vari anni, per motivi professionali ed anche per le sue qualità di carattere, è in attrito con tutti gli insegnanti elementari di quella sede, quali Massi Luigi, Sereni Anna-Maria, moglie del primo, e Iachetti Irene maritata Congiunti. È primo capitano di complemento di fanteria in congedo. Dedito alla compilazione di esposti, ricorsi ed anonimi, intenta discordie e contrasti non lasciandosi sfuggire occasioni per muovere accuse ed insidiare i suoi avversari, fra i quali uno dei più attivi è precisamente il Salamandra. – Egli, per tale sua attività, ha scisso in due correnti la popolazione di Monteleone di Spoleto, e cioè una a lui favorevole e l'altra avversa. –

È ammogliato ed ha cinque figli, maggiorenni, e tutti insegnati elementari celibi e con lui conviventi. – Non ha precedenti penali e conduce vita molto appartata. È di cultura generale molto superiore a quella di un insegnante elementare, ed ha una vasta rete di amicizie anche fra persone influenti. È consigliere comunale dell'opposizione, nel comune di Monteleone di



La pineta della Croce con alberi in crescita, cartolina illustrata fine anni '50, edizione "Vannozzi Luigi – Monteleone di Spoleto" FotoRotoGrafica Terni, collezione privata di Stefano Vannozzi, Roma.

Spoleto, ed in sede discussioni di giunta evidentemente emerge sugli altri componenti la giunta stessa. – Verso la fine del 1946 fu commissario Prefettizio di quel comune e reggente la direzione didattica di Cascia, nonché presidente della comunanza agraria di Monteleone. Nel volgere di pochi mesi venne sostituito nelle cariche anzidette; alle quali egli teneva molto, non tanto per i compensi che percepiva, quanto per appagare la propria personale ambizione. –

È incline al mendacio, e, di pochi scrupoli, dimostra di sapersi destreggiare anche in situazioni difficoltose. –

Il Forconi, con l'accluso esposto, il cui contenuto non è del tutto destituito di fondatezza, vuole ora rivalersi dell'attività che il Salamandra svolse a suo tempo, per provocare la sua destituzione dalle cariche che ricopriva. –

Tanto il Salamandra che il Forconi, mancano di serietà – di carattere, mentre eccedono in ambizioni e reciprocamente si odiano



in modo implacabile, coinvolgendo nell'avversarsi anche l'opinione pubblica di quel centro abitato e campagne. –

IL TENENTE COMANDANTE INT.LA COMPAGNIA

Lorenzo Depolo.

Il Prefetto, sentite accuratamente le parti, decise che non vi erano motivi gravi o di carattere legale perché il Salamandra⁶⁷ dovesse essere destituito e la faccenda si chiuse senza altre particolari discussioni.

8.3 | 1948-1949: l'elettrodotto Monteleone-Cimitero-Butino

Per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, ancora sprovviste dei benefici dell'energia elettrica, la Comunanza fin dalla primavera del 1948 prese contatto con l'Unione Esercizi Elettrici di Roma, dalla quale venne autorizzata a costruire un elettrodotto sotto specifiche modalità e con la clausola di cedere la nuova linea, a fine opera, alla società elettrica *“a titolo di contributo a fondo perduto nella spesa di rafforzamento ed adeguamento degli impianti esistenti”*.

La società, dopo attento esame, stabiliva a carico dei Possidenti l'onere di realizzare:

A) Costruzione di linea di Bassa Tensione (N°. 2 fasi e neutro) dalla cabina di Monteleone a Butino, costituita di n°.2 conduttori di rame di fase ciascuno del Ø di mm. 4 e sezione di mmq. 12,57 e di n°. 1 conduttore di rame per il neutro del Ø di mm. 3 e sezione di mmq. 7,05.

B) Costruzione di linea di Bassa Tensione (N°. 1 fase e il neutro), dalla cabina di Monteleone al Casale di Col di Niccoli, costituita di n°. 2 conduttori di rame ciascuno del Ø di mm. 4 e sezione di mmq.12,57.

C) Costruzione delle derivazioni a n° 2 conduttori di rame del Ø non inferiore a 30/10 per l'allacciamento degli utenti ubicati fuori

⁶⁷ Salamandra Nicola, (Monteleone di Spoleto, 10.07.1914 - ivi, 29.02.1976) commerciante, Presidente della Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto dal 10.08.1947 al febbraio del 1957. Ricoprì la carica di Sindaco del Comune di Monteleone dal 02.07.1952 al 18.06.1956.



del percorso delle linee principali⁶⁸.

Nell'ottobre del 1948, la nuova opera elettrica di "Butino - case sparse" veniva consegnata come da precedenti accordi presi con l'U. E. E.⁶⁹, che la immetteva prontamente nella gestione della sua rete.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 29 gennaio del 1949 e successivo benestare giunto dalla Prefettura con visto n. 13678 del 26 aprile, si approvava la costruzione di un altro successivo tratto di linea elettrica (o elettrodotto) lungo l'asse Monteleone - Butino - Cimitero. I lavori del cantiere erano quasi completati già verso la metà di luglio, quando venne richiesto di provvedere al pagamento dei materiali delle ditte fornitrici e della manodopera occorsa. Dopo un breve riscontro e contabilizzazione delle voci di spesa, si deliberava una liquidazioni per l'importo totale di L. 275.380, così distinto:

- 1) Vannozzi Duilio = per fornitura materiale L. 2.000
- 2) Carmignani Luigi = per fornitura pali di castagno " 80.000
- 3) Casa Elettrica Perugia = per fornitura materiale " 28.200
- 4) Manni Enrico Terni = per fornitura bitume " 2.730
- 5) De Santis Giuseppe Terni = per forniture materiale " 24.500
- 6) Fiorucci Nello operaio U.E.E. montaggio linea " 33.400
- 7) Innocenzi Felice per n. 13 giornate lavorative " 11.050
- 8) Angelini Mariano per n. 15 giornate lavorative " 12.750
- 9) Vannozzi Paolo per n. 13 giornate lavorative " 11.050
- 10) Ciampini Angelo per n. 12 giornate lavorative " 10.200
- 11) Innocenzi Luigi = per vitto e alloggio operaio U.E.E. " 20.000
- 12) Durastanti Antonio = rimborso danni " 9.000
- 13) Poli Claudio = rimborso danni " 15.000
- 14) Ditta Boccanera e Foglia Spoleto = fornitura materiale " 15.600.

68 Lettera intesta dell'Unione Esercizi Elettrici, Società per Azioni - sede Roma del 30.08.1948, indirizzata alla Comunanza Agraria di Monteleone di Spoleto per soluzioni su "Allacciamento elettricità, Butino, Cimitero e Casali del comune di Monteleone di Spoleto".

69 ASPg, Prefettura, I, Monteleone di Spoleto, comunanza agraria e affari vari (1944-1951), b. 563. Verbale di Deliberazione dl Comitato di Amministrazione n. 30 del 09.10.1948; nota del Prefetto Longo del 26 ottobre 1948 n. 36784 e successiva lettera di risposta del Presidente Salamandra sullo stato dei lavori fra Monteleone e Nempe del 23 marzo 1949.

8.4 | 1950: dare lavoro alle classi disagiate

La chiusura della miniera di Ruscio acuì la già grave situazione economica di molte famiglie, accrescendo il numero dei lavoratori in attesa di occupazione. La necessità di dare lavori a regime in un periodo di forti tensioni sociali indusse gli operai a una pubblica, accorata petizione racchiusa in una lettera⁷⁰ indirizzata al Prefetto, il dott. Antonino Longo, in cui vennero addotte ragioni più che comprensibili:

All'Illustrissimo Sig. Prefetto di Perugia

I sottoscritti operai disoccupati residenti a Monteleone di Spoleto tutti con famiglia a carico e senza beni di fortuna, non avendo più mezzi per il loro sostentamento, rivolgono viva preghiera alla S.V.I. affinché voglia indurre la Comunanza Agraria che dispone degli occorrenti mezzi finanziari, a fare luogo a lavori di sistemazione della sede stradale del Nuovo Borgo di Monteleone e alla terminazione della strada Trivio Ruscio opere che risultano da tempo progettate. Sono certi che la S.V.I. vorrà indurre la Comunanza Agraria a quanto sopra, senza altri ritardi, e così assicurare lavoro e pane a tante disgraziate famiglie di operai bisognosi d'occupazione. Confido nel generoso intervento della S.V.I. e porgono rispettosì ringraziamenti.

Monteleone di Spoleto 21.3.1950

Ciampini Angelo moglie e madre a carico

Olivieri Giuseppe madre fratelli

Vannozzi Mario Moglie e figli

Vannicelli Angelo

Vannicelli Arturo

Andreazza Eliseo

Ufficio di Collocamento di Monteleone di Spoleto

Si attesta che i sopra firmati operai sono tutti iscritti a questo ufficio, unitamente ad altri 19 operai sospesi dalla miniera di Ruscio (di questo Comune) attualmente inattiva.

Monteleone li 22-3-50

⁷⁰ La missiva, insieme a tutta la relativa pratica sui successivi lavori per l'asfaltatura e sistemazione delle strade nel Borgo Nuovo, si conserva in Archivio di Stato di Perugia, Prefettura di Perugia (1860-1972), amministrativo, comunanza agraria e affari vari, Consorzio dei possidenti, 1944-1951, b. 563.



Il Collocatore

Innocenzi Felice

Risoldi Domenico, Moglie e Figli

Peroni Luigi

Rocchi Antonio, Moglie Figlio e Suocera

Domenico Rocchi Moglie e Figlio

Di Cesare Giovanni Moglie Figlio madre a c(arico)

Piermarini Nicola Moglie e figli

Poli Francesco

Magrelli Giuseppe Moglie e Figli

Giovannetti Alfredo moglie e Figli

Cicchetti Mario

Vannozzi Paolo

Perelli Bernardo moglie e figli

Moretti Igino Moglie e figli

Reali Felice moglie e figli

Sereni Carlo

Vannozzi Guglielmo moglie e figli

Cervosi Primo //

Arrigoni Vincenzo moglie e Figli

Carmignani Paolo //

Giovannetti Vito

Dinarrocchi Gino Moglie Figli

Angelini Mariano //

Andreazza Fortunato moglie e figli

Moretti Paolo // //

Vannozzi Augusto Moglie e figli

D'angeli Domenico Moglie.

Pochi giorni dopo la sollecitazione al Prefetto, affinché autorizzasse i lavori per alleviare la disoccupazione dei numerosi operai monteleonesi, il Comitato del Consorzio, composto da Salamandra Nicola, Carmignani Luigi, Dolci Gregorio, Giovannetti Antonio, Vannozzi Sante, visto che “per ragioni igieniche è stata più volte richiesta da parte degli utenti del Capoluogo l’asfaltatura del Borgo Vittorio Emanuele, via principale del paese, ove sono situati i negozi di generi alimentari. Il continuo viavai di automezzi che trasportano legna e carbone innalzano, specie nel periodo estivo, nugoli di polvere, mentre hanno ridotto il fondo stradale in pessime condizioni”, de-



liberò l'avvio dell'operazione di asfaltatura del corso principale e di Piazza Margherita, con un progetto redatto dal tecnico del Consorzio che prevedeva anche la realizzazione e sistemazione delle fognature e delle condutture d'acqua potabile, queste ultime da allacciare al nuovo acquedotto in corso di costruzione. La spesa complessiva fu computata per la somma di L. 4.093.050. All'unanimità venne pertanto approvato il programma⁷¹ e fu inoltrata la richiesta alle competenti autorità per ottenere l'autorizzazione a indire una licitazione privata con il metodo della candela vergine o, in caso questa fosse andata deserta, a poter eseguire i lavori in economia.



8.5 | 1951: l'acquisto della montagna di S. Leonardo

L'Opera Pia "Spedale in Spoleto dei SS. Carlo e Francesco di Paola", più comunemente nota come Opera Pia Brefotrofio di Spoleto, nuova proprietaria della montagna di S. Leonardo, si accordava (dopo l'inconcludente tentativo del 1874) sulla vendita del bene alla Comunanza per la cifra

⁷¹ Verbale di deliberazione del Comitato di amministrazione n. 13 del 25.03.1950.



di £. 2.550.000. L'acquisto, già discusso nel verbale di delibera n. 9 del 19 marzo 1950, veniva perfezionato e conseguito dopo le necessarie autorizzazioni, con parere favorevole del G.P.A. nella seduta del 15 gennaio 1951 e successivo decreto di autorizzazione del Prefetto Longo del 27 gennaio 1951. L'ente ingrandiva così il suo patrimonio con una ulteriore superficie di Ha 97,39, costituita in catasto dalle seguenti particelle: Mappa Butino con i numeri 403; 404; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 419; 425; 440; 444; 450; 451; 452; 455; 459; 460; 481; 494; 476/667; 464/r; 465/r; e Mappa Monteleone con il n. 722⁷².

CONSORZIO DEI POSSIDENTI DEL COMUNE DI MONTELEONE DI
SPOLETO

DELIBERAZIONE del COMITATO di AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Acquisto della Montagna di S. Leonardo in Monteleone di Spoleto di proprietà dell'Opera Pia Brefotrofio di Spoleto.

L'anno millenovecentocinquantuno addì diciannove del mese di marzo alle ore 14,30 in Monteleone di Spoleto e nella sala delle adunanze.

Convocatosi il Comitato per determinazione del Presidente, risultarono intervenuti i Signori:

1. Salamandra Nicola
2. Carmignani Luigi
3. Dolci Gregorio
4. Giovannetti Antonio
5. Vannozzi Sante

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, il Sig. Salamandra Nicola ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste il Segretario Sig. Massi Luigi.

Vista la sentenza del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici con la quale si assegnava a questo Ente un sesto del valore della Montagna di S. Leonardo sita nel territorio di questo Comune, e i rimanenti cinque sestì all'Opera Pia Brefotrofio di Spoleto; Attesoché a tutt'oggi non si è provveduto alla divisione di detta montagna tra i due Enti nelle quote di spettanza di ciascuno, da

72 Foglio Annunzi Legali, Prefettura di Perugia, n. 34, a. 1950-1951, martedì 30 gennaio 1951.



parte del predetto Commissariato;

Ritenuta la opportunità e la necessità di acquistare detta montagna, allargando in tal modo la superficie dei pascoli di questo Ente che sono a confine con la montagna di S. Leonardo per la somma di L. 2.550.000 ivi compreso la quota parte di 5/6 del prezzo di L. 350.000 realizzato da questo Ente per il taglio del bosco venduto alla ditta Carlini Sabatino, e di definire nel contempo tutte le controversie sorte fra i due Enti;

Vista la stima giurata in data 10 febbraio 1950, con la quale il tecnico del Consorzio, Geom. Ercoli Girolamo determina in L. 2.000.000 il valore attuale dei 5/6 della montagna dell'O.P. Brefotrofio;

Viste le disposizioni legislative

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di chiedere alla Superiore Autorità Tutoria l'autorizzazione ad acquistare dall'O.P. Brefotrofio di Spoleto per la somma complessiva di L. 2.550.000 ivi comprese L. 291.666 a titolo di 5/6 del prezzo ricavata dalla vendita del taglio boschivo alla ditta Carlini Sabatino la seguente proprietà, comunemente chiamata di S. Leonardo: terreni pascolini e boschivi appartenenti allo Spedale di Spoleto, dei SS. Carlo e Francesco di Paola, oggi O.P. Brefotrofio, posti nel territorio di questo Comune, distinti nelle mappe catastali di Butino con i numeri: 403 = 404 = 405 = 406 = 407 = 408 = 409 = 410 = 411 = 419 = 425 = 440 = 450 = 444 = 451 = 452 = 455 = 459 = 460 = 481 = 494 = 722 = 476/667 = 464/R = 465/R = 471/666; e Monteleone col numero 722, della superficie complessiva di ettari 97,39 con un reddito imponibile di L. 310,53 al quale va aggiunto un reddito per diritto di pascolo di L. 513,45; in totale L. 823,98;

2) di autorizzare il Sig. Presidente a stipulare il contratto notarile di compra=vendita, non appena saranno intervenute le debite approvazioni e autorizzazioni da parte dell'Autorità Tutoria;

3) di imputare la spesa di L. 2.258.334 all'articolo 38 Titolo II° categoria I°;

4) di imputare la rimanente spesa di L. 291.666 a titolo di rimborso per i 5/6 del prezzo del taglio boschivo venduto alla ditta Car-



lini Sabatino, all'articolo 16 "Riparazioni ed opere straordinarie a beni immobili"; nonché le spese relative alla stipulazione del contratto di compravendita.

CONSORZIO DEI POSSIDENTI DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

DELIBERAZIONE del COMITATO di AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Acquisto montagna detta "S. LEONARDO". Stipulazione contratto.

L'anno millenovecentocinquantuno addì quindici del mese di Aprile alle ore undici in Monteleone di Spoleto e nella sala delle adunanze.

Convocatosi il Comitato per determinazione del Presidente, risultarono intervenuti i Signori:

1. Salamandra Nicola
2. Vannozzi Sante
3. Carmignani Luigi
4. Giovannetti Antonio
5. Dolci Gregorio

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, il Sig. Salamandra Nicola ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste il Segretario Sig. Nello Baiocco.

Il Presidente comunica che in esecuzione alla deliberazione N. 9 del 19 marzo 1950 approvata con Decreto Prefettizio del 27.1.1951 N° 477583 il giorno 10 aprile scorso ha proceduto alla stipulazione del contratto per l'acquisto della Montagna detta S. Leonardo, di proprietà degli IC.R.B. di Spoleto. La spesa complessiva è di £/ 2.965.625, ivi tutto compreso come risulta dalla quietanza e dalle note presenti.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Udita la relazione del presidente ed esaminate le quietanze n. 196 e 197 del 10.4.(1)951 degli Istituti Civili Riuniti di Beneficienza di Spoleto e quella del notaio Dr. Francesco Torre dello stesso giorno nonché la parcella del tecnico incaricato geom. Girolamo Ercoli e quella del Presidente stesso relativa alle spese di viaggio e diaria per la firma dell'atto di compravendita a Spoleto;



Riconosciuto il tutto regolare e dato atto inoltre della necessità di stornare £. 200.000 dall'art. 28 a favore dell'art. 38 del bilancio c... per la copertura totale della spesa in narrativa:

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1) – Approvare i pagamenti eseguiti a favore degli Istituti Civili Riuniti di Beneficienza di Spoleto e del notaio Dr. Francesco Torre per i titoli risultanti dalle quietanze seguenti:

a) – Ricevuta n. 196 del 10.4.1951 – di £. 291.666 più l'I.G.E. in £. 8.750 quale prezzo ricavato per la vendita abusiva del taglio di bosco sito in Montagna S. Leonardo, al signor Carlini Sabatino;

b) – Ricevuta n. 197 del 10.4.1951 – di £ 2.258.334, più £ 1000 in bolli quietanza, quale prezzo d'acquisto della montagna nominata;

c) – Ricevuta del 10.4.1951 a firma del notaio Dr. Francesco Torre di £. 342.000 – per spese ed onorari nell'atto di compravendita della montagna S. Leonardo;

2) – Liquidare al geom. Ercoli Girolamo la parcella presentata in £. 55.000 a titolo di rimborso spese, trasferta ed onorario per sopralluoghi e lavori tecnici vari eseguiti in località Montagna S. Leonardo in dipendenza dell'atto di acquisto di essa e della sistemazione della vertenza come indicato al n. 1 lettera a)-

3) – Liquidare al Presidente del Consorzio la somma di £. 5.940 a titolo di rimborso spese e viaggio e diaria per essersi recato il giorno 10.4.1951 a Spoleto per la stipulazione del contratto in narrativa.

4) – Liquidare all'Esattoria Consorziale di Cascia l'importo di £ 2.935 per l'imposta terreni gravante il fondo acquistato per l'anno 1951;

5) – IMPUTARE LA CONSEGUENTE SPESA TOTALE DI £. 2.965.625 ALL'ART. 38 PREVIO STORNO DI £ 200.000 DALL'ART. 28 DEL BILANCIO C.E.

8.6 | Tentativi per una fusione Consorzio-Comune

Fra il 1956 e il 1957 furono tentate diverse soluzioni per cercare di stabilire un accordo fra i due enti; addirittura si prospettò la strada dell'unione attraverso la formazione di un'apposita commissione:



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dall'originale in prima battuta redatto con macchina da scrivere

Sessione straordinaria

Seduta pubblica in prima Convocazione

Deliberazione n. 7

Oggetto: Commissione Comunale per la disciplina rapporti fra Amministrazione Comunale e Comunanza Agraria. Sostituzione di un membro.

L'anno millenovecentocinquantasette addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 16,30 in Monteleone di Spoleto e nella consueta sala delle adunanze consiliari.

Convocato il Consiglio per la determinazione del Sindaco ed a norma dell'art. 125 T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 a mezzo avvisi spediti il 15/1/1957 come da protocollo n. 126 e fatti recapitare in tempo debito, risultano:

INTERVENUTI

1. Carbonetti Adolfo
2. Moretti Domenico
3. Di Biagio Ippolito
4. Salvatori Ilario
5. Reali Giuseppe
6. Angelini Ferdinando
7. Angelini Sante
8. Peroni Pasquale
9. Bella Natale
10. Peroni Giovanni
11. Carassai Giovanni
12. Iachetti Gualfredo
13. Salamandra Nicola

NON INTERVENUTO

1. Poli Tommaso
2. Cicchetti Zacchia

Fatto l'appello nominale risultano presenti Consiglieri N. 13 su N. 15 assegnati al Comune e su N. 15 Consiglieri in carica.



Trovatosi che il numero dei presenti è sufficiente per la validità delle deliberazioni, trattandosi di prima convocazione, il Signor Carbonetti Adolfo quale Sindaco, ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Signor Petrucci Filippo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera n. 22 del 30/9/1956, resa esecutiva con provvedimento n. 49479 Div. II/C/A del 30/10/1956, il Consiglio Comunale accettava la proposta avanzata dal Consigliere Bella Natale, tendente la costituzione di una Commissione avente il compito di studiare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione della Comunità Agraria, nonché far delle proposte per l'unificazione delle due amministrazioni, controllare che tutto venga fatto nell'interesse della popolazione;

Che nella stessa seduta del 30/9/1956, con lo stesso atto, si procedeva alla nomina di 6 membri, tre scelti in seno al Consiglio e tre fra i cittadini residenti in Monteleone di Spoleto;

Vista la dichiarazione di dimissioni del membro sig. Giovannetti Giuseppe, il quale non può adempiere tale incarico per ragioni di salute;

Ritenuta l'opportunità di dover sostituire il membro dimissionario con un'altra persona da scegliere tra la popolazione;

Con voti 11 favorevoli e due astenuti, regolarmente espressi:

DELIBERA

Accettare le dimissioni del Sig. Giovannetti Giuseppe, quale membro della Commissione per la disciplina rapporti fra amministrazione Comunale e Amministrazione Comunità Agraria, in considerazione che il suo stato di salute non gli consenta di assolvere l'incarico allora ricevuto, nominare al suo posto in qualità di membro il Sig. Peroni Bruno di Giosafat, residente in questo Comune.

9 | La fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta: fra acquisti, occupazioni e tentativi di liquidazione

Alla metà degli anni Cinquanta la situazione delle terre occupate e di quel-



le per le quali l'ente non era in grado di riconoscere o addebitare la legittima proprietà si trovava in stallo. La circostanza era in parte dovuta anche a una elasticità negli acquisti e vendite del patrimonio terriero occorsa nell'ultimo decennio, con operazioni non sempre registrate. I dati ufficiali del catasto terreni di questi anni ascriveva Ha 7.76.10 agli "Enti Urbani e Promiscui" ed Ha 2.504.53.80 al Consorzio⁷³. Quest'ultimo, oltre a comprendere tutte le terre inserite nel perimetro delle quattro montagne di proprietà (Terrargo, Capolavalle, Macchia d'Acerò e Carpelone), aveva il possesso di Ha 183.66.90 sulla montagna Modula e di Ha 144.98.30 sulla montagna Cornuvolo (di proprietà Torlonia), nonché di vari appezzamenti di terreni seminativi e pascolivi siti in ordine sparso nel territorio di Monteleone di Spoleto. Nella necessità di provvedere quanto prima a chiarificare lo stato delle cose, con decreto ministeriale del 16.03.1956, venne nominato un perito demaniale nella persona del geometra reatino Rodolfo Padronetti, avente il preciso compito di identificare le proprietà del demanio comunale e separarle dalle altre, verificare le occupazioni arbitrarie e abusive di terre demaniali, compilare uno specifico progetto di recupero in base ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n.1766; accertare gli eventuali casi di promiscuità di usi civici proponendone lo scioglimento ai sensi dell'art. 8 della stessa Legge. Oltre a questi, il Padronetti ebbe potere di liquidare gli usi civici sulle terre private ai sensi degli art. 5, 6 e 7 della predetta legislazione, iniziando la formazione di un piano di massima per l'assegnazione alle due categorie previste dall'art. 17, con progetto di quotizzazione delle terre di uso civico cat. b ai sensi dell'art. 13. Tuttavia, per ragioni d'incompatibilità, l'anno seguente si dimise dall'incarico che rimase a lungo vacante, chiedendo all'ente la liquidazione del suo lavoro (che rimase pertanto interrotto) per la somma di 700.000 lire, cifra che gli venne comunque prontamente pagata. Era accaduto che con *"la pronuncia commissariale conclusiva, quella cioè, in data 14 marzo - 4 aprile 1957, con la quale il commissario per gli usi civici di Roma omologò la perizia e il supplemento di perizia presentati dal geometra Padronetti"*, si volesse dare effetto, che dalle terre di proprietà Torlonia si fossero distaccati e assegnati

⁷³ Su questo tema le fonti sono discordi ed ancora oggi non si è giunti a una risoluzione univoca, che distingua una volta per tutte l'effettivo patrimonio della Comunità dalle altre proprietà pubbliche o private. Da nostra richiesta di visura ufficiale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia, al 2017 l'ente possiede 2505 ettari, 03 are e 28 centiare; secondo comunicazione resa dal dott. Sandro Ciani l'estensione effettiva sarebbe invece di 2990 ettari.

al Consorzio determinati lotti, lasciando le altre terre libere e franche in proprietà del Principe. Il Consorzio, in compenso della liquidazione degli usi civici, riceveva vari appezzamenti, distintamente indicati in catasto con i mappali numeri: 104; 188; 521/resto; 525; 526; 527 e 530 relativi alla sez. Butino, della superficie complessiva di Ha 183.66.90, nonché i mappali numeri: 840; 233; 239; 240; 256 e 144 della sez. Trivio, e quelli: 67; 69 e 242 della sez. Rescia, della complessiva estensione di Ha 144.98.30, per un'estensione totale di Ha 328.65.20. Ma, tale pronunciamento, non piacque affatto all'ente, che protestò energicamente, proponendo appello alla Corte d'Appello di Roma, che, con sentenza 29 dicembre 1958 - 21 febbraio 1959⁷⁴, dichiarava il gravame inammissibile, poiché diretto contro provvedimenti riguardanti la fase liquidativa degli usi civici. In contemporanea i consorziati effettuavano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che però venne dichiarato inammissibile perché diretto contro provvedimento avente natura di sentenza – con decreto del 04.09.1959, registrato alla Corte dei Conti il 29.09.1959, n. 14, foglio n. 324. Avverso a quest'ultima pronuncia, il Consorzio dei Possidenti ricorse nuovamente prima alla Corte di Cassazione⁷⁵ e poi dinanzi al Consiglio di Stato⁷⁶, per il quale sembra pendesse ancora giudizio nel 1969.

9.1 | 1957: presa di possesso dell'amministratore straordinario

A seguito dello scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Commissario prefettizio si reca a Monteleone per prendere in consegna tutta la documentazione, inviando una dettagliata relazione al Prefetto:

⁷⁴ Sentenza del 5 marzo 1959 “*Consorzio contro Commissario usi civici di Roma*”, in *Il Consiglio di Stato*, organo ufficiale del centro italiano di studi amministrativi, parte I, Italedi s.r.l., Roma, 1960, pp. 318-319.

⁷⁵ Sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 1963, n. 829 sulla controversia Consorzio dei Possidenti contro Torlonia, Ministero dell'agricoltura; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M. Reale (concl. diff.); Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto (Avv. Curis, Cannada Bartoli) contro Ministero Agricoltura e Foreste (Avv. dello Stato Buonvino), Torlonia (Avv. Spiriti, Franchi). *Il Foro Italiano*, Rivista di Giurisprudenza Amministrativa, volume LXXXVI, n. 5, parte III, Società Editrice Il Foro Italiano, Roma, 1963, pp. 891/892-893/894.

⁷⁶ Consiglio di Stato: Sezione VI; decisione del 19 dicembre 1964, n. 1029; Presidente Stumpo P., Est Benvenuto; Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto (Avv. Curis, Cannada Bartoli) e Ministero agricoltura e foreste (Avv. dello Stato Peronaci) in *Il Foro Italiano*, Rivista di Giurisprudenza Amministrativa, volume LXXXVIII, n. 6, parte III, Società Editrice Il Foro Italiano, Roma, 1965, pp. 297/298, 299/300.



CONSORZIO DEI POSSIDENTI
DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA

VERBALE DI PASSAGGIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno Millenovecentocinquantesette, il giorno ventuno del mese di Marzo, in Monteleone di Spoleto e nella Sede del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, alle ore 16.

Premesso che il Prefetto della Provincia di Perugia, con decreto n. 10911 – Div. 3^a - del 27/2/1957 ha sciolto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio suddetto ed ha nominato, per l'Amministrazione straordinaria del medesimo il Geom. Adelmo Bartolomei – Segretario Capo del Comune di Norcia – ;

Che volendosi addivenire alla consegna dell'Ufficio lo stesso Commissario si è rivolto al Presidente uscente sig. Salamandra Nicola allo scopo di ottenere da esso le consegne, il quale ha dichiarato di non volere essere presente all'atto del passaggio dell'Amministrazione, né di firmare alcun verbale ma ha spontaneamente consegnato la chiave dell'Ufficio;

Che, a seguito di ciò, lo stesso Commissario, con l'assistenza del Segretario del Consorzio Sig. Perla-Severini Bartolo ed alla presenza dei testimoni noti idonei e richiesti Sigg.: Poli Giuseppe di Basilio di anni 37, Guardia Comunale, e Vannozzi Nunziangelo fu Pietro, di anni 70, Guardia del Consorzio stesso, entrambi residenti in Monteleone di Spoleto, ha fatto accesso nell'Ufficio di Segreteria dell'Ente ed ha constatato quanto appresso:
ha rinvenuto i

- 1) due registri di deliberazioni con due fascicoletti contenenti deliberazioni originali, relative agli anni dal 1925 al 1957;
- 2) alcuni bilanci e mastri degli anni decorsi e quelli per il corrente esercizio;
- 3) repertorio dei contratti;
- 4) registro protocollo;
- 5) i consuntivi che risultano approvati fino a tutto l'anno 1955, come da deliberazione n. 34 del 23/12/1956, nella quale si rileva che l'ultimo di essi presenta un avanzo di amministrazione di L. 1.871.552;
- 6) le piante catastali della proprietà terriera del Consorzio;

Div. III

[illegible]

150



- 7) fascicoli vari tra cui quelli riguardanti la causa con il Principe Torlonia e quello relativo alla costruzione dell'elettrodotto per la dipendente frazione di Rescia;
- 8) timbro rotondo del Consorzio;
- 9) alcuni oggetti di cancelleria, ed una macchina da scrivere "Underwood".

Letto, approvato e sottoscritto.

I TESTIMONI

Vannozzi Nunziangelo

Giuseppe Poli

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Adelmo Bartolomei

IL SEGRETARIO

Bartolo Severini Perla

CONSORZIO DEI POSSIDENTI

DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

L'anno Millenovecentocinquasette, il giorno ventuno del mese di Marzo, in Monteleone di Spoleto e nella Sede del Consorzio dei Possidenti.

Premesso che con Decreto 10911 - Div. 3^a - del 28/2/1957 S.E. il Prefetto di Perugia nominava il Sig. Adelmo Bartolomei – Commissario Prefettizio per la temporanea gestione del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, in sostituzione dell'attuale Consiglio di Amministrazione e regolarmente eletto, il suddetto Commissario, assistito dal Segretario dell'Ente Sig. Severino-Perla Bartolo ed alla presenza del Tesoriere dell'Ente, Sig. Bella Vincenzo, in rappresentanza della Banca Popolare di Spoleto, ha proceduto alla verifica straordinaria di cassa in occasione della sua immissione nella carica.

Dal Registro Cassa si è rilevato quanto appresso:

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1956 L. 1.187.439

Riscossioni effettuate nell'esercizio 1957 " 302.243

Totale Attivo L. 1.489.582
pagamenti eseguiti nell'esercizio 1957 (a tutt'oggi) " 458.773
Fondo di cassa L. 1.030.909

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come in appresso.

IL TESORIERE
Bella Vincenzo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Adelmo Bartolomei

IL SEGRETARIO
Bartolo Severini Perla.

9.2 | 1957: la relazione Bartolomei

La cruda realtà vista dagli occhi dell'inviato del Prefetto, geom. Adelmo Bartolomei, viene relazionata in una lunga missiva:

A S.E. il Prefetto di PERUGIA

Il Sottoscritto:

Premesso che per l'espletamento dell'onorifico incarico del Commissario del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, conferitogli da V.E. con Decreto n. 10911 del 28 febbraio 1957, deve, in media, recarsi lassù non meno di tre volte la settimana; che non essendo Monteleone collegata a Norcia con nessun mezzo pubblico, per raggiungere quella sede deve servirsi di mezzi privati spendendo non meno di £. 10.000 al mese in quanto la distanza da percorrere tra andata e ritorno è di Km. 70; si onora rivolgere domanda a V.E. affinché voglia compiacersi determinare la misura delle spese che debbono essergli rimborsate.

Ringrazia ed ossequia.

Norcia, 11 luglio 1957

Bartolomei Adelmo

RELAZIONE

Sull'attività svolta dal sottoscritto in ordine alle esigenze amministrative del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto.

A.S.E. il PREFETTO di PERUGIA



Invitato con nota n. 16030 del 18 Giugno 1957 di codesta Prefettura a far conoscere quanto ho svolto nell'Amministrazione del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, presso il quale V.E. si è compiaciuta nominarmi Commissario Prefettizio con decreto 28 febbraio 1957, n. 10911, mi onoro riferire per sommi capi il lavoro compiuto:

1) Ho perfezionato l'appalto dei lavori di costruzione della linea elettrica della frazione di Rescia, aggiudicati all'Impresa Iachetti Gualfredo per l'importo di £. 2.643.745. I lavori stessi, dopo aver raggiunto accordi con il Circolo di Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Ancona, che ha posto delle condizioni particolari di esecuzione a salvaguardia della linea fonotelegrafica che esso dovrà costruire nella zona, saranno iniziati entro pochi giorni e condotti a termine nel mese di agosto prossimo venturo.

2) Ho provveduto alla vendita, mediante pubblica asta del taglio del bosco denunciato "Carpelone" per l'importo di £ 3.400,00 con le quali è stato assicurato il finanziamento dei lavori di costruzione della linea elettrica della frazione di Rescia.

L'utilizzazione del bosco, da parte dell'acquirente, avrà inizio la prossima settimana.

3) Per assicurare il finanziamento delle altre opere straordinarie previste in bilancio è stata richiesta la stima e l'assegnazione a taglio di altro bosco e precisamente di quello denominato "Aspra".

Alle operazioni relative l'Ispettorato Distrettuale alle Foreste di Spoleto ha assicurato di provvedere entro breve tempo.

A seguito della Sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma del 14 Marzo – 4 Aprile 1957, della quale riferirò al seguente n. 6, che assegna ai Torlonia il bosco anzidetto, ho motivo di ritenere che l'utilizzazione sarà contestata e che quindi difficilmente l'Ente potrà incassare il provento senza molestie.

4) Ho definito con il fisco la questione della tassa di manomorta che si trascinava da vari anni, evitando l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili dell'Ente. A tale fine ho provveduto al versamento della somma di lire 857.358 presso l'Ufficio del Registro di Cascia.

5) Ho deliberato il nuovo Statuto che è stato già approvato dalla



G.P.A. L'Ente è quindi in grado di eleggere la nuova Amministrazione. Al riguardo preciso che è in corso la compilazione ex-novo della lista degli utenti e conto di poterla deliberare fra una decina di giorni.

6) Mi sono interessato della questione riflettente la liquidazione degli usi civici per il che il Commissariato di Roma ha emesso la sentenza 14 Marzo – 4 aprile 1957 che assegna i 2/5 della proprietà, fino ad ora goduta e posseduta invece interamente dal Consorzio, sia pure col gravame del pascolo estivo a favore dei Torlonia, mentre i 3/5 li attribuisce a questi ultimi.

La decisione ha destato grande sorpresa nella popolazione, la quale, come ho già riferito al Commissariato con lettera n. 74 del 5 Giugno 1957, inviata per conoscenza a V.E., potrebbe scendere ad atti inconsulti se alla sentenza venisse data esecuzione.

Tenuto conto di ciò ho prodotto ricorso alla Corte di Appello di Roma contro la decisione del Commissariato al fine di avere il tempo necessario per chiederne la revoca.

La questione riveste massima importanza per la popolazione di Monteleone di Spoleto in quanto l'economia della zona si fonda esclusivamente sulla utilizzazione dei pascoli e dei boschi.

Tale misera economia subirebbe perciò gravi conseguenze se i 3/5 della proprietà del Consorzio dovesse passare ai Torlonia.

Su questo argomento, se V.E. lo riterrà opportuno e necessario, gradirei riferire più dettagliatamente a voce.

Con massima osservanza.

Monteleone di Spoleto, 11 Luglio 1957

Adelmo Bartolomei.

A S.E. IL PREFETTO

SEDE

In esecuzione del decreto prefettizio n. 6652 Div. III del 2 corr. mese, ho effettuato, il giorno 22 u.s., la disposta ispezione presso l'Amministrazione del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, ed al riguardo mi pregio riferire quanto segue:

AMMINISTRAZIONE.

L'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Ente risulta eletto



con deliberazione dell'Assemblea dei Capi Famiglia in data 8 agosto 1954, che, con prefettizia 25 agosto 1954 n. 38290, era stata annullata in quanto adottata in difformità dell'art. 17 dello Statuto approvato dalla G.P.A. il 7 aprile 1927, ove era prevista l'incompatibilità della carica di Presidente del Consorzio con quella di Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto, carica a quell'epoca ricoperta dal Presidente eletto Sig. Nicola Salamandra.

Questi, con lettere 22 settembre, fece rilevare che la disposizione sopra accennata doveva considerarsi superata, essendo stato lo Statuto dell'Ente modificato con deliberazione del 20 marzo 1937 n.5, approvata dalla Giunta Amministrativa il 29 aprile dello stesso anno.

A seguito di tali deduzioni, la Prefettura con lettera 25 febbraio 1955 n. 8798, si limitava a prendere atto della richiamata deliberazione dell'Assemblea, previa revoca del proprio decreto di annullamento. In tale occasione si trascurava, peraltro, di tener presente che, sebbene lo Statuto del 1937 non facesse più menzione della incompatibilità tra le due cariche di Presidente del Consorzio e di Sindaco del Comune, tuttavia l'art. 12 e segg. avevano radicalmente mutato il sistema di nomina dell'Amministrazione, prevedendo, in conformità all'indirizzo politico dell'epoca, che il Presidente fosse nominato dal Prefetto tra gli Utenti, ed assistito da una consulta composta di 4 membri scelti ugualmente dal Prefetto tra altrettante terne di nominativi proposti dagli Utenti.

Non essendo stata eseguita tale procedura, deve ritenersi illegittima l'attuale costituzione del Consiglio di Amministrazione.

RILIEVI PARTICOLARI SULLA GESTIONE DELL'ENTE.

Il Sig. Nicola Salamandra risulta in carica fin dal 10 agosto 1947 eletto Presidente con deliberazione dell'Assemblea degli Utenti, e cioè con procedura irregolare per violazione delle vigenti norme dello Statuto del 1937, per le considerazioni sopra esposte. Il predetto è considerato individuo scaltro, capace di imporre e far subire al Consiglio di Amministrazione ogni iniziativa propria nella gestione dello Ente. Un'ispezione compiuta nel 1949 dal Vico Prefetto Ispettore della epoca Dr. Rolando Ricci, sulla quale esiste agli atti apposita relazione dettagliata del 25 agosto



1949, mise in evidenza varie irregolarità specie nel campo della procedura seguita in appalti di tagli boschivi e nella esecuzione di vari lavori pubblici. Per quanto, in particolare si riferisce a questi ultimi, sulla base delle risultanze della cennata ispezione, venne a suo tempo interessato l'Ufficio del Genio Civile per un controllo dettagliato sulle congruità delle spese sostenute dall'Ente per compenso dell'attività tecnica prestata dal Geom. Ercoli; dai riferimenti dati dal predetto Ufficio con sua nota n. 67/Ris. del 25 gennaio 1951, risulta che l'Amm/ne, per un complesso di sei opere pubbliche aveva corrisposto al predetto organo somme eccessive in rapporto a quelle che gli sarebbero spettate in base alle tariffe professionali vigenti, erogando ben L. 353.784 oltre il dovuto. Non risulta che ciò sia stato successivamente contestato all'Amm/ne, che, a che successivamente, ha continuato a conferire incarichi al Geom. Ercoli talvolta senza l'adozione di deliberazioni apposite, corrispondendogli anticipi di notevole entità, prima che fosse comunque nota, sia pure approssimamente, l'effettiva consistenza dell'attività del tecnico e la misura dei compensi spettantegli. Infatti, nell'anno 1956 sono stati emessi in suo favore tre mandati (n.2 del 20 gennaio per L. 270.000; n.15 del 18 luglio per L. 50.000; n.23 del 29 ottobre per L.120.000 successivamente corretto in rosso in L. 70.000), per complessive Lire 390.000, quali anticipi per perizie "stragiudiziaria e divisioni beni causa Torlonia". Deve rilevarsi, al riguardo, che, non solo non è stata adottata alcuna deliberazione per il conferimento dell'incarico, ma è lecito dubitare della stessa opportunità di fare eseguire la perizia di cui trattasi, atteso che risulta nominato altro perito per disposizioni del Commissariato per la liquidazione degli usi civici; in ogni modo, simile opportunità avrebbe dovuto preventivamente essere esaminata colleggiamente dal Consiglio di Amm/ne, e successivamente dallo organo di tutela al quale avrebbe dovuta essere proposta la necessaria deliber/ne. Tali sistemi contribuiscono ad accreditare le voci, secondo cui il Salamandra abbonderebbe in generosità nella liquidazione di competenza al tecnico, allo scopo di trarne personale profitto, come, secondo le stesse voci, agirebbe anche in occasione delle alienazioni di tagli boschivi, facendo in modo che essi restino



aggiudicati ad amici suoi o addirittura soci di fatto, per prezzi che, anche se superiori a quelli di stima del Corpo delle Foreste, sarebbero tuttavia notevolmente inferiori all'effettivo valore dei boschi.

Naturalmente, nessun accertamento concreto è possibile effettuare allo stato attuale sulla consistenza dei cennati addebiti; peraltro, per quanto attiene in special modo alle pretese cointeressanze del Salamandra sulle alienazioni di tagli boschivi, risulta dagli (atti) della Prefettura che pende attualmente un giudizio penale a carico dello stesso presso il Tribunale di Spoleto; l'esito del relativo procedimento potrebbe offrire materia di valutazione anche in linea strettamente amministrativa.

Alquanto frequenti ed abbondanti sono i mandati di liquidazione di spese "forzose" al Presidente, che non risultano sottoposte ad alcun controllo del Consiglio di Amm/ne; né è dato rilevare dagli stesso alcun elemento circa l'utilità o la necessità dei frequenti suoi viaggi a Roma, in massima parte motivati da esigenze della causa vertente col Principe Torlonia di alcuni decenni.

I mandati di pagamento vengono emessi anche in eccedenza ai limiti di stanziamento dei singoli articoli di bilancio; il bilancio stesso è compilato in maniera troppo semplicistica e tale da non rispecchiare esattamente le ragionevoli previsioni sia in entrata che in uscita; in quello del corrente esercizio, ho potuto rilevare, tra l'altro, che è stato impostato un presunto avanzo di amministrazione di 3.600.000, cui non corrisponde una analoga situazione della cassa e dei residui attivi e passivi; di questi ultimi, anzi, non è fatta alcuna menzione nello spazio all'uopo riservato. Alla mia richiesta di chiarimenti, il Presidente ha dichiarato che, secondo i suoi intendimenti, la cifra sopra menzionata doveva rappresentare l'importo della previsione del taglio boschivo "Capo la Valle" la cui vendita non è stata realizzata; d'altro canto, avendo richiesto chiarimenti in ordine alla previsione iscritta in entrata, per taglio straordinario di boschi, di L. 9.000.000, il Salamandra mi indicava, tra i tagli previsti a giustificazione di tale previsione, lo stesso bosco di Capo La Valle, dando in tal modo ulteriore prova della superficialità e leggerezza con cui era stato redatto il fondamentale ed importante documento finanziario



in Uscita, nella parte straordinaria della competenza, risultano inoltre iscritte un contributo a favore del Comune per ripiano finanziario, di L. 3.500.000, ed un contributo a favore dello Stato per impianti telefonici nelle frazioni, di L. 1.500.000. In effetti, nel bilancio 1955, era stato previsto un contributo straordinario al Comune, per pareggio bilancio 1955, di L. 1.500.000; nel bilancio 1956 era previsto un analogo contributo per pareggiare bilancio 1956, di L. 3.500.000; ma nessuna delle due cifre era stata riportata a residui passivi come si sarebbe dovuto.

Inoltre da una delib/ra com/le adottata l'11 ottobre 1953 quando, cioè, il Salamandra rivestiva contemporaneamente la carica di Sindaco e di Presidente del Consorzio di Possidenti, si rileva che questo ultimo si era impegnato a corrispondere al Comune, per il completamento dell'edificio scolastico di Ruscio, un contributo di L. 730.270; la spesa effettiva risultò di L. 657.711, e tale somma almeno avrebbe dovuto versare in consorzio, mentre in effetti esso non ha mai provveduto a ciò, né ha successivamente riportato la partita ai residui passivi, comunque, negli stanziamenti dei bilanci successivi.

Conseguentemente, l'Amm/ra del Consorzio, ferma l'iscrizione nella parte straordinaria del bilancio 1957 del contributo straordinario per l'esecuzione degli impianti telefonici, deve allo stato attuale, considerarsi debitore del Comune per le seguenti cifre:

L. 657.711, quale residuo passivo 1953,

L. 1.500.000, quale residuo passivo 1955, e

L. 3.500.000, quale residuo passivo 1956.

Dato l'attuale situazione finanziaria del Comune, che risente gravemente della mancata realizzazione dei detti contributi, i relativi impegni della Comunità meritano di essere considerati con assoluta precedenza rispetto agli altri assunti in epoca più recente, e più ancora rispetto a quelli di carattere straordinario previsti nel bilancio 1957.

Deplorabile trascuratezza e negligenza ha dimostrato l'ammin/ra nel ritardare di almeno un paio d'anni l'utilizzazione di un appartamento e di una autorimessa di proprietà del consorzio, che, dopo notevoli lavori di rifacimento e dopo la descrizione di una asta sperimentata nel febbraio 1954 sulle basi, rispettivamente,



di L. 70.000 e di L. 40.000, solo recentemente sono stati dati in affitto, previo esperimento di nuova asta deliberato nell'agosto 1955.

PERSONALE.

L'incarico di Segretario è affidato attualmente al Segretario Comunale di Cascia, Sig. Severino Perla Bartolo, il quale, in verità, non sembra dedicare alcuna parte della sua capacità ed esperienza alla retta gestione dell'Ente, e ciò forse più per compiacente acquiescenza i metodi e alle iniziative del Salamandra, che per deficienza di qualità professionale, o di volontà. Egli dimostra di considerare i problemi e le beghe dell'Ente quasi con distaccata sufficienza, tanto che alle mie osservazioni sulla irregolare emissione dei mandati a favore del Geometra Ercoli, che pure recavano la sua firma, egli cercava quasi di stornare l'indirizzo dei miei rilievi, prospettando come ben poco ci si potesse attendere, in fatto di regolarità formale, da quella brava gente.

Il servizio di guardia-boschi è affidato a certo Vannozzi Angelo, che, sebbene dagli atti esistenti non risulta chiaramente, affermarsi essere in servizio dal 1920, e data la sua età (circa 70 anni), potrebbe essere opportunamente sostituito con elemento più idoneo, atto a garantire un efficiente sorveglianza sul patrimonio boschivo, specialmente in occasione dei tagli, che in passato hanno dato luogo a rilievi per sconfinamenti ed abusi vari.

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

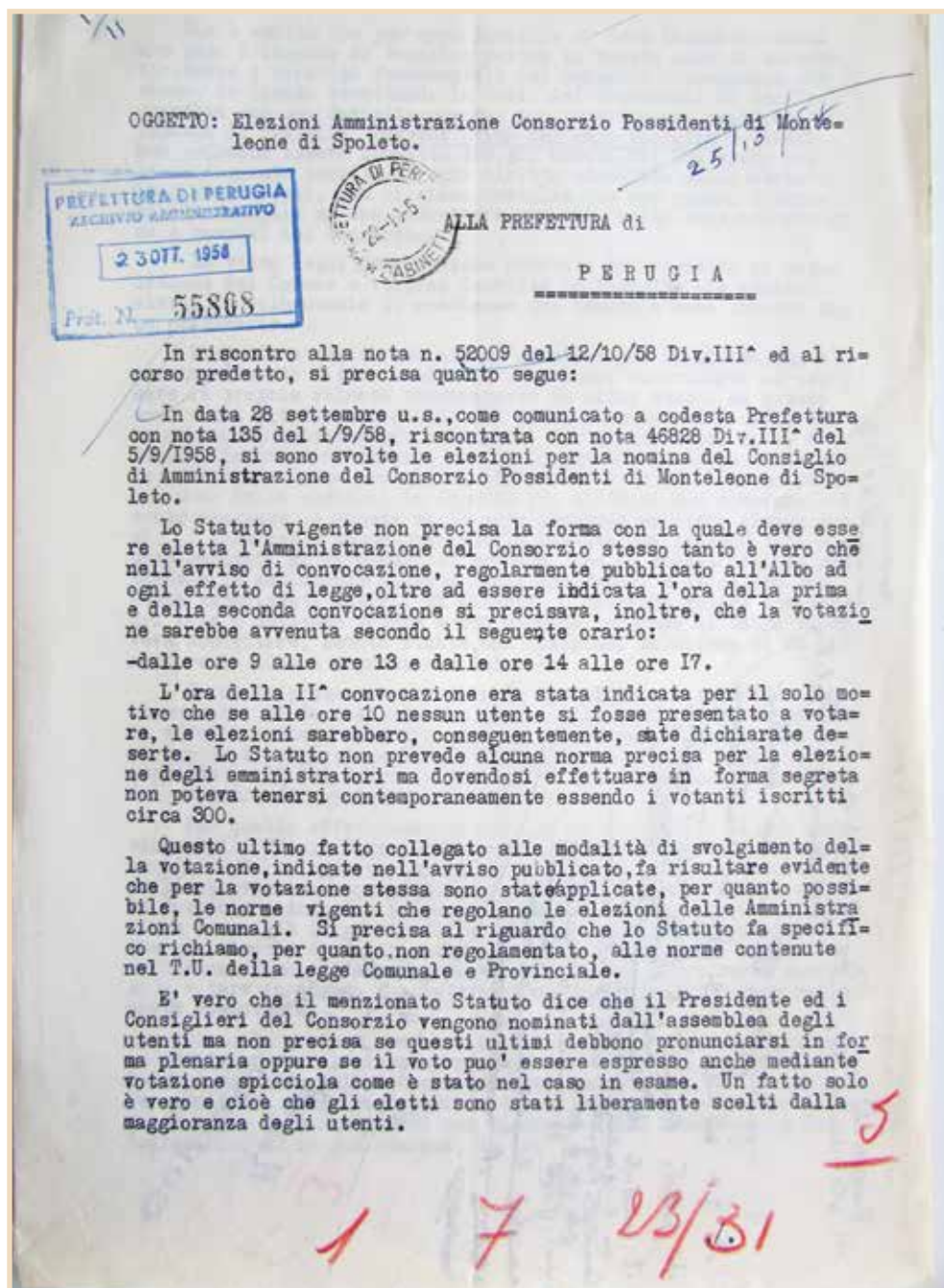
Come è già noto alla E.V., i rapporti tra il Consorzio dei Possidenti e l'Amm/ne Com/le sono caratterizzati da un notevole attrito che, per un verso, può ritenersi determinato dal fatto contingente della presidenza Salamandra, che, anche nella sua qualità di ex-sindaco rappresenta il principale oppositore della Giunta Municipale, e per lo altro deve ritenersi trovare radici permanenti nella natura stessa delle cose: le divergenze, infatti, non potranno non esistere, sia pure allo stato potenziale, quando si consideri che gli scopi della Comunanza coincidono, nella massima parte, con quelli del Comune; essendo i redditi della prima destinati, per fine statuario, ad opere pubbliche, che dovrebbero del pari trovare sede di discussione e d'importazione nei programmi dell'attività del Consiglio Comunale; Conseguentemente, finché



sia possibile, attraverso la buona volontà, la comprensione e l'adattamento reciproco degli organi rappresentativi dei due Enti, concordare i detti programmi, i rapporti potranno mantenersi buoni; ma ciò esige che i programmi del Consorzio dei Possidenti siano subordinati a quelli più organici e generali del Comune, non potendo ovviamente ammettersi il contrario; ma, ammessa a tale subordinazione, si prospetta all'evidenza l'inutilità della ulteriore esistenza di una amministrazione autonoma del Consorzio, e l'opportunità del suo scioglimento con devoluzione del patrimonio a favore del Comune. Obbiettive sostanziali ragioni contro simile iniziativa non dovrebbero sussistere, atteso che beneficiari dei redditi del Consorzio devono considerarsi tutti gli abitanti dello intero territorio comunale di Monteleone di Spoleto, e non una sola frazione di esso, come normalmente si verifica per gli altri Enti simili della provincia.

Avendo avuto la possibilità di riunire, con la Commissione nominata dal Comune per l'esame dei rapporti con il Consorzio, anche l'Amministrazione in quest'ultimo, ho ventilata di una iniziativa diretta allo scioglimento del Consorzio, allo scopo di saggiarne le reazioni; ho premesso che una tale iniziativa dovrebbe ovviamente essere sorretta dal voto della maggioranza degli utenti, da esprimersi in apposita assemblea.

I presenti avevano dimostrato di non avere seri argomenti da obiettare, ed in particolare il Salamandra dichiarava di essere pienamente favorevole alla prospettata soluzione, ma nelle prime ore del pomeriggio convenivano in Monteleone altri Capi Famiglia residenti a qualche chilometro di distanza (presumibilmente avvertiti e sollecitati dallo stesso Salamandra), i quali dichiaravano vivacemente la loro ostilità alla prospettata soppressione del Consorzio, dichiarando soprattutto di aver maggior fiducia negli Amministratori del Consorzio che non in quelli del Comune. È da notare che, tra i più accesi oppositori, è tale Carmignani, che dicesi essere stato in passato socio del Salamandra negli appalti di tagli boschivi; ed indubbiamente deve ritenersi che alcuni avversari del progetto di concentramento del patrimonio del Consorzio nel Comune paventino che dalla sua realizzazione possa derivare pregiudizio per quei vantaggi diretti o indiretti nascenti



Relazione dattiloscritta per il Prefetto sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio, 28 settembre 1958. ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Consigli di Amministrazione", b. 80, fasc. 1.



da intese, tolleranze o compromessi che caratterizzano la vita di molte amministrazioni di analoghi Enti. Mi sembra tuttavia doveroso riconoscere che altra parte degli oppositori è costituita da persone in perfetta buona fede, gelose dell'autonomia del Consorzio, che, riferendosi alla sua originaria costituzione, ed alla loro quantità di piccoli proprietari, continuano a considerare il Consorzio stesso come una vera e propria associazione e non vorrebbero vederlo amministrato da persone – ed era evidente l'allusione a qualche amministratore comunale – che, per non aver mai posseduto, o per aver alienato i propri beni, abbiano dimostrato di non possedere capacità o attitudine a ben amministrare.

CONCLUSIONI E PROPOSTE.

Dalla situazione sommariamente esposta, si rileva la necessità di ricondurre urgentemente la gestione del Consorzio dei Posidenti nel binario della legalità, disconoscendo qualsiasi legittimazione all'attuale Consiglio di Amministrazione; a tal fine il mezzo idoneo, come l'E.V. ha già immediatamente indicato, non può essere costituito da una parentesi commissariale, intesa a realizzare sollecitamente:

- a) la riforma dello Statuto del Consorzio, onde adeguarne le norme a quelle dello statuto-regolamento tipo già approvato dalla G.P.A. per la medesima parte delle Comunanze Agrarie della Provincia;
- b) successiva convocazione dell'assemblea degli Utenti allo scopo di procedere alla regolare elezione del Consiglio di Amm/ne secondo le norme del nuovo statuto;
- c) nelle more, del perfezionamento dei cennati incombeni, revisione totale del programma finanziario e di opere pubbliche, predisposta dell'attuale Amm/ne, ai fini del necessario coordinamento con il più generale ed organico programma dell'Amm/ne Com/le;
- d) revisione, nello stesso tempo, dei pagamenti effettuati oltre i limiti degli stanziamenti del Consiglio, o, comunque, senza adeguate giustificazioni sostanziali, e ciò anche ai fini dell'accertamento delle commesse responsabilità.

Ai medesimi fini, e per i riflessi particolari sulla valutazione del-



la personalità e della complessiva attività svolta dal Salamandra nei lunghi anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consorzio, sarebbe opportuno conoscere l'esito del procedimento penale, che nel dicembre scorso risultava ancora pendere presso il Tribunale di Spoleto, a carico del Salamandra stesso.

Con osservanza

Perugia 27 febbraio 1957

Dott. EDUARDO FALDETTA.

9.3 | Un ricorso al Presidente della Repubblica

CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 24 SETTEMBRE 1957

OGGETTO: Ricorso al Capo dello Stato contro la decisione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici 14 Marzo – 4 Aprile 1957.

L'anno millenovecentocinquantesette, addì ventiquattro del mese di settembre in Monteleone di Spoleto e nella sede del Consorzio.

Il Commissario Prefettizio per la straordinaria amministrazione, assistito dall'infrascritto segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Il Commissario Prefettizio

Richiamata la sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici 14 marzo-4 aprile 1957 con la quale è stata omologata la perizia del Geom. Padronetti, perito d'ufficio, e disposta la ripartizione delle montagne Modula, Cornuvole, Aspra e Rescia assegnando le prime due, della superficie di ettari 328.65.20 al Consorzio e le altre 2, della superficie di ettari 431.00.10 ai Principi Torlonia, ai quali il Consorzio dovrebbe corrispondere, inoltre, £. 401.750 a titolo di conguaglio;

Ricordato che contro tale sentenza, ritenuta lesiva degli interessi del Consorzio, a seguito di autorizzazione accordata dalla G.P.A. in seduta del 17/7/1957 con provvedimento n. 30.122 Div. 3° con l'approvazione della deliberazione 6 del 1/6/1957, è stato già prodotto ricorso alla Corte di Appello di Roma, competente per territorio;



Tenuto presente che qualche recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che le decisioni di liquidazione di usi civici emesse dagli appositi Commissari sono atti amministrativi che possono essere impugnati in sede amministrativa;

Considerato che in relazione a ciò appare necessario che venga presentato anche ricorso straordinario al Capo dello Stato in maniera che non sia preclusa il contenzioso amministrativo per decorrenza di termini ove l'Autorità giudiziaria dovesse dichiarare la sua incompetenza su ricorso prodotto;

DELIBERA

di produrre ricorso anche al Capo dello Stato, avverso i criteri di liquidazione degli usi civici esercitati dalla popolazione di Monteleone di Spoleto sulle Montagne di Modula, Cornuvole, Aspra e Rescia, ed alla conseguente divisione delle medesime, disposte dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma con sentenza 14 marzo-4 aprile 1957, notificata al Consorzio il giorno 11 maggio successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio

F.to A. Bartolomei

Il Segretario

F.to B. Severini Perla

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteleone di Spoleto, 26 settembre 1957

IL SEGRETARIO

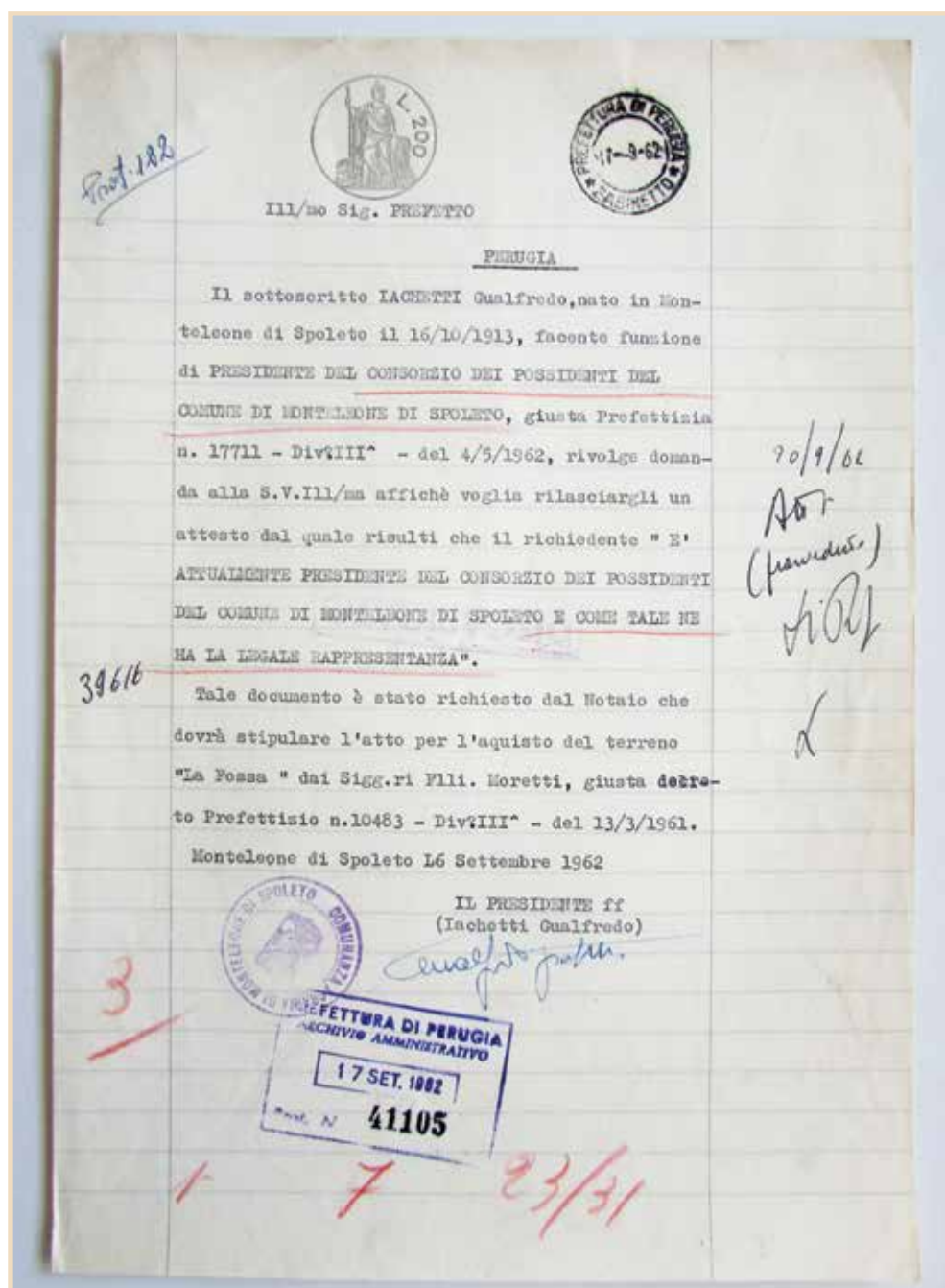
Visto/IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno festivo 29 settembre, senza opposizioni, all'Albo dell'Ente.

Monteleone di Spoleto, 30 settembre 1957

IL SEGRETARIO.



Richiesta di attestazione prefettizia per il Commissario-Presidente Gualfredo Iachetti, 16 settembre 1962. ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Consigli di Amministrazione", b. 80, fasc. 1.

9.4 | 1963: cambio al vertice della dirigenza

Le elezioni del 27 ottobre 1963, avvenute per effetto della riconosciuta illegittimità delle precedenti votazioni del 14 ottobre 1962⁷⁷, videro l'insediamento di una lista di sinistra in seno all'amministrazione consorziale, dopo anni di Commissari prefettizi e l'alternanza di figure del centro destra. La notizia rimbalza anche a livello nazionale attraverso un più che entusiastico articolo a firma di Enzo Forini, pubblicato sul quotidiano L'Unità⁷⁸, organo del partito comunista italiano, di cui diamo la parte principale:

Una ventata d'aria nuova: questa può considerarsi a ragione di sintesi di ogni commento sul risultato delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto che ha visto realizzarsi, per la prima volta, una schiacciante maggioranza della lista di sinistra su quelle di ispirazione democratica e fascista. I candidati di sinistra: Raffaele Stecchiotti presidente; Aniceto Angelini, Mario Cicchetti, Silvio Giovannetti, Augusto Bernabei; consiglieri, hanno ottenuto rispettivamente 75, 61, 50, 51, 51 voti contro i 18 voti riportati dai candidati alla presidenza della DC e del MSI. In senso politico della scelta compiuta dai piccoli proprietari e coltivatori diretti del piccolo comune montano della bassa Umbria, stretti in consorzio da una convenzione ormai più che secolare, non sfugge: si è inteso in pratica condannare duramente tutta la politica antipopolare nei confronti della montagna e delle popolazioni che vi abitano perseguita ed attuata per anni dai governi centrali e dalle amministrazioni locali (...).

La presidenza venne riconfermata anche nelle successive votazioni, in seconda convocazione, del 29 ottobre 1967. Un anonimo corrispondente

⁷⁷ In tale circostanza, con Decreto Prefettizio n. 47871 del 13.11.1962, era stato sciolto il nuovo Consiglio e, decaduto dalla carica il Presidente entrante, era stato individuato un Commissario nella persona del ragioniere Gilberto Iachetti, che con nomina n. 47871 del 12.12.1962 si insediava nella gestione del Consorzio.

⁷⁸ FORINI E., *Nelle elezioni per il consorzio: Vittoria popolare a Monteleone*, in «L'Unità», venerdì 1 novembre 1963, p. 4. Raffaele Stecchiotti conseguì la carica con 75 voti, contro i 52 di Nicola Salamandra e i 15 di Gilberto Iachetti. L'euforia è motivata anche dal fatto che il Ministro dell'Interno, scomodato da un ricorso dei ricorrenti avverso alla decisione prefettizia, con apposito decreto ritenne la richiesta inammissibile.



locale dell'Unità⁷⁹ ne diede notizia in questo modo:

Vittoria delle forze popolari nelle elezioni del consorzio a Monteleone di Spoleto. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati rinnovati il Consiglio e il presidente del Consorzio. Sono risultati eletti: Raffaele Stecchiotti, presidente; Silvio Giovannetti, Mario Cicchetti, Sante Angelini, Francesco Moretti, consiglieri. Ancora una volta quindi le forze democratiche unite sono riuscite a sconfiggere la politica di discriminazione della DC che nel nostro paese ha creato solo spopolamento, contrasti e ingiustizie a danno di tutte quelle persone oneste che lottano nel paese per rinnovarlo e farlo progredire. Nelle ultime elezioni comunali la DC presentò come capolista il Sig. Angelo Ciampini: dopo tre anni lo hanno costretto a dimettersi perché non approvava la politica di discriminazione verso i suoi amministratori imposta dalla DC. Una risposta è arrivata ora, a tre mesi dalle dimissioni dell'ex sindaco, con i risultati delle elezioni del Consorzio, nelle quali neanche uno dei loro candidati è risultato eletto (...).

Nel frattempo nel 1967 la Corte Costituzionale⁸⁰ ritenne di apportare modifiche sostanziali alla composizione delle Giunte Provinciali Amministrative, destituendole (dopo 79 anni) dal loro ruolo di tribunale amministrativo di primo grado, che le teneva in diretto rapporto di gestione con Consorzi e Comuni della rispettiva provincia.

9.5 | La contestata “Relazione Sonnessa”

A seguito di apposito decreto del 19.12.1968, il magistrato Dott. Carlo Varelli, commissario aggiunto presso il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici in Roma, nominava il sig. geometra Antonino Sonnessa quale

⁷⁹ Monteleone di Spoleto Successo delle sinistre nelle elezioni per il Consorzio, in «L'Unità», giovedì 2 novembre 1967, p. 7.

⁸⁰ Sentenza n. 30 del 16 marzo 1967 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 77 del 25 marzo 1967. L'istituzione dell'autonomia delle Regioni a seguito della Legge n. 281 del 16 maggio 1970, n.281 comportò un radicale processo di decentramento amministrativo che sottrasse alla Giunta Provinciale Amministrativa anche la funzione di tutela che ancora aveva sugli enti locali. Dalla sua definitiva soppressione, avvenuta nel 1971, tutti gli affari e le questioni pertinenti al Consorzio passarono quindi alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Umbria, con sede a Perugia.

nuovo istruttore-perito demaniale per continuare il riordinamento e la sistemazione delle terre gravate di uso civico in favore del “Consorzio dei possidenti di bestiame” di Monteleone di Spoleto.

Per l’assolvimento di tale impegno il Sonnessa, in data 24 gennaio 1969 dava inizio a uno studio preliminare degli atti storici, depositati presso l’archivio del Commissariato degli Usi Civici in Roma, che integrava successivamente con altre carte e atti tratti presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Perugia e da “documenti trovantisi presso l’Archivio storico del Vaticano nonché quello del Consorzio dei Possidenti di bestiame” come dal verbale del marzo seguente:

CONSORZIO dei POSSIDENTI del COMUNE di MONTELEONE di SPOLETO

Lì 25 Marzo 1969

Oggetto: Verbale di Accesso del Geom. Sonnessa, incaricato dal Commissariato degli Usi Civici di Roma per sistemazione Demaniale nel Comune di Monteleone di Spoleto.

L’anno Millenovecentosessantanove addì Venticinque del mese di Marzo nella sede del Consorzio dei Possidenti del Comune di Monteleone di Spoleto, sono presenti il Geometra Dott. Antonino Sonnessa, il Perito Agrario Bella Vincenzo, il Segretario del Consorzio.

È assente il Presidente del Consorzio in quanto dimissionario⁸¹. Dal carteggio disponibile presso l’archivio del Consorzio è stato stralciato il seguente carteggio utile alla sistemazione del Demanio in oggetto: e ritirate dallo stesso Geom. Sonnessa:

Stato degli occupatori elenco N° 1 e N° 2.

Inventario dei Beni Mobili ed Immobili (Vecchio catasto)

Inventario beni Immobili Nuovo Catasto in ditta al Consorzio dei Possidenti alla data del 31.12.68. (copia certificato catastale)

Elenco dei beni Immobili del nuovo catasto in ditta P.PI Torlonia. (Copia fotostatica certificato catastale).

Sentenza Causa Torlonia e Consorzio dei Possidenti, del 14.3.1957.

Essendo mancante il Presidente si conviene, che per maggiori im-

⁸¹ Il Consiglio di amministrazione respingeva le dimissioni che venivano ritirate il 29.03.1969.



pegni ed ulteriori sviluppi della pratica, rinviare le operazioni ad altra utile data, previo accordi preliminari dell'Amministrazione. Di quante sopra si è redatto il presente Verbale, che viene sottoscritto dalle parti.

IL SEGRETARIO

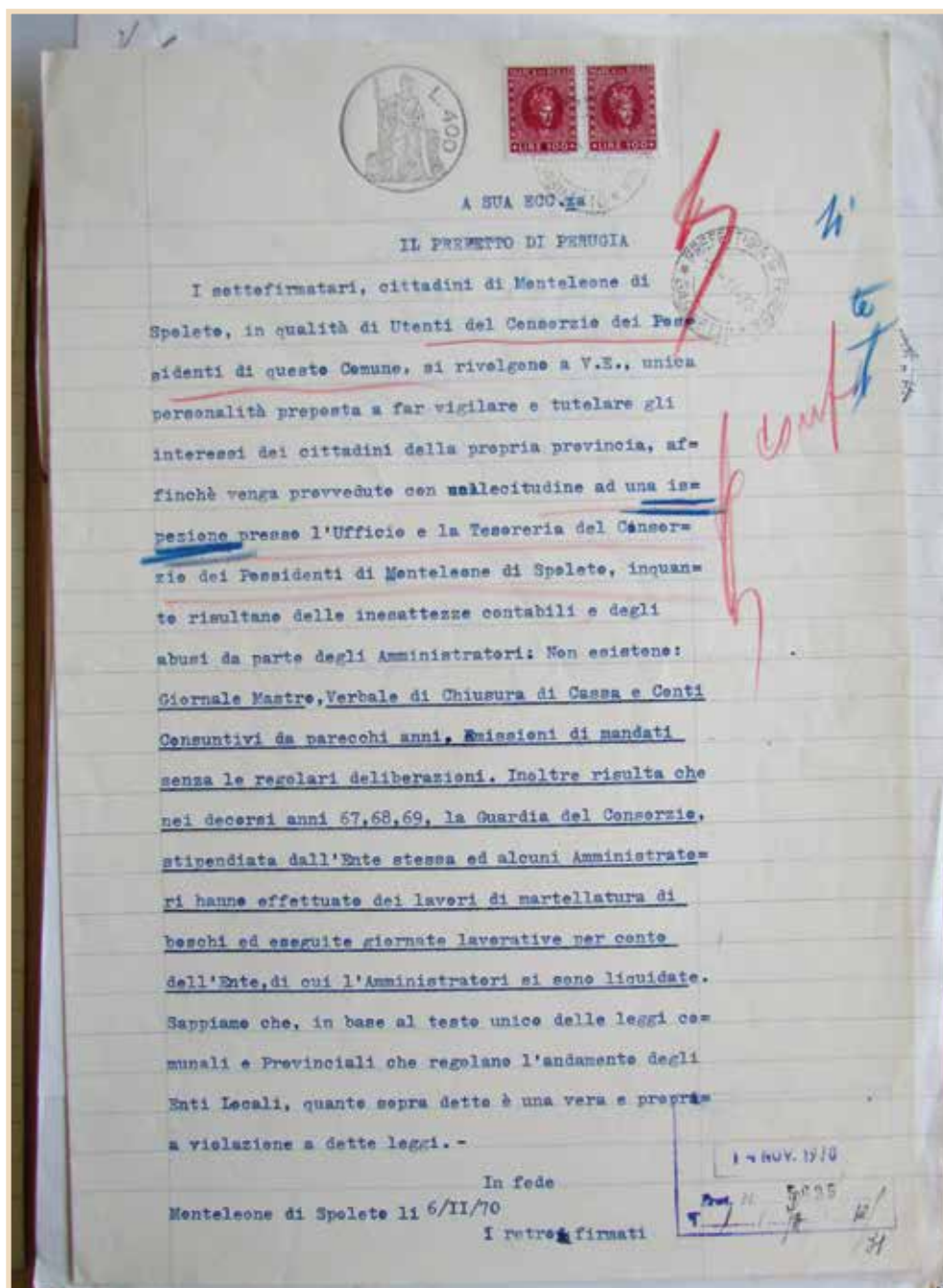
Ugo Petrini.

Insieme alle operazioni di ricerca del materiale archivistico il perito eseguiva inoltre diverse visite sui luoghi, per rendersi conto delle condizioni generali dei terreni interessati, decidendo di dividere il lavoro in due parti, una prima costituita da un corposo elaborato a carattere storico-giuridico, a cui avrebbe poi fatto seguito in un secondo tempo la trattazione tecnica vera e propria, quale parte integrante del progetto conclusivo.

Il geometra esprime il parere di voler procedere alla sistemazione dei fondi nel modo seguente, ovvero proponendo, in preliminare, la sdemanializzazione⁸² di alcuni appezzamenti minori e sparsi sul territorio; precisamente: le particelle numero 195 – 288 – 268 – 379 e 385 del Foglio di mappa n. 28, aventi piccole superfici che pertanto, a suo vedere, non si prestavano a qualsiasi forma di utilizzazione agraria anche perché comprese nel perimetro interno del centro abitato di Monteleone. Stesso riguardo di alienazione proponeva anche per quelle particelle che, a norma dell'art. 11, erano ancora da destinarsi alla "categoria A". Per gli altri e non pochi possessi illegittimi o contratti in modo atipico, il Sonnessa proponeva invece di promuovere un urgente provvedimento-sanatoria di legittimazione a favore di solo coloro che, in corso d'indagine, sarebbero risultati conservatori del possesso. Nella seconda parte (perizia tecnica) avrebbe poi redatto un progetto comprendente:

- 1° - classificazione delle terre;
- 2° - apposito elenco nel quale saranno compresi gli occupatori non legittimi, i relativi canoni da pagare e quant'altro abbisognasse per l'emissione del relativo decreto di legittimazione;
- 3° - pratica relativa al passaggio delle particelle possedute ai corrispondenti attuali occupatori (denuncia all'U.T.E. di Perugia);
- 4° - relazione tecnica,
- 5° - e grafici corrispondenti.

⁸² Approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con deliberazione del 03.03.1969, n. 2094 Div. IV.



Richiesta di alcuni utenti del Consorzio per un'ispezione su presunte irregolarità, 06 novembre 1970. ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Consigli di Amministrazione", b. 80, fasc. 1.



La relazione⁸³, conclusasi nell'ottobre del 1970, venne così presentata all'ente consorziale, insieme con un conto complessivo di 978.000 lire da pagarsi all'autore della medesima. Il Consorzio, nella figura del Presidente Stecchiotti, rifiutò categoricamente tali spese, contestando vivacemente l'accaduto e argomentando punto per punto ogni pretesa del perito demaniale, sostenendo inoltre che parte del materiale storico presentato era stato addirittura copiato da un lavoro fatto da Gaetano Iachetti⁸⁴, che, come scriveva il Presidente, era *“un appassionato di ricerche presso il Vaticano ed ha rilasciato a quest'Ufficio una copia identica delle notizie che il Sonnessa avrebbe tanto ricercato”*. Al ricevimento della relazione, il Presidente replicò con sua lettera indirizzata al geometra e per estesa conoscenza anche alla sede del Commissariato degli Usi Civici in Roma, specificando che trattavasi di un'iniziativa autonoma nelle modalità e nel tipo di lavoro, ma soprattutto realizzata senza alcuna richiesta da parte dell'ente⁸⁵: *“Noi del Consorzio abbiamo poco bisogno di avere cenni storici o altro, e non possiamo neanche permetterci il lusso di spendere delle somme abbastanza eccessive, per tali motivi, significando altresì che agli atti di quest'Ufficio ne esistono delle altre identiche. Se nella seconda parte occorre delle somme ingenti, queste si dovevano sapere prima di iniziare e chiedere anche a questo Ente se fosse possibile e disponibile tale somma”*.

Dalla fine del 1970 in poi, la questione del perito demaniale continuò a montare, tanto che il Sonnessa avanzò diverse pretese volte ad ottenere il pagamento della prima parte del suo rapporto, rivolgendosi a vari enti per avere riconosciute le sue ragioni. Le contestazioni andarono avanti ancora per alcuni anni, come si evince da copie di risposte e controdeduzioni ancora fino al 1974, segno che la questione era ancora chiaramente aperta:

83 Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici Roma, Provincia di Perugia, Comune di Monteleone di Spoleto, Consorzio dei Possidenti, RELAZIONE. Il rapporto si compone di un folto dattiloscritto di ben 92 pagine, terminato e datato Roma 31.10.1970. Una copia fotostatica si conserva in ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, “Patrimonio”, b. 80/1.

84 VANNOZZI S., *Monteleone di Spoleto fra ricerca e storiografia locale: l'esempio e l'opera di Gaetano Iachetti (1909-1986)*, in «Leonessa e il suo Santo», a. XLIX, n. 287, marzo-aprile 2013, pp. 15-17.

85 ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, “Patrimonio”, b. 80/1, copia della risposta del 29.04.1971.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMMISSARIATO per la liquidazione degli usi civici in Roma

Roma, 25 FEB 1974

N. 569

Oggetto: Invio di specifiche per parere.

Sig. PRESIDENTE DEL CONSORZIO POSSIDENTI DI BESTIAME DI
MONTELEONE DI SPOLETO (Perugia)

All. 1 Racc.ta

A norma del 1° e 2° comma art. 83 del R.D. 26-2-1928 n. 332 invio le note specifiche dell'istruttore perito Geom. Antonino Sonnessa del 31.10.1970 per L. 958.880 relative alla relazione storico-giuridica per la sistemazione demaniale delle terre di codesto Consorzio.

Rammento che la S.V. nel termine di giorni quindici dalla ricezione potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, presentare osservazioni ed opposizioni a questo Ufficio; ma che, ove nel termine designato non mi pervenga alcuna osservazione od opposizione, procederò ugualmente alla liquidazione definitiva delle note, senz'alcun altro preavviso.

Prego rendere le specifiche.

IL COMMISSARIO AGGIUNTO
Magistrato di Corte di Cassazione
(Dr. Carlo Varelli).

Di risposta:

M. Leone di Spoleto lì, 19-3-1974

AL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI ROMA
e.p.c. AL MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE ROMA
e.p.c. ALLA REGIONE DELL'UMBRIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA E FO/TE PERUGIA

Oggetto: Invio di specifica per parere

In riferimento alla nota sopra distinta di codesto Commissariato degli usi civici di Roma, si ripete e si chiarisce ancora una volta, quanto segue:



Dall'esame della corrispondenza avvenuta fra codesto Commissariato e il Sig. Sonnessa Antonino, si ripete ancora una volta che questo Ente non intende nel modo più assoluto, pagare il conto del Sig. Sonnessa Antonio perché il medesimo oltre ad essere esagerato, non serve a nulla quello che egli avrebbe presentato. Difatti per il solo elenco delle ditte e delle terre di affrancare, copiate dall'elenco del Sig. Padronetti, queste risultano parecchie defunte e non corrispondenti, e delle relazioni storico giuridica, a che serve questo ancora non si riesce a capire perché se andiamo avanti di questo passo faremo un "Archivio storico".

È bene chiarire che il sig. Padronetti fu nominato istruttore delle terre da affrancare con decreto Ministeriale dal 16-3-1956 n. 11241/393 ed il medesimo compilò l'intero elenco delle ditte occupanti. Ad un certo punto e precisamente nel 56-57 il Padronetti lasciò tale incarico ed il lavoro rimase sospeso e gli fu liquidato la sua parcella di £. 700.000.

Nel 1968 e precisamente il 29-11-1968 con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste n. 25712 - 1952, fu nominato perito istruttore, per proseguire tale lavoro, il Sig. Sonnessa Antonio che si presentò a M. Leone per essere accompagnato in alcuni luoghi per sopralluoghi vari e sino qui nulla di strano.

Dopo tempo il medesimo presentò una relazione storico giuridica del Consorzio ben rilegata.... Con allegato elenco delle ditte da affrancare (defunte in maggioranza e non corrispondente alla realtà) e copiate dall'elenco del Sig. Padronetti con allegato conto di £. 958.000.

Questo Consorzio non ha voluto mai pagare detta somma perché ritenuta oltre esagerata, non corrispondente alla necessità, specialmente la relazione storico giuridica che non serve a nulla e con quella mandata dal Sonnessa è la terza.

Se il Padronetti avesse sbagliato la sua procedura perché volle esser pagato? Ed al Sonnessa perché non è stato fatto capire a suo tempo che doveva proseguire il lavoro da dove il Padronetti l'aveva lasciato?

Perché si insiste tanto sulla affrancazione di tale terre, anche se la legge lo prevede, che attualmente risulta di valore modesto e le sue spese enormi e che questo Ente non può, per sua sopravvi-



venza, sopportare?

E prima di dare incarico a chiunque sarebbe stato molto democratico sentire l'Ente, le sue idee o quant'altro necessario per poter portare avanti e studiare tale situazione.

Ora come stanno le cose oggi è più la spesa che l'impresa, per cui si prega vivamente di volere rimuovere tale situazione a chi di dovere e di tralasciare nel modo più conveniente, delle spese che anche a tempo di austerità suonano male, e che il tutto non merita neanche di prendere in considerazione.

Per cui si ripete che al Signor Sonnessa, questo Ente non intende pagare il suo avere per i motivi specificati nella lettera.

Al Commissario degli usi civici di Roma, si ritorna la fotocopia del Conto.

Questo Ufficio, agli Uffici cui la presente viene inviata per conoscenza prega vivamente volersi adoperare affinché venga annullato tale decreto di nomina.

Distintamente ossequio

IL PRESIDENTE (R. STECCHIOTTI).





Così ancora, in altra risposta dell'aprile seguente, si esplicitava che parte del lavoro del perito era ripresa da altrui ricerche⁸⁶:

M. Leone 6-5-1974

Notizie sulla relazione storico giuridica dal Geometra Sonnessa al Consorzio dei Possidenti in Comune di M. Leone di Spoleto.

Al Commissariato per la liquidazione degli Usi civici ROMA
e.p.c. AL MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE ROMA
e.p.c. ALLA REGIONE DELL'UMBRIA – Assess. Agricoltura PERUGIA
e.p.c. Al Signor Sonnessa Antonio – Geometra – Via Sommacampagna 29 ROMA

Facendo seguito alla nota n. 25 del 19-3-1974 facente riferimento alla lettera del Commissario Usi civici di Roma n. 569 del 25-2-1974, avente per oggetto: "Invio di specifiche per parere" inviata per conoscenza agli indirizzi in indirizzo, escluso il Sig. Sonnessa Antonio, questo Consorzio è venuto a conoscenza, tramite il Geometra Sig. Jachetti Gaetano impiegato al Genio Civile di Roma, che il sig. Sonnessa Antonio per le notizie varie in genere, e principalmente quelle della relazione storico giuridica dell'Ente, per la quale il Sonnessa avrebbe addirittura eseguito n. 850 vacanze in sede e cioè: dal 1969 al 31-10-1970 per studio ed impostazione della relazione storico giuridica. Il Sig. Jachetti è un appassionato di ricerche presso il Vaticano ed ha rilasciato a quest'Ufficio una copia identica delle notizie che il Sonnessa avrebbe tanto ricercato.

Stando così i fatti, a parte della nullità e scarso interesse per questo Ente delle dette notizie, non è logico che si debba pagare una cifra dimostrata in conto spese, attinta gratuita e pronta.

Questo Ente non si dilunga di più sulla situazione, ma se si continua a chiedere pagamenti, ultimatum ecc. è costretto malgrado a rivolgersi ad un legale ed impostare la reale situazione con testimoni come sopra ricordato.

Distintamente ossequia

IL PRESIDENTE R. STECCHIOTTI.

86 ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Patrimonio", b. 80/1.

10 | La Regione Umbria ente di controllo

Come nelle altre Regioni a statuto ordinario, anche in Umbria il trasferimento di poteri ebbe luogo, incorporando gli usi civici nella materia agricoltura, con la legislazione delegata sul decentramento amministrativo (art. 1 ultimo comma del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11; art. 66 comma 5 e 6 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616). Solo le funzioni incidenti sulla titolarità e sul regime pubblicistico dei beni furono mantenute alla competenza statale (per i casi di approvazione delle legittimazioni, trasformazione delle antiche utenze in enfiteusi perpetue, approvazione delle quotizzazioni art. 66 comma 7 e art. 71 lett. i) dal d.P.R. 616/1977, mentre la vigilanza sulla corretta amministrazione dei beni di uso civico fu attribuita direttamente ai Comuni (art. 78 lett. b). Dopo il passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni, le operazioni di verifica e di sistemazione delle terre civiche subirono un forte rallentamento, con effetti anche sul contenzioso. Molti processi ebbero rinvii di anni o addirittura sono ancora in corso.

Gli inizi degli anni '80, non da meno dei decenni precedenti, furono contrassegnati da una situazione conflittuale delle attribuzioni e competenze fra lo Stato e le Regioni, a causa soprattutto dell'incertezza sull'oggetto e dei limiti del trasferimento delle funzioni amministrative, ad esempio per quanto riguarda le competenze in materia di approvazione delle legittimazioni⁸⁷.

Vennero comunque ripresi i procedimenti e le operazioni di accertamento e verifica dei demani civici da parte degli Uffici regionali.

10.1 | 1970: un memorandum

Al 1970 appartiene un documento dattiloscritto, su carta intestata della "REGIONE UMBRIA Giunta Regionale", redatto in forma succinta e schematica. Qui, partendo dalla citazione dello Statuto del 1957 ancora in vigore, vennero riepilogate le priorità, mansioni, proprietà e utenze dell'ente:

CONSORZIO DEI POSSIDENTI DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO.

STATUTO DEL 1957.

IL CONSORZIO HA PER SCOPO:

⁸⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, parere 11 febbraio 1981 n. 1277/79, in «Rivista del Consiglio di Stato», 1982, 1, 1493.



- a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti e cioè:
- b) di provvedere alla conservazione e al miglioramento del patrimonio, del godimento diretto e indiretto di esse e della tutela dei diritti della popolazione per l'esercizio degli usi civici;
- c) di utilizzare razionalmente i boschi;
- d) di utilizzare i pascoli.

Le rendite sono destinate all'amministrazione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative che tendono al miglioramento dell'economia montana della zona.

L'assemblea degli utenti può deliberare anche l'erogazione di contributi a favore del Comune per servizi pubblici e opere permanenti di interesse generale.

Le rendite si ricavano dall'affitto di pascoli, dei terreni dati in utenza ai soci, dal taglio dei boschi e dalle tasse di legnatico e pascolo ecc.

PATRIMONIO

È costituito:

- da beni rustici consistenti in 4 montagne e da altri appezzamenti seminativi e pascolivi tutti nel territorio di Monteleone con una superficie di quasi 3 mila ettari.
- da altre 4 montagne per una superficie di 760 ettari i cui diritti di proprietà sono però in contestazione con il Principe Torlonia (2 al Consorzio e 2 al Torlonia).

AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri più un Presidente nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e scade il 31/10/1974.

UTENTI

Fanno parte del Consorzio e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti del Comune di Monteleone.

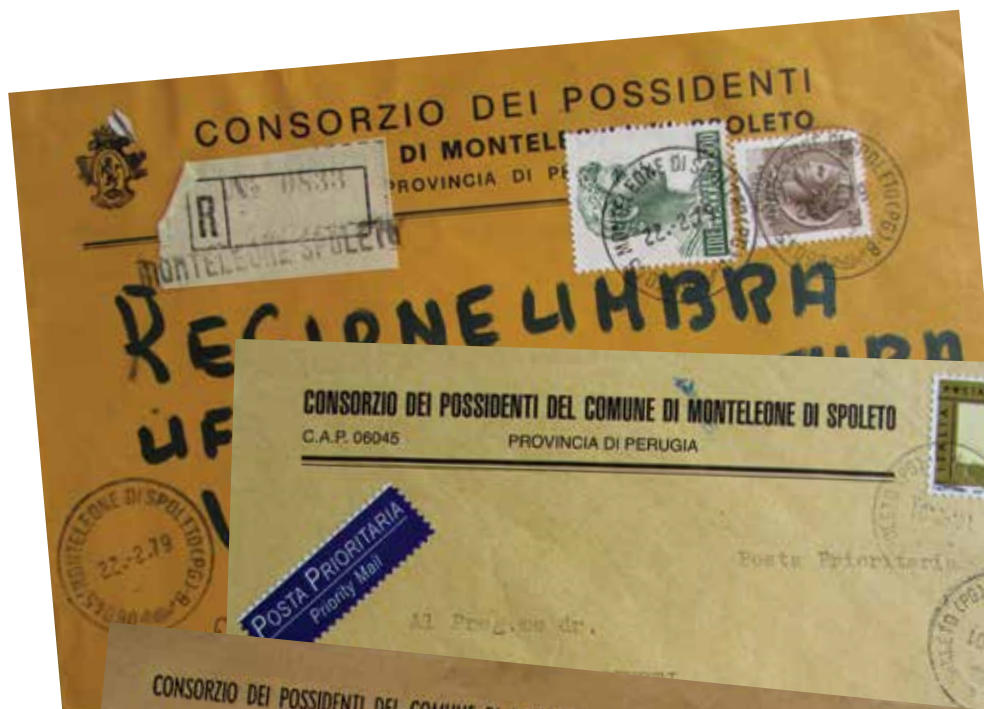
Attualmente i capi famiglia aventi diritto alla utenza sono 214.

Il bilancio preventivo del 1973 pareggia con una spesa pari all'entrata di L. 7.084.185 ivi compreso il disavanzo di amministrazione del bilancio 1972 di L. 1.124.305.

Le entrate sono date da:

S. Vannozzi

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~





|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - fitti fabbricati       | L. 252.000          |
| - interessi attivi       | " 20.000            |
| - fitto pascoli          | " 780.000           |
| - proventi tassa pascolo | " 500.000           |
| - " contravvenzionali    | " 60.203            |
| - taglio dei boschi      | " 3.901.982         |
| - proventi diversi       | " 70.000            |
| - partite di giro        | " 1.500.000         |
| <b>Totale</b>            | <b>L. 7.084.185</b> |

L'uscita è data da:

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Imposte e tasse                                          | L. 1.200.000        |
| - manutenzioni e riparazioni varie                         | " 100.000           |
| - spese generali per il funzionamento dell'amministrazione | " 1.840.000         |
| - manutenzioni fontanili e strade                          | " 250.000           |
| - spese varie (spese tecniche, squadre antincendi ecc.)    | " 684.880           |
| - spese straordinarie                                      | " 50.000            |
| - fondo di riserva                                         | " 90.000            |
| - contributo asilo, feste religiose e martellatura boschi  | " 245.000           |
| - partite di giro                                          | " 1.500.000         |
| <b>Totale</b>                                              | <b>L. 7.084.185</b> |

ATTIVITÀ ECONOMICHE RILEVANTI:

- cave di breccia
- tartufai
- immobile affittato al Centro dei giardini comunali.

## 10.2 | 1979-1980: ancora sulla vecchia questione delle terre occupate

CONSORZIO dei POSSIDENTI del COMUNE di MONTELEONE di SPOLETO

M. Leone lì 15/2/1979

Oggetto: Richiesta di chiarimenti usi civici patrimonio silvo pastorale di questo Ente.

ALLA REGIONE DELL'UMBRIA Ufficio Agricoltura Via Fonte Co-



*Il convento di S. Caterina, particolare del complesso abitativo, cartolina illustrata  
fine anni '50, edizione "Fratelli Vannozzi Tabacchi - Monteleone di Spoleto"  
Foto Stampa Angeli - Terni, collezione privata di Stefano Vannozzi, Roma.*

per te, 38/z PERUGIA

Questo Ente, dal 30/5/1957, gli fu rilasciato una relazione di terre in contestazione tra Ente e privati, consistenti in cespugliati, boscati ecc. che sino ad oggi è rimasto come allora.

Ora alla luce dei fatti, il Commissariato degli Usi civici di Roma, non ha mai permesso di poter addivenire alla sistemazione di tale discordanza. Oggi certo, alla compilazione dell'elenco degli sconfini, è sorto anche quello, di ditte non più esistenti, ditte che vorrebbero in qualche modo sistemare tale faccenda, ma non si riesce a poter sbloccare tale situazione.

Questo Ente, prega vivamente codesto Ufficio, di volersi adoperare, affinché voglia cortesemente invitare questa Amm.ne a Perugia e di parlarne insieme di questa faccenda, al fine di poter trovare una soluzione pacifica delle discordanze che si trascinano da 20 anni.

In attesa di ricevere l'invito di presenza, ossequio.

IL PRESIDENTE (R. STECCHIOTTI).



E successivamente:

#### Consorzio dei Possidenti Comune di Monteleone di Spoleto

Convenuto il giorno 30.1.1980 il Segretario del Consorzio

La questione si pone in questi termini:

- al momento del passaggio del nuovo catasto, riferibile al periodo 1930-1935, molti abitanti nel Comune, che esercitavano l'uso di pascolo e legnatico nelle terre appartenenti al Consorzio, si fecero intestare arbitrariamente a loro nome numerosissimi piccoli appezzamenti che diversamente appartenevano al Consorzio – In varie circostanze il Consorzio interessò gli Uffici Amministrativi della Prefettura di Pg. per avere la possibilità di rientrare in possesso di tali termini, cioè di farne legittimamente riconoscere la loro effettiva proprietà.

Poiché non si dette mai luogo a provvedimenti o autorizzazioni in merito, il Consorzio fece effettuare dal geom. Padronetti un accertamento sulle occupazioni arbitrarie, il quale poi in data 30 Maggio 1957 venne concluso con la costituzione di un elenco sullo stato degli occupatori; tale elenco venne inviato al Commissariato agli usi civici di Roma per le necessarie autorizzazioni a procedere; ma il Commissariato non volle mai dare corso alla definizione della pratica, con vari pretesti.

La questione è rimasta quindi bloccata fino al 31.10.1970, data in cui venne presentata al Consorzio, senza che questi avesse dato incarichi di sorta a chichessia, una relazione sulla sistemazione degli usi civici del Consorzio dei Possidenti, a firma del perito demaniale Antonio Sonnessa.

Tale relazione che contiene accenni e riferimenti storici della costituzione del Consorzio e identifica l'occupazione abusiva soltanto su taluni beni del Consorzio intestati a varie persone e quindi sotto questo aspetto è incompleta, è stata contestata dal Consorzio Possidenti il quale non solo si è rifiutato di pagare gli onorari richiesti, ma ha diffidato il perito demaniale stesso per truffa, nel caso in cui avesse insistito nella pretesa di compenso. La questione è tuttora sospesa in tali termini.

Vedere se è possibile da parte della Regione un intervento che, rientrando nelle sue competenze specifiche, dettate dalla legge 616, valga a risolvere la situazione.



*Il segretario Belleggia Elio di Monteleone di Spoleto fornirà copia delle documentazioni, atti dell'Ente, corrispondenze varie della questione a questo Ufficio, prima possibile.*

## 11 | Il XXI secolo apre le porte

La storia più recente dell'ente, pur con momenti alti e bassi, è costituita da una continua presenza e vitalità nelle vicende più disparate del piccolo centro dell'appennino umbro. Si va da operazioni di acquisto o permuta di piccole porzioni di terreno, per accrescimento delle proprietà, al reinvestimento in attività sociali, sportive e ricreative, specialmente sotto forma di contributi economici.

### 11.1 | Una soluzione per la chiesa di S. Caterina d'Alessandria

Nel 1999 il Consorzio cedeva in comodato d'uso al Comune di Monteleone di Spoleto, l'area della chiesa ex conventuale delle agostiniane di S. Caterina, ridotto in un estremo stato di degrado, affinché venisse recuperata attraverso la possibilità di reperire un primo stanziamento pubblico allora in corso, compreso nel "Piano di interventi indifferibili ed urgenti"<sup>88</sup>. Per comprendere meglio le vicende di questo monumento, bisogna fare un passo indietro, partendo dagli inizi del XIX secolo, ovvero al momento della redazione del primo e innovativo catasto geometrico introdotto nello Stato Pontificio. Il brogliardo e la mappa del catasto Gregoriano danno una esatta restituzione del complesso monastico di S. Caterina<sup>89</sup> in tutta la sua originaria integrità. La proprietà si componeva allora di una chie-

---

<sup>88</sup> Il "Piano degli interventi indifferibili ed urgenti" venne sancito dalla Giunta regionale con deliberazione 25 settembre 1998, n. 5481. Ne beneficiavano i beni culturali o stralci funzionali di essi, vincolati dalla Legge n. 1089 del 1939, non ricompresi nel Piano stralcio Giubileo - Terremoto, aventi carattere di indifferibilità e urgenza dichiarato dal Vice Commissario per i Beni Culturali dell'Umbria, ordinati secondo criteri di priorità fissati dalla Legge regionale 12 agosto 1998 n. 32, "Interventi per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici" (B.U.R n. 51, supplemento ordinario del 18.08.1998).

<sup>89</sup> Presso l'Archivio di Stato in Roma si conservano le mappe originali e il relativo brogliardo realizzato nel 1818; ASRm, Presidenza generale del censo, Catasto gregoriano, Spoleto, Mappe e broliardi, Monte Leone, mappa 263. Buona parte della documentazione afferente la soppressione e demanializzazione della struttura, relativa agli anni 1876-1900, si trova invece conservata nell'Archivio storico del Fondo per gli Edifici di Culto di Roma (da ora in poi AFECRm), presso il Ministero dell'Interno. Cfr. AFECRm, Ministero dell'Interno, Monteleone di Spoleto (PG), S. Caterina Agostiniane, 2A1, b. 7115.



sa (segnata con lettera O dell'estensione di 160 mq), una piazzale propiciente (segnato con lettera P di 70 mq), un convento con diversificate unità abitative poste su più piani, definite come *“casa e corte ad uso delle Monache”* (segnato con lettera U di 1.140 mq), un orto posto nella parte superiore in prossimità della Porta Vecchia (segnato con il numero di mappa 478, di 170 mq), due case poste sul lato sinistro appena oltrepassata la porta delle Monache, la prima *“disabita”* (al n. 235 di 50 mq) e l'altra poco oltre definita *“casa d'affitto”* (al n. 232 di 160 mq). Il tutto terminava nella parte sottostante con un ampio orto su un terrazzamento artificiale, fra la badia e le mura (al n. 233 di 1150 mq), delimitato nella parte orientale da un baluardo non coltivato e sterile (n. 460 di 110 mq), e un altro terreno sempre *“sterile”* posto appena al di sotto delle mura, poco oltre la chiesa di S. Maria della Cerqua, sul lato destro lungo la strada che porta a S. Lucia (n. 459 di 1.550 mq.).

Con R.D. del 23 novembre 1879 la chiesa veniva chiusa per sempre al culto, ma il convento rimaneva ancora per poco abitato.

Una lettera del 10 dicembre 1879 comunicava che il municipio era interessato a impiantarvi una scuola elementare femminile *“nella vista di rendere più facile anche alle ragazze della frazione di Ruscio l'accesso alla scuola del capoluogo ed il Comune desidererebbe ottenere il permesso di collocare la scuola Femminile nel Monastero di S. Caterina attualmente abitato da sette monache; e che trovasi situato presso la porta del paese più vicino al detto villaggio. Le Monache, come assicura il sudetto Municipio, non solamente sarebbero contente, ma anzi avrebbero dichiarato di condividere gratuitamente la maestra elementare comunale”*. Tuttavia, dopo la morte di una religiosa, per esecuzione delle leggi di soppressione degli Ordini religiosi e di liquidazione dell'asse ecclesiastico<sup>90</sup>, alle ultime sei monache rimaste fu imposto, loro malgrado, l'obbligo di trasferirsi a Cascia. Il Comune recette e rifiutò la proposta di cessione avanzata dal Fondo per il Culto alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia. Da questi, i beni passarono quindi al Demanio, che nel 1885 liquidò tutti gli arredi sacri, vasi vinari, i mobili del convento, 2 piccole campane e quanto altro utile a fare cassa. Vendette facilmente anche i terreni a singoli privati, ma non riuscì a piazzare l'enorme e complessa struttura del convento-chiesa che, ridotta in

---

<sup>90</sup> Legge n. 3036 del 7 luglio 1866, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 187 del 8 luglio 1866, p. 1, in esecuzione della Legge n. 2987 del 28 giugno 1866 e della Legge n. 3848 del 15 agosto 1867.



cattivo stato per il lungo abbandono, vendette dopo il 1900 al Consorzio dei Possidenti di Monteleone.

L'ente, resosi presto conto del grande dispendio di denaro per mantenere una struttura di cui non si capacitava l'utilità, tentò più volte di vendere il solo fabbricato - convento, con la volontà di mantenere la chiesa, prima nel 1923 e poi ancora nel 1946, sotto la breve presidenza di Teodorico Forconi. Probabilmente non si andò oltre nell'esperimento e la sua menzione fra i beni immobili del Consorzio scomparve dagli Statuti successivi al secondo dopoguerra; il motivo risiedeva probabilmente nel fatto che le strutture erano in completo degrado. Furono dunque poi inserite nel registro immobiliare del nuovo Catasto urbano (in data 26.11.1975) nella classe F2, ovvero "seminativo", con un unico numero di mappa, senza distinzione alcuna fra il terreno effettivamente libero e quello fabbricato<sup>91</sup>, o comunque occupato da ruderi. L'area abitativa del convento vera e propria, collassata alla fine degli anni '50, è ancora allo stato di rovina e conserva integri i soli ambienti sotterranei e quelli posti al livello del suolo, con pochi tratti murari ancora in elevato, residui delle fabbriche originarie. La chiesa, i cui ultimi interventi di restauro risalgono agli anni 1999-2002<sup>92</sup>, è ormai soltanto l'ombra dello splendido edificio settecentesco che fu.

## 11.2 | Gli ultimi decenni

Vari sono gli esempi che testimoniano la diretta e attiva partecipazione del Consorzio alla vita cittadina. Per citare alcuni esempi: nell'autunno del 1977, in occasione della ripresa dell'attività del complesso bandistico "Carlo Innocenzi", l'ente contribuì personalmente con l'importo di L. 1.676.824; e ancora, dopo i festeggiamenti per le celebrazioni e gli inter-

---

<sup>91</sup> Il catasto vigente ha solo finalità fiscali ed è non probatorio, ovvero non dà prova legale dell'effettivo proprietario del fondo. Alla chiesa di S. Caterina è attribuita la particella n. 385 del foglio 22 del Catasto Urbano di Monteleone di Spoleto; nell'aggiornamento ultimo del 2009 è descritta come "immobile che non dà reddito".

<sup>92</sup> Nel 1999, onde poter accedere a fondi pubblici per effettuare un restauro conservativo e il recupero delle strutture in elevato della chiesa, il bene venne ceduto in temporaneo comodato d'uso al Comune di Monteleone di Spoleto. Per il cantiere di restauro si veda: atto della giunta municipale n. 233 del 09.11.1999, relativo all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "pronto intervento Chiesa di S. Caterina del capoluogo" per importo complessivo di L. 252.907,120, finanziato con atto della Giunta Regionale n. 5481 del 25.09.1998; nonché la delibera di giunta municipale n. 136 del 16.11.2000 relativa all'approvazione di "variante e suppletiva lavori".



venti culturali realizzati per “l’anno degli Etruschi”, partecipò all’acquisto della copia della famosa biga, attualmente esposta nei locali dell’ecomuseo della dorsale appenninica umbra nel complesso di S. Francesco.

Certamente negli anni non sono mancati mai i dissenzienti e i contrari, così la storia più recente registra anche una interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/05532 (poi conclusasi nel nulla), presentata da Rossi Oreste (Lega Nord) in data 21.11.1994, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per le risorse agricole, alimentari forestali e al Ministero dell’Ambiente su alcuni lavori della Comunità montana della Valnerina, che in data 21 dicembre 1992, aveva avviato un *“progetto di miglioramento della fruibilità turistica del Parco (della Croce)”* per un importo complessivo di lire 185.500.000.

Altro obbiettivo raggiunto dal Consorzio è stato il riconoscimento dell’istituzione e del suo specifico ruolo da parte di tutte le pubbliche autorità. In effetti, il passato ricorso a più termini come “Comunanza Agraria” o “Consorzio Possidenti” o “Consorzio dei Possidenti di Bestiame”, in luogo di “Consorzio dei Possidenti”, non aveva avuto altro effetto che di ingenerare delle perplessità di attribuzione presso alcuni uffici pubblici e addirittura ministeriali. A tal fine, con lettera del gennaio 1989 il Presidente<sup>93</sup> richiedeva alla Regione *“una certificazione dalla quale risulti che questo Ente è assimilato alle Università Agrarie ed Enti con personalità giuridica per virtù della legge 4/8/1894, n. 397”*.

L’ente si è reso disponibile alla cessione nel 1999 in comodato d’uso al Comune di Monteleone di Spoleto del complesso di S. Caterina, permettendone così un primo importante restauro e il recupero della struttura. A seguito di richiesta, rinnovava lo Statuto tuttora in vigore (riportato in appendice), che veniva approvato e reso esecutivo con determinazione dirigenziale della Regione Umbria della giunta regionale n. 7372 l’8 agosto 2001. Nel 2008 ha raccolto l’appello dei rappresentanti delle classi della scuola primaria per far fronte alle spese di trasporto e ingresso in aree museali nel corso di gite in programma per l’anno scolastico allora in corso, con la concessione di euro 500,00<sup>94</sup>; l’anno seguente, nel settembre 1999, nello

---

<sup>93</sup> Lettera del Presidente del Consorzio del 10.08.1989 prot. in uscita n. 60, indirizzata alla Regione Umbria, Ufficio Foreste ed Economia Montana; ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, “Statuto”, b. 80.

<sup>94</sup> *La Voce, Informazioni a cura del Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Monteleone di Spoleto*, n. 12, 30 aprile 2008, p. 2.



**Busta lettera con testatina del Consorzio dei Possidenti che utilizza il medesimo stemma comunale allora impiegato dall'amministrazione municipale, 1989.**

**ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Rinnovo Consiglio di Amministrazione", b. 80, fasc. 2.**

spazio antistante l'ormai sede storica di Porta Spoletina, al n. 4, partecipava all'inaugurazione presieduta dal sindaco Nicola Angelini con la quale veniva mutata l'indicazione toponomastica locale, apponendo la nuova targa "Largo maestro Carlo Innocenzi / musicista / 1899 1962".

Attraverso delibera assembleare n. 63

del 26.11.2000 concedeva al Comune, in comodato d'uso gratuito, il Parco della Croce con una gestione della durata di 20 anni<sup>95</sup>, nella quale il municipio "si obbliga ad eseguire su di esso opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, ripristino e migliorie con finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di cui potrà disporre, a seguito di apposita istanza di richiesta di contributi da inoltrare agli organi competenti".

Le elezioni del 27 luglio 2008 hanno visto il rinnovo del Consiglio, così composto<sup>96</sup>: Raffaele Stecchiotti Presidente, Ivo Rosati Vice Presidente, e Consiglieri Claudio Reali, Erasmo Reali, Giacomo Giovannetti.

La Regione Umbria, con delibera del 20.1.2010, rilasciava la necessaria concessione per l'acquisto di un terreno di mq 5940 in località Monte Cornuvolo "purché l'acquisto sia vincolato al diritto di uso civico, quale bene disponibile per gli utenti del consorzio".

I Possidenti di Monteleone nel 2011 hanno risposto positivamente all'ap-

---

<sup>95</sup> A seguito di richiesta del Sindaco Marisa Angelini, pervenuta con lettera n. 646 del 10.03.2015 e di successiva assemblea degli utenti n. 18 del 06/04/2015, la convenzione è stata rinnovata a partire dalla nuova data per altri venti anni; cfr. "Atto di costituzione di comodato a titolo gratuito del 'Parco della Croce'" del 08.04.2015.

<sup>96</sup> La Voce, Informazioni a cura del Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Monteleone di Spoleto, n. 14, giugno-luglio 2008, p. 5.



pello lanciato dall'associazione Pro Ruscio, effettuando elargizioni di 10.500,00 euro in favore della ricostruzione dell'ex asilo rusciaro.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una maggiore intesa con le altre realtà locali<sup>97</sup>, instaurando una collaborazione continuativa nelle diverse edizioni della fiera di S. Felice per la “Mostra Mercato del Farro Dop e dei prodotti tipici della Montagna” e in operazioni a carattere culturale. È il caso della collaborazione al Seminario di studio del 19 luglio 2013 sul Lavoro obbligatorio in Umbria (1942-1943), tenutosi il 19 luglio del 2013 nel Teatro Comunale; alla tavola rotonda sulla tematica degli “Gli usi civici in un moderno contesto rurale e sociale” dell'8 dicembre 2015; al più recente convegno su “Usi civici e tutela ambientale” del 15 luglio 2017, che ha visto la partecipazione fra gli altri di Sandro Ciani, esperto regionale in usi civici, e di Walter Giulietti, Docente di Diritto Amministrativo dell'Università dell'Aquila.

Nell'agosto 2017, per celebrare il quarantennale della rifondazione della banda musicale “Carlo Innocenzi” di Monteleone di Spoleto, il Consorzio ha concesso il proprio permesso per installare un busto bronzeo del Maestro Innocenzi sulla facciata della propria sede, approvando la richiesta avanzata da Ferruccio Giovannetti, Presidente del Corpo bandistico<sup>98</sup>.

Pur con le tante altre problematiche affrontate e da affrontare, il Consorzio dei Possidenti, nella sua ormai plurisecolare vita, ha intrapreso un cammino verso una maturazione e una presa di coscienza della propria identità. Non ha più solo un ruolo amministrativo e non è più solo una presenza economica sul territorio, ma detiene ormai anche e soprattutto un ruolo umano e sociale verso la cittadinanza.

---

<sup>97</sup> Ritengo utile segnalare che lo Statuto del Comune di Monteleone di Spoleto ha tra i suoi fini ufficiali la cooperazione fattiva con l'ente, tanto che l'art. 8 comma 6, inerente alle attività produttive, recita: “*promuove, altresì ogni forma di collaborazione con il Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto*”.

<sup>98</sup> Richiesta con comunicazione scritta al Sindaco del 10.07.2017 (pratica n. 3136 del 26.07.2017) e al Consorzio dei Possidenti (accettazione prot. n. 3136 del 26 luglio 2017) e successivo verbale di delibera consiliare n. 27 del 24.07.2017 “*Autorizzazione al Corpo Bandistico “Carlo Innocenzi” di Monteleone di Spoleto all'installazione di un busto bronzeo sulla parete est della sede dell'Ente*”. Rosati Ivo, Salvatori Antonio, Giovannetti Giacomo, segretario Giuliano Perleonardi.



### **Sigle e abbreviazioni:**

---

AFEC Archivio Fondo Edifici di Culto, Ministero dell'Interno - Roma  
ARU Archivio Regione Umbria  
ASIsuc Archivio storico dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea  
ASMLSp Archivio storico comunale di Monteleone di Spoleto  
ASNCa Archivio storico notarile di Cascia - notai di Monteleone  
ASPg Archivio di Stato Perugia  
ASRm Archivio di Stato Roma  
MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

### **Ringraziamenti:**

---

*Si ringrazia, per la fattiva collaborazione:*

Marisa Angelini,  
Giuseppina Ceccarelli,  
Sandro Ciani,  
Marianna Cicchetti,  
Mariano Cicchetti,  
Ferruccio Giovannetti,  
Francesco Grohmann,  
Girolamo Iachetti,  
Alberto Magnini,  
Valentina Marino,  
Fiorello Moriconi,  
Vittorio Ottaviani,

Stefano Panella  
P. Anavio Pendenza,  
Angelo Perleonardi,  
Renato Peroni,  
Erasmus Reali,  
Valeria Reali,  
Giuseppe Santoni,  
Alberto Vannozzi,  
Roberto Vannozzi,  
Rita Venanzi  
Silvano Zampi.

STEMMI  
E  
SIGILLI





TAVOLA N. 1: STEMMI E SIGILLI  
DEL CONSORZIO DEI POSSIDENTI  
DI MONTELEONE DI SPOLETO





7



8



9



10



11



12



13



1. Carta intestata, 1911
2. Carta intestata, 1920
3. Carta intestata, 1939
4. Carta intestata, 1945
5. Timbro, 1910
6. Timbro, 1937
7. Timbro, 1939-43
8. Timbro, 1954-58
9. Timbro, 1958-68
10. Timbro, 1962-63 (esemplare del 1939, con fascio littorio eraso)
11. Timbro, 1979-89
12. Timbro, 2004
13. Timbro, 2015

TAVOLA N. 2: STEMMI E SIGILLI  
DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO





18



19



20



21



22



23



24



25

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~



26



27



28



29



30



31



32



33



14. Carta intestata, 1928
15. Carta intestata, 1928
16. Carta intestata, 1929
17. Carta intestata, 1937
18. Carta intestata, 1941
19. Carta intestata, 1951-57
20. Carta intestata, 1962
21. Carta intestata, 1993
22. Timbro, periodo napoleonico
23. Timbro, 1821
24. Timbro, 1904
25. Timbro, 1913
26. Timbro, 1927
27. Timbro, 1940
28. Timbro, 1944 (fascio littorio eraso)
29. Timbro, 1945 (fascio littorio eraso)
30. Timbro, 1945-46 (utilizzo del sigillo del 1861, in attesa del nuovo)
31. Timbro, 1947-48
32. Timbro, 1963
33. Timbro, 2017

TAVOLE CRONOLOGICHE



**Tavola cronologica di
Priori, Presidenti,
Assessori Anziani,
Commissari Prefettizi
del CONSORZIO di
Monteleone di Spoleto:**

| | |
|------|--|
| 1814 | Poli Francesco
presidente |
| | Giovannetti Antonio
maire |
| 1815 | id. |
| 1816 | Cicchetti Giuseppe
gonfaloniere |
| 1817 | id. |
| 1818 | id. |
| 1819 | id. |
| 1820 | id. |
| 1821 | Menetoni Ilario Pompeo
gonfaloniere |
| 1822 | id. |
| 1823 | Niccoli Francesco
gonfaloniere |
| 1824 | id. |

**Tavola cronologica di
Maire, Priori, Gonfalonieri,
Sindaci, Assessori Anziani,
Podestà, Commissari Prefettizi
del COMUNE di
Monteleone di Spoleto*:**

| | |
|------|--|
| 1806 | Menetoni Ilario Pompeo
maire |
| 1807 | id. |
| 1808 | Rossi Giovanni
Benedetto sindaco |
| 1809 | Menetoni Ilario Pompeo
maire |
| 1810 | id. |
| 1811 | id. |
| 1812 | id. |
| 1813 | id. |
| 1814 | Giovannetti Antonio
maire |
| 1815 | id. |
| 1816 | Cicchetti Giuseppe
gonfaloniere |
| 1817 | id. |
| 1818 | id. |
| 1819 | id. |
| 1820 | id. |
| 1821 | Menetoni Ilario Pompeo
gonfaloniere |
| 1822 | id. |
| 1823 | Niccoli Francesco
Gonfaloniere |
| 1824 | id. |



| | |
|------|--------------------------------|
| 1825 | id. |
| 1826 | id. |
| 1827 | id. |
| 1828 | id. |
| 1829 | Angelini Antonio priore |
| 1830 | id. |
| 1831 | id. |
| 1832 | id. |
| 1833 | Rotondi Giuseppe priore |
| 1834 | Cichetti Giuseppe ff
priore |
| 1835 | id. |
| 1836 | id. |
| 1837 | Dolci Erasmo priore |
| 1838 | id.
Angelini Antonio priore |
| 1839 | id. |
| 1840 | id. |
| 1841 | id. |
| 1842 | id. |
| 1843 | id. |
| 1844 | Cicchetti Pietro priore |
| 1845 | id. |
| 1846 | id.
Moretti Giuseppe priore |
| 1847 | id. |
| 1848 | id. |
| 1849 | id.
Dolci Erasmo priore |
| 1850 | id. |
| 1851 | id. |
| 1852 | Belli Paolo priore |
| 1853 | id. |

| | |
|------|--------------------------------|
| 1825 | id. |
| 1826 | id. |
| 1827 | id. |
| 1828 | id. |
| 1829 | Angelini Antonio priore |
| 1830 | id. |
| 1831 | id. |
| 1832 | id. |
| 1833 | Rotondi Giuseppe priore |
| 1834 | Cichetti Giuseppe ff
priore |
| 1835 | id. |
| 1836 | id. |
| 1837 | Dolci Erasmo priore |
| 1838 | id.
Angelini Antonio priore |
| 1839 | id. |
| 1840 | id. |
| 1841 | id. |
| 1842 | id. |
| 1843 | id. |
| 1844 | Cicchetti Pietro priore |
| 1845 | id. |
| 1846 | id.
Moretti Giuseppe priore |
| 1847 | id. |
| 1848 | id. |
| 1849 | id.
Dolci Erasmo priore |
| 1850 | id. |
| 1851 | id. |
| 1852 | Belli Paolo priore |
| 1853 | id. |

| | | | |
|------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1854 | id. | 1854 | id. |
| 1855 | id. | 1855 | id. |
| 1856 | id.
Pasquali Giuseppe priore | 1856 | id.
Pasquali Giuseppe priore |
| 1857 | id. | 1857 | id. |
| 1858 | id. | 1858 | id. |
| 1859 | Moretti Giuseppe priore | 1859 | Moretti Giuseppe priore |
| 1860 | id. | 1860 | id. |
| 1861 | Moretti Giuseppe
sindaco | 1861 | Moretti Giuseppe
sindaco |
| 1862 | id. | 1862 | id. |
| 1863 | id. | 1863 | id. |
| 1864 | Congiunti Carlo sindaco | 1864 | Congiunti Carlo sindaco |
| 1865 | id. | 1865 | id. |
| 1866 | id. | 1866 | id. |
| 1867 | id.
Rotondi Antonio sindaco | 1867 | id.
Rotondi Antonio sindaco |
| 1868 | id. | 1868 | id. |
| 1869 | id. | 1869 | id. |
| 1870 | Belli Biagio | 1870 | id. |
| 1871 | Congiunti Antonio
sindaco | 1871 | Congiunti Antonio
sindaco |
| 1872 | Salamandra Francesco
sindaco | 1872 | Salamandra Francesco
sindaco |
| 1873 | id. | 1873 | id. |
| 1874 | Moretti Giuseppe | 1874 | id. |
| 1875 | id. | 1875 | id. |
| 1876 | Congiunti Giuseppe
sindaco | 1876 | id.
Congiunti Giuseppe
sindaco |
| 1877 | id. | 1877 | id. |
| 1878 | id. dimissionario | 1878 | id. |



| | | | |
|------|--|------|---------------------------------|
| 1879 | Cicchetti Raffaele
assessore ff. | 1879 | id. |
| 1880 | Salamandra Francesco
ff. | 1880 | id. |
| | Belli Biagio ff. | | |
| 1881 | Salamandra Francesco
sindaco | 1881 | Salamandra Francesco
sindaco |
| 1882 | id. | 1882 | id. |
| 1883 | Rotondi Francesco
Salamandra Francesco
sindaco | 1883 | id. |
| 1884 | id. | 1884 | id. |
| 1885 | id. | 1885 | id. |
| 1886 | id. | 1886 | id. |
| 1887 | id. | 1887 | id. |
| 1888 | id. | 1888 | id. |
| 1889 | Rotondi Francesco
sindaco | 1889 | Rotondi Francesco
sindaco |
| 1890 | id. | 1890 | id. |
| 1891 | id. | 1891 | id. |
| 1892 | id. | 1892 | id. |
| 1893 | id. | 1893 | id. |
| 1894 | Belli Adriano sindaco | 1894 | id. |
| 1895 | id. | 1895 | Belli Adriano ff. |
| 1896 | Rotondi Francesco
sindaco | 1896 | Rotondi Francesco
sindaco |
| 1897 | id. | 1897 | id. |
| 1898 | id. | 1898 | id. |
| 1899 | id. | 1899 | id. |
| 1900 | Salvatori Salvatore
sindaco | 1900 | Salvatori Salvatore
sindaco |
| 1901 | id. | 1901 | id. |
| 1902 | id. | 1902 | id.
Iachetti Gaetano ff. |

| | | | |
|------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 1903 | Cicchetti Costantino sindaco | 1903 | Cicchetti Costantino sindaco |
| 1904 | id. | 1904 | id. |
| 1905 | id. | 1905 | id. |
| 1906 | id. | 1906 | id. |
| 1907 | id. | 1907 | id. |
| 1908 | Bernabei Augusto presidente | 1908 | id. |
| 1909 | id. | 1909 | Di Biagio Filippo sindaco |
| 1910 | id. | 1910 | id. |
| 1911 | id. | 1910 | Congiunti Carlo sindaco |
| 1912 | id. | 1911 | id. |
| 1913 | id. | 1912 | id. |
| 1914 | id. | 1913 | Cicchetti Costantino sindaco |
| 1915 | Bernabei Augusto presidente | 1914 | id. |
| 1916 | id. | 1914 | Tartarini Ernesto ff. |
| 1917 | id. dimissionario | 1915 | Salamandra Giacomo sindaco |
| 1918 | Cicchetti Costantino presidente | 1916 | id. |
| 1919 | id. | 1917 | id. |
| 1920 | id. | 1918 | id. |
| 1921 | id. | 1919 | id. |
| 1922 | Rotondi Giuseppe presidente | 1920 | id. |
| | | 1921 | Salvatori Federico sindaco |
| | | 1922 | id. |

| | | | |
|------|--|------|---|
| | id. dimissionario | | id. |
| 1923 | Pasquali Giuseppe ff.
Pierleonardi Sante
presidente | 1923 | Fratellini Francesco
commissario prefettizio |
| 1924 | id. | 1924 | id. |
| 1925 | id. | 1925 | Salvatori Federico
sindaco |
| 1926 | id.
Vecchiarelli Ippolito
podestà e commissario
prefettizio | 1926 | Vecchiarelli Ippolito
commissario prefettizio |
| 1927 | id. | 1927 | id. |
| 1928 | id. | 1928 | id.
Congiunti Carlo
commissario prefettizio |
| 1929 | Congiunti Carlo
commissario prefettizio | 1929 | id.
Madia Giulio
commissario prefettizio |
| 1930 | Madia Giulio
commissario prefettizio | 1930 | De Angelis Giuseppe
commissario prefettizio |
| 1931 | id. | 1931 | id. |
| 1932 | Dolci Gregorio
podestà e commissario
prefettizio | 1932 | id.
Dolci Gregorio podestà |
| 1933 | id. | 1933 | id. |
| 1934 | id. | 1934 | id. |
| 1935 | id. | 1935 | id. |
| 1936 | id. | 1936 | od. dimissionario |
| 1937 | id.
Congiunti Carlo commis-
sario prefettizio
Massi Luigi | 1937 | Piedimonte Pellegrino
commissario prefettizio
Congiunti Carlo podestà |



| | | | |
|------|---|------|--|
| 1938 | id. | 1938 | id.
Massi Luigi delegato
podestarile |
| 1939 | id. | 1939 | id.
Congiunti Carlo podestà
Cesareo Placido
commissario prefettizio
Ursomando Renato
commissario prefettizio
Salamandra Paolo
podestà |
| 1940 | Pierlorenzi Filippo
commissario prefettizio
Forte Paolo commissario
prefettizio
Bella Natale commissa-
rio prefettizio | 1940 | Forte Paolo commissario
prefettizio
Innocenzi Fulvio
commissario prefettizio |
| 1941 | id. | 1941 | id.
id. |
| 1942 | id. | 1942 | Bella Natale
commissario prefettizio
Romizi Enzo
commissario prefettizio |
| 1943 | Massi Luigi podestà e
commissario prefettizio | 1943 | id.
Massi Luigi commissario
prefettizio |

| | | | |
|------|--|------|---|
| | id. | | id. dimissionario |
| | | | Alvanese Adelchi
commissario prefettizio |
| | | | Sereni Giuseppe sindaco
† 06.04.1944 |
| 1944 | Bella Natale | 1944 | Massi Luigi commissario
prefettizio |
| | | | Vannozzi Duilio sindaco |
| | | | Tartarini Vincenzo
Presidente |
| | | | Salamandra Umberto
sindaco |
| 1945 | id. | 1945 | id. |
| | | | Forconi Teodorico
commissario prefettizio |
| 1946 | id. | 1946 | id. |
| | Salamandra Nicola
commissario prefettizio | | Giansanti Vincenzo
commissario prefettizio |
| | Forconi Teodorico
commissario prefettizio | | Giovannetti Costantino
sindaco |
| 1947 | id. | 1947 | id. |
| | Sugliat Natale
commissario prefettizio | | |
| | Salamandra Nicola
commissario prefettizio | | |
| 1948 | Salamandra Nicola
presidente | 1948 | id. |
| 1949 | id. | 1949 | id. |
| 1950 | id. | 1950 | id. |
| 1951 | id. | 1951 | id. |
| 1952 | id. | 1952 | id. |
| | | | Salamandra Nicola
sindaco |
| 1953 | id. | 1953 | id. |

| | | | |
|------|--|------|--------------------------------------|
| 1954 | id. sciolto e riconfermato | 1954 | id. |
| 1955 | id. | 1955 | id. |
| 1956 | id. | 1956 | id. |
| 1957 | id.
Bartolomei Adelmo
commissario prefettizio | 1957 | Carbonetti Adolfo
sindaco |
| 1958 | Ambrogi Mario
commissario prefettizio | 1958 | id. |
| 1958 | Carbonetti Adolfo
sindaco | 1959 | id. |
| 1959 | id. | 1960 | id. |
| 1960 | id. | 1961 | id. |
| 1961 | id. | | |
| 1962 | id.
Iachetti Gualfredo
commissario prefettizio | 1962 | id. |
| | Salamandra Nicola
presidente | | |
| | Iachetti Gilberto
commissario prefettizio | | |
| 1963 | id.
Moretti Domenico
presidente | 1963 | id. |
| | Stecchiotti Raffaele
presidente | | |
| 1964 | id. | 1964 | id.
Ciampini Angelo sindaco |
| 1965 | id. | 1965 | id. |
| 1966 | id. | 1966 | id. |
| 1967 | id. | 1967 | id.
Carmignani Ottavio
sindaco |
| 1968 | id. | 1968 | id. |

| | | | |
|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1969 | id. dimissionario | 1969 | id. |
| 1970 | Stecchiotti Raffaele
presidente | 1970 | id.
Vannicelli Angelo
sindaco |
| 1971 | id. | 1971 | id.
Moretti Domenico |
| 1972 | id. | 1972 | id. |
| 1973 | id. | 1973 | id. |
| 1974 | id. | 1974 | id. |
| 1975 | id. | 1975 | id.
Giovannetti Romano
sindaco |
| 1976 | id. | 1976 | id. |
| 1977 | id. | 1977 | id. |
| 1978 | id. | 1978 | id. |
| 1979 | Stecchiotti Raffaele
presidente | 1979 | id. |
| 1980 | id. | 1980 | id.
Giovannetti Romano
sindaco |
| 1981 | id. | 1981 | id. |
| 1982 | id. | 1982 | id. |
| 1983 | id. | 1983 | id. |
| 1984 | id. | 1984 | id. |
| 1985 | id. | 1985 | id.
Spoletini Raffaele
sindaco |
| 1986 | id. | 1986 | id. |
| 1987 | id. | 1987 | id. |
| 1988 | id. | 1988 | id. |
| 1989 | id. | 1989 | id. |
| 1990 | id. | 1990 | id.
Narducci Cosmo sindaco |

| | | | |
|------|---------------------------------|------|--|
| 1991 | id. | 1991 | id. |
| 1992 | id. | 1992 | id. |
| 1993 | id. | 1993 | id. |
| 1994 | id. | 1994 | id. |
| 1995 | id. | 1995 | id. |
| 1996 | id. | 1995 | Giovannetti Romano sindaco |
| 1997 | id. | 1996 | id. |
| 1998 | id. | 1997 | id. |
| 1999 | id. | 1998 | id. |
| 2000 | Stecchiotti Raffaele presidente | 1999 | id. |
| 2001 | id. | 1999 | Angelini Nicola sindaco |
| 2002 | id. | 2000 | id. |
| 2003 | id. | 2001 | id. |
| 2004 | id. | 2001 | Sodano Ennio Mario commissario straordinario |
| 2005 | id. | 2002 | id. |
| 2006 | id. | 2002 | Durastanti Nando sindaco |
| 2007 | id. | 2003 | id. |
| 2008 | id. rinnovo | 2004 | id. |
| 2009 | Reali Erasmo presidente | 2005 | id. |
| 2010 | id. | 2006 | id. |
| 2011 | id. | 2007 | Durastanti Nando sindaco |
| 2012 | id. | 2008 | id. |
| 2013 | id. rinnovo | 2009 | id. |
| | | 2010 | id. |
| | | 2011 | id. |
| | | 2012 | Angelini Marisa sindaco |
| | | 2013 | id. |

| | | | |
|------|-----------------------|------|-------------------------|
| 2014 | id. | 2014 | id. |
| 2015 | id. | 2015 | id. |
| 2016 | id. | 2016 | id. |
| 2017 | Rosati Ivo presidente | 2017 | Angelini Marisa sindaco |

* La lista dei Sindaci è stata integrata per gli anni 1955, 1956, 1963-65, 1967-69, 1971-1979 con dati gentilmente forniti da Mariano Cicchetti, responsabile dell'Archivio Storico del Comune di Monteleone di Spoleto, che qui si ringrazia.

APPENDICE DOCUMENTARIA

DOCUMENTO N. 1: LISTA DEI POSSIDENTI DEL 1843

1843
Delegazione Apostolica di Spoleto

Governo di Cascia Comune di Monteleone

Elenco rettificato de' Possidenti nel Comune predetto, redatto a nome del Catasto

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|------------------------------|-----|------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| 1. | Giorgi Gaetano | 55 | Roma | Possidente | Buone | 7663.61 | Torlonia
Principe D.
Alessandro + |
| 2. | Belli Paolo, e Luigi | 44 | Ruscio | Contad.o | Id | 3346.42 | 3275.87 + |
| 3. | Rotondi Giuseppe | 41 | MonteLeone | Uditor
Legale | Id | 1766.67 | 1790.85 + |
| 4. | Angelini Adriano | 58 | Roma | Medico | Id | 1651.08 | Angelini Gio.
Pietro q.
Adriano
991.62 + |
| 5. | Galassi Vincenzo, e
frat. | 62 | Id | Possid.e | Id | 1134.78 | + |
| 6. | Salmandra Rosato | 61 | MonteLeone | Contadino | Id | 1094.44 | 952.90 + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|--------------------------------|-----|------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| 7. | Bernabei Cruciano | 70 | Trivio | Id | Id | 1004.81 | + |
| 8. | Moretti Giuseppe | 39 | MonteLeone | Possid.e | Id | 928.08 | + |
| 9. | Angelini Giovacchino | 84 | Rescia | Cont. | Id | 732.94 | Angelini Carlo, Pietro, Silvestro, e Francesco q. Giovanni 699.42 + |
| 10. | Rossi Maria Luigia | 59 | MonteLeone | Possid | Id | 683.75 | Barnaba Bernabei + |
| 11. | Bernabei Giuseppe | 32 | Id | Segr.io Comunitativo | Id | 623.38 | + |
| 12. | Bernabei Luigi | 82 | Id | Possid | Id | 622.69 | 514.58 + |
| 13. | Cesi Giuseppe | 84 | Id | Id | Id | 610.44 | 481.12 + |
| 14 | Cicchetti Pietro, e fratelli | 45 | Ruscio | Contadino | | 590.13 | |
| 14. | Piergentili Benedetto Gregorio | | Spoletto | | Id | 594.20 | E' defunto + |
| 15. | Angelini Ant. di Giovanni | 38 | MonteLeone | Inabile | Id | 592.11 | + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|-------------------------------|-----|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--|
| 16. | Cicchetti Pietro e fratello | 45 | Ruscio | Contad | Id | 566.05 | 568.56 + |
| 17. | Congiunti Giuseppe | 75 | MonteLeone | Vetturale | Id | 511.73 | 897.34 + |
| 18. | Angelini Marco Ant. e frat. | 60 | Rescia | Cont | Id | 502.51 | 517.50 + |
| 19. | Filipponi Lorenzo | 70 | Terria | Cont | Id | 490.65 | 391.46 + |
| 20. | Giovannitti Bernardo | 67 | Nempe | Id | Id | 462.66 | 428.66 + |
| 21. | Peroni Giuseppe | 65 | Buttine | Id | Id | 417.71 | + + |
| 22. | Gervasoni Giuseppe | 63 | M. Leone | Id | Id | 411.01 | + + |
| 23. | Angelini Cristoforo | 48 | Id | Esattore Com.le | Id | 402.85 | + + |
| 24. | Dolci Erasmo | 53 | Trivio | Cont. | Id | 365.48 | 412.66 + |
| 25. | Peroni Pietro, e Nun-ziangelo | 40 | Ruscio | Vetturale | Id | 361.25 | 327.18 + |
| 26. | Angelini Pietro | | | | | 360.65 | Angelini in Angelini A. Maria defunto 363.97 + |
| 27. | Dolci Giuseppe | 71 | Trivio | Cont | Id | 329.20 | 329.71 + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--|--|-----|-----------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 28. | Angelini Antonio q. D. | 52 | MonteLeone | Possid | Id | 294.40 | |
| 29. | Belli Giuseppe | 67 | Ruscio | Contad. | | 287.16 | |
| 30. | Villani Carlo Silvestro | 80 | Penna d'A-melia | Medico | Id | 273.01 | + |
| 31. | Rosati Francesco | 84 | ** | | | 267.28 | defunto + |
| Rosati Angelo q. Francesco 84.13 - Pietropaolo 88.32 - Felice Antonio 67.3 | | | | | | | |
| 32. | Gervasoni Antonio | 61 | M. Leone | Spacciato-re di sale | Id | 262.67 | 57.79 + |
| 33. | Cecchetti Luigi e, fratello | 31 | Ruscio | Contad | Id | 261.04 | + + |
| 34. | Salvatori Francesco | 54 | Trivio | Id | Id | 248.45 | + + |
| 35. | Poli in Salamandra A. Maria Salamandra Niccola | | | | Id | 248.25 | defunto + |
| 36. | Angelini Giovanna e sorelle | 45 | M. Leone | | Id | 244.04 | 30.83 + |
| 37. | Gervasoni Filippo | 64 | Id | Calzolaio | Id | 244.11 | 232.12 + |
| 38. | Cecchetti Giacomo | 51 | Casal di Cesi | Cont. | Id | 229.49 | 212.70 + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|----------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| 39. | Cicchetti Nunzian-
gelo | 49 | Ruscio | Id | Id | 221.20 | 289.57 per
la moglie
30.26 -
319.76 |
| 40. | Piergentili Filippo | 33 | Cerveteri | Segr. Co-
munitativo | Id | 221 | + |
| 41. | Lotti Francesco, e
Matteo | 55 | Trogna | Contad. | Id | 190.38 | 203.30 + |
| 42. | Ranaldi Francesco | 47 | Casal Ranaldi | Id | Id | 187.61 | + |
| 43. | Belli Agostino | 39 | Ruscio | Id | Id | 186.01 | + |
| 44. | Orsi Lorenzo | 68 | Macenano | Spacciator
di vino | Id | 176.16 | 173.16 + |
| 45. | Galassi Giovanna | 60 | M. Leone | | Id | 176.07 | + |
| 46. | Piersanti Antonio | | Roma | | Id | 170.30 | + |
| 47. | Agabiti Fran(cesc)co
Ant. | 67 | M. Leone | Cont. | Id | 163.39 | 166,72 + |
| 48. | Ranaldi D. Pietro | 65 | Id | Conven-
tuale | Id | 161.10 | + |
| 49. | Giovannetti Annun-
ziata | | | | Id | 160.59 | defunta |
| 50. | Tabussi Felice | 30 | Ruscio | Cont. | Id | 160.23 | + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|--|
| 51. | Bella Pasquale | 72 | M. Leone | Possid.e | Id | 158.44 | 278.23 + |
| 52. | Poli Gabriele / Pietro e Paolo | | | | Id | 157.16 | defunto
111.49 + |
| 53. | Cicchetti Vincenzo | 47 | Ruscio | Cont | Id | 155.88 | 155.96 + |
| 54. | Balducci Giuseppe | 68 | Usigni | Vergaro | Id | 154.44 | Paola e
Giacomo
Balducci
150.44 + |
| 55. | Pace Annunziata | 55 | Sutri | | Id | 154 | 154.33.6 + |
| 56. | Vannozzi Andrea | 37 | Ruscio | Pastore | Id | 149.58 | + + |
| 57. | Dolci Paolo | 42 | Trivio | Cont | Id | 149.10 | + + |
| 58. | Dolci Gregorio Filippo / Pietro | | | | Id | 146.26 | defunto
131.71 |
| 59. | Cesarini Flaminio | | Civitella | | Id | 145.62 | + + |
| 60. | Peroni Mariano | 64 | M. Leone | Bracciante | Id | 142.98 | + + |
| 61. | Piermarini Gregorio | | Terria | Cont | Id | 142.31 | 43.36 + |
| 62. | Cicchetti Giuseppe Maria | 54 | Ruscio | Agrimensore | Id | 139.98 | + + |
| 63. | Cicchetti Giovanni | 79 | Agro Romano | Cont. | Id | 138.23 | Filippo, q.
Giuseppe + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|---|-----|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| 64. | Jachetti Luigi | 72 | M. Leone | Postino | Id | 135.20 | 138.03 -
134.20 + |
| 65. | Alessi Carlo | 57 | Id | Distrib.e postale | Id | 135.20 | + |
| 66. | Rosati Carlo | 49 | Id | Pastore | Id | 130.03 | 123.56 + |
| 67. | Niccoli Francesco in
Alessa Teresa | | | | Id | 127.99 | defunto,
50.14 + |
| 68. | Dolci Gian Antonio /
Francesco q. G. Belli | | Id | | Id | 127.58 | 107.70 + |
| 69. | Niccoli Carlo | | Roma | | Id | 126.49 | 43.52 + |
| 70. | Pace D. Bendetto | | Loreto | | Id | 122.46 | + |
| 71. | Micomi Lucia | | | | Id | 120.66 | defunta |
| 72. | Montani Antonio | 75 | Arrone | | Id | 119.84 | |
| 73. | Marini Domenico | | Usigni | | Id | 118.97 | + |
| 74. | Laurenti Antonio | | Poggio
Domo | | Id | 116.26 | + |
| 75. | Boccanera Cesare in
Perlionardi Lucia | 79 | M. Leone | Inabile | Id | 115.03 | + |
| 76. | Jachetti Girolamo | 40 | Id | Pizzica-
gnolo | Id | 108.12 | 133.23 + |
| 77. | Dolci Francesco | 30 | Trivio | Pastore | Id | 102.29 | + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|-----------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 78. | Peroni Bernardo | 42 | Buttine | Contadino | Id | 102.29 | defunto
95.23 + |
| 79. | Bernabei Domenico | 71 | M. Leone | Cont | Id | 102.15 | 160.85 + |
| 80. | Orsi Giuseppe / Domenico q. | | Macenano | | Id | 100.59 | 81.24 + |
| 81. | Salamandra Sante e Giuseppe | | | | Id | 100.54 | defunto
59.37 + |
| 82. | Belli Gian Nicola | 69 | Ruscio | Pastore | Id | 99.80 | 76.49 + |
| 83. | Scripolini Andrea | | Colle oliva | | Id | 96.80 | |
| 84. | Piacentini Rita | | Poggio Domo | | Id | 96.09 | + |
| 85. | Carmignani Agostino | 29 | M. Leone | Sartore | Id | 93.74 | + |
| 86. | Vannozzi Giuseppe | 40 | Ruscio | Cont | Id | 92.19 | 88.59 + |
| 87. | Moretti Elisabetta | 35 | M. Leone | | Id | 92.04 | + |
| 88. | Belli Giovacchino | 27 | Ruscio | Pastore | Id | 91.71 | + |
| 89. | Niccoli Anna Isidora | 72 | | Monaca | Id | 91.03 | 20.99 + |
| 90. | Salvatori Giuseppe | 49 | Trivio | Cont | Id | 90.93 | + |
| 91. | Candelori Bernardino | 68 | M. Leone | Pastore | Id | 88.72 | + |
| 92. | Peroni Carlo | | | | Id | 87.60 | defunto + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|--|-----|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 93. | Peroni Giovanni, e frat. | | | | Id | 86.28 | Id + |
| 94. | Peroni Luigi | 39 | Buttino | Contad | Id | 83.16 | + + |
| 95. | Reali Giuseppe, e frat. | 45 | Ruscio | Id | Id | 82.69 | 82.79 + |
| 96. | Cesarini Maria | | Civitella | | Id | 76.21 | + + |
| 97. | Ciavatta Carlo | | | | Id | 74.30 | defunto + |
| 98. | Forconi Paolo | 51 | M. Leone | Vetturale | Id | 73.33 | + + |
| 99. | Bernabei Barnaba | 70 | Id | Cont | Id | 73.31 | 733.77 + |
| 100. | Innocenzi Giorgio, e frat. / Gio. Battista | 37 | Id | Inabile | Id | 72.37 | 36.7 + |
| 101. | Cicchetti Salvatore | | | | Id | 72.12 | defunto + |
| 102. | Cecchetti Domenico | | | | Id | 70.84 | Id + |
| 103. | Lucentini Giuseppe | 69 | Id | Cont | Id | 69 | + + |
| 104. | Lotti Pietro, ed Erasmo | 59 | Id | Bracciante | Id | 66.77 | + + |
| 105. | Reali Luigi | | | | Id | 66.62 | defunto + |
| 106. | Santini Don Sante / Paolo | | Macenano | | Id | 66.51 | Id 116.95 + |
| 107. | Bianchi Pietro | 42 | Spoletto | Campidico | Id | 66.49 | + + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|---|-----|-------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| 108. | Cervosi Giuseppe | 54 | Trivio | Calzolaio | Id | 65.63 | 65.94 + |
| 109. | Evangelisti D. Bernardino | 28 | Poggio Domo | Sacerdote | Id | 65.37 | |
| 110. | Chimenti Lucia | | | | Id | 61.65 | defunta
Chimenti
D. Serafino
31.90 + |
| 111. | Forconi Giovanni | 49 | M. Leone | Notaro | Id | 60.51 | 41.92 + |
| 112. | Poli Gian Battista /
Agostino, Carlo | | | | Id | 59.31 | defunto
30.81 + |
| 113. | Giovannetti Leonardo | 37 | Nempe | Contad. | Id | 59.24 | 173.25 + |
| 114. | Olivetti Paolo | 68 | M. Leone | Vend. di
vino | Id | 55.50 | |
| 115. | Cicchetti Brigida | | | | Id | 54.92 | defunta
54.42 + |
| 116. | Agabiti Giovanni | | Macenano | | Id | 54.23 | + + |
| 117. | Congiunti Cesare | 75 | M. Leone | Pastore | Id | 52.30 | + + |
| 118. | Lotti Giuseppe | 77 | Civitella | Eremita | Id | 52.97 | + + |
| 119. | Bernabei Nunziana-
gelo | 72 | M. Leone | Pastore | Id | 52.16 | + + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|--------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 120. | Zelli Luigi | 54 | Ruscio | Calzolaio | Id | 51.93 | + |
| 121. | Mazzoni Maria | 42 | M. Leone | Tessitrice | Id | 51.79 | |
| 122. | Perelli Giovanni | 45 | Ruscio | Contad | Id | 51.58 | + |
| 123. | Moriconi Luisa | | Civitella | | Id | 51.29 | + |
| 124. | Tedeschi Ant. e fratello | 33 | M. Leone | Sartore | Id | 50.65 | + |
| 125. | Santi Don Sante | | Poggio Domo | | Id | 50.44 | |
| 126. | Cochi Antonio | 49 | M. Leone | Bracciante | Id | 50.21 | + |
| 127. | Niccoli Teresa | | Id | | Id | 50.14 | + |
| 128. | Agabiti Domenico Ant. | 47 | Ruscio | Cont | Id | 49.31 | + |
| 129. | Poli Michele | 52 | Nempe | Bracciante | Id | 47.62 | + |
| 130. | Angelini Eugenia | | Trivio | | Id | 47.30 | + |
| 131. | Bernabei Elisabetta | | Id | | Id | 47.25 | + |
| 132. | Ranaldi Tommaso | 61 | | Bracciante | Id | 46.94 | + |
| 133. | Rosati Angela | | Terria | | Id | 46.50 | + |
| 134. | Allegretti Domenico | 37 | M. Leone | Muratore | Id | 46.08 | + |
| 135. | Angelini Giacomo | | | | Id | 45.09 | defunto
30.13 |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|------------------------------|-----|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 136. | Filipponi Giovanni | | Terria | | Id | 45.09 | + |
| 137. | Capitani Elisabetta | | | | Id | 44.11 | defunta + |
| 138. | Angelini Giovanni | | Id | | Id | 44.16 | + |
| 139. | Orlandi Felice | 35 | Ruscio | Pastore | Id | 43.71 | 43.11 + |
| 140. | Cesarini Flaminio e fratelli | | Civitella | | Id | 43.38 | + |
| 141. | Innocenzi Giuseppe | | Macenano | | Id | 41.74 | + |
| 142. | Peroni Giuseppe | 61 | Ruscio | Cont | Id | 41.65 | + |
| 143. | Cecchetti Matia | | Ruscio | | Id | 41.46 | 13.58 + |
| 144. | Ascanj Bonaventura | 54 | Id | Bracciante | Id | 39.75 | + |
| 145. | Massi Elisabetta | | M. Leone | | Id | 39.38 | + |
| 146. | Berardozzi Rosa | | Ocosce | | Id | 39.02 | + |
| 147. | Congiunti Carlo | 42 | M. Leone | Vetturale | Id | 38.48 | + |
| 148. | Filipponi Cesare | | Terria | | Id | 37.95 | + |
| 149. | Belli Elisabetta | | Ruscio | | Id | 37.95 | 36.20 + |
| 150. | Conversi Domenico Ant. | | Usigni | | Id | 37.39 | + |
| 151. | Ranaldi Antonio | | Roma | | Id | 37.39 | + |
| 152. | Tabussi Cecilia | | Ruscio | | Id | 33.02 | 28.95 + |
| 153. | Smeraldi Giovanni | | | | Id | 32.66 | defunto |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|-----------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 154. | Chimenti D. Serafino | 37 | M. Leone | Sacerdote | Id | 31.90 | |
| 155. | Moretti Angelo Ant. | 49 | Cascia | Speciale | Id | 31.31 | + |
| 156. | Trotti Alessandro | | Colleponete | | Id | 31.24 | |
| 157. | Filipponi Antonio | | Id | | Id | 31.20 | |
| 158. | Smeraldi Pietro | 42 | Trivio | Pastore | Id | 30.84 | + |
| 159. | Bevilacqua Domenico | | | | Id | 30.80 | defunto + |
| 160. | Bizzarri Maria | | Ruscio | | Id | 30.59 | + |
| 161. | Rosati Antonio | | Terria | | Id | 30.33 | + |
| 162. | Jachetti Pasquale | 36 | M. Leone | Falegname | Id | 29.97 | 26.98 + |
| 163. | Capitani Gian. Batt(ist)a | | Usigni | | Id | 29.76 | 45.32 + |
| 164. | Cesi Rita | | Ruscio | | Id | 29.58 | |
| 165. | Franceschini Giovannini | | | | Id | 29.50 | defunto 28.70 + |
| 166. | Congiunti Pietro Bartolomeo | 41 | M. Leone | Pastore | Id | 29.42 | + |
| 167. | Ferrazzoli Niccola | 70 | Id | Id | Id | 28.76 | + |
| 168. | Climati Vincenzo | | Gavelli | | Id | 28.74 | 28.24 + |
| 169. | Piedigatti Maria | | Id | | Id | 27.83 | + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|-----------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| 170. | Vannozzi M. Luigia | | Ruscio | | Id | 26.96 | + |
| 171. | Manlutti Antonio | 59 | M. Leone | Pastore | Id | 26.02 | 12.94 + |
| 172. | Di Biagio Agnese | | Id | | Id | 25.58 | |
| 173. | Caretti Giuseppe | 71 | Trivio | Id | Id | 25.18 | + |
| 174. | Reali Bernardina / Antonio | | Id | | Id | 25.24 | 48.13 + |
| 175. | Sereni Salvatore / Tommaso | | | | Id | 24.96 | defunto-
256.42 + |
| 176. | Angelini Luigi | 69 | Buttino | Bracciante | Id | 24.95 | + |
| 177. | Peroni Domenico | 63 | Ruscio | Vetturale | Id | 24.74 | + |
| 178. | Congiunti Bona | | M. Leone | | Id | 24.70 | + |
| 179. | Arigoni Isidoro e Maddalena | | | | Id | 24.50 | defunto + |
| 180. | Innocenzi Antonio | | Terria | | Id | 24.46 | + |
| 181. | Palandroni Elisabetta | | M. Leone | | Id | 23.88 | + |
| 182. | Arigoni Stefano | 42 | Ruscio | Conciatore | Id | 23.73 | 42.78 + |
| 183. | Angelini Gabriele | 69 | Trivio | Pastore | Id | 23.46 | + |
| 184. | Tedeschi Mariano | | | | Id | 22.76 | defunto + |
| 185. | Polidori Giuseppe | | Poggio Domo | | Id | 22.62 | |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|-------------------------|-----|-------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 186. | Salamandra Vincenzo | 35 | Trivio | Gionchetto | Id | 22.41 | |
| 187. | Vannozzi Domenico | 57 | Ruscio | Cont | Id | 22.30 | |
| 188. | Bevilacqua Cruciano | 52 | M. Leone | Fabro ferrajo | Id | 22.10 | 41.41 + |
| 189. | Vannozzi Antonio | | | | Id | 22.10 | defunto 31.93 + |
| 190. | Gervasoni Tommaso | 42 | Ruscio | Calzolajo | Id | 21.97 | + |
| 191. | Sofferenti Felice | 49 | M. Leone | Vetturale | Id | 21.97 | + |
| 192. | Mesticoni Mattia | | Macenano | | Id | 21.42 | 21.45 + |
| 193. | Cesarini Paolo Ant. | | Civitella | | Id | 21.32 | + |
| 194. | Innocenzi Pasquale | | Colleponete | | Id | 21.15 | + |
| 195. | Reali Giuseppe | 45 | Ruscio | Cont | Id | 20.35 | |
| 196. | Angelini Annunziata | | | | Id | 20.21 | defunto 38.70 |
| 197. | Lotti Antonio | | | | Id | 19.50 | Id + |
| 198. | Giovannetti Gian Pietro | 39 | Nempe | Cont | Id | 19.29 | + |
| 199. | Cervosi Tommaso | 55 | Trivio | Pastore | Id | 19.29 | 19.49 + |
| 200. | Bevilacqua Francesco | 77 | M. Leone | Cont | Id | 19.22 | + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|--------------------------------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 201. | Sereni Paolo | 42 | Id | Vettuale | Id | 18.70 | + |
| 202. | Salamandra Giuseppe | 45 | Id | Id | Id | 18.67 | + |
| 203. | Rossi D. Basilio | | Monte Rivo-
so | | Id | 18.50 | + |
| 204. | Vannozzi Agnese | | Cascia | | Id | 18.50 | + |
| 205. | Gentileschi Lolli Livia | | M. Leone | | Id | 18.20 | + |
| 206. | Peroni Giacomo | 37 | Ruscio | Pastore | Id | 18.02 | 18.67 |
| 207. | Cecchetti Felice | | Onelli | | Id | 17.90 | + |
| 208. | Leonardi Vincenzo | 37 | M. Leone | Fabro fer-
rajo | Id | 17.77 | + |
| 209. | Vannozzi Biagio | 42 | Ruscio | Pastore | Id | 17.47 | |
| 210. | Leonardi Francesco | | Caso | | Id | 17.16 | |
| 211. | Fantini Francesco | | Macenano | | Id | 17.13 | |
| 212. | Angelini Paola | | M. Leone | | Id | 16.84 | |
| 213. | Vannozzi Anna M(a-
ri)a | | Ruscio | | Id | 16.76 | |
| 214. | Poli Anna M(ari)a
Francesca | | | | | 16.68 | defunta
+ |
| 215. | Perlionardi Marco
Ant. | 58 | Trivio | Cont | Id | 16.68 | + |

| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|--|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 216. | Angelini Giuseppe / Bernardo in Angelini | | | | Id | 15.64 | 25.31 |
| 217. | Cicchetti Pietro d'Angelo | 51 | Ruscio | Id | Id | 15.58 | 19.65 + |
| 218. | Rosati Anna | | Terria | | Id | 15.36 | + |
| 219. | Perlionardi Domenico | | | | Id | 15.12 | defunto + |
| 220. | Rosati Giuseppe | | Id | | Id | 14.84 | + |
| 221. | Ferrazzoli Giovanni | 42 | M. Leone | Pastore | Id | 14.71 | + |
| 222. | Clementi Bartolomeo | | Gavelli | | Id | 14.69 | + |
| 223. | Salvatori Paolo | 47 | Trivio | Cont | Id | 14.64 | + |
| 224. | Angelini Silvestro | 49 | Rescia | Id | Id | 14.54 | 15.64 + |
| 225. | Perlionardi Giuseppe | | | | Id | 14.52 | defunto + |
| 226. | Gervasoni Natalizia | | M. Leone | | Id | 14.46 | + |
| 227. | Sielli Lorenzo | | Usigni | | Id | 13.85 | 14.85 + |
| 228. | Galassi Maria | | Roccaporena | | Id | 13.85 | 13.89 + |
| 229. | Perlionardi Benedetto | 42 | M. Leone | Pastore | Id | 13.76 | |
| 230. | Innocenzi Stanislao in Poli Maria | | | | Id | 13.67 | defunto 14.07 + |



| N. di ordine | Cognome e Nome | Età | Domicilio | Professione | Qualità Religiose, Politiche e Morali | Estimo Catastale | Osservazioni |
|--------------|-----------------------------|-----|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 231. | Cicchetti M(ari)a Ant(oni)a | | Ruscio | | Id | 13.58 | + |
| 232. | Peroni Filippo | 73 | M. Leone | Inabile | Id | 13.57 | + |
| 233. | Perlionardi Maria Ant. | | Trivio | | Id | 13.56 | + |
| 234. | Primavera Luigi | 15 | M. Leone | Pastore | Id | 13.41 | + |
| 235. | Peroni Emidio | | Id | Id | Id | 13.30 | defunto + |
| 236. | Bernabei Marco Ant. | 45 | Ruscio | Id | Id | 13.70 | 20.26 + |
| 237. | Peroni Vincenzo | 51 | Id | Bracciante | Id | 13.01 | + |
| 238. | Gervasoni Sante | | Ruscio | | Id | 12.85 | + |
| 239. | Filippi Emidio | 68 | M. Leone | Pastore | Id | 12.59 | + |
| 240. | Massi Giuseppe | 41 | Id | Id | Id | 12.42 | + |
| 241. | Orsini Pasqua | | | | Id | 12.36 | defunta + |
| 242. | Cecchetti Biagio | 47 | Id | Id | Id | 12.21 | + |
| 243. | | | | | | | |
| 244. | | | | | | | |



DOCUMENTO N. 2: LEGISLAZIONE

Legge 4 agosto 1894, n. 397. Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio.

Il numero 397 della raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

«Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio»

Art. 1. — Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche. Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli artt. 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche.

Art. 2. — Le associazioni, di cui all'art. 1, dovranno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento dal quale risultino: a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni; b) la natura ed estensione dei fondi medesimi; c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione; d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e pel riparto degli utili; e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti; f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente. Il regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della legge comunale e provinciale. Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente legge.



Art. 3. — Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza regolarmente costituita, spetterà al sindaco del Comune riunire gli utenti. Egualmente entro il termine di un mese, il sindaco provvederà alla convocazione delle associazioni che non avessero approvato il regolamento entro l'anno stabilito dall'art. 2. In difetto provvederà d'ufficio il prefetto della provincia, a norma dell'art. 126 della legge comunale e provinciale.

Art. 4. — I regolamenti definitivamente stabiliti verranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del comizio agrario del circondano e della deputazione provinciale. La Giunta, non senza averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse della comunione e dell'agricoltura. È ammesso il ricorso al Ministero di Agricoltura e Commercio contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5. — Per garantire la retta amministrazione dei beni sociali ed assicurare la responsabilità degli amministratori, i regolamenti di cui all'art. 2 prenderanno norma dalle disposizioni degli artt. 140, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 comma 1° e 2°, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 265, 267, 268 e 269 della legge comunale e provinciale, in quanto sono applicabili alle operazioni contemplate nella legge presente. Tutti gli atti di amministrazione interna, per i quali è richiesta la carta bollata, saranno redatti in carta bollata da centesimi cinque.

Art. 6. — Contro le disposizioni contenute nel regolamento che si ritenessero lesive dei diritti dei singoli soci o utenti o di chiunque possa eventualmente averne, in quanto alla esistenza, estensione, entità e limiti dei diritti medesimi, potranno gli interessati sporgere ricorso avanti le Giunte d'arbitri istituite dalla legge 24 giugno 1888, n. 5489, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento. È ammesso ricorso innanzi alle rispettive Corti d'appello contro le decisioni delle Giunte nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 10 della legge sopra citata.

Art. 7. — Su ricorso degli'interessati l'autorità, da cui fu approvato il regolamento, provvederà a modificarlo in conformità dei giudicati delle Giunte d'arbitri e delle Corti d'appello di che all'articolo precedente. Qualunque successiva variazione ai regolamenti ed agli statuti potrà farsi dalle associazioni su domanda di un terzo almeno dei soci e sarà approvata con le forme e nei modi stabiliti dalla presente legge.



Art. 8. — Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esazione dei contributi sociali, per le associazioni costituite in enti morali, ai termini della presente legge, si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali. Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'arbitri, e contro la decisione della medesima, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello nei limiti designati dall'art. 6 della presente legge.

Art. 9. — Il Ministro di Agricoltura e Commercio presenterà ogni triennio ai due rami del Parlamento una relazione sommaria sull'andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente legge.

Art. 10. — Quando nello stesso Comune esistono associazioni della natura di quelle indicate nell'art. i con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli art. 1 e 2 della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purché la fusione sia domandata da due terzi degli associati.

Art. 11. — L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti, in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune.

Art. 12. — Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della presente legge.

Art. 13. — Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e soverchiamente frazionati, sarà in facoltà del Governo, su domanda degli interessati, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, di sospendere l'applicazione della legge 24 giugno 1888, n. 5489.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 4 agosto 1894.
Umberto.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, mercoledì 5 settembre 1894, n. 209, Tipografia delle Mantellate, Roma, pp. 4401-4403. Il Regolamento della presente legge è stato abrogato dall'art. 63 R. D. 26 febbraio 1928, n. 332).

XX

Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente: 1° il R.D. 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 2° il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751; 3) il R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. **Capo I - Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici** — **1.** Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge. **2.** Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800. **3.** Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27. Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici. Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze



saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione. Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario. **4.** Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi: 1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita; 2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria. Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario. Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare. Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario. **5.** Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente. Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà. Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo. Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo. Allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo. Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni. **6.** La



porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civili da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore. A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento. **7.** Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie. Restano ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione. **8.** Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione. Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori. In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà. **9.** Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. I; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti



migliorie; che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; che l'occupazione duri almeno da dieci anni. Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto. Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti. **10.** Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro. Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione. Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana. **Capo II - Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione** — **11.** I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie: terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. **12.** Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione. I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile. **13.** I terreni indicati alla lettera b) dell'articolo 11 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità. Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana. **14.** L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determi-



nata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale. **15.** Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria. Detto delegato ha il mandato: di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione; di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiaria, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi. Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13. **16.** Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario. **17.** Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15. **18.** Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione. Ad essi sarà fatto obbligo di preferire



per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale. **19.** L'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti. **20.** Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario. Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiari, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti. **21.** Le unità fondiari abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19. Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura. Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo. **22.** Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13. Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni. La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire. Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita. **23.** Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi. La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale (ora Ministero dell'agricoltura e foreste), su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune. Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi. **24.** Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale,



per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12. **25.** Il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse. In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono. Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto. **26.** I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni. I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

Capo III - Giurisdizione e procedura — **27.** All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali. I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici. Il Ministro per l'economia nazionale de-



terminerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato. **28.** I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono. L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni. Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori. I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario. In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere. I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo. **29.** I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate. In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato. I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite. Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale (ora Ministero dell'agricoltura e foreste), la quale terrà luogo di quella della Giunta



provinciale amministrativa. **30.** Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso. **31.** I commissari nel loro procedimento sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze. Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Codice di procedura civile. Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni. Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto. Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente. **32.** Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte. Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione. Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa. Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario. Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni. **33.** Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario. Questi potrà altresì richiedere diretta-



mente l'assistenza della forza pubblica. **34.** I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Province assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72 e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Province per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento. Essi però, nelle Province cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge. Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32. **35.** abrogato. **36.** Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124. **Capo IV - Disposizioni generali e transitorie** — **37.** La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero dell'economia nazionale. Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29. **38.** Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale. **39.** Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo. I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoriери dei Comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi. **40.** Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro. Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le



sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre. Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte. **41.** Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali. Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute. Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge. Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario. **42.** Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate. Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge. **43.** Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 – Anno V.

VITTORIO EMANUELE:

Mussolini - Belluzzo - Rocco

Visto, il Guardasigilli: Rocco

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, lunedì 3 ottobre 1927, n. 228, parte prima, Leggi e decreti, Stabilimento Poligrafico dello Stato, Roma, pp. 3949 - 3954. Segue il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 su G.U. dell'8 marzo 1928, n.57 per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge e sul riordinamento degli usi civici del Regno).



DOCUMENTO N. 3: BENI DEL CONSORZIO NEL 1937

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
COMUNANZA AGRARIA “CONSORZIO DEI POSSIDENTI”
INVENTARIO
dei beni immobili di proprietà del Consorzio stesso.

Proprietà della Comunanza Agraria “Consorzio dei Possidenti di
Monteleone di Spoleto

| MAPPA BUTINO | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Numeri | Contrada
e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
| 1 | Cacuscia | pascolo | 161,27 |
| 12 | Butino | “ | 0,34 |
| 49 | Madonna delle
Grazie | “ | 4,41 |
| 51 | “ | “ | 1,45 |
| 52 | “ | seminativo arb.to | 5,71 |
| 53 | “ | seminativo | 0,21 |
| 73 | Puzzolano | pascolo | 4,53 |
| 74 | “ | “ | 3,28 |
| 103 | Valle Rocca | “ | 18,42 |
| 104 | Puzzolano | bosco ceduo | 45,34 |
| 123 | “ | pascolo | 0,39 |
| 126 | “ | “ | 22,88 |
| 127 | “ | “ | 14,91 |
| 129 | “ | “ | 14,46 |
| 136 | Rocca | “ | 11,10 |
| 137 | “ | “ | 2,91 |
| 138 | “ | “ | 4,52 |
| 180 | Cascita | “ | 18,00 |
| 183 | “ | “ | 2,54 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 188 | “ | “ | 0,76 |
| 235 | Puzzolano | bosco ceduo | 79,32 |
| 247 | “ | pascolo | 6,14 |
| 250 | “ | “ | 22,42 |
| 257 | “ | “ | 8,44 |
| 258 | “ | “ | 1,20 |
| 259 | “ | “ | 11,38 |
| 262 | “ | “ | 3,44 |
| 263 | “ | “ | 21,38 |
| 264 | Cerreto | “ | 35,54 |
| 269 | Scentelle | “ | 13,09 |
| 271 | Terrargo | “ | 32,64 |
| 277 | Macchia Piana | bosco ceduo | 43,00 |
| 281 | Butino | pascolo | 4,70 |
| 282 | “ | “ | 1,72 |
| 284 | Macchia Piana | bosco ceduo | 337,84 |
| 291 | Boato | pascolo | 4,85 |
| 294 | “ | bosco ceduo | 96,74 |
| 295 | Macchia Piana | pascolo | 25,71 |
| 297 | “ | “ | 60,75 |
| 298 | “ | “ | 75,53 |
| 325 | Terrargo | “ | 79,00 |
| 326 | “ | “ | 11,40 |
| 342 | “ | “ | 104,55 |
| 343 | “ | “ | 120,62 |
| 344 | Capistrello | “ | 190,00 |
| 351 | Montino | “ | 112,72 |
| 352 | “ | “ | 161,14 |
| 355 | “ | pascolo | 28,41 |
| 356 | Valle canina | “ | 110,54 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 359 | “ | “ | 5,27 |
| 360 | “ | bosco ceduo | 58,31 |
| 361 | “ | pascolo | 1,12 |
| 362 | “ | “ | 133,34 |
| 363 | Campofoglie | “ | 1,31 |
| 366 | “ | bosco ceduo | 143,24 |
| 370 | “ | pascolo | 42,65 |
| 371 | “ | bosco ceduo | 153,72 |
| 372 | “ | seminativo | 1,18 |
| 397 | “ | pascolo | 87,72 |
| 401 | “ | bosco ceduo | 66,17 |
| 402 | “ | “ | 186,72 |
| 420 | Fonte del ladrone | pascolo | 12,00 |
| 421 | “ | bosco ceduo | 263,24 |
| 426 | Prato dei Niccoli | pascolo | 13,93 |
| 427 | “ | “ | 3,12 |
| 428 | “ | “ | 15,24 |
| 433 | Terrargo | “ | 3,48 |
| 434 | “ | “ | 9,05 |
| 437 | “ | bosco ceduo | 107,82 |
| 438 | “ | “ | 116,00 |
| 439 | Capo la valle | pascolo | 4,32 |
| 446 | Terrargo | “ | 1,16 |
| 447 | “ | “ | 4,47 |
| 448 | “ | “ | 18,15 |
| 471 | Capo la valle | bosco ceduo | 60,22 |
| 475 | “ | pascolo | 14,42 |
| 475 | “ | “ | 104,00 |
| 477 | “ | “ | 22,24 |
| 478 | “ | “ | 3,88 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|
| 487 | “ | “ | 20,84 |
| 488 | “ | “ | 71,87 |
| 489 | “ | “ | 9,72 |
| 498 | “ | “ | 31,00 |
| 503 | “ | “ | 1,34 |
| 504 | “ | bosco ceduo | 364,00 |
| 509 | Colle falasca | pascolo | 139,62 |
| 511 | “ | “ | 16,12 |
| 512 | “ | “ | 4,24 |
| 521 | Motola | bosco ceduo | 103,00 |
| 523 | “ | “ | 143,00 |
| 524 | “ | “ | 251,40 |
| 525 | “ | pascolo | 575,00 |
| 526 | “ | “ | 708,50 |
| 527 | “ | bosco ceduo | 54,87 |
| 530 | Fonte della radice | “ | 220,00 |
| 536 | Colel falasca | prato alto monte | 11,65 |

| |
|---------------------|
| MAPPA TRIVIO |
|---------------------|

| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|----------------|-------------------|
| 16 | S. Gregorio | prato colonico | 0,05 |
| 27 | “ | pascolo | 0,17 |
| 32 | “ | “ | 1,21 |
| 33 | “ | “ | 32,11 |
| 61 | Trivio | “ | 52,11 |
| 62 | “ | “ | 45,15 |
| 73 | Valle frangola | “ | 0,53 |
| 119 | Trvicaia | bosco ceduo | 871,32 |
| 130 | Cornuvole | sem. arb.to | 1,03 |



| Numeri | Contrada
e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 141 | Cima del monte | bosco ceduo | 221,54 |
| 144 | “ | “ | 360,80 |
| 145 | “ | pascolo | 1,37 |
| 174 | Valle frangola | “ | 0,11 |
| 190 | “ | bosco ceduo | 189,52 |
| 199 | Costa d’aprile | “ | 38,12 |
| 208 | Poggio | pascolo | 10,85 |
| 214 | “ | bosco ceduo | 64,67 |
| 215 | “ | “ | 281,30 |
| 224 | Abbilitato | pascolo | 18,62 |
| 228 | “ | bosco ceduo | 69,28 |
| 229 | “ | “ | 40,40 |
| 230 | “ | “ | 238,00 |
| 233 | “ | “ | 338,35 |
| 239 | Cornuvole | pascolo | 100,42 |
| 240 | “ | “ | 32,73 |
| 258 | “ | bosco ceduo | 158,70 |
| 306 | Opecchia | pascolo | 31,85 |
| 544 | Verogna | bosco ceduo | 424,41 |
| 545 | “ | pascolo | 11,39 |
| 546 | “ | bosco ceduo | 85,60 |
| 547 | “ | “ | 264,30 |
| 548 | “ | pascolo | 53,00 |
| 607 | Ferriera | “ | 7,59 |
| 618 | “ | “ | 82,53 |
| 629 | Verogna | bosco ceduo | 590,92 |
| 630 | Levriera | pascolo | 6,78 |
| 643 | Polvaso | “ | 7,22 |
| 644 | “ | “ | 29,98 |
| 741 | Castelluccio | “ | 9,18 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 840 | Vaccarello | bosco ceduo | 80,27 |
| 841 | “ | seminativo | 3,47 |

MAPPA RUSCIO

| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 159 | Monte della Croce | pascolo | 114,00 |
| 160 | “ | “ | 61,80 |
| 213 | Le traverse | “ | 1,90 |
| 304 | Vigliano | “ | 8,93 |
| 305 | “ | bosco ceduo | 1210,03 |
| 306 | “ | pascolo | 158,60 |
| 315 | “ | “ | 5,16 |
| 601 | Monte della Trogna | sem. arb.to | 7,51 |
| 602 | “ | pascolo | 15,10 |
| 603 | “ | “ | 245,00 |
| 690 | Campogrande | “ | 11,82 |
| 704 | Colli cardoni | “ | 3,17 |
| 707 | “ | “ | 21,00 |
| 900 | Ferrucciame | “ | 319,24 |
| 923 | La croce | seminativo | 8,40 |
| 924 | “ | “ | 3,00 |
| 925 | “ | sem. arb.to | 28,97 |

MAPPA RESCIA

| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 33 | Traverse | pascolo | 68,62 |
| 49 | “ | “ | 2019,22 |
| 50 | “ | “ | 258,40 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 67 | Cornuvole | bosco ceduo | 102,26 |
| 69 | Campolungo | “ | 268,20 |
| 92 | Povetondo | “ | 228,28 |
| 93 | “ | “ | 188,60 |
| 112 | Rescia | sem. arb.to | 0,42 |
| 159 | “ | pascolo | 267,16 |
| 199 | “ | “ | 3,74 |
| 210 | Selva piana | sem. arb.to | 1,24 |
| 226 | “ | bosco ceduo | 712,40 |
| 227 | “ | “ | 399,44 |
| 229 | “ | “ | 637,70 |
| 234 | Colle della ruzzola | pacolo | 1,92 |
| 242 | “ | “ | 8,10 |

MAPPA MONTELEONE

| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Page | pascolo | 111,77 |
| 73 | Monteleone | seminativo | 1,00 |
| 124 | “ | pascolo | 0,68 |
| 195 | “ | “ | 0,11 |
| 197 | “ | “ | 0,03 |
| 205 | “ | seminativo | 0,04 |
| 208 | “ | pascolo | 0,08 |
| 230 | “ | “ | 0,02 |
| 342 | Valle dei frati | “ | 1,55 |
| 379 | Le vallate | “ | 2,46 |
| 385 | “ | “ | 0,16 |
| 422 | Pantani | “ | 1,70 |
| 456 | “ | “ | 1,78 |



| Numeri | Contrada
e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|------------------------|--------------|-------------------|
| 457 | Castel Migamine | “ | 22,24 |
| 466 | “ | “ | 5,61 |
| 474 | S. Lucia | “ | 0,14 |
| 505 | Ripa | “ | 2,44 |
| 506 | “ | “ | 37,92 |
| 551 | Colle ritotoli | “ | 13,51 |
| 552 | “ | “ | 5,14 |
| 564 | Rua | “ | 1,69 |
| 565 | “ | “ | 45,00 |
| 568 | “ | “ | 7,91 |
| 589 | Castellina | “ | 39,26 |
| 601 | Chiuse | “ | 6,00 |
| 602 | “ | “ | 13,32 |
| 606 | Vallerosa | “ | 25,72 |
| 607 | Colle piccolo | “ | 108,00 |
| 612 | “ | “ | 9,00 |
| 620 | “ | “ | 56,75 |
| 621 | “ | “ | 17,74 |
| 622 | “ | “ | 22,29 |
| 623 | “ | “ | 9,34 |
| 627 | Coste del fiume | “ | 1,71 |
| 628 | “ | “ | 183,25 |
| 629 | “ | “ | 9,35 |
| 633 | “ | “ | 72,23 |
| 634 | “ | “ | 3,18 |
| 643 | Colle del Capitano | “ | 6,05 |
| 644 | “ | “ | 133,52 |
| 645 | “ | “ | 10,28 |
| 676 | Valle ranaldi | “ | 0,73 |
| 692 | “ | “ | 0,37 |



| Numeri | Contrada
e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 717 | Capo mandra | “ | 19,21 |
| 740 | Boato | “ | 0,02 |
| 747 | “ | “ | 4,81 |
| 748 | “ | “ | 4,48 |
| 836 | “ | bosco ceduo | 95,00 |
| 841 | “ | pacolo | 27,41 |
| 842 | “ | Sem. arb.to | 5,22 |
| 849 | “ | pascolo | 10,52 |
| 862 | “ | “ | 17,49 |
| 858 | “ | bosco ceduo | 210,89 |
| 869 | “ | “ | 108,65 |
| 870 | “ | pascolo | 157,00 |
| 872 | “ | “ | 20,19 |
| 873 | “ | “ | 18,64 |
| 874 | “ | “ | 45,00 |
| 875 | “ | bosco ceduo | 115,78 |
| 876 | “ | pascolo | 13,45 |
| 878 | Costa di Montino | “ | 135,00 |
| 879 | “ | “ | 3,68 |
| 880 | “ | “ | 12,24 |
| 881 | “ | “ | 0,93 |
| 883 | “ | “ | 175,00 |
| 884 | “ | “ | 55,20 |
| 885 | “ | “ | 149,37 |
| 886 | “ | “ | 69,00 |
| 887 | Montino | bosco ceduo | 16,28 |
| 888 | “ | pascolo | 71,74 |
| 889 | “ | “ | 810,00 |
| 908 | “ | “ | 6,24 |
| 853 | Valle S. Angelo | bosco ceduo | 53,14 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 954 | “ | “ | 1,62 |
| 955 | “ | “ | 181,00 |
| 956 | “ | pascolo | 9,71 |
| 969 | Nempe | seminativo | 0,08 |
| 1046 | Vaglie | pascolo | 36,27 |

| |
|------------------------------|
| MAPPA VALLE S. ANGELO |
|------------------------------|

| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 23 | Lo speciale | pascolo | 64,47 |
| 27 | “ | sem. arb.to | 5,46 |
| 270 | Casalino | pascolo | 19,22 |
| 271 | “ | “ | 16,61 |
| 272 | “ | bosco ceduo | 1084,78 |
| 273 | “ | pascolo | 15,12 |
| 287 | “ | “ | 77,80 |
| 294 | Vallone | bosco ceduo | 2,76 |
| 336 | Casalino | “ | 16,00 |
| 337 | “ | pascolo | 6,83 |
| 365 | Speciale | “ | 6,78 |
| 366 | “ | bosco ceduo | 3,12 |
| 367 | “ | pascolo | 3,22 |
| 368 | “ | bosco ceduo | 3,98 |
| 418 | S. Paolo | pascolo | 8,08 |
| 499 | Macchia Tonda | bosco ceduo | 24,58 |
| 500 | “ | pascolo | 4,84 |
| 532 | La Rua | “ | 99,25 |
| 533 | “ | bosco ceduo | 7,75 |
| 534 | “ | pascolo | 11,46 |
| 538 | Macchia d'acera | bosco ceduo | 940,70 |



| Numeri | Contrada e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|
| 539 | “ | pascolo | 129,90 |
| 543 | La Rua | bosco ceduo | 7,68 |
| 544 | “ | pascolo | 14,61 |
| 545 | Valle pacca | bosco ceduo | 632,83 |
| 548 | Forca Cerro | pascolo | 178,44 |
| 550 | “ | bosco ceduo | 63,40 |
| 551 | “ | sem. arb.to | 7,79 |
| 552 | “ | “ | 1,38 |
| 556 | “ | pascolo | 5,78 |
| 557 | “ | “ | 5,35 |
| 593 | Colleprino | bosco ceduo | 208,80 |
| 610 | Montecarpelone | sem. arb.to | 24,11 |
| 611 | “ | pascolo | 6,14 |
| 612 | “ | “ | 2,34 |
| 618 | “ | “ | 0,95 |
| 636 | “ | “ | 57,00 |
| 637 | “ | bosco ceduo | 282,70 |
| 638 | “ | “ | 674,30 |
| 639 | “ | pascolo | 82,07 |
| 640 | “ | “ | 90,80 |
| 641 | “ | bosco ceduo | 320,40 |
| 642 | “ | pascolo | 74,28 |
| 645 | Montelenene | “ | 3,42 |
| 646 | “ | “ | 8,34 |
| 647 | Macchia d’acera | “ | 374,00 |
| 648 | “ | bosco ceduo | 208,24 |
| 649 | “ | “ | 515,68 |
| 650 | “ | pascolo | 2,12 |
| 651 | “ | “ | 125,76 |
| 652 | “ | “ | 22,47 |

| Numeri | Contrada
e Vocabolo | Coltivazione | Superficie tavole |
|--------|------------------------|--------------|-------------------|
| 658 | “ | “ | 7,11 |
| 659 | “ | bosco ceduo | 317,45 |
| 660 | “ | “ | 78,82 |
| 666 | “ | “ | 18,19 |
| 667 | “ | “ | 225,77 |
| 678 | Aspra | “ | 109,46 |
| 688 | “ | “ | 139,87 |
| 689 | “ | sem. arb.to | 1,87 |
| 690 | “ | pascolo | 2,65 |
| 691 | “ | “ | 30,00 |
| 692 | “ | sem. arb.to | 2,72 |
| 696 | “ | pascolo | 2,63 |
| 699 | “ | “ | 0,77 |
| 721 | Valle S.Angelo | “ | 4,70 |

Proprietà dei beni immobili urbani del Consorzio dei Possidenti

Mappa M.Leone di Spoleto

1) Fabbricato sito Piazza Plebiscito civico n.

2) Ex Convento di Santa Caterina sito in via Cesare Battisti civico n.



DOCUMENTO N. 4: REGOLAMENTI

1906

Comune di Monteleone di Spoleto, Consorzio dei Possidenti, “Deliberazioni dei Componenti”, 1

Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, Regolamento Amministrativo, 1906

Capo I

Origine e Costituzione del Consorzio

Art.° 1.° - Il Consorzio o Comunanza dei Possidenti di Monteleone di Spoleto trae la sua origine da una convenzione stabilita fra i Possidenti del Comune di Monteleone di Spoleto, ivi domiciliati e residenti e l'Amministrazione del Buon Governo, dopo l'incameramento dei beni comunali avvenuto in forza del Muto _ Proprio di Pio Settimo nel 1801.

Art.° 2.° - Il Consorzio è costituito da tutte le famiglie domiciliate e residenti nel Comune di Monteleone di Spoleto, che ivi posseggano fondi rustici di qualunque specie e valore, ed in forza del presente Regolamento resta considerata persona giuridica e quindi costituita in Ente morale ai sensi e pro gli effetti della legge 4 Agosto 1894 atto 397 riguardante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio.

Art.° 3.° - Scopo dell'associazione è la partecipazione dei singoli alla proprietà all'istanza, all'amministrazione dei beni comuni in conformità delle seguenti disposizioni.

Art.° 4.° - Ciascuna famiglia è rappresentata dal proprio capo o da un membro della medesima da esso delegato.

I minorenni orfani e le donne maritate saranno rappresentate dai rispettivi tutori e mariti.

Le vedove e le donne maggiorenni viventi da sole, vi potranno essere rappresentate da persona di loro fiducia avente le qualità necessarie, che designeranno alla Presidenza anche con semplice lettera.

Art.° 5.° - Tutti i rappresentanti le famiglie consorziali formeranno l'assemblea generale e sono divisi in due categorie.

(A) Appartengono alla prima categoria tutti i rappresentanti di famiglie, che posseggono fondi rustici per un estimo catastale non superiore a scudi cinquanta, e questi godono il Diritto di proprietà, di utenza e di eleggere il Consiglio Amministrativo.

(B) Alla seconda categoria appartengono tutti i rappresentanti di famiglie che posseggono fondi rustici per un estimo catastale superiore a scudi cinquanta, e questi oltre al diritto di cui nel precedente capoverso, godono anche quello di eleggibilità alle cariche Amministrative del Consiglio.

Art.° 6.° - Le liste tanto degli elettori che degli eleggibili, saranno annualmente ri-



vedute dalla Deputazione Consorziale, ed appurate dal Consiglio di Amministrazione nel mese di marzo, facendovi le opportune aggiunte e cancellazioni in base al disposto dell'articolo precedente.

Art.° 7.° - Il Presidente dovrà immediatamente notificare a ciascun interessato la sua cancellazione dell'una o dell'altra lista, avvertendolo che avrà diritto a reclamare entro quindici giorni al Consiglio Amministrativo, qualora non lo ritenesse giusto.

Art.° 8.° - Entro il mese di Aprile il Consiglio Amministrativo decide sui reclami ed approva definitivamente le liste.

Art.° 8.° bis - Contro le decisioni del Consiglio è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia entro dieci giorni.

Capo II

Delle elezioni

Art.° 9.° - Alla elezioni del Consiglio di Amministrazione concorrono tutti i rappresentanti delle famiglie consorziali.

Art.° 10.° - Almeno otto giorni prima di quello fissato per l'elezioni, il Presidente ne darà avviso a ciascun rappresentante, indicando il luogo delle riunioni, il giorno e l'ora della votazione.

Art.° 11.° - Le elezioni si faranno nel mese di Luglio.

Art.° 12.° - Nella sale dove avranno luogo le elezioni, saranno affisse le liste tanto degli elettori che degli elegibili, non che quelle dei Consiglieri da surrogarsi, e di quelli che rimangono in ufficio.

Art.° 13.° - Il Presidente dell'assemblea elettorale è il Presidente della Comunità, e in sua assenza, ne farà le veci

uno dei capi di famiglia più anziano fra i presenti che sappia leggere e scrivere.

Art.° 14.° - L'adunanza elegge a maggioranza di voti quattro scrutatori. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda, e saranno proclamati eletti i quattro che riporteranno maggior numero di voti.

Art.° 15.° - Il Segretario della Comunità funzionerà pure da Segretario dell'ufficio elettorale.

Art.° 16.° - L'elettore analfabeta può fare scrivere la propria scheda da un altro elettore di sua fiducia.

Di ciò si farà menzione nel verbale.

Art.° 17.° - Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggere, quando se ne devono eleggere meno di cinque. Quando il numero di consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

Art.° 18.° - Per le altre formalità saranno osservate le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale in vigore sulle operazioni elettorali, per quanto possono applicarsi all'amministrazione consorziale.

Art.° 19.° - Di tutte le operazioni elettorali deve farsi contare da processo verbale da redigere e da firmarsi dai componenti il seggio.

Art.° 20.° - Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso entro dieci giorni al Prefetto della Provincia, il quale, sentito il Consiglio di Prefettura, giudica inappellabilmente tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.



Capo III

Amministrazione del Consiglio

Art.° 21.°- Il Consorzio dei Possidenti è amministrato dal Consiglio Amministrativo, dalla Deputazione Consorziale e dal Presidente.

Avrà inoltre un Segretario, un Tesoriere, un Groschiere pel Monte Frumentario, una Guardia Campestre.

Del Consiglio Amministrativo

Art.° 22.°- Il Consiglio Amministrativo è composto di quindici membri compreso il Presidente, e viene eletto dall'assemblea generale fra gli eleggibili iscritti nella lista dei consorziati di seconda categoria, di cui al 2° paragrafo dell'art.° 5.° che sanno leggere e scrivere.

Art.° 23.°- I Consiglieri saranno in carica sei anni: si rinnovano per metà ogni triennio e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale la scadenza è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Art.° 24.°- Non può essere eletto a membro del Consiglio Amministrativo chi riveste la carica di Sindaco o di Assessore titolare del Comune di Monteleone.

Art.° 25.°- Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletive solo nel caso in cui il Consiglio sia rimasto in numero di membri inferiore a otto.

Art.° 26.°- Coloro che a termine del presente regolamento sono nominati a tempo, rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorché sia trascorso il termine prefisso.

Art.° 27.°- Fra gli eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riusciranno nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne otterranno maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Art.° 28.°- Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art.° 29.°- I Consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è prannunziata dal Consiglio.

Art.° 30.°- I Consiglieri entrano in carica il primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio che ha luogo dopo le lezioni.

Art.° 31.°- Il Consiglio Amministrativo deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria, l'una in mesi di Marzo e Aprile, e l'altra nei mesi di Settembre e Ottobre.

Art.° 32.°- La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta dal Presidente con avviso da consegnarsi a domicilio due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, e contenente l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Art.° 33.°- Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non è presente la metà dei membri che la compongono. Però alla seconda convocazione, che dovrà essere tenuta in altro giorno e con nuovo avviso, le deliberazioni saranno valide, purché ivi intervengano almeno quattro membri.

Art.° 34.°- Nessuno oggetto potrà es-



sere portato in discussione se non si trova compreso nell'ordine del giorno, ad eccezione dei casi in cui il Consiglio dichiarasi l'urgenza.

Art.° 35.° - Le votazioni potranno esser fatte per alzata o seduta, o per appello nominale; le sole deliberazioni concernenti persone si premieranno a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art.° 36.° - Tanto i membri del Consiglio che della Deputazione dovranno astenersi dal prendere parte a quelle deliberazioni che concernono interessi propri o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.

Art.° 37.° - Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza di tre membri ne riconosce e proclama l'esito.

Art.° 38.° - I processi verbali delle deliberazioni saranno estesi dal Segretario, debbono indicare i punti principali della discussione, ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art.° 39.° - Ogni membro ha Diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei suoi motivi del medesimo ed epiandio divedere le opportune rettificazioni.

Art.° 40.° - I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art.° 41.° - Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali.

Art.° 42.° - Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni del Consiglio

Amministrativo e della Deputazione Consorziiale, escluse le deliberazioni relative alla mera esenzione di provvedimenti prima deliberata, sarà a cura del Presidente trasmesso al Sottoprefetto.

Art.° 43.° - Il Consiglio Amministrativo nella sessione di primavera approva le liste di cui all'art. 5 del presente regolamento, ed esamina e delibera il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori.

Nella sessione autunnale elegge i membri della Deputazione Consorziiale, delibera il bilancio attivo e passivo del consorzio per l'anno seguente, nomina i Revisori del conto corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Deputazione.

Art.° 44.° - Nell'una e nell'altra sessione delibera intorno alla nomina, agli stipendi, al licenziamento degli impiegati, alle aste, agli affitti, alla formazione di regolamenti specifici per l'uso e godimento dei beni consorziali, e per l'amministrazione del Monte Frumentario; alle nuove spese non stabilite in bilancio; allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, e intorno a quant'altro sarà necessario per il regolare andamento e miglioramento dell'amministrazione.

Della Deputazione Consorziiale

Art.° 45.° - Il Consiglio Amministrativo elegge nel suo seno i Deputati a maggioranza assoluta divoti. Essi durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio, e sono sempre rieleggibili. Dopo la prima elezione la sca-



denza è determinata dalla sorte.

Art.° 46.°- I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Deputazione Consorziale.

Art.° 47.°- La Deputazione Consorziale si compone oltre il Presidente di due membri titolari e di due supplementi.

Art.° 48.°- Appartiene alla Deputazione:
1.° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie del Consiglio Amministrativo;

2.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziati in bilancio per le spese e calcolo;

3.° Di concludere condizioni, locazioni e contratti già deliberati dal Consiglio;

4.° Di formare il progetto del bilancio;

5.° Di proporre i regolamenti speciali da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

6.° Di deliberare sullo storno dei fondi stanziati in bilancio da un articolo all'altro della stessa categoria;

7.° Di rivedere le liste di cui all'art. 5 del precedente Regolamento;

8.° Di coadiuvare il Presidente nel disbrigo degli affari consorziali.

Art.° 49.°- La deputazione Consorziale delibera a maggioranza di voti, e le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre membri.

Del Presidente

Art.° 50.°- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Amministrativo nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti.

Esso dura in carica tre anni ed è sempre rieligibile, purché conservi le qualità di consigliere.

Art.° 51.°- Il Presidente è capo dell'Am-

ministrazione Consorziale e la rappresenta. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Amministrativo e della Deputazione Consorziale; dà esecuzione alle deliberazioni dei medesimi; stipula i contratti; propone le materie da trattarsi nelle adunanze; provvede all'esatta osservanza dei regolamenti; rappresenta il Consorzio in giudizio, sia attore che convenuto e fa gli atti conservativi del Consorzio stesso; assiste gli incontri ed in genere sorveglia per il regolare andamento dell'amministrazione.

Art.° 52.°- In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il Deputato anziano, od in mancanza del Deputato, il Consigliere anziano.

Del Segretario

Art.° 53.°- La nomina, conferma e licenziamento del Segretario sono subordinate alle prescrizioni degli art. 112 a 126 della legge Comunale e Provinciale 4 Maggio 1898.

Art.° 54.°- Il Segretario è incaricato e responsabile della custodia dell'archivio, della corrispondenza e del timbro. Stende gl'inviti per le adunanze, ne redige i verbali e partecipa le deliberazioni agli interessati; stacca dietro ordine del Presidente, i mandati di pagamento e li controfirma; autentica gli atti e tiene un esatto inventario di tutti i beni, crediti e passività del Consorzio. Compila il bilancio preventivo, correda di documenti il conto consuntivo presentato dal Cassiere. Tiene in ordine le liste dei rappresentanti il Consorzio di cui all'art. 5.



Del Tesoriere

Art.° 55.° - Il servizio di cassa e di riscossione verrà conferito per appalto.

Art.° 56.° - Il Tesoriere dovrà avere abituale residenza nel Capoluogo del Comune e dovrà presentare garanzia nel modo che stabilirà il Consiglio Amministrativo.

Risente tutte l'entrate del Consorzio secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli che gli veranno consegnati dal Presidente:

Dovrà rilasciare ricevuta delle somme riscosse staccandole da bollettario a madre e figlia numerato.

Impiega i capitali secondo le deliberazioni del Consiglio Amministrativo e della Deputazione Consorziale.

Estingue i mandati di pagamento e concorrenza dei feudi stanziati in bilancio e ne ritira quietanza.

Tiene un giornale di entrate e di uscite di cassa e lo presenta ad ogni richiesta del Presidente.

Entro il mese di marzo dovrà presentare il conto amministrativo dell'anno precedente corredato di tutti i documenti in appoggio.

Art.° 57.° - Il Cassiere dovrà rispondere dell'inesatto per esatto, eccetto i casi d'insolvibilità, dopo esperiti gli atti coattivi, le cui spese dovranno al medesimo essere rimborsate.

Dei Revisori dei Conti

Art.° 58.° - I revisori dei conti vengono annualmente nominati dal Consiglio Amministrativo, fra i membri che lo compongono, nella sessione di autunno.

I revisori sono incaricati di esaminare

il conto redatto dal Tesoriere, e di presentarlo con dettagliata relazione al Consiglio.

Del Grasciere

Art.° 59.° - Il Grasciere che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, e avrà l'incarico del maneggio del grano del Monte Frumentario, eseguendo imprestanze e riscossioni e con le norme che verranno stabilite da apposito regolamento.

Il medesimo è anche incaricato della riscossione degli affitti dei terreni consorziali, e delle corrisposte delle cese, quando verranno eseguite.

Capo IV

Del Patrimonio e Contabilità del Consorzio

Art.° 60.° - Il patrimonio consorziale si compone:

- 1.° Di beni rustici consistenti in quattro montagne denominate Macchia d'Ace-ro, Carpelone, Terrargo e Capolavalle, e di altri apprezzamenti di terreni seminativi e pascolivi, posti tutti nel territorio di Monteleone, dell'estimo catastale di scudi Duemila ottocento tredici;
- 2.° Di due fabbricati posti entro Monteleone dei quali uno adibito a residenza municipale, e l'altro facente parte dell'ex Monastero di Santa Caterina del complessivo valore di lire Millecinquecento.

- 3.° Del diritto attivo di pascolo per tavole 4 6 6 6 o per un estimo catastale di scudi tredicimilacinquecento settantotto.

Art.° 61.° - I fondi di cui il consorzio dispone derivano:



- 1.° Dell'affitto degli immobili suddetti;
- 2.° Dell'affitto del così detto Passo delle Masserie;
- 3.° Dell'affitto della così detta Erbamorta;
- 4.° Del taglio dei boschi;
- 5.° Delle tasse per l'esercizio delle carbonaie, fornace di calce e terrecotte.

Art.° 62.°- Il Consiglio Amministrativo delibera di anno in anno il ruolo di erogare i sopranzi che si verificheranno alla chiusura dell'esercizio, in quel modo che crederà più conveniente.

Art.° 63.°- Sarà, a cura della Deputazione e del Segretario, redatto un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili e di quant'altro possiede il Consorzio.

Tali inventari saranno riveduti ogni anno per le occorrenti variazioni.

Art.° 64.°- I beni consorziali saranno di regola dati in affitto mediante asta.

Art.° 65.°- Chiunque, dal Cassiere in fuori, s'ingerisca senza legale autorizzazione del maneggio dei denari del Consorzio, rimarrà per questo fatto contabile.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse come le altre entrate.

Art.° 66.°- Gli Amministratori che ordinano spese non autorizzate e non previste in bilancio e che ne contraggono, ne risponderanno del proprio ed in solidena.

Art.° 67.°- Gli Amministratori che intraprenderanno e sosterranno liti quando non siano stati autorizzati con deliberazione regolarmente approvata, saranno responsabili dei danni cagionati all'amministrazione delle liti stesse.

Capo V

Dei Diritti di Utenza

Art.° 68.°- Il Diritto di utenza è la facoltà di potere pascere, seminare, legnare, e fare carboniere e fornaci di calce nelle proprietà del Consorzio sotto la scrupolosa osservanza delle norme fissate nel presente regolamento.

Diritto di Pascolo

Art.° 69.°- Secondo l'antica consuetudine è mantenuto a pro di tutti gli abitanti del Comune di Monteleone di Spoleto, e che vi hanno avuto sempre il domicilio, il diritto di pascolare liberamente con ogni sorta di bestiame nelle quattro Montagne di proprietà del Consorzio, dal 29 Settembre all'otto Maggio di ogni anno, esclusi però i terreni seminativi dal momento della semina fino all'esportazione dei prodotti.

Art.° 70.°- Durante la stagione estiva, che si estende dall'otto Maggio al ventidue Settembre, le quattro montagne verranno date in affitto con le condizioni stabilite dal relativo capitolato.

Art.° 71.°- Nel periodo compreso fra l'otto maggio e il ventinove Settembre i proprietari o coltivatori di fondi seminativi compresi nelle quattro Montagne avranno il diritto di far pascolare nelle medesime tre buoi o vacche ed una bestia da soma per ogni aratro che viene impiegato per eseguire i lavori necessari per la seminazione del grano, sempre nel solo anno di vicenda e per tutta la durata dei lavori, che dovranno essere eseguiti a intere giornate, salvo circostanze di tempo cattivo.

Il pascolo però è limitato entro la zona



della montagna, dove si eseguono i lavori agricoli, rimanendo assolutamente proibito invadere il territorio delle altre montagne.

La sera che precede il giorno festivo, le bestie dovranno essere allontanate dalla montagna, e potranno ricondursi nelle ore pomeridiane del giorno innanzi a quello feriale.

Art.° 72.°- Nello stesso periodo di tempo e sempre nelle montagne, eccettuati i luoghi soliti a falciarsi e a seminarsi, potranno condursi al pascolo durante la notte le bestie da soma munite di basto allo scopo di caricare la legna da ardere per uso domestico, ed in ragione di tre bestie per ogni famiglia, e con le norme stabilite nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Diritto di Legnare

Art.° 73.°- Ogni abitante del Comune di Monteleone di Spoleto, che abbia sempre avuto in esso il suo domicilio e che vi risieda, ha il diritto di andare o mandare a far legna nella montagna del Consorzio e nelle zone che veranno annualmente stabilite dalla rappresentanza Consorziale, per uso proprio o dei naturali del luogo, rimanendone assolutamente proibito l'esportazione fuori del Comune.

Art.° 74.°- Il taglio di legna per uso industriale e di costruzione è subordinato all'autorizzazione della Deputazione Consorziale, previo pagamento di un compenso da stabilirsi volta per volta.

Art.° 75.°- Coloro che vogliono cuocere e far cuocere carbonaie, fornaci di calce e di terra cotte con legna di proprietà del Consorzio, dovranno farne

preventiva domanda in iscritto alla Deputazione Consorziale, la quale se crederà accordare il permesso previo pagamento di un compenso proporzionato al consumo della legna, stabilirà la località del taglio della legna stessa, che dovrà essere eseguita a seconda delle prescrizioni della legge parentale.

Tanto il carbone che la calce non potranno essere esportati dal Comune.

Diritto di Semina

Art.° 76.°- I possessori di terreni seminativi situati entro le montagne, dovranno conservarvi la rotazione agricola biennale in vigne; non potranno variarla a loro beneplacito, né coltivare i terreni stessi fuori di vicenda. Dovranno mai lasciare i terreni incolti nell'anno necessario a quello in cui è stato raccolto il grano, né potranno seminarvi alcuna specie di cereali, affinché i terreni possano essere liberamente pascolati.

Art.° 77.°- È assolutamente proibito di mettere a coltura qualsiasi parte di terreno consorziale, senza l'autorizzazione del Consiglio Amministrativo.

Lo stesso Consiglio delibera anno per anno sulla convenienza o meno di far fare case nelle proprietà del Consorzio, e nel caso di concessione delle medesime, si dovranno rispettare le norme e condizioni che verranno a tal riguardo stabilite.

Art.° 78.°- I terreni seminativi verranno di regola dati in affitto mediante asta. È vietato di estendere la coltura dei terreni affittati oltre i limiti e le diminuzioni in cui si trovano al momento della



consegna.

Art.° 79.°- Tutti gl'individui che non discendono da montelesi, e che hanno qui preso il domicilio dopo il 1.° Gennaio 1906, per godere del Diritto di legnare, pascolare e seminare nelle proprietà del Consorzio, dovranno avere abituale residenza nel Comune e pagare un contributo nella misura che stabilirà di anno in anno il Consiglio Amministrativo.

Capo VI

Disposizioni Generali e Seriali

Art.° 80.°- Per la incompatibilità fra i membri del Consiglio e della Deputazione e per tutte le altre formalità non previste nel presente regolamento, si osserveranno le norme stabilite dalla legge Comunale e Provinciale 4 Maggio 1898, specialmente per quanto è richiamato nell'art. 5 della legge 4 Agosto 1894 n.° 297.

Art.° 81.°- La vigilanza e la contestazione delle contravvenzioni al presente regolamento ed a quelli che potranno essere formati per regolare l'uso dei diritti nei beni della Comunanza è affidata ad una guardia campestre da stabilirsi in bilancio.

Art.° 82.°- Alle contravvenzioni si applica il disposto degli art.° 200, 201, 202, 203 della legge Comunale e Provinciale in vigore.

Art.° 83.°- È applicabile anche il disposto della legge di cui al precedente art.° 80 per tutti quei casi che hanno analogia all'Amministrazione Comunale e non previste nel presente regolamento.

Art.° 84.°- Il Presente regolamento avrà il suo primo effetto non appena sarà

stato approvato nei modi cui l'art. 4 della legge 4 Agosto 1894 n.° 297.

Capo VII

Disposizioni Transitorie

Art.° 85.°- Sino a che il presente regolamento non avrà riportato l'approvazione dell'Autorità **, l'Amministrazione del Consiglio resta affidato agli attuali rappresentanti.

Art.° 86.°- Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento gli attuali rappresentanti di cui all'art. precedente formeranno le liste dei capi di famiglia di prima e seconda categoria a norma dell'art. 5 del presente regolamento, e non appena saranno divenute esecutive, convocheranno l'assemblea generale per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il presente regolamento composto di n. 86 articoli fu discusso ed approvato dalla Congregazione dei Possidenti nella seduta del dì 14 Ottobre 1906.

Il Presidente F.^{to} C. Cicchetti

Il Segretario F.^{to} L. Chimenti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che il presente Regolamento Amministrativo del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto fu pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni trenta consecutivi, cioè dal 15 Ottobre al 16 Novembre andante, e che nessun reclamo fu presentato a quest'ufficio.

In fede

Monteleone di Spoleto 20 Novembre 1906

Il Segretario del Consorzio

F.^{to} L. Chimenti

A. 6374

Giunta Provinciale Amministrativa
dell'Umbria

Seduta dell'8 marzo 1907

Visto si approva a termini dell'art. 4

Sotto legge 4 agosto 1894 n. 297

Il Prefetto Presidente Angelini

XX

1957

STATUTO 1957

CONSORZIO DEI POSSIDENTI di MONTELEONE di SPOLETO

Provincia di Perugia

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti.

Il Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto trae la sua origine da una convenzione stipulata tra i possidenti del Cumene di Monteleone di Spoleto, ivi domiciliati e residenti, e l'Amministrazione del Buon Governo, dopo l'incameramento dei beni comunali avvenuto in forza del Mutu-Proprio di Pio VII° nel 1801.

CAPITOLO 1°

Costituzione e scopi

ART. 1

Il Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto ha sede nel Comune di Monteleone di Spoleto.

È stato costituito con una convenzione tra i possidenti del Comune di Monteleone di Spoleto, ivi domiciliati e residenti e il Buon Governo, dopo l'incameramento dei beni comunali, avvenuto in forza del Motu-Proprio di Pio VII° del 16/7/1816.

Esso si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 Giugno 1927, n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 Novembre 1928, n.332; nonché colle vigenti disposizioni – in quanto applicabili – ella legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 2

Il Consorzio ha per scopo:

- A) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;
- B) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- C) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima



in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

- D) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli ed il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- E) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
- 1) per l'amministrazione;
 - 2) per il miglioramento del patrimonio;
 - 3) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti del Consorzio può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purché siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale dell'intero Comune.

ART. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni del Consorzio si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stesso, della vendita dei tagli dei boschi giunti a

maturazione, dalle tasse sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosiddetto "passo" delle masserie dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi sui beni dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi dalla competente Autorità tutoria, soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi.

ART. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione del G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO 2° Patrimonio

ART. 7

Il patrimonio del Consorzio è costituito



dai seguenti beni mobili ed immobili:

- 1) di beni rustici consistenti in quattro montagne denominate: Macchia d'Acera, Carpelone, Terrargo e Capo la Valle e di altri appezzamenti di terreni seminativi e pascolivi posti tutti nel territorio di Monteleone, aventi la superficie di Ha. 2.927,38,28 con un reddito dominicale di £ 89.178,60 ed agrario di £ 13.120,45.
- 2) di altre 4 montagne: "Modula", "Cornuvolo", "Aspra" e "Rescia" della superficie complessiva di Ha. 760.17,70, i cui diritti di proprietà sono però in contestazione con il Principe Torlonia.

Il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici ha emesso la decisione 14/3/1957 con la quale assegna le Montagne "Modula" e "Cornuvole", della superficie complessiva di Ha. 328.65,20 al Consorzio, e quelle "Aspra" e "Rescia" della superficie complessiva di Ha. 431.00,10 al Principe Torlonia.

Pende tuttora ricorso alla Corte di Appello di Roma proposto dal Consorzio che chiede il riconoscimento della proprietà di tutte e 4 le Montagne, salvo il diritto di pascolo estivo (8/5 – 29/9) a favore del Principe Torlonia.

ART. 8

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti al Consorzio, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione. Tale inventario, da inviarsi in copia alla

Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura del Consorzio, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti del Consorzio per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9

Il Consorzio non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra del Consorzio dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisiti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

ART. 10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11

Nelle aste, licitazioni, e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli aspiranti, a parità di condizioni.



CAPITOLO 3° Amministrazione

ART. 12

Il Consorzio è retto da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nel proprio seno normativo dell'Assemblea stessa.

ART. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio o del Consorzio e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Punge da Segretario il Segretario del Consorzio.

ART. 14

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea e nei casi previsti dal Testo Unico legge comunale e provinciale. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno depositi in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

- A) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- B) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;
- C) l'approvazione del bilancio del Consorzio;
- D) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni del Consorzio o proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16.VI.1927 n.1766 e art. 41 del rispettivo regolamento).

ART. 16

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17

Il Presidente rappresenta il Consorzio, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta il Consorzio in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti del medesimo, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di esse, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e il Comune.



ART. 18

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione del Consorzio, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia all'albo pretorio del Consorzio e trasmesse alla Prefettura osservando le disposizioni che regolano l'analogia materia per i Comuni.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n.148 e del relativo Regolamento.

ART. 19

Il Consorzio avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle al-

tre disposizioni in materia.

ART. 21

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata.

Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere del Consorzio.

Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunale e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese della chiusura dell'esercizio e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.



ART. 23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 24

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportato la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia agli Amministratori che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni Comunali.

ART. 26

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze – pur lasciando divise le singole amministrazioni – possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successivo re-

golamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione. Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti.

ART. 27

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà del Consorzio sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale.

Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal Codice Civile.

ART. 28

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dell'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 29

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno al Consorzio in esecuzione



della legge 16 Giugno 1927 n.1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai termini del Capo II del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, osservante le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934, n.383, e saranno anche essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30

Fanno parte del Consorzio e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti del Comune, frazioni incluse, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929, n.2132.

ART. 31

Sono da considerarsi capi famiglia, dal iscriversi nell'Albo degli Utenti:

- A) i coniugati e vedovi con o senza prole;
- B) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;
- C) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- D) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

ART. 32

Il Presidente del Consorzio tiene costantemente aggiornata la lista degli

Utenti nella quale debbono indicarsi: il cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede del Consorzio.

ART. 33

Il qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35

Non perdono il requisito di utente quei capifamiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestiti da un membro della propria famiglia.

ART. 36

La cancellazione, tranne quella per



morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede del Consorzio per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 37

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 38

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente del Consorzio, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V° Contravvenzioni

ART. 39

È proibito, senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

- A) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- B) disboscamenti e dissodamenti nei terreni pascolivi;
- C) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- D) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- E) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
- F) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;
- G) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- H) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 40

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 500 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e £. 100 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni del Consorzio.

ART. 41

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di £. 500, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 42

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo IV del Titolo 2, della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, avvertendo che al Sin-

daco si intende sostituito il Presidente del Consorzio.

ART. 43

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 44

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

XX

2001

REGIONE DELL'UMBRIA
Provincia di Perugia
Comune di Monteleone di Spoleto

STATUTO DEL CONSORZIO POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.
(Costituzione)

1. Il Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto ha sede in Monteleone di Spoleto in comune di Monteleone di Spoleto (PG). È stato costituito con convenzione stipulata tra i possidenti di Monteleone di Spoleto, domiciliati e residenti, e l'Amministrazione del

buon governo, dopo l'incameramento dei beni comunali avvenuto in forza del motu proprio di Pio VII nel 1801.

2. Esso è disciplinato dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 mag-



gio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
(Scopi)

1. Il Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto ha lo scopo di:

A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;

D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

- a) la gestione;
- b) il miglioramento del patrimonio;
- c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4.
(ConSORZI)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Consorzio dei possidenti può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;

e - dalla tassa sul bestiame allevato ol-



tre il numero indicato dal regolamento d'uso;

f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6.

(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno.

L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7.

(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice civile.

Art. 8.

(Corrispettivo per usi civici)

1. Soltanto nel caso in cui le rendite

non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9.

(Divieto di ripartire i proventi)

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - PATRIMONIO

Art. 10.

(Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio dei possidenti è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11.

(Inventario)

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti al Consorzio dei possidenti, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposi-

zione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Consorzio dei possidenti per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12.
(Alienazioni)

1. Il Consorzio dei possidenti non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - ORGANI DEL CONSORZIO
DEI POSSIDENTI

Art. 13.
(Organi del Consorzio dei possidenti)

1. Sono organi del Consorzio dei possidenti:
 - A) L'Assemblea generale degli utenti;
 - B) Il Consiglio di amministrazione;
 - C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite.
Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espleta-

mento del mandato.

Art. 14.
(Assemblea generale degli utenti)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.



9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15.

(Compiti dell'Assemblea)

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
 - l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a consorzi con altre Associazioni agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fat-

ta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17.

(Il Presidente)

1. Spetta al Presidente:
 - rappresentare legalmente l'Ente;
 - convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
 - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
 - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

(Vicepresidente)

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua as-

senza o impedimento.

CAPO IV - ELEZIONI

Art. 19.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

— di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;

— degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;

— di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20.

(Elezioni del Consiglio di amministrazione)

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

— presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regio-

ne;

— tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

— segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

c) aggiornare la lista degli utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;

f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

Art. 21.

(Modalità elettorali)

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica



di Presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia rag-

giunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22.

(Insediamento del Consiglio di amministrazione)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vicepresidente.

Art. 23.

(Votazioni)

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 24.

(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti sono



pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25.

(Responsabilità degli amministratori)

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26.

(Segretario)

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

— alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

— al disbrigo della corrispondenza;

— alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

— alla compilazione dei ruoli;

— alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;

— alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

— alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27.

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

(Deliberazioni)



1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le delibere del Consorzio dei possidenti, in analogia agli atti dei Comuni, sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.

4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.
(Contenzioso)

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.
(Bilancio di previsione)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno suc-

cessivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 31.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32.
(Doveri del Tesoriere)

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione del Consorzio dei possidenti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33.
(Gestione di bilancio)

1. È fatto obbligo di tenere sempre ag-



giornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.

(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35.

(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento

del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36.

(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37.

(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38.

(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascolare, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservan-



za delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40.
(Azione popolare)

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Consorzio dei possidenti in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi

altro titolo passano al Consorzio dei possidenti in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:

— l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
— il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con



apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44.

(Denuncia del bestiame)

1. Entro il 30 marzo di ogni anno gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45.

(Compilazione ruoli tassa pascolo)

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno il Consorzio dei possidenti può fissare di anno in anno il limite massimo dei capibestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di am-

ministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 46.

(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

— taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;

— disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

— conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;

— asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

— introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;

— abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;

— raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;

— portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47.

(Ammende)

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.



Art. 48.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente statuto è stato adottato dalla Assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 14 del 4 marzo 2001 - Vistata dal CO.RE.CO il 23 marzo 2001 con decisione n. 1289 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 7372 dell'8 agosto 2001.

APPARATO
BIBLIOGRAFICO,
REFERENZE
ARCHIVISTICHE,
INDICE DEI NOMI



Bibliografia

AA.VV., *Festa in onore della Madonna Addolorata di Ruscio* 23 agosto 2009, V Quaderno de «La Barrozza», Associazione Pro Ruscio con il patrocinio del Consorzio dei Possidenti e dell'Associazione FARRO di Monteleone di Spoleto, 2009, p. 37.

ACROSSO L., RIZZI G., *Codice degli usi civici: raccolta completa della legislazione commentata articolo per articolo con la bibliografia e la giurisprudenza coordinata con richiami e note*, Jandi Sapi editore, 1956 con appendici di aggiornamento al 30 giugno 1958 (ristampa 1994).

ASSINI N., FRANCALACCI P., *Gli usi civici nella recente legislazione ambientale: le aree di uso civico tra tutela dell'ambiente e salvaguardia delle attività economiche tradizionali*, in «Nuova rassegna di legislazione, dottrina, giurisprudenza», n. 18, 1995, p. 1953 ss.

ASTUTI G., *Usi civici in feudo laziale inabitato e diritto di semina*, in «Rivista di diritto agrario», 1981, s. I, p. 609 ss.

AZZALI C., *Ordine giudiziario e materie di interesse generale: si profilano nuove forme di collaborazione tra Stato e regioni?* (nota a Corte costituzionale, 19 ottobre 1988 n. 976), in «Regioni», 1989, p. 1853 ss.

BELLANTUONO D., *Università agrarie e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie di impiego dei dipendenti* (Nota a Cassazione, 13.5.1980, n. 3135, Università Agraria Bracciano), in «Il Foro italiano», vol. 104, n. 2, febbraio 1981, pp. 474-482.

BENUCCI A., *La Provincia dell'Umbria nella Relazione Benucci (1781-1783)*, a cura di Rita Chiaverini, Romano Cordella, in «Deputazione di storia patria per l'Umbria», Perugia, 2013.

BERTOLDI F., *Gli usi civici e l'evoluzione dei loro rapporti con le amministrazioni comunali*, in «Nuova rassegna di legislazione, dottrina, giurisprudenza», 1967, p. 1639 ss.

BRECCIA U., *Nozione di reciprocità e divieti di compensazione: fra dualità delle persone (pubbliche e private) e dualità dei patrimoni* (Nota a Cassazione, sez. II, 30 maggio 1994 n. 5273, Università Agraria di Campagnano di Roma C, Cassa di Risparmio di Roma), in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 1995, p. 125 ss.

CARBONE V., *Gli usi civici tra stato e regioni*, in «Il Corriere Giuridico», 1985, p. 1290 ss.

CAROSI A., *Le Università agrarie alle soglie del 2000*, in «Nuovo Diritto Agrario. Rivista di giurisprudenza e legislazione regionale, nazionale e comunitaria», 1987, p. 291 ss.;

CASAMASSIMA E., *Al procedimento di liquidazione non segue sempre l'allodialità - L'assegnazione al comune costituisce reintegrazione delle proprietà collettive* (Comune di San Giovanni in Fiore), in «Giurisprudenza agraria italiana», 1987, p. 603 ss.;

CASAMASSIMA E., *Le partecipanze e le università agrarie sono beni demaniali indisponibili perseguiti la soddisfazione di pubblici interessi* (nota a Corte Costituzionale, 17.12.1987, n. 526, *Communalia Basileica*), in «Giurisprudenza italiana», 1989, s. I, p. 1304 ss.;

CAVALLINI M. (a cura di), *L'impresa di Monte Leone*, Associazione ArcheoAmbiente, Provincia di Perugia, Monteleone di Spoleto (PG), maggio 1999.

CENCELLI PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia*, Milano, 1920.

CERULLI IRELLI V., *Problemi della liquidazione degli usi civici mediante compenso in canone*, in «Nuovo Diritto Agrario. Rivista di giurisprudenza e legislazione regionale, nazionale e



comunitaria», 1981, p. 621 ss.

CONTE E., *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in «Rivista di diritto agrario», 1999, p. 181 ss.

CORONA A., *Monteleone e i suoi figli migliori*, [s.l.], 2000.

COVINO R., *L'Umbria verso la ricostruzione: atti del convegno "Dal conflitto alla libertà"* (Perugia, 28-29 marzo 1996), ISVC, Umbra Editoriale, 1999.

DI SALVO E., *Codice degli usi civici e dei demani collettivi*, Pirola Editore, Milano, 1988.

DI SALVO E., *Regime amministrativo dei beni di uso civico dei beni dei comuni, delle frazioni e delle associazioni agrarie*, in «Giustizia civile», 1988, II, p. 165 ss.

ELMO I. G., *Le trasformazioni fondiarie in terreni di uso civico e le esperienze di un commissario all'amministrazione di una università agraria*, in «Rivista Amministrativa», 1980, p. 570 ss.

FABBI A., *Pagine di storia di Monteleone di Spoleto*, Associazione Turistica Pro Loco Monteleone di Spoleto (PG), Arti Grafiche S. Marcello, Roma, 1992.

FARINA P., *Le università agrarie*, in «Nuova rassegna di legislazione, dottrina, giurisprudenza», 1975, p. 1197 ss.

FULCINITI L., *Codice delle leggi sugli usi civici e le proprietà collettive*, Giuffrè, Milano, 1989.

FUSELLI E., *Tagliar alberi non si può: Cronaca giudiziaria di centocinquanta anni fa*, in «La Barrozza» notiziario quadrimestrale della Associazione Pro Ruscio, a. XXI, n. 1, Pasqua 2012, p. 2.

GERMANÒ A., VITUCCI P., *Proprietà collettive, diritti dell'utente, autonomia statutaria. Le organizzazioni montane e i beni agro-silvo-pastorali fra la storia e la privatizzazione*, in «Rivista di diritto civile», 2002, II, p. 579 ss.

GERMANÒ A., *Usi civici: problemi procedurali nella legislazione regionale dopo il d. P.R. 616/1977*, in «Giurisprudenza agraria italiana», 1987, p. 2373 ss.

GRANITO A., *Usi civici*, Milano, 1911.

LORENZOTTI F., *La destinazione delle terre civiche: dalla legge del 1927 alla legislazione regionale*, in «Rassegna di diritto civile», 1989, p. 548 ss.

LORIZIO M. A., *Sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di uso civico*, in «Nuovo diritto agrario, Rivista di Giurisprudenza, Legislazione Regionale, Nazionale, Comunitaria», a. V, 1978, p. 793 ss.

LORIZIO M. A., *Università agrarie: un istituto da rimeditare*, in «Nuovo Diritto Agrario. Rivista di giurisprudenza e legislazione regionale, nazionale e comunitaria», 1981, p. 89 ss.

MAGNO P., GIOVE G., *Profili del nuovo diritto agrario e dell'ambiente*, collana dell'Università Lum Jean Monnet Casamassima, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

MARINELLI F., *Usi civici e poteri delle regioni (atto primo) (nota a Corte costituzionale, 30 12 1991)*, in «Giustizia civile», 1992, I, p. 1167 ss.

MARINELLI F., *Usi civici e poteri delle regioni (atto secondo) (nota a Corte costituzionale, 25.5.1992 n. 221)*, in «Giustizia civile», 1992, I, p. 2328 ss.

MAZZA M., *Usi civici e domini collettivi nel Lazio con particolare riferimento al periodo*



1849-1894, in «Giurisprudenza agraria italiana», 1974, p. 647 ss.

MENGONI A., *Cenni storici, geografici e topografici di Monteleone di Spoleto (...)*, Merlos's Publishing Company, Trenton, 1932.

MORSILLO G., *A proposito di una recente sentenza della cassazione: l'università agraria non è ente pubblico economico* (Nota a Cassazione, 13.5.1980, n. 3135, Università Agraria Bracciano), in «Giurisprudenza agraria italiana», 1980, p. 610 ss.

Moto proprio della Santità di nostro Signore Pio Papa VII segnato li 19 Marzo 1801, sul nuovo regolamento del sistema daziale esibito negli atti del Nardi segretario di Camera li 27 del mese ed anno suddetti, Lazzarini Stampatore della Rev. Camera Apostolica, Roma, 1801.

Moto proprio della Santità di nostro Signore Pio Papa VII segnato li 2 Agosto 1804 in cui si prescrivono diversi provvedimenti circa l'esigenza della Dativa Reale e di altre Tasse, tanto Camerali, che comunitative esibito negli Atti del Nardi Segretario, Lazzarini Stampatore della Rev. Camera Apostolica, Roma, 1804.

NARDI C. (a cura di), *Consulta Straordinaria per gli Stati Romani (1809-1810): inventario*, Archivio di Stato di Roma, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Studi e strumenti, 3, Tipografia L'Economica, Roma, 1990.

PAPA C. (a cura di), *Il farro: Saperi, usi e conservazione delle varietà locali*, Quaderni del CEDRAV, 1, Cerreto di Spoleto (PG), febbraio 1999.

PASTURA RUGGIERO M. G., *L'Amministrazione del debito pubblico nelle Provincie Romane (1810-1880). Inventario*, Archivio di Stato di Roma, Scuola di archivistica, paleografica e diplomatica, Studi e strumenti, 4, Tipografia L'Economica, Roma, 1991.

PASTURA RUGGIERO M. G., *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Archivio di Stato in Roma, Tipografia A. Rotatori, Roma, 1984.

PERLEONARDI A., *Monteleone di Spoleto: Album fotografico*, Edizioni Andromeda, Roma, 2013.

PIERSANTI A., *Il Leone degl'appenini e sue vicende espresse da Antonio Piersanti nella descrizione di Monte Leone dell'Umbria*, Domenico Antonio Ercole, Roma, 1702.

PULCINI L., *“La pastoral siringa” La guida in ottava rima del viaggio dei pastori tra i monti di Leonessa (e di Monteleone di Spoleto) e le Maremme, sesta puntata*, in «Leonessa e il suo Santo», a. XLVIII, n. 281, marzo-aprile 2012, pp. 39-43.

Raccolta delle Leggi e Disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. I, Stamperia della R.C.A., Roma, 1834, pp. 178-197.

RAFFAGLIO G., *Diritti promiscui, demani comunali e usi civici*, II ed., Milano, 1915 (III ed., Milano, 1939), con ampi riferimenti bibliografici.

RAMELLI DI CELLE L., *Gli usi civici sugli ex feudi laziali*, in «Giurisprudenza agraria italiana», 1980, p. 559 ss.

RAMELLI DI CELLE L., *Legittimazione e reintegra di terre civiche e competenza di commissari e regioni dopo il d.P.R. n. 616 del 1977*, in «Giustizia civile», 1982, I, p. 1111 ss. (sentenza di Sperlonga).

RANELLETTI O., *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico. Teoria*, in «Rivista italiana scienze giuridiche», 1898, vol. XXV, pp. 1-55, 159-241 e vol. XXVI, pp. 43-66, 319-424.



RATTO L., *Le leggi sugli usi e demani civici*, Roma, 1909.

RIZZO F., *Cancellazione dall'elenco degli utenti di una comunanza agraria e competenza giurisdizionale (Comunanza Agraria di Valle san Martino)*, in «Giurisprudenza agraria italiana», 1979, p. 90 ss.

RIZZO F., *Competenza del comune in materia di accertamenti degli usi civici, validità autorizzazione a vendere terreni di uso civico senza la preventiva assegnazione a categoria* (Nota a TAR Lazio, sez. I, 19 ottobre 1983 n. 934, società Parco divertimenti Fantasy company Regione Lazio), in «Giurisprudenza agraria italiana», 1984, p. 53 ss.

SPADA E., *Il corpo bandistico Carlo Innocenzi di Monteleone di Spoleto*, Centro Stampa Provincia di Perugia, Perugia, luglio 2007.

SPADA E., *La Transumanza: Transumanza e allevamento stanziale nell'Umbria sud orientale*, Quaderni del CEDRAV, 2, Cerreto di Spoleto (PG), ottobre 2002.

VANNOZZI A., *Da porta a porta: Io e Monteleone*, Brufa Editore, Roma, 2008.

VANNOZZI S., *L'origine e la formazione del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto*, Comune di Monteleone di Spoleto, Tipografia Artigiana, Foligno (PG), luglio 2017.

VANNOZZI S., *Monteleone di Spoleto 2 ottobre 1860: Il Prof. Angelo Tortoreto il "dimenticato" autore della lapide commemorativa (...)*, in «Leonessa e il suo Santo», a. XLVII, n. 276, maggio-giugno 2011, pp. 10-14.

VANNOZZI S., *Monteleone di Spoleto fra ricerca storiografia locale: l'esempio e l'opera di Gaetano Iachetti (1909-1986)*, in «Leonessa e il suo Santo», a. XLIX, n.287, marzo-aprile 2013, pp. 15-17.

VANNOZZI S., *Natale Bella (1886-1988) agricoltore e apicoltore per passione*, in «La Barrozza» notiziario quadrimestrale della Associazione Pro Ruscio, a. XXIII, n. 3, Natale 2014.

VENEZIAN G., *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Camerino, 1888.

WEBER C. (a cura di), *Legati e governatori dello Stato pontificio*, pubblicazioni degli Archivi di Stato, sussidi 7, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, I.P.Z.S., Roma, 1994.

Referenze archivistiche

AFECRm, Ministero dell'Interno, Monteleone di Spoleto (PG), S. Caterina Agostiniane, 2A1, b. 7115.

ASIsuc, Anpi Terni, Resistenza/Liberazione, "Riconoscimento qualifiche" (1946-1948), b. 2

ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, Consigli di amministrazione, b. 80, fasc. 1.

ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, Rinnovo dei consigli di amministrazione, b. 80/1, fasc. 2.

ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Statuto", b. 80.

ARU, Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto, "Patrimonio", b. 80/1.



- ASMLSp, Catasto rustico forastieri e chiese, Regg. 69, 1781.
- ASMLSp, Finanze-proprietà comunale. Inventari beni mobili(...), cat. V, 1923. b. 84.
- ASMLSp, Finanze-proprietà comunale. Inventari beni (...), cat. V, 1931. b. 120.
- ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni, 1867-1886, b.2.
- ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Regolamento amministrativo, 1906, b. 1.
- ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1867-1886, b. 2.
- ASMLSp, Consorzio dei Possidenti, Deliberazioni del Consiglio, 1908-1929, b. 3.
- ASMLSp, Preunitario, Carteggio amministrativo seconda restaurazione (1845), b. 107, fasc. 1.
- ASMLSp, Preunitario, Carteggio amministrativo seconda restaurazione (1846), b. 108, fasc. 1.
- ASMLSp, Registro delle Delibere dal 1 ottobre 1939 al 25 ottobre 1941.
- ASNca, notaio Francesco Rossi (dal 1798 al 1831).
- ASPg, Prefettura, Amministrativo, Consorzio dei Possidenti, 1914, b. 194, fasc. 16.
- ASPg, Prefettura, Amministrativo, I, b. 92, fasc. 8b.
- ASPg, Prefettura, I, Consorzio Agrario di Monteleone di SPoleto (1935-1942), b. 263, fasc. 8.
- ASPg, Prefettura, Gabinetto Riservato, b. 46, fasc. 1, sottofascicolo N.
- ASPg, Prefettura, I, Monteleone di Spoleto, Comunanza agraria e affari (1944-1951), b. 563.
- ASRm, Bandi, collezione cronologica (1801), b.143.
- ASRm, Segretari e Cancellieri della R. C.A., notaio Nicola Nardi (1807), vol. 1334.
- ASRm, Segretari e Cancellieri della R. C.A., notaio Nicola Nardi (1807), vol. 1335, f. 297r a 808v.
- ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1786-1793), 230, serie II, b. 2604.
- ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1802-1807), 230, serie II, b. 2606.
- ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1808-1822), 230, serie II, b. 2607.
- ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monteleone di Norcia (1823-1838), 230, serie II, b. 2608.
- ASRm, Congregazione del Buongoverno, Monte Leone - Stato dei beni (1821), serie VII b, b. 417.
- ASRm, Collezione Manoscritti della Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma, ms. 409, fascicolo 6.
- Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, Ufficio Provinciale, Territorio Servizi catastali.

Indice dei nomi

- Adelmo Bartolomei, commissario pref. 147-150, 152, 162, 205
 Adinolfi Michele, prefetto 104
 Agabiti Domenico Antonio 221
 Agabiti Francesco Antonio 215
 Agabiti Giovanni 220
 Allesse Maria 128
 Alvanese Adelchi, commissario pref. 117, 204
 Ambrogio Mario, commissario pref. 205
 Andreatza Eliseo 136
 Andreatza Fortunato 137
 Angelini Adriano 211
 Angelini Aniceto 164
 Angelini Anna Maria 213
 Angelini Annunziata 225
 Angelini Antonio di Giovanni 212
 Angelini Antonio fu Domenico 214
 Angelini Antonio, notai capitolino 43
 Angelini Antonio, priore, anziano 18, 29, 198
 Angelini Bartolomeo 57
 Angelini Bernardo 82, 227
 Angelini Carlo, fu Giovanni 212
 Angelini Cristoforo, esattore 54, 213
 Angelini Domenico, fu Antonio 57
 Angelini Eugenia 221
 Angelini Ferdinando 143
 Angelini Francesco, fu Antonio 57
 Angelini Francesco, fu Giovanni 214
 Angelini Gabriele 224
 Angelini Giacomo 221
 Angelini Gioacchino 212
 Angelini Giovan Pietro, fu Adriano 211
 Angelini Giovanna 214
 Angelini Giovanni 222
 Angelini Girolamo 27
 Angelini Giuseppe 227
 Angelini Luigi 57, 224
 Angelini Marco Antonio 213
 Angelini Mariano 135, 137
 Angelini Marisa, sindaco 184 n95, 186, 207-208, 210
 Angelini Nicola, sindaco 184, 207
 Angelini Paola 226
 Angelini Pasquale, fu Marco Antonio 68
 Angelini Pietro, fu Francesco 67, 91, 213
 Angelini Pietro, fu Giovanni 212
 Angelini Sante 143, 165
 Angelini Silvestro, fu Giovanni 212, 227
 Angelini Umberto 123
 Angelini Werther, storico 35
 Angelini, consigliere 93
 Angelini, presidente G.P.A. 264
 Antonino Longo, Prefetto di Perugia 126-127, 135-136, 139
 Arrigoni Vincenzo 137
 Baleani Manlio, storico 33 n8
 Bella Natale, commissario pref. 105-106, 109-110, 131, 143-144, 203-204
 Bella Pasquale 216
 Bella Pio 74 n26
 Bella Vincenzo, perito agrario 149, 150, 166
 Belli Adriano, sindaco 200
 Belli Agostino 215
 Belli Biagio fu Domenico 20, 36, 57-60, 200-201
 Belli Elisabetta 222
 Belli Francesco 217
 Belli Gian Nicola 218
 Belli Gioacchino 218
 Belli Gioacchino Giuseppe, poeta 34-35
 Belli Giuseppe 214
 Belli Luigi 211
 Belli Maria Felicita 132
 Belli Paolo, priore 200, 211
 Belli Pietro 26, 41
 Bernabei Augusto 14, 81-83, 91, 95, 164, 201
 Bernabei Barnaba 212, 219
 Bernabei Cruciano, fu Giovanni 68, 212
 Bernabei Domenico 218
 Bernabei Elisabetta 221
 Bernabei Giovanni 57
 Bernabei Giuseppe, fu Luigi, notaio 54, 68, 70, 212
 Bernabei Luigi, anziano 29, 212
 Bernabei Marco Antonio 228
 Bernabei Nunziangelo 220
 Bernabei Vincenzo 58
 Bernardini Antonia 121
 Bernardini Luigi 116
 Bevilacqua Cruciano 225
 Bevilacqua Domenico 223
 Bevilacqua Francesco 225
 Bianchi Pietro 219
 Boccanera Cesare 217
 Boccanera, ditta 135
 Borghese Giulio, principe 49, 99 n41
 Candelori Bernardino 218
 Capitani Elisabetta 222
 Capitani Gian Battista 223
 Carassai Giovanni 143
 Carbonetti Adolfo, sindaco 143-144, 205
 Caretti Giuseppe 224
 Carmignani Agostino 218
 Carmignani Luigi fu Antonio, consigliere 126-127, 129-130, 135, 137, 139, 141, 158
 Carmignani Ottavio, sindaco 205
 Carmignani Paolo 137
 Ceccarelli Giuseppina 186
 Cecchetti Biagio 228
 Cecchetti Domenico 219
 Cecchetti Felice 226
 Cecchetti Giacomo 214
 Cecchetti Luigi 214
 Cecchetti Maria 222
 Cecchetti v. Cicchetti
 Cervosi Giuseppe 82, 91, 220
 Cervosi Primo 137
 Cervosi Tommaso 225
 Cesareo Placido, commissario pref. 203
 Cesaretti Rosina 115
 Cesarini Flaminio 216, 222
 Cesarini Maria 219
 Cesarini Paolo Antonio 225
 Cesi Giuseppe 18, 212
 Cesi Rita 223
 Chimenti Biagio 54
 Chimenti don Serafino 220, 223
 Chimenti Lorenzo, segretario 91, 263
 Chimenti Lucia 220
 Chimenti Salvatore 27
 Ciampini Angelo 135-136, 165
 Ciampini Angelo, sindaco 205
 Ciampini Antonio 105
 Ciampini Carlo 116
 Ciani Sandro 6, 145 n73, 185-186
 Ciavatta Carlo 219
 Cicchetti Albano 82



Cicchetti Antonio 97
 Cicchetti Brigida 220
 Cicchetti Costantino, sindaco 201, 263
 Cicchetti Domenico 57
 Cicchetti Felice 27
 Cicchetti Giovanni 216
 Cicchetti Giuseppe Maria, assistente comunale 23, 216
 Cicchetti Giuseppe, gonfaloniere 18 n2, 26, 197
 Cicchetti Maria Antonia 228
 Cicchetti Marianna 129
 Cicchetti Marianna 186
 Cicchetti Mariano 186, 208
 Cicchetti Mario 164-165, 137
 Cicchetti Nunziangelo 215
 Cicchetti Paolo, fu Luigi 57, 68
 Cicchetti Pietro, di Angelo 227
 Cicchetti Pietro, fu Vincenzo, priore 51, 57, 60, 68, 195, 212-213
 Cicchetti Raffaele, fu Giuseppe 57-58, 68, 200
 Cicchetti Salvatore 219
 Cicchetti Sante 18, 26
 Cicchetti Vincenzo 216
 Cicchetti Zacchia 143
 Congiunti Antonio, sindaco 70-71, 74 e n26, 199
 Congiunti Bona 224
 Congiunti Carlo, sindaco 57, 80 e n.30, 83, 105, 199, 201-203, 222
 Congiunti Cesare 222
 Congiunti Filippo 58
 Congiunti Giuseppe, sindaco 59-60, 70-71, 74, 199, 213
 Congiunti Pietro Bartolomeo 223
 Corona mons. Angelo 288
 D'Angeli Domenico 137
 De Angelis Giuseppe, commissario pref. 102-202
 Di Biagio Agnese 224
 Di Biagio Filippo, sindaco 201
 Di Biagio Ippolito 143
 Di Cesare Giovanni 137
 Dinarocchi Gino 137
 Dolci Benedetto 57
 Dolci Erasmo priore 27, 46, 198, 213
 Dolci Francesco, fu Gabriele 58, 217
 Dolci Gian Antonio 217
 Dolci Giuseppe 213
 Dolci Gregorio 27
 Dolci Gregorio fu Domenico,

commissario pref. 103-104, 126, 128, 137, 139, 141, 202
 Dolci Gregorio, di Pietro 68, 216
 Dolci Luigi 57
 Dolci Nunziangelo 58
 Dolci Paolo 216
 Durastanti Antonio 135
 Durastanti Felice 92
 Durastanti Nando, sindaco 207
 Fabbi don Ansano, storico 51 n14
 Fabrizi Stefano, conte 29
 Filippi Emidio 228
 Filippini Alfredo, comandante partigiano 114
 Filippini Antonio 223
 Filippini Cesare 222
 Filippini Giovanni 222
 Filippini Lorenzo 213
 Fiorucci Nello 135
 Forconi Giovanni 220
 Forconi Giuseppe frate minore 25-26
 Forconi Paolo 219
 Forconi Teodorico, insegnante, commissario pref. 122-123 e n63, 124-127, 129-130, 132-133, 182, 204
 Forini Enzo 164 e n78
 Forte Paolo, commissario pref. 203
 Franceschini Giovanni 223
 Fratellini Francesco, commissario pref. 202
 Galassi Giovanna 215
 Galassi Giovanni 30-31, 35, 41
 Galassi Giuseppe 30-31, 35, 41, 68
 Galassi Maria 227
 Galassi Simeone, vice governatore 20
 Galassi Vincenzo 211
 Galloni Venanzio vergaro 46
 Gervasoni Antonio 214
 Gervasoni Carlo 57
 Gervasoni Filippo 214
 Gervasoni Giuseppe 27, 213
 Gervasoni Natalizia 227
 Gervasoni Nicola 82
 Gervasoni Sante 228
 Gervasoni Tommaso 225
 Giacomini Carlo, archivista 33 n8
 Giansanti Vincenzo, commissario pref. 204
 Giorgi Andrea, mercante di

campagna 20, 36-42, 86-87
 Giorgi Carlo 39, 41-42
 Giorgi Gaetano 39, 41-43, 211
 Giorgi Pietro 39
 Giorgi, fratelli 46
 Giovannetti Alfredo 137
 Giovannetti Andrea, fu Paolo 58-59, 67
 Giovannetti Annunziata 215
 Giovannetti Antonio, fu Giuseppe 126, 129, 137, 139, 141
 Giovannetti Antonio, maire 197
 Giovannetti Aquilino, fu Giovanni Pietro 67
 Giovannetti Costantino, sindaco 204
 Giovannetti Ferruccio 185-186
 Giovannetti Gaetano 82, 91, 97
 Giovannetti Giacomo 184, 185 n98
 Giovannetti Giacomo 60
 Giovannetti Gian Pietro 225
 Giovannetti Giocondo 97
 Giovannetti Giuseppe 92, 144
 Giovannetti Leonardo 220
 Giovannetti Luigi, fu Leonardo 67
 Giovannetti Romano, sindaco 206-207
 Giovannetti Sante 112-114, 117
 Giovannetti Silvio 164-165
 Giovannetti Vito 137
 Giulietti prof. Walter 185
 Iachetti Antonio 57
 Iachetti Francesco, geometra 95, 97
 Iachetti Gaetano 169 e n84, 173, 200
 Iachetti Gilberto, commissario pref. 164 n77, 205
 Iachetti Girolamo 186
 Iachetti Girolamo, fu Luigi 54, 57, 217
 Iachetti Gualfredo, commissario pref. 143, 151, 163, 205
 Iachetti Guglielmo 78
 Iachetti Irene 132
 Iachetti Luigi 217
 Iachetti Pasquale 223
 Iachetti Vincenzo 81, 91, 201
 Innocenzi Antonio 224
 Innocenzi Carlo, busto, banda 182, 184, 185 e n98
 Innocenzi Felice 135, 137
 Innocenzi Fulvio, commissario pref. 108, 203

- Innocenzi Giorgio 219
 Innocenzi Giovan Battista 219
 Innocenzi Giuseppe 222
 Innocenzi Luigi 135
 Innocenzi Paolo 100
 Innocenzi Pasquale 225
 Innocenzi Stanislao 227
 Jachetti, v. Iachetti
 Laković Svetozar, Toso, comandante partigiano 114, 120
 Leonardi Francesco 226
 Leonardi Vincenzo 226
 Lorenzo Depolo, tenente comandante carabinieri Spoleto 134
 Lotti Antonio 225
 Lotti Erasmo 219
 Lotti Francesco 215
 Lotti Giacomo 57
 Lotti Giuseppe 220
 Lotti Matteo 215
 Lotti Pietro 219
 Lucentini Giuseppe 219
 Madia Giulio, podestà 202
 Magnini Alberto, archivista 186
 Magrelli Anna Teresa 118 n58
 Magrelli Giuseppe 137
 Marcellini, segretario 103-104
 Marino Valentina 2, 186
 Mascacchi Luigi, ragioniere di prefettura 81
 Massi Elisabetta 222
 Massi Giuseppe 228
 Massi Luigi, commissario pref., podestà 105, 115, 117-118, 139, 202-204
 Menetoni Ilario Pompeo, maire 20, 41, 197
 Mesticoni Mattia 225
 Moretti Angelo Antonio 223
 Moretti Domenico, presidente 143, 205-206
 Moretti Elisabetta 218
 Moretti Francesco 165
 Moretti Francesco 91
 Moretti Giovanni 58
 Moretti Girolamo 57, 58, 60
 Moretti Giuseppe fu Girolamo 67
 Moretti Giuseppe, priore, sindaco 26, 52 n15, 53-54, 56-58, 60, 198-199, 212
 Moretti Igino 137
 Moretti Paolo 137
 Moriconi Fiorello, archivista 186
 Moriconi Luisa 221
 Mormino Giuseppe, prefetto 99
 Nardi Arcangelo, segretario comunale 120-121
 Nardi Nicola, notaio 20
 Niccoli Anna Isidora 218
 Niccoli Carlo 127
 Niccoli Domenico 17
 Niccoli Francesco, gonfaloniere 18 e n2, 27, 29, 197, 217
 Niccoli Teresa 221
 Olivieri Giuseppe 136
 Orlandi Felice 222
 Ottaviani Vittorio 186
 Pacini Giuseppina 37
 Padronetti Rodolfo, geometra, perito demaniale 145, 161, 171, 179
 Panella Stefano, studioso 44-45, 186
 Peano Luigi, prefetto Perugia 123
 Pendenza P. Anavio 69, 186
 Perelli Bernardo 137
 Perelli Giovanni 221
 Perelli Giuseppe 58
 Perleonardi Angelo 95, 105, 108
 Perleonardi Angelo jr 105, 186
 Perleonardi Francesco 105
 Perleonardi Giuliano, segretario 185 n98
 Perleonardi Giuseppe 97
 Perleonardi Maria 105
 Perleonardi Mario 105
 Perleonardi Sante, presidente 97, 202
 Peroni Agostino fu Giuseppe 67
 Peroni Antonio 115 e n.57
 Peroni Augusto 121
 Peroni Bernardo 218
 Peroni Bruno di Giosafat 144
 Peroni Carlo 218
 Peroni Domenico 224
 Peroni Emidio 228
 Peroni Filippo 228
 Peroni Giacomo 226
 Peroni Giovanni 143
 Peroni Giovanni 219
 Peroni Giuseppe 213, 222
 Peroni Luigi 137
 Peroni Luigi 219
 Peroni Mariano 216
 Peroni Michele fu Carlo 58, 67
 Peroni mons. Settimio, vescovo di Norcia-Spoleto 100
 Peroni Mosè, regolatore orologio 100
 Peroni Nicola fu Giuseppe 58
 Peroni Nunziangelo 213
 Peroni Pasquale 143
 Peroni Pietro, fu Nunziangelo 57, 213
 Peroni Renato 186
 Peroni Sante fu Carlo 57-58, 67
 Peroni Teodora 113 n55
 Peroni Vincenzo 228
 Pichi Camillo 33 n8
 Pichi Giulio, conte 20-21, 33-35, 36 e n.9, 86-87
 Pichi Giuseppe 33 n8
 Piedimonte Pellegrino, commissario pref. 202
 Pierleonardi, v. Perleonardi
 Pierlorenzi Filippo, commissario pref. 105, 203
 Piermarini Gregorio 216
 Piermarini Nicola 137
 Piersanti Antonio 215
 Pietramico Fernando, commissario pref. Leonessa 114
 Poli Agostino 220
 Poli Angelo 58
 Poli Anna Maria Francesca 226
 Poli Attilio 115
 Poli Carlo 220
 Poli Claudio 135
 Poli Francesco 137
 Poli Francesco, presidente 17, 197
 Poli Gian Battista 220
 Poli Giovanni 26
 Poli Giuseppe di Basilio 147, 149
 Poli Maria 121, 214, 227
 Poli Michele 221
 Poli Tommaso 143
 Polidori Giuseppe 224
 Primavera Domenico 57
 Primavera Luigi 228
 Ranaldi Antonio 222
 Ranaldi Domenico fu Francesco 58, 68
 Ranaldi Francesco 215
 Ranaldi Luigi 97
 Ranaldi Pasquale fu Francesco 58, 68
 Ranaldi Pietro, don 215
 Ranaldi Tommaso 221
 Reali Antonio 224
 Reali Bernardina 224
 Reali Claudio 184
 Reali Domenico 20
 Reali Erasmo, presidente 184, 186, 207



- Reali Felice 137
 Reali Giuseppe 143, 225
 Reali Giuseppe 219
 Reali Luigi 219
 Reali Nicola 58
 Reali Pietro 91
 Reali Valeria 186
 Ricci Enrico, don, parroco 115
 Ricci Rolando 153
 Risoldi Ascenzio 121
 Risoldi Domenico 137
 Risoldi Francesco fu Antonio 57-58, 68
 Risoldi Nicola 113 e n55
 Rocchi Antonio 137
 Rocchi Domenico 137
 Romizi Enzo, commissario pref. 203
 Rosati Angela 221
 Rosati Angelo fu Francesco 214
 Rosati Anna 227
 Rosati Antonio 223
 Rosati Carlo 217
 Rosati Felice Antonio 214
 Rosati Francesco 214
 Rosati Giuseppe 227
 Rosati Ivo, presidente 184, 185 n98, 208
 Rosati Pietropaolo, fu Francesco 214
 Rossi Basilio, don 226
 Rossi Francesco, notaio 20, 36
 Rossi Giovanni Benedetto 35
 Rossi Giovanni Benedetto, sindaco 197
 Rossi Maria Luigia 212
 Rossi Oreste, parlamentare 183
 Rossi, perito 66
 Rotondi Antonio fu Domenico, sindaco 35, 59, 60, 74 n26, 199
 Rotondi Domenico 74 n26
 Rotondi Francesco, sindaco 200
 Rotondi Giuseppe, presidente 201
 Rotondi Giuseppe, priore 94, 198, 211
 Rotondi Stefano 51, 52 e n15, 53
 Salamandra Francesco, sindaco e presidente 58-60, 67-68, 70, 199-200
 Salamandra Giacomo 82, 91-92, 97, 108, 132, 201
 Salamandra Giuseppe 218, 226
 Salamandra Nicola fu Remo, sindaco, commissario pref. e presidente 123 n63, 126-130, 133, 134 e n67, 135 n69, 137, 139, 141, 143, 147, 153-158, 161, 164 n78, 204-205
 Salamandra Nicola, dottore 57, 214
 Salamandra Paolo fu Remo, podestà 127, 131, 203
 Salamandra Paolo fu Rosato 67
 Salamandra Rosato 26, 46
 Salamandra Sante 218
 Salamandra Umberto, sindaco 118, 120, 204
 Salamandra Vincenzo 225
 Salvatori Antonio 185 n98
 Salvatori Federico 80, 81
 Salvatori Francesco 214
 Salvatori Giuseppe 218
 Salvatori Ilario 143
 Salvatori Paolo 227
 Salvatori Salvatore, sindaco 200-202
 Santoni Giuseppe, storico 33 n8, 34, 186
 Scripolini Andrea 218
 Sereni Anna Maria 132
 Sereni Carlo 137
 Sereni Giuseppe, sindaco 113, 116-118, 204
 Sereni Paolo 226
 Sereni Salvatore 224
 Sereni Tommaso 54, 224
 Sielli Lorenzo 227
 Smeraldi Giovanni 222
 Smeraldi Pietro 223
 Sodano Ennio Mario, commissario straord. 207
 Sonnessa Antonio, geometra, perito demaniale 165-167, 169-173, 179
 Stecchiotti Raffaele, presidente 164 e n78, 165, 169, 172-173, 178, 184, 205-207
 Sugliat Cav. Natale, ragioniere prefettizio 123-124, 204
 Taddei Avv. Paolo, prefetto Perugia 80
 Tartarini Ernesto 201
 Tartarini Vincenzo 57
 Tartarini Vincenzo, commissario pref. 118, 120-121, 204
 Tavani Ugo, podestà 114
 Tedeschi Antonio 221
 Tedeschi Mariano 224
 Torlonia Alessandro jr 99 e n.41
 Torlonia Alessandro, principe 46-49, 63, 69, 72, 86, 211
 Torlonia Annamaria 99 e n41
 Torlonia Carlo 99 n41, 102, 266
 Torlonia Giulia 99 e n41
 Torlonia, amministrazione, famiglia 46, 100, 102, 108, 124, 145, 146 n75, 149, 151-152, 154-155, 161, 166, 175
 Ursomando Renato, commissario pref. 203
 Vannicelli Angelo 136
 Vannicelli Angelo, sindaco 206
 Vannicelli Arturo 136
 Vannozzi Agnese 226
 Vannozzi Alberto 112 n53, 113 n55, 186
 Vannozzi Andrea 216
 Vannozzi Anna Maria 226
 Vannozzi Antonio 225
 Vannozzi Antonio fu Domenico 67
 Vannozzi Augusto 137
 Vannozzi Biagio 226
 Vannozzi Domenico 225
 Vannozzi Domenico fu Giuseppe 67
 Vannozzi Duilio, sindaco 111, 115-116, 118 e n58, 135, 204
 Vannozzi Giuseppe 218
 Vannozzi Giuseppe fu Domenico Antonio 58
 Vannozzi Guglielmo, comandante partigiano, 113 e n56, 114, 137
 Vannozzi Lorenzo fu Giovanni Antonio 58, 68
 Vannozzi Luigi 133
 Vannozzi Luigi fu Bartolomeo 68
 Vannozzi Maria Luigia 224
 Vannozzi Mario 136
 Vannozzi Nazzarena 129
 Vannozzi Nunziangelo fu Pietro, guardia consorziale 147, 149, 157
 Vannozzi Paolo 135, 137
 Vannozzi Roberto 78, 186
 Vannozzi Sante fu Giuseppe 126, 128, 137, 139, 141
 Vannozzi Vincenzo 92
 Vecchiarelli Ippolito, podestà 99 e n.43, 102, 202
 Venanzi Antonio 57, 58
 Venanzi Giosuè 92
 Venanzi Rita 121
 Venanzi Rita, archivista 186
 Zelli Luigi 221

Finito di stampare da
Centro Stampa Regione Umbria
nel dicembre 2017